Università degli Studi del Molise

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

Dipartimento di Scienze Giuridico-Sociali e dell'Amministrazione

DOTTORATO DI RICERCA
CICLO XXII
Settore disciplinare: IUS 01

L'OBBLIGAZIONE E IL RAPPORTO GIURIDICO E LA LORO TUTELA PROCESSUALE

LA PRESTAZIONE SPORTIVA DELL'ATLETA PROFESSIONISTA NEL CONTRATTO DI LAVORO SPORTIVO

Coordinatore:
Prof. Giovanni Di Giandomenico

Relatore:
Prof.ssa Silvia Piccinini

Dottoranda:
Francesca Mite

LA PRESTAZIONE SPORTIVA DELL'ATLETA PROFESSIONISTA NEL CONTRATTO DI LAVORO SPORTIVO

Introduzione

Capitolo 1 L'INQUADRAMENTO GIURIDICO DEL FENOMENO SPORTIVO 9
1. I PROFILI STRUTTURALI E FUNZIONALI DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E LA SUA QUALIFICAZIONE SUL PIANO GIURIDICO.....9
2. IL PROBLEMA METODOLOGICO CIRCA L'INQUADRAMENTO DELL'ORDINAMENTO SPORTIVO RISPETTO A QUELLO GIURIDICO.24
2.1 *SEGUE:* L'ATTUALE CONFIGURAZIONE ISTITUZIONALE.....33
3. IL SISTEMA SPORTIVO COME ORDINAMENTO SETTORIALE NELLE SUE ARTICOLAZIONI INTERNAZIONALE E NAZIONALE 44
4. LA FIGURA DELL'ATLETA.....54
4.1. *SEGUE:* PROFESSIONISTA E DILETTANTE. IL POTERE DI "QUALIFICAZIONE" ATTRIBUITO ALLE FEDERAZIONI ED IL PROBLEMA DEL "PROFESSIONISMO DI FATTO".....62
5. IL SISTEMA DI TUTELA GIURISDIZIONALE NELLO SPORT E IL RIPARTO DI COMPETENZE CON LA GIUSTIZIA STATALE.....76
Capitolo 2 ELEMENTI STRUTTURALI DELLA PRESTAZIONE SPORTIVA E SUOI TRATTI CARATTERIZZANTI RISPETTO ALLA PRESTAZIONE IN SENSO GIURIDICO 93
1. INQUADRAMENTO GIURIDICO DELLA PRESTAZIONE SPORTIVA ATTRAVERSO LE CATEGORIE DEL DIRITTO COMUNE: LE LINEE DESCRITTIVE 93
2. ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE CIVILE E DI QUELLA ATLETICA.....113
3. PROBLEMI DI COERCIBILITÀ ED ESIGIBILITÀ DELLE PRESTAZIONI ATLETICHE.....119
4. ATTIVITÀ E RISULTATO, IMPOSSIBILITÀ DI UNA LORO SEPARAZIONE FUNZIONALE E CONCETTUALE NELLA PRESTAZIONE SPORTIVA 122
Capitolo 3 : PRESTAZIONE SPORTIVA DELL'ATLETA PROFESSIONISTA COME OBBLIGO CONTRATTUALE 136
1. PROBLEMI DI QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO NEL VULNUS LEGISLATIVO. EVOLUZIONE DOTTRINARIA E GIURISPRUDENZIALE 136
1.1 *SEGUE*: L'INTERVENTO CHIARIFICATORIO DELLA LEGGE E SUOI PROFILI PROBLEMATICI.....149
2. LE PECULIARITÁ DEL CONTRATTO DI LAVORO SPORTIVO PROFESSIONISTICO E LA LORO INCIDENZA SULLA DEFERIBILITÁ AD ARBITRI DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO SPORTIVO 155

3. LA PRESTAZIONE SPORTIVA DELL'ATLETA NEL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO: GLI OBBLIGHI DI DILIGENZA FEDELTÀ ED OBBEDIENZA. IL CONFINE CON IL COMPIMENTO DEL C.D. ILLECITO SPORTIVO 173
3.1. *SEGUE:* I POTERI DEL DATORE DI LAVORO 182
4. SPUNTI CRITICI SULLA PROBLEMATICA RELATIVA AL DIRITTO DELL'ATLETA PROFESSIONISTA A RENDERE LA PRESTAZIONE CONTRATTUALE. IL MOBBING E LE FORME DI TUTELA 188
4.1. *SEGUE*: I DIRITTI DI NATURA PATRIMONIALE DEL LAVORATORE SPORTIVO 202
5. EVENTI PATOLOGICI DEL CONTRATTO DI LAVORO SPORTIVO E POSSIBILI RIMEDI TRA DIRITTO ORDINARIO E SPECIALE: RISOLUZIONE, RECESSO.....207
5.1 *SEGUE*: L'INVALIDITÀ.....219

CONCLUSIONI 230
Bibliografia 239

Introduzione

L'indagine che si vuol compiere con il presente lavoro è volta a cogliere e, quindi, ad analizzare, alcuni specifici aspetti giuridici del fenomeno sportivo[1], per addivenire preliminarmente ad una nozione giuridica di attività sportiva e di prestazione sportiva, quale aspetto più enfatico e manifesto dello sport, e, infine, per constatare come essa si atteggia a livello professionistico, collocata nel contratto di lavoro sportivo.

A ben vedere, infatti, si tratta di un fenomeno certamente meritevole di disciplina da parte dell'ordinamento giuridico generale rispetto al quale il giurista, solo recentemente ha mostrato un vivo interesse anche in considerazione della pregnanza non solo sociale, ma anche culturale ed economica degli interessi coinvolti[2]; nonostante

[1] Fenomeno sociale e culturale significativo e pregnante nella vita sociale odierna e in quella del passato, lo sport assume l'aspetto di un fenomeno qualificato che risente delle condizioni etiche e sociali di una data società; riflette, nelle sue manifestazioni, il tessuto sociale, la cultura, il costume di una certa collettività e segue gli inevitabili mutamenti di cui ogni società si fa protagonista nel corso del tempo. Sul punto si veda R. SIMONETTA, *Etica e diritto nello sport*, in *Riv. dir. sport.*, 1956, pp. 24 ss.

[2] Disincatata la riflessione compiuta da G. DI GIANDOMENICO, *Sport e ordinamento giuridico*, in *Le Federazioni sportive nazionali*, Napoli, 2006 sul mondo dello sport che, lungi dall'essere puro e incantato come voleva lo spirito utopico del Barone De Coubertin nel noto messaggio "l'importante non è vincere, ma partecipare", è oggi invaso da clubs quotati in borsa e fortemente caratterizzato da diritti televisivi pagati a prezzi altissimi. Cfr. A. LOMBARDO, *Pierre de Coubertin, Saggio storico sulle Olimpiadi moderne 1880-1914*, RAI - ERI, Roma, 2000. Lo sport è sempre di più un concentrato di interessi pubblici e privati, il cui mercato in Italia determina un enorme giro d'affari tra diritti televisivi, *ticketing*, *licensing* e *merchandising* e sponsorizzazioni. «Un mercato enorme, che richiede, come ogni mercato, di essere gestito in modo competente, professionale, serio e nel rispetto delle regole». Così, F. BOF - S.VENTURINI, *La valutazione delle performance sportive: il progetto fci (Fabio Capello index)*, in *Riv. Dir. ed econ. sport.*, Vol. V, Fasc. 3, 2009, pg. 63.

ciò, il concetto di attività sportiva nella scienza giuridica è rimasto ancora allo stato per così dire embrionale[3], né la giurisprudenza[4] e la legislazione[5], fino a qualche anno fa, sembravano aver riservato ad essa particolare considerazione.

Ebbene, proprio in considerazione di questa scarsa attenzione per la nozione di attività sportiva, si ritiene doveroso premettere alle considerazioni che saranno svolte nel corso del secondo capitolo circa la qualificazione della prestazione sportiva in termini generali, un approfondimento del più ampio concetto di attività sportiva[6] che formerà, appunto, oggetto di attenzione nel corso del primo capitolo, ove se ne fornirà una definizione.

La ricerca prosegue, quindi, mettendo a fuoco nel corso del secondo capitolo, gli elementi costitutivi e caratterizzanti la struttura vera e propria della prestazione sportiva e, quindi, le sue più specifiche peculiarità; insieme a tali aspetti sarà studiata la problematica relativa alla collocazione giuridica della prestazione sportiva attraverso le categorie del diritto comune, con particolare riferimento a quella dell'obbligazione. Si procederà, quindi,

---

[3] Sebbene si riconosca certamente l'esistenza delle attività sportive ben distinte da altre attività umane e meritevoli di una particolare disciplina giuridica, sebbene si prospetti anche un inquadramento dei vari sport in schemi più o meno soddisfacenti, nei pur numerosi e pregevoli studi sulla materia, non è dato individuare un'enunciazione esauriente circa le caratteristiche essenziali dell'attività sportiva.

[4] Solo recentemente, infatti, la giurisprudenza ha affermato che «l'attività sportiva in quanto preordinata allo scopo dello sviluppo dello spirito agonistico e del perfezionamento fisico della collettività risponde ad una superiore finalità sociale». Così, Trib. Milano, 14 gennaio 1985; ancora Cass. Pen., 21 febbraio 2000, n. 1951, in *Foro it.*, II, pg. 321.

[5] Il codice civile, ad esempio, si limita a menzionare le attività sportive organizzate, al solo fine di una generale legittimazione e di un rinvio alle leggi specifiche e settoriali, per quel che riguarda il regime.

[6] È opportuno precisare, sin da ora, che il concetto di attività sportiva è fenomeno più generale rispetto a quello di prestazione sportiva.

indagando in quale tipologia privatistica si possa collocare la prestazione sportiva, con riferimento particolare alle categorie dell'obbligazione di mezzi e di risultato, evidenziando anche i tratti caratteristici dell'esecuzione della prestazione sportiva rispetto a quella civile. Importante, poi, la problematica relativa alla coercibilità ed esigibilità della prestazione sportiva con la quale si concluderà il secondo capitolo.

E così, definito il contesto all'interno del quale va inquadrato l'oggetto dell'indagine, individuato cosa effettivamente ricada nella nozione di prestazione sportiva, evocando il regime dell'obbligazione e della patrimonialità che caratterizza la prestazione stessa, si passerà nel corso del terzo capitolo, ad identificare quale sia il comune denominatore che unisce i soggetti che scelgono, per la realizzazione di sé, la strada della carriera sportiva e, soprattutto, quale sia la tutela giuslavoristica loro offerta. L'analisi non può prescindere da un esame di quella particolare prestazione di lavoro, qualificata sportiva, contrattuale o autonoma che sia, posta in essere dall'atleta professionista nel corso di un rapporto di lavoro. L'attenzione si concentrerà, poi, sul contratto di lavoro sportivo stipulato tra l'atleta professionista e le società sportive, fonte di reciproche obbligazioni tra le parti e, quindi, sulle vicende contrattuali che riguardano gli sportivi (atleti) professionisti e sui loro rapporti con le società sportive.

L'indagine è tesa a stabilire in che misura questo particolare rapporto di lavoro possa essere assimilato, anche in relazione alla regolamentazione normativa, agli schemi previsti per il lavoratore comune ed in quale misura, invece, debba o possa essere considerato speciale.

Da un'analisi del dato normativo emerge che il Legislatore[7] ha inquadrato il fenomeno lavorativo nello sport, concentrando l'attenzione sul concetto di prestazione sportiva, applicandovi il principio generale secondo il quale ogni attività umana, purché concernente la sfera dei diritti disponibili, può formare oggetto di prestazioni a titolo gratuito ovvero a titolo oneroso; ciò in quanto solo la definizione della prestazione a titolo oneroso, rende applicabili allo sport i princìpi civilistici in materia di lavoro.

L'attività sportiva, in quanto potenzialmente passibile di attività lavorativa, si presta all'applicazione, nei limiti che verranno di seguito precisati, delle norme che regolano il rapporto di lavoro di diritto comune.

E così, si ripercorrerà l'evoluzione del rapporto di lavoro sportivo, attraverso una ricostruzione delle diverse fasi che, succedendosi, hanno condotto alla disciplina attuale del contratto di lavoro sportivo e hanno segnato l'evoluzione del ruolo dell'atleta nell'ambito del fenomeno sportivo.

Sarà rievocata la situazione dell'atleta professionista prima dell'entrata in vigore della legge specificamente volta a regolamentarla (appena citata nella nota precedente e d'ora innanzi per semplicità chiamata legge sul professionismo sportivo), sottolineando

[7] Art. 3, comma 1, Legge, 23 Marzo 1981, n. 91, recante "Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti", poi modificata parzialmente dalla Legge, 18 Novembre 1996, n. 586 "Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto Legge, 20 Settembre 1996, n. 485, recante "disposizioni urgenti per le società sportive professionistiche", pubblicate rispettivamente in G. U., 27 marzo 1981, n. 86 e G. U., 20 novembre 1996, n. 272: «La prestazione a titolo oneroso dell'atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato regolato dalle norme contenute nella presente legge». Per un approfondimento relativo alla compatibilità della disciplina giuslavoristica contenuta nel codice civile, con la struttura del contratto sportivo, si rinvia a M. T. SPADAFORA, *Diritto del lavoro sportivo*, Giappichelli, Torino, 2004.

l'assoluta soggezione dell'atleta tesserato nei confronti della società sportiva. Mediante l'istituto del c.d. vincolo sportivo, la società, infatti, poteva disporre a suo piacimento dell'atleta, totalmente privo di forza contrattuale: quel che nel concreto si configurava era un rapporto separato rispetto al contratto di prestazione sportiva, un rapporto, cioè, autonomo, in base al quale la società acquisiva un diritto, esclusivo ed alienabile a terzi, all'utilizzo dell'atleta per l'intera durata della sua carriera sportiva.

Si accennerà, quindi, alla nota sentenza Bosman che nel contesto sportivo ha rappresentato il trampolino di lancio delle attività degli atleti, con particolare riferimento alla categoria dei calciatori[8] i quali, sempre più consapevoli della centralità del loro ruolo nell'apparato sportivo, avanzavano nei rapporti contrattuali con le società, pretese e richieste sbilanciate in loro favore[9].

Ebbene, proprio esaminando il rapporto giuridico intercorrente tra atleti professionisti e società sportive (prima e dopo la legge sul professionismo sportivo), si affronteranno nel dettaglio tutte le problematiche afferenti al rapporto di lavoro sportivo, al fine di comprendere appieno le peculiarità che lo caratterizzano.

In particolare, della fonte del rapporto di lavoro subordinato

[8] La sentenza in questione afferma la prevalenza assoluta del principio di libera circolazione degli sportivi professionisti, laddove le regole sportive vigenti prima di tale pronuncia consentivano a qualsiasi sportivo europeo di trovare occupazione su base contrattuale in qualsiasi Paese europeo, stabilendo, tuttavia, un limite massimo di impiego contemporaneo sul terreno di gioco degli sportivi provenienti dalle Federazioni straniere. Si tratta di un orientamento confermato anche recentemente dalla Corte di Giustizia, nella Sentenza David Meca Medina e Igor Majcen C- 519/04, 18 luglio 2006, in *Riv. dir. econ. sport*., Vol. II, Fasc. 2, 2006.

[9] Scontrandosi naturalmente con le resistenze che le Federazioni sportive e le società opponevano di fronte al rischio che venisse loro negato il potere regolatorio in una materia, quale quella relativa alla circolazione degli aspiranti professionisti, tanto delicata.

sportivo e, quindi, del contratto di lavoro sportivo, saranno esaminati il momento costitutivo e tutte le formalità ad esso connesse; il tutto impone, quindi, una riflessione sulla natura della prestazione lavorativa sportiva dedotta in un contratto che deve contemperare gli interessi sia degli atleti, che delle società, entrambi considerati meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento giuridico. I peculiari contenuti di tale contratto incidono, tra l'altro, sulla deferibilità ad arbitri delle controversie di lavoro sportivo.

Sempre nel considerare i vari aspetti della prestazione lavorativa subordinata sportiva e il suo particolare atteggiarsi, si indagherà sul modo in cui essa possa determinare situazioni sanzionabili in termini qualificabili come giuridici; considerando la ormai acclarata autonomia sportiva, si distinguerà il caso del c.d. illecito sportivo (al quale si risponde con una sanzione di tipo disciplinare) da quello caratterizzato dalla violazione del dovere contrattuale di fedeltà. A seguire, la delicata problematica relativa al "presunto" diritto dell'atleta ad eseguire la prestazione sportiva contrattuale, al fine di verificare quando la violazione di tale diritto integri ipotesi di *mobbing* e quali siano le corrispondenti forme di tutela.

Evidenziati, allora, i diversi profili della prestazione sportiva posta in essere, quindi, in esecuzione di un obbligo contrattuale, l'indagine non può che volgere agli eventi patologici che possono verificarsi nel corso della durata del rapporto di lavoro sportivo e che in qualche modo inficiano la validità del contratto di lavoro sportivo, imponendo il ricorso a rimedi giuridici che si collocano a cavallo tra quelli tipici del diritto ordinario e quelli proprio del diritto speciale di cui alla legge sul professionismo sportivo.

Capitolo 2 L'INQUADRAMENTO GIURIDICO DEL FENOMENO SPORTIVO

1. I PROFILI STRUTTURALI E FUNZIONALI DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E LA SUA QUALIFICAZIONE SUL PIANO GIURIDICO. - 2. IL PROBLEMA METODOLOGICO CIRCA L'INQUADRAMENTO DELL'ORDINAMENTO SPORTIVO RISPETTO A QUELLO GIURIDICO. - 2.1 SEGUE: L'ATTUALE CONFIGURAZIONE ISTITUZIONALE. - 3. IL SISTEMA SPORTIVO COME ORDINAMENTO SETTORIALE NELLE SUE ARTICOLAZIONI INTERNAZIONALE E NAZIONALE. - 4. LA FIGURA DELL'ATLETA. - 4.1 SEGUE: PROFESSIONISTA E DILETTANTE. IL POTERE DI "QUALIFICAZIONE" ATTRIBUITO ALLE FEDERAZIONI ED IL PROBLEMA DEL "PROFESSIONISMO DI FATTO". - 5. IL SISTEMA DI TUTELA GIURISDIZIONALE NELLO SPORT E IL RIPARTO DI COMPETENZE CON LA GIUSTIZIA STATALE.

1. I PROFILI STRUTTURALI E FUNZIONALI DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E LA SUA QUALIFICAZIONE SUL PIANO GIURIDICO

Preliminari a qualsiasi osservazione in ordine al concetto di attività sportiva e alla sua qualificazione giuridica, sono alcune considerazioni a proposito del più generale fenomeno sportivo che, diversamente da quanto si è registrato con riferimento all'attività sportiva[10], ha formato oggetto di approfondito esame da parte delle diverse scienze[11] che ne hanno colto le varie funzioni, quali quella agonistica, educativa, politica, sociale ed economica.

E allora, il concetto di attività sportiva, la sua delineazione e la

[10] Per una critica all'esiguità dei contributi volti a definire la nozione di attività sportiva, si rinvia al contributo di L. DI NELLA, *Il fenomeno sportivo nell'ordinamento giuridico*, ESI, Napoli, 1999, pg. 13.

[11] *Contra*, F. FRACCHIA, Voce *Sport*, in *Digesto, Discipline pubblicistiche*, UTET, Torino, 1999, pg. 468, per il quale, pur dovendosi riconoscere che sono apparsi significativi contributi teorici sul fenomeno sportivo, esiste uno scarto notevole tra la rilevanza del fenomeno e l'interesse mostrato nei suoi confronti dalla scienza del diritto.

valenza giuridica, possono cogliersi in prima analisi, mettendone in luce i caratteri che meglio ne fanno comprendere la sua essenza più profonda.

Lo sport, nella sua connotazione più generale, è una realtà complessa e sfaccettata che racchiude molteplici aspetti, ma è innanzitutto un fenomeno tramite il quale l'individuo attua ed esprime i suoi istinti innati e profondi, la sua energia vitale e nel quale profonde il suo essere[12]. Esso, affonda le sue radici nel gioco, fenomeno risalente ma al contempo attuale, nel quale si fonde un bisogno naturale presente da sempre in tutti gli uomini, quello dello svago, del divertimento e dell'evasione temporanea dalla realtà.

E, così, il gioco è un'esigenza sociale, un atto libero e spontaneo che non include disciplina e impegno, pur se contraddistinto da regole necessarie per la sua stessa esistenza[13]; in ragione di ciò, assume una rilevanza sociale anche perché in relazione ad esso possono sì essere assunte ed eseguite obbligazioni a contenuto patrimoniale, ma può rappresentare anche una distrazione o uno svago.

Il gioco rappresenta, quindi, il primo gradino per poter arrivare a

---

[12] Lo sport è un fenomeno che attiene principalmente alla sfera personale dell'individuo e mediante il quale si realizza, prima tra tutte, la liberazione e l'espressione della potenza vitale innata di ogni individuo. Si veda R. PRELATI, *La prestazione sportiva nell'autonomia dei privati*, in *Studi di diritto civile* fondati da R. Nicolò e Santoro F. Passarelli, diretti da N. Irti e P. Rescigno, Giuffrè, Milano, 2003, pg. 18 e G. CONSOLO, *Sport, diritto e società; profilo di sociologia giuridica*, Roma, 1976, pg. 43.

[13] Le componenti di svago, divertimento e scherzo sono quelle che esprimono l'essenza del gioco, da sempre importante in civiltà antiche e moderne per ogni individuo, bambino o adulto che sia. Il gioco è, poi, caratterizzato da impulsi di spontaneità e libertà, ma in esso vigono anche delle regole che vanno rispettate per garantire la sua stessa esistenza e continuità. Si tratta di regole autodeterminate che guidano l'istinto immediato del soggetto e prendono il suo posto. Il rispetto di tali regole soddisfa il soggetto che, così, rapporta i suoi desideri e impulsi al ruolo nel gioco e alla sua regola. Al riguardo si rinvia a R. PRELATI, *ibidem*, pg. 16 e a L. DI NELLA, *ibidem*, pp. 24 ss.

comprendere il contenuto sostanziale dell'attività sportiva[14], tuttavia, nonostante questa derivazione dell'uno dall'altro, è forte il discrimine tra le due figure. Lo sport, infatti, si riveste di connotazioni ludiche ed è una forma di cultura, laddove il gioco, fenomeno antico e universale, possiede caratteri chiari di rigore, disciplina, dedizione che si riflettono nelle sue rigide regole; è nel gioco che il soggetto dà espressione delle sue capacità, come forza, perseveranza, temperamento. Così il gioco rappresenta un valido mezzo di formazione e di crescita della persona[15].

C'è da dire che, rispetto al gioco, lo sport assume l'aspetto di un fenomeno qualificato e ciò, sia sul piano sociale, che su quello del diritto[16]; non a caso esso è preso in considerazione come meritevole di disciplina o quanto meno di interessamento da parte dell'ordinamento giuridico, non fosse altro che per i rilevanti interessi economici che hanno richiesto l'intervento dei giudici e del Legislatore statale.

Del resto la frenetica evoluzione del fenomeno sportivo che,

---

[14] Sia R. PRELATI, *ibidem*, pp. 15 ss., sia L. DI NELLA, *ibidem*, pp. 21 ss., pongono l'accento sulla necessità di un'indagine sul gioco come punto di partenza e di riferimento per poter aprire un discorso sull'attività sportiva, data una certa matrice comune tra i due fenomeni. A. MARANI TORO - I. MARANI TORO, *Gli ordinamenti sportivi*, Milano, 1977, pp. 32 ss., parlano ugualmente di gioco, ma in una prospettiva diversa, come uno dei temi fondamentali, assieme allo sport e all'ordinamento giuridico, sul quale deve incentrarsi una ricerca ordinamentale sul diritto sportivo, dati i collegamenti tra i due fenomeni.

[15] I caratteri citati sono solo alcuni degli elementi tipici dello sport, precisamente quelli che marcano in modo più efficace la differenza con il gioco. Sono soprattutto la serietà, il rigore, la disciplina e le sue funzioni di forgiare il corpo e lo spirito di una persona, educandola ad elevati valori, gli aspetti tipici dello sport che lo allontanano maggiormente dal gioco. Si veda R. PRELATI, *ibidem*, pp. 18 ss. e R. SIMONETTA, *ibidem*, pp. 25 ss.

[16] Rileva, tuttavia, anche qui una lacuna nella prospettiva giuridica, per la mancanza di una precisa definizione di sport, L. DI NELLA, *ibidem*, pg. 13. Si tratta di una lacuna, questa, che paradossalmente, M. SANINO - F. VERDE, *Il diritto sportivo*, II, Cedam, Padova, 2008, pg. 13, giustificano con la varietà e complessità dei fenomeni e degli interessi sorti e sviluppatisi all'interno del fenomeno sportivo.

nell'ultimo ventennio, da puro *divertissement* si è trasformato in spettacolo, passione collettiva e, infine, *business* è di lapalissiana evidenza. Motore e volano, causa ed effetto di questa evoluzione, la crescita ininterrotta di interesse mediatico e le consequenziali ricadute economiche gravitanti attorno al fenomeno sportivo.

Neppure estraneo all'attenzione dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato il fenomeno sportivo: nel 2006 si è pronunciata sul tema dei diritti sportivi accertando un abuso di posizione dominante[17], confermando il fatto sportivo come prodotto commerciale suscettibile di sfruttamento economico, e quindi, rilevante ai fini Antitrust[18].

Ed invero, nella cultura e nella storia delle idee, il giurista ha iniziato ad interessarsi allo sport, ancora prima che se ne cogliessero le potenzialità economiche, nel momento in cui se ne è colta la capacità di organizzarsi e di dotarsi di regole vincolanti e diffusamente applicate e, quindi, anche l'eventualità di conflitti e di contrasti con l'ordinamento generale dello Stato[19]. Si tratta di un fenomeno non

---

[17] Decisione del 28 giugno 2006, n. 15632, proc. A362, in *Bollettino A.G.C.M.*, n. 26 del 2006 (consultabile su *www.agcm.it*).

[18] Ancora prima con pronuncia del 1999, sulla scia dell'orientamento giurisprudenziale sia nazionale che europeo, che ammette la natura imprenditoriale delle società calcistiche, l'Antitrust aveva stabilito che le società sportive sono le uniche titolari del diritto alla commercializzazione in quanto produttrici di spettacolo. A.G.C.M., 1 luglio 1999, n. 7340, in *Riv. Dir. Sport.*, 2001, pp. 23 ss.; per l'orientamento nazionale: Cons. Stato, 30 settembre 1995, n. 1050, in *Cons. Stato*, 1995, I, pg. 1290; Cons. Giust. Amm. Sicilia, 9 ottobre 1993, n. 536, in *Cons. Stato*, 1993, I, pg. 1339, richiamata anche da V. FRATTAROLO, *L'ordinamento sportivo nella giurisprudenza*, Milano, 2005, pg. 232; Tar Lazio, 23 giugno 1994, n. 1361, in *Tar*, 1994, II, c. 2399. Per l'orientamento europeo: Corte Giust., 20 marzo 1985, c 41/85, Italia c Commissione, in *Racc.*, 1985, pg. 873, per la quale ha natura economica «qualsiasi attività che partecipi agli scambi economici, anche a prescindere dalla ricerca del profitto».

[19] Lo sport deve interessare il giurista, attento alla fenomenologia sociale, ai fatti della vita sociale in generale, anche quando non si spingono fino al mondo del

delimitabile da confini predeterminati[20] che si caratterizza per la sua particolare complessità[21], legata sia ai soggetti coinvolti, sia alle attività praticate, sia alle caratteristiche della inevitabile organizzazione che lo accompagna.

Il fenomeno sportivo è, perciò, caratterizzato da una molteplicità

---

diritto. Lo sport, quindi, non solo come fenomeno di organizzazione, ma anche come fenomeno di imposizione e rispetto di regole e di formazione di un ordine capace di invadere, attraverso l'osservanza delle proprie regole, anche territori riservati all'ordinamento dello Stato. In tal senso, P. RESCIGNO, in AA. VV., *Fenomeno sportivo e ordinamento giuridico. Atti del 3° Convegno Nazionale 27-28-29 marzo 2008*, ESI, Napoli, 2009, pg. 12.

[20] Il fenomeno giuridico, in quanto fenomeno culturale, non è delimitato da confini e recinzioni; la cultura è aperta e sono piuttosto i giuristi che si preoccupano di delimitare gli àmbiti culturali. Ciò servirebbe a dimostrare che più discipline possono utilmente contribuire a definire un fenomeno complesso come quello sportivo. In tal senso, O. MAZZOTTA, in AA. VV., *Fenomeno sportivo e ordinamento giuridico. Atti del 3° Convegno Nazionale 27-28-29 marzo 2008*, ESI, Napoli, 2009, pg. 389.

[21] Se il fenomeno sportivo è complesso, altrettanto complesso è il sistema delle relative fonti di regolamentazione, come si avrà modo di verificare nel prosieguo del lavoro. A ben vedere, infatti, il fenomeno sportivo è regolamentato da più ordinamenti giuridici. L'ordinamento statuale lo regolamenta con un complesso molto articolato di norme; due, in particolare, sono gli interventi legislativi che costituiscono le colonne portanti della disciplina: la Legge, 17 ottobre 2003, n. 280, recante "Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva" e la già citata Legge, 23 marzo 1981, n. 91, così come modificata dalla Legge, 18 novembre 1996, n. 586, contenente "Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti". Vi è, poi, l'ordinamento sovrastatuale nella sua duplice dimensione relativa sia alle fonti di produzione di regole di autodisciplina, sia alle fonti più propriamente autoritative, quali il diritto comunitario che, con particolare attenzione verso lo sport, tutela la libera concorrenza e vieta le pratiche imprenditoriali abusive fissando, poi, anche il principio della libera circolazione dei servizi e con essi del lavoro, insieme alle persone, alle merci ed ai capitali, attribuendo in tal modo al cittadino europeo un corrispondente diritto. Sempre tra le fonti di regolamentazione del fenomeno sportivo, una particolare attenzione merita l'ordinamento regionale: il nuovo art. 117 Cost., (a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, attuata con Legge Costituzionale, 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione"), con l'accoglimento dei princìpi di sussidiarietà verticale e orizzontale, ha inserito, infatti, nelle materie oggetto di legislazione concorrente, proprio l'ordinamento sportivo completando, così, il sistema delle fonti del fenomeno sportivo. È stata poi la Legge, 5 giugno 2003, n. 131 ad adeguare l'ordinamento della Repubblica alla menzionata novella costituzionale.

di profili e vari sono i settori del diritto che contribuiscono alla sua regolamentazione: dal diritto civile al diritto penale, dal commerciale all'amministrativo, al tributario, al diritto del lavoro. In particolare, l'incidenza del diritto sull'attività sportiva, soprattutto su quella lavorativa, posta in essere dal lavoratore-atleta professionista, formerà oggetto di attenzione nel prosieguo del lavoro.

E allora, i molteplici campi di applicazione anche professionale che il settore sportivo ha aperto, impongono che si tenga conto non solo delle regole del mercato, ma anche di quelle del diritto, così come vedremo stabilite dagli ordinamenti sia sportivo, che statuale.

Del resto tanto il contributo della giurisprudenza chiamata a pronunciarsi su casi particolari determinati dallo svolgimento dell'attività sportiva e, ancor di più, dell'attività sportiva lavorativa, quanto quello della dottrina, che analizza le peculiarità dello sport rispetto all'ordinaria vita giuridica, confermano l'intensità dell'attenzione del diritto verso lo sport. Le ragioni di tale interesse sono da ricercare nell'esigenza di giungere ad un appropriato inquadramento tecnico del fenomeno sportivo nel mondo del diritto nel rispetto di una sua dignità giuridica oggi più che mai universalmente acclarata[22].

E allora l'evento sportivo, il fatto sportivo, in quanto suscettibile di formare oggetto di diritti, costituisce certamente un bene inteso come «attività»[23], in particolare annoverandosi fra i beni immateriali.

---

[22] L'ampiezza delle questioni portate in discussione dallo sport, lo hanno fatto uscire dagli stadi e dalle televisioni, per riconoscergli piena cittadinanza nelle Università, nei Master e nei Corsi di formazione.

[23] Per una distinzione tra evento sportivo come bene, come fatto sportivo materiale, ossia l'evento organizzato e destinato alla pubblica visione rispetto alla rappresentazione del fatto sportivo, ossia allo spettacolo sportivo come *opus* d'autore, si rinvia a M. ORLANDI, in AA. VV., *Fenomeno sportivo e ordinamento*

Quello sportivo è, dunque, un argomento di chiara attualità che pone questioni delicate e complesse che lo pongono puntualmente all'attenzione del giurista; attraverso la sua osservazione, infatti, è possibile riconsiderare alcune fondamentali categorie del diritto e, con riferimento all'analisi che si vuol compiere con il presente lavoro, del diritto civile in particolare. In tal senso, il fenomeno sportivo, non solo ha rappresentato uno dei capitoli più importanti nella rilevazione della pluralità degli ordinamenti giuridici[24], confermando che l'ordinamento positivo statuale non esaurisce l'intera realtà normativa in cui viviamo, ma rappresenta anche il contesto all'interno del quale si collocano tradizionali istituti giuridici. Ben possono essere eseguite, ad esempio, prestazioni professionali dal contenuto patrimoniale e la cui fonte è costituita da un vero e proprio contratto di lavoro.

Evidenziati i profili significativi del fenomeno sportivo, possiamo passare a questo punto ad analizzare il concetto di attività sportiva, che, del più ampio fenomeno sportivo, costituisce, come detto, un elemento costitutivo. E ciò, anche in considerazione del fatto che il momento centrale dell'attività sportiva, specialmente per quello che interessa ai nostri fini, consiste proprio nella prestazione sportiva che, con particolare riferimento alla prestazione dell'atleta professionista della quale si alimenta il sistema sport, costituisce oggetto di nostra specifica attenzione.

Peraltro, attività e fenomeno, costituiscono due momenti strettamente interdipendenti con l'attività che influenza in particolar

---

giuridico. Atti del 3° Convegno Nazionale 27-28-29 marzo 2008, ESI, Napoli, 2009, pp. 395 - 396.

[24] Senza dubbio è stato il fenomeno sportivo e, quindi, nella prospettiva dell'ordinamento, l'ordinamento sportivo, a costituire la pietra di paragone, l'occasione per meditare sulla pluralità degli ordinamenti.

modo questa relazione, costituendo il nucleo essenziale del fenomeno[25].

Delineazione e inquadramento giuridico del più circoscritto concetto di attività sportiva impongono, tuttavia, un'analisi preliminare del più ampio concetto di attività umana e, quindi, delle sue specifiche implicazioni con il diritto[26].

Al riguardo s'impone una seppur breve rappresentazione dei termini in cui si compie l'intervento dell'ordinamento giuridico rispetto alle attività umane in generale, al fine di orientare l'indagine più specificatamente all'attività sportiva; ciò, non solo per verificare se essa assuma, una qualche rilevanza per l'ordinamento giuridico[27], ma anche al fine di individuarne l'esatta collocazione giuridica.

Orbene, non vi è dubbio innanzitutto che, come serie coordinata di fatti umani, ogni attività umana, (quindi anche quella sportiva), sia normalmente costituita da un insieme di atti volti al perseguimento di uno scopo[28], il che evidenzia l'immanenza di un interesse che, ove

---

[25] In tal senso, L. DI NELLA, *ibidem*, pg. 12.

[26] Per una disamina sui molteplici aspetti relativi alla concatenazione tra attività umana e diritto, nota è la triplice distinzione all'interno delle attività umane, compiuta da R. NICOLÒ, in *Istituzioni di diritto privato*, Milano, Giuffrè, 1962, pg. 13, tra attività indifferenti o genericamente lecite, come manifestazione della libertà naturale; attività protette, rispetto alle quali l'ordinamento giuridico tutela e garantisce la realizzazione del risultato verso cui tende il soggetto; attività illecite, impedite dall'ordinamento giuridico. Significativi, al riguardo, anche i contributi dei seguenti autori: F. CARNELUTTI, *Teoria generale del diritto*, Roma, 1951, pp. 23 ss.; N. BOBBIO, *Teoria dell'ordinamento giuridico*, Torino, 1960, pp. 8 ss.; S. ROMANO, *L'ordinamento giuridico*, Firenze, 1962, pp. 5 ss.; H. KELSEN, *Teoria generale del diritto e dello Stato*, Milano, 1963, pp. 21 ss.; P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, ESI, Napoli, 1984, pp. 164 ss.; N. IRTI, *Introduzione allo studio del diritto privato*, Padova, 1990, pp. 42 ss.

[27] Tenendo evidentemente conto del novero di regole ad essa collegate, in funzione dell'interesse sottostante.

[28] L'individuazione del profilo teleologico di una specifica attività, cogliendone le finalità che si intendono perseguire con il suo svolgimento, serve anche a dare un senso alla ricerca dei contenuti della prestazione sportiva che trova una propria

considerato meritevole di tutela da parte dell'ordinamento giuridico, riceve evidentemente anche una protezione giuridica attraverso una specifica disciplina normativa[29].

Note sono, inoltre, le diverse valutazioni d'indifferenza, di favore o di ostilità, che l'ordinamento giuridico può compiere rispetto alle attività umane e che inevitabilmente corrispondono ad una valutazione degli interessi umani coinvolti[30].

Liceità e rilevanza sociale del risultato che l'attività tende a realizzare nel caso specifico sono i criteri in base ai quali l'ordinamento giuridico valuta una qualsiasi attività umana.

Nella società attuale, infatti, «ogni atto dell'uomo che acquisti una valenza esterna è destinato o ad essere regolato in maniera immediata dal diritto, oppure a presentarsi quale estrinsecazione mediata di un'autonomia che il diritto implicitamente accorda all'agente»[31].

Ogni attività umana nasce, dunque, con un preciso significato, ma è solo in un secondo momento che si caratterizza nella sua rispondenza ad una previsione normativa che, così, non solo la qualifica sul piano giuridico, ma ne delinea tutte le specificazioni esplicite ed implicite.

E allora, se l'attività (intesa come insieme di atti), acquista rilevanza giuridica, ove essa sia «oggetto come tale (come insieme) di

---

ragione di esistere, appunto, nel profilo teleologico insito in ogni attività umana e, quindi, anche nell'attività sportiva.

[29] La rilevanza giuridica dell'attività umana, derivi dal novero di regole collegate al verificarsi di essa come fattispecie. In tal senso, G. DE NOVA, *Il tipo contrattuale*, Padova, 1974, pp. 36 ss.; M. COSTANZA, *Il contratto atipico*, Milano, 1981, pp. 14 ss.

[30] Parla a tal proposito di «valutazione discrezionale», R. NICOLÒ, *ibidem*, pg. 14.

[31] Così, R. PRELATI, *ibidem*, pg. 45.

una normativa, distinta dalla normativa dei singoli atti»[32], è certamente indubbio che ciò accada anche per l'attività sportiva che ben potrebbe essere studiata quale entità autonoma[33]. Tuttavia ad oggi, come si diceva, non esiste una definizione nemmeno sommaria di attività sportiva proprio in ragione delle difficoltà di pervenire ad una sua precisa determinazione e ad una sua nozione scientifica stabile[34].

Sembra allora opportuno elaborare quanto meno una definizione empirica di attività sportiva per circoscriverne e comprenderne i contenuti essenziali[35] al fine di individuare, il concetto di "prestazione sportiva". Ciò in quanto l'attività sportiva, come si vedrà, potrà essere dedotta in contratto quale prestazione lavorativa.

Proprio in tal senso non è mancato chi in passato, nello sforzo di addivenire ad una definizione di attività sportiva ha intrapreso la via di una definizione dogmatica e onnicomprensiva, seguendo ragionamenti logici e argomentazioni rigorose, utilizzando schemi dimostrativi meditati, per giungere a qualificare come sportive solo quelle attività ufficialmente riconosciute dagli organi competenti, poste in essere da chi avesse doti atletiche e le mostrasse solo nelle formazioni agonistiche[36]. Il che è certamente degno, ma non del tutto accettabile.

---

[32] Così, G. AULETTA, *Attività (diritto privato)*, in *Enc. Dir.*, III, Milano, 1958, pg. 982.

[33] Considera l'attività quale fatto giuridico evidenziandone l'aspetto teleologico, anche P. PERLINGIERI, *Manuale di diritto civile*, ESI, Napoli, 1997, pg. 59, per il quale «nella delineata esigenza di attenzione al profilo dinamico, al regolamento degli interessi, è utile ricordare che fattispecie di effetti giuridici è non soltanto l'atto ma anche l'attività. L'attività è una serie coordinata di fatti umani, unificati da una finalità comune».

[34] Per un'attenta riflessione circa le difficoltà legate ad una definizione di attività sportiva, considerando che il campo di esperienza nel quale il fenomeno sportivo si manifesta, è estremamente ampio e articolato, con dati di riferimento e apporti conoscitivi di eterogenea provenienza, si rinvia a R. PRELATI, *ibidem*, pg. 8.

[35] In tal senso, L. DI NELLA, *ibidem*, pp. 12 ss.

[36] Per una elaborazione della nozione di attività sportiva, si rinvia a T. PERSEO,

A ben vedere, infatti, il limite di tale percorso scientifico consiste nel fatto che esso sottopone la lettura della materia a pochi schemi dogmatici che rischiano di diventare inutilizzabili sul terreno scientifico. Se, infatti, l'attività sportiva è libera[37], essa può essere indifferentemente praticata da chiunque e non può essere subordinata a correttivi rispondenti alla prestanza psico-fisica ed all'impegno tecnico ipotizzabili per la sua pratica. A chi intende praticarla va richiesto semplicemente un controllo tendente ad accertarne lo stato di buona salute. Tra l'altro, qualificare dogmaticamente attività sportiva solo quella ufficialmente riconosciuta dagli organi competenti, non considera il fatto che, essendo lo sport fenomeno di insorgenza e diffusione sociale, non se ne può far dipendere la consistenza strutturale da riconoscimenti più o meno formali[38].

Vero è che analizzare non tanto il fenomeno sportivo, quanto

Analisi della nozione di sport, in *Riv. dir. sport.*, 1962, pp. 148 - 149, per il quale «L'attività sportiva è l'attività, praticata da chiunque non ne sia escluso per ragioni di età, di sesso e d'idoneità fisica, appartenente o no ad una federazione sportiva, che ha per oggetto l'esercizio di sports ufficialmente riconosciuti dall'ordinamento sportivo; attività non necessitata (che, peraltro, può essere esercitata anche in via esclusiva e con remunerazione) e ricreativa, ma non determinata da intenti vacui, caratteristiche che la differenziano dal lavoro e dal giuoco; attività la cui essenza sta in ogni caso in un dispendio di energie fisiche, accompagnato da tensione nervosa, che si manifesta o in esercizi atletici o in un giuoco fisico o in prova di abilità nell'uso di attrezzi o strumenti o nella guida di veicoli o animali; attività che si pone in essere, previa accurata preparazione – costituente parte integrante di essa – sotto la guida di istruttori o di allenatori e col controllo sanitario e che esprime con lealtà e con intenti seri, particolarmente al fine agonistico di primeggiare su antagonisti (che non siano nettamente inferiori per potenzialità fisica e capacità tecnica) nel corso di una competizione individuale o a squadre, da svolgersi, di regola, sotto la direzione e vigilanza di arbitri o giudici di gara, entro tempi e spazi definiti e secondo date regole; attività che, in vista del fine agonistico da cui è espressa, mette alla prova il vigore fisico, la perseveranza, la resistenza alla fatica e la forza volitiva e morale di chi la pratica ed esige, per ciò stesso, un impegno ad alto livello».

[37] Ai sensi dell'art. 18 Cost. e dell'art. 1 della già richiamata legge sul professionismo sportivo.

[38] In tale senso, L. DI NELLA, *ibidem*, pp. 175 ss.

l'attività sportiva da un punto di vista giuridico, si conferma tutt'altro che semplice. Le possibili chiavi di lettura sono, allora, tanto la prospettiva statale, quanto l'autonomia privata[39].

Come si accennava, qualsiasi atto dell'uomo che acquisti una valenza esterna, può ricevere una regolamentazione dal diritto, se ritenuto degno di tutela e di vigilanza da parte dell'ordinamento giuridico, ove il suo compimento coinvolga valori etici e culturali della generalità dei consociati e spieghi una funzione che il potere costituito impone sia svolto in sicurezza e con regolarità. Qualsiasi atto dell'uomo può, d'altro canto, presentarsi anche quale estrinsecazione mediata di un'autonomia che il diritto implicitamente accorda all'agente.

E allora, al pari di qualsiasi altra attività umana, anche quella sportiva, può potenzialmente essere inquadrata nell'ordinamento giuridico generale ben potendosene valutare anche il dato normativo da quest'ultimo espresso[40].

Certamente anche nell'attività sportiva si esprime l'autonomia dei privati che, aspetto primario e significativo dell'attività sportiva, ne pervade tutte le possibili manifestazioni e rappresenta il punto di

---

[39] Opportunamente, infatti, è stata evidenziata da senso L. DI NELLA, *ibidem*, pg. 137 la necessità di cogliere nel fenomeno sportivo due profili relativi al fatto che esso coinvolge sia interessi di natura privata, che di natura pubblica e che, comunque, l'unitarietà del fenomeno sociale e dell'ordinamento giuridico, esige lo studio degli istituti nei loro aspetti sia privatistici, che pubblicistici.

[40] A ben vedere, infatti, è già dalla normativa, in particolare dalla Legge, 16 febbraio 1942, n. 426 recante "Costituzione e ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.)", pubblicata in G. U., 11 maggio 1942, n. 112, che si potrebbe desumere il concetto giuridico di sport con profili di rilevanza ermeneutica dai quali studiarlo: quello dell'attività sportiva, che potrà anche essere dedotta in contratto quale prestazione lavorativa; quello organizzativo ovvero tutto il complesso della struttura e dei mezzi necessari alla realizzazione delle manifestazioni sportive; e, infine, il profilo dei soggetti, relativo all'aspetto associativo-individuale.

partenza utile a coglierne anche il fondamento giuridico.

Orbene, alquanto ampio e complesso il concetto generale di autonomia privata, nel suo più vasto significato si concreta, come noto, nel potere di ciascun soggetto innanzitutto di determinare vicende giuridiche corrispondenti agli assetti di interessi, decidendo della propria sfera giuridica e personale, in secondo luogo di esprimere liberamente la propria personalità secondo la propria volontà e determinazione[41], così esercitando anche un diritto di libertà, quale fondamentale aspetto delle espressioni esistenziali dell'individuo.

Così intesa e poi collocata nell'ambito sportivo, l'autonomia privata consente di qualificare come scelta personale, libera, spontanea, non soggetta a condizionamenti esterni, quella di svolgere attività sportiva e di perseguire in essa e con essa risultati soddisfacenti per il soggetto che la esercita.

Si è parlato al riguardo di autonomia privata in senso soggettivo intendendola come «possibilità concreta di dare un assetto ai propri interessi e rapporti e anche di ordinare, di conseguenza, i propri comportamenti seguendo liberamente i propri gusti e le proprie inclinazioni»[42].

L'autonomia privata nello sport, dunque, non consente solo di compiere scelte libere e spontanee[43], ma rappresenta anche la sede ove

[41] Sui fondamenti diversificati dell'autonomia privata, da ricondurre non solo alla libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 Cost., ma anche all'art. 2 Cost. quando la negoziazione riguardi situazioni soggettive non patrimoniali, si rinvia a P. PERLINGIERI, *Profili di diritto civile*, Napoli, ESI, 1994, pg. 240.

[42] Così, R. PRELATI, *ibidem*, pg. 68.

[43] La determinazione autonoma e non forzabile alla scelta della pratica sportiva, così come il suo esercizio, sono liberi e solo eccezionalmente, per ragioni valide e provate, potranno subire delle limitazioni che concordino con i princìpi e le norme dell'ordinamento. In tal senso, R. PRELATI, *ibidem*, pp. 68 ss. evidenzia come, in

individuare inconfondibili risvolti giuridici propri dello sport e in termini più generali della prestazione sportiva.

E così, ad esempio, i regolamenti delle federazioni sportive nazionali, nel disciplinare i rapporti negoziali tra le società sportive e tra le stesse società e gli atleti, sono atti di autonomia privata: a ben vedere, infatti, sia le società che gli sportivi, aderendo alle federazioni, manifestano la volontà di sottostare alle disposizioni federali che disciplinano i contratti posti in essere nell'ambito della organizzazione sociale[44].

Non è un caso, infatti, che l'accostamento del concetto di autonomia a quello di attività sportiva, espressione del potere di autoregolamentazione, conduca alla c.d. autodisciplina sportiva, tale per cui il soggetto che decide di praticare lo sport, in vista del potere di autonomia di cui gode, si autodetermina, scegliendo liberamente di sottoporsi a rigorose regole tecniche uniformi che gli impongono di tenere una certa condotta e gli permettono, così, di conseguire determinati risultati nell'attività. Il soddisfacimento che segue all'ottenimento di un risultato positivo è, infatti, tale per il soggetto sportivo, perché raggiunto mediante l'osservanza costante di regole vincolanti, liberamente accettate e seguite[45].

---

ambito sportivo, sia forte la volontà di non limitare l'esercizio dell'attività sportiva, se non in certi casi di contrasto con norme e princìpi dell'ordinamento, ma osserva, altresì, come l'autonomia privata negoziale nel diritto comune, si realizzi in modo diverso, nel senso che gli interessi da regolare vengono sottoposti a giudizio per verificare se siano meritevoli di tutela e, ciò, sul piano della funzione sociale ed economica.

[44] Cass., 5 aprile 1993, n. 4063 in *Foro it.*, 1994, I, pg. 136.

[45] Al riguardo sempre R. PRELATI, *ibidem*, pp. 71 ss., evidenzia che l'insieme delle regole sportive è liberamente accettato e condiviso dai praticanti, generando un sistema di autodisciplina, a sua volta espressione del potere attribuito dall'ordinamento generale ai soggetti, di determinare liberamente i propri interessi. L'Autore conclude, poi, nel senso che servendosi l'autodisciplina

Ebbene, l'insieme dei soggetti che nell'esercizio della loro autonomia scelgono di sottoporsi a certe norme di condotta per il conseguimento delle medesime finalità, danno vita, come vedremo nel prosieguo del lavoro a proposito dell'organizzazione dell'ordinamento sportivo, ad un assetto organizzato[46], stabile e giuridico, dagli stessi governato, che unifica in un sistema coerente la loro attività[47].

Autodisciplina, regolamentazione ed intervento dello Stato sono così momenti naturali nell'organizzazione dell'esercizio dell'attività sportiva.

L'incontro tra sport e diritto è destinato a non esaurirsi nei concetti di autonomia e libertà, ma a comprendersi in una logica necessariamente complementare, in un ordinamento di straordinaria complessità, in quanto peculiare per certi versi dello sport, ma essenzialmente normativo e statale.

---

sportiva, degli spazi che l'ordinamento generale lascia all'esplicazione dell'autonomia privata, le sue finalità finiscono per essere sempre meritevoli di tutela. G. CONSOLO, *ibidem*, pp. 86 ss., pone l'accento sul concetto di sport come lotta con se stessi che passa attraverso regole che i soggetti si impongono di rispettare e che danno significato all'intera azione sportiva. Il senso dell'azione sportiva sta proprio nell'autoimporsi norme di condotta, passaggio obbligato per poter arrivare ad un risultato che è tale, proprio perché passato attraverso l'autodisciplina del soggetto. Sull'autodisciplina nel settore sportivo si rinvia, per un'analisi più approfondita, al contributo di C. ALVISI, *Autonomia privata e autodisciplina sportiva - il C.O.N.I. e la regolamentazione dello sport*, Giuffrè, Milano, 2001, pp. 265 ss. L'Autrice suggerisce di adottare strumenti metodologici e categorie concettuali tipicamente privatistiche nell'affrontare il tema dei rapporti fra norme interne alle federazioni sportive e ordinamento statale.

[46] A ben vedere, infatti, quei fenomeni di autodisciplina coincidono a tutti gli effetti con la nascita di un'organizzazione, nel cui contesto i soggetti interessati formulano e si autoimpongono norme di condotta che rispettano attraverso i comportamenti che assumono nell'ambito dell'attività sportiva svolta.

[47] Particolarmente interessante la distinzione al riguardo evidenziata da R. PRELATI, *ibidem*, pg. 75 ss., tra il manifestarsi dell'autonomia nell'organizzazione sportiva da una parte, e nell'ordinamento generale dall'altra, ove, nella prima, tutti i soggetti che la compongono godono di libertà pressoché in uguale modo, essendo posti in una condizione di uguaglianza e nel mondo comune, invece, i soggetti sono dotati di libertà, ma in modo differenziato, disuguale.

Attività sportiva è, dunque, esercizio libero e spontaneo sia della pratica sportiva, intesa come una particolare tipologia di esercizi fisici, sia dei diritti ad essa inerenti, posto che dal punto di vista normativo essa è disciplinata da una serie di disposizioni.

E così, l'analisi del dato sociale e la valutazione normativa, rivelano che l'attività sportiva come sopra definita, non è unitaria nelle sue manifestazioni: nelle diverse realtà essa si estrinseca con caratteristiche e valori differenziati.

Di tale assetto ordinamentale occorre allora effettuare, nei paragrafi che seguono, una attenta disamina.

2. IL PROBLEMA METODOLOGICO CIRCA L'INQUADRAMENTO DELL'ORDINAMENTO SPORTIVO RISPETTO A QUELLO GIURIDICO

Quando si affrontano le tematiche giuridiche legate allo sport, il presupposto ordinamentale è particolarmente significativo.

Nell'affrontare una descrizione dell'attività sportiva e della prestazione sportiva nei suoi lineamenti fondamentali e giuridici, costituisce un indispensabile momento speculativo l'individuazione del contesto naturale nel quale esse vanno inserite, ovvero l'ordinamento sportivo. La materia è stata costantemente analizzata da reiterati interventi dottrinali, alcuni dei quali hanno costituito momenti di illuminante produzione scientifica[48].

Si tratta di un passaggio essenziale per individuare innanzitutto i soggetti che dominano il panorama sportivo, con particolare riferimento alle diverse figure che rientrano nella categoria degli sportivi e, più precisamente degli atleti professionisti e dilettanti e, successivamente, per delineare i profili giuridici della condotta che gli

[48] Si rinvia, fra gli altri, al contributo di G. DI GIANDOMENICO, *ibidem*, pg. 15.

stessi pongono in essere nel delicato rapporto giuridico (di lavoro) con le società sportive.

In una visione come sopra delineata emergono non solo i rilevanti aspetti giuridici del fenomeno sportivo, ma anche le problematiche di diritto che caratterizzano il mondo dello sport imponendo alcune brevi riflessioni circa un possibile inquadramento del sistema sportivo come ordinamento giuridico, al fine di verificare se ed in che termini si possa parlare di ordinamento sportivo e, quindi, di giuridicità di esso.

Diversi sono stati i tentativi di ricostruzione dogmatica e sistematica del fenomeno sportivo. Per comprenderli è doveroso compiere preliminarmente una breve ricostruzione relativa all'evoluzione storica del concetto di ordinamento giuridico nella teoria generale del diritto, attraverso il percorso che ha condotto al riconoscimento dell'esistenza di una pluralità di ordinamenti giuridici.

Sin dalla fine degli anni quaranta, infatti, il fenomeno dell'associazionismo sportivo, in Italia rappresentato oggi dal sistema sportivo organizzativo che fa capo al Comitato Olimpico Nazionale Italiano, a sua volta affiliato al Comitato Internazionale Olimpico, è stato collocato dalla dottrina all'interno della categoria degli ordinamenti settoriali[49]; ciò, sia sotto il profilo istituzionale, che sotto quello organizzativo[50].

---

[49] La configurazione dell'ordinamento sportivo in termini di giuridicità e di settorialità indurrebbe, secondo una parte della dottrina, ad una delimitazione di un suo autonomo spazio di legittimazione, conferendogli una dignità distinta dall'ambito operazionale dell'ordinamento giuridico generale. In tal senso, A. QUARANTA, *Rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento giuridico*, in *Riv. dir. sport.*, 1979, pg. 32.

[50] Sulle ormai superate posizioni minoritarie che si oppongono alla configurabilità di un ordinamento giuridico sportivo, si segnalano le posizioni di chi, come C. FURNO, *Note critiche in tema di giuochi, scommesse e arbitraggi sportivi*, in *Riv. dir. proc. civ*., 1952, pg. 638, ha sostenuto l'assoluta agiuridicità dell'ordine

Sull'argomento sono diversi i contributi dottrinari fondati, per lo più, sul nucleo della nota teoria istituzionalistica di SANTI ROMANO.

Una specifica ricostruzione dei termini del dibattito che ha condotto all'inquadramento del fenomeno sportivo complessivamente inteso, come ordinamento giuridico, attraverso il superamento della dottrina normativistica, propugnata, come noto, da HANS KELSEN[51], a favore della appena citata teoria c.d. istituzionalistica, si deve, infatti, proprio a SANTI ROMANO[52], per il quale l'Istituzione[53] è

---

sportivo, sottolineando come il fenomeno sportivo, pur rivestendo un interesse rilevante nella società, dovesse essere ricondotto all'interno dei concetti dell'autonomia negoziale, dell'autoregolamento di interessi, senza riferimento alla nozione di ordinamento, essendo le regole emanate dagli organismi sportivi prescrizioni prive di natura giuridica, in quanto meramente tecniche o sociali. Da segnalare anche la posizione di L. DI NELLA, *ibidem*, pg. 25, il quale contesta la ricostruzione della realtà sportiva come ordinamento giuridico seguendo i canoni della teoria che fa capo alla pluralità degli ordinamenti, ritenendo che una concezione ordinamentale dell'organizzazione sportiva, spinga a considerare preminenti rispetto agli interessi ed ai valori di cui è portatore ciascun singolo che all'organizzazione appartiene, quelli che sono ascrivibili al gruppo organizzato. Nella gerarchia dei valori da tutelare, si assisterebbe, così, per l'Autore ad un'inversione delle posizioni di scala: non sarebbe il gruppo a produrre utilità per lo sviluppo della personalità dell'individuo, ma sarebbe l'interesse individuale a doversi sacrificare per perseguire il soddisfacimento di interessi collettivi, considerati superiori.

[51] Per la definizione di ordinamento giuridico composto da solo elemento normazione elaborata da Kelsen come un sistema di norme giuridiche vigenti poste dallo Stato in un determinato ambito territoriale che traggono validità unicamente dalla loro positività, dal fatto, cioè, di essere poste dall'ordinamento stesso, si rinvia a H. KELSEN, *La dottrina pura del diritto*, Einaudi, Torino, 1966, pp. 57 ss.

[52] S. ROMANO, *ibidem*, pp. 35 ss.; S. ROMANO, *Ordinamenti giuridici privati*, in *Scritti minori*, Milano, 1980, pp. 106 ss., reputa insufficiente la nozione Kelseniana di diritto come insieme esclusivo di norme che costituiscono l'ordinamento. Nell'evoluzione storica della teoria generale del diritto, il concetto di ordinamento giuridico, secondo la dottrina normativistica, veniva individuato esclusivamente nel sistema di norme poste dallo Stato, per cui l'ordinamento giuridico era individuato come sistema normativo, composto dal solo elemento della normazione.

[53] Per istituzione si intende «ogni ente o corpo sociale» e la sua essenza è espressa dalla parola «organizzazione». Così, S. ROMANO, *L'ordinamento giuridico*, Firenze, 1977 pg. 35.

organizzazione, posizione della società ed il momento istitutivo precede e produce quello normativo.

Il teorico della pluralità degli ordinamenti giuridici individua, così, tre elementi necessari per configurare un ordinamento giuridico.

1. Normazione, ossia il complesso delle regole organizzative, gerarchicamente ordinate in sistema, per disciplinare le posizioni, le situazioni, i rapporti, i comportamenti, le attività, le competenze, le funzioni dei soggetti che compongono l'ordinamento giuridico; per disciplinare, quindi, ogni fatto ritenuto rilevante per l'ordinamento giuridico[54].

2. Società, ossia l'insieme dei soggetti, come unità concreta e distinta dagli individui che la costituiscono, intesa nel duplice senso che ciò che non supera la sfera individuale non è diritto (*ubi ius ibi societas*) e che non c'è società senza che si manifesti in essa il fenomeno giuridico (*ubi societas ibi ius*).

3. Ordine sociale, come fine cui tende il diritto, ossia il sistema delle strutture entro cui i soggetti membri della società si muovono e nel quale è compreso ogni elemento organizzativo extragiuridico. L'ordinamento, prima ancora di essere norma che regola una serie di rapporti sociali, è organizzazione, struttura, posizione della società stessa disciplinante tutti i rapporti sociali astrattamente e potenzialmente immaginabili nella società stessa[55].

---

[54] Non esistono, infatti, rapporti, attività, comportamenti giuridicamente rilevanti, se non in virtù delle norme che li qualificano e ne forniscono una disciplina.

[55] Si tratta di un momento logico necessario per concepire l'ordinamento in cui la normazione si riflette sulla soggettività e la qualifica giuridicamente, determinando i criteri di appartenenza alla comunità. È proprio in considerazione di questa dipendenza funzionale tra momento normativo e momento sociale, che «ogni ordinamento giuridico è perciò un'istituzione e viceversa ogni istituzione è un ordinamento giuridico». Così, S. ROMANO, *ibidem*, pg. 28.

Secondo l'impostazione istituzionalista[56], dunque, il concetto di ordinamento giuridico si sovrappone e coincide con il concetto di società. E così l'ordinamento diventa uno strumento metodologico per costruire il pluralismo giuridico, riflesso del pluralismo sociale. Il diritto, pertanto, e cioè l'ordinamento giuridico, nasce nel momento in cui una società si organizza per realizzare un ordine sociale anche attraverso le norme da essa poste, divenendo, così, un'istituzione.

Se, dunque, deve individuarsi un ordinamento giuridico in ogni espressione associazionistica che abbia i caratteri della plurisoggettività, organizzazione e normazione, e se dunque lo Stato non è l'unica forma di società organizzata riconducibile al concetto di ordinamento giuridico, naturale corollario è il riconoscimento di altri ordinamenti giuridici originari e, quindi di una pluralità di ordinamenti giuridici[57], tanti quante sono le Istituzioni[58].

---

[56] Le ragioni del suo successo vanno individuate ad opinione di attenta dottrina, nel fatto che questa offrì una spiegazione al crescere della vita e della società civile di inizio secolo: «la società si articola in organizzazioni riconosciute come portatrici di interessi collettivi, la cui presenza è legittimata anche nell'ambito del potere pubblico. Questa nuova realtà viene definita come Istituzione. I due elementi che la caratterizzano sono l'appartenenza alla sfera sociale e l'organizzazione razionale». Così, S. CASSESE, *Istituzione: un concetto ormai inutile*, in *Pol. Dir*., 1979, p. 59.

[57] Quello della pluralità degli ordinamenti giuridici è un principio cardine del nostro ordinamento, espressione del pluralismo riconosciuto, anche a livello costituzionale, sia in via generale (con riferimento alle formazioni sociali *ex* art. 2 Cost. e al diritto di associazione *ex* art. 18 Cost.), sia in particolare (in relazione a specifiche forme associazionistiche quali quelle di carattere religioso *ex* art, 19 Cost., sindacale *ex* art. 39 Cost., politico *ex* art. 49 Cost.) Per una completa disamina relativa agli studi compiuti sulla pluralità degli ordinamenti giuridici, si rinvia al contributo dei seguenti autori: A. TARANTINI, *Sovranità e pluralità di ordinamenti*, in *Studium*, 1990, pp. 897 ss.; F. CANFORA, *Gli ordinamenti giuridici (pluralità e rapporti)*, in *Temi Romana*, 1977 parte I, pp. 449 ss.

[58] Infatti, nel momento in cui un gruppo di soggetti si organizza, costituendo strutture e dettando regole di condotta proprie, tali da vincolare i membri che lo compongono, tale gruppo acquista, secondo l'impostazione pluralistica, una forma giuridica e diventa ordinamento giuridico. S. ROMANO, *L'ordinamento giuridico*, Firenze, 1977, pg. 27.

Anche dal punto di vista della teoria generale del diritto, quindi, si riconoscono nell'ambito dell'ordinamento statale tutta una serie di sottosistemi qualificabili come ordinamenti settoriali che perseguono ciascuno la realizzazione di interessi di un determinato settore.

C'è da dire, tuttavia, che il dubbio sulla effettiva utilizzabilità della concezione pluralista per giustificare il fenomeno sportivo, si è da subito imposto al giurista; vediamo in quali termini.

L'autore che, sposando in pieno la teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici, ha applicato la teoria istituzionale al fenomeno sportivo, è stato WIDER CESARINI SFORZA al quale va riconosciuto il merito di avere per primo affermato la giuridicità dell'ordinamento sportivo quale espressione di quello che egli definì «il diritto dei privati» [59]; la tesi di quest'ultimo è stata, poi, rimeditata da MASSIMO SEVERO GIANNINI [60] il quale ha individuato come elementi costitutivi dell'ordinamento giuridico una plurisoggettività, una normazione e un'organizzazione, elementi che si ritrovano, con la loro specificità, nell'ordinamento sportivo[61], precisamente nell'ordinamento sportivo

[59] Per l'Autore esistono due categorie di ordinamenti giuridici: quelli le cui norme hanno un preciso valore giuridico e che corrispondono ad organizzazioni allo stato fluido o diffuso e quelli le cui norme hanno un preciso valore giuridico e che corrispondono ad organizzazioni specializzate, ossia allo stato solido. L'ordinamento sportivo rientrerebbe nelle organizzazioni diffuse, la cui giuridicità non deriva dalla loro posizione entro la gerarchia del diritto statuale, essendo queste formazioni giuridiche non sottoposte, ma parallele all'ordinamento statuale. W. CESARINI SFORZA, *La teoria degli ordinamenti sportivi e il diritto sportivo,* in *Foro it*., 1933, I, 138 ss.; *Il diritto dei privati*, in *Riv. It. Sc. Giur*., 1929, pp. 40 ss., ora nella Collana del diritto, Milano, 1963.

[60] M. S. GIANNINI, *Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi*, in *Riv. dir. sport.*, 1949, n. 1-2, pp. 12 ss.; *Sulla pluralità degli ordinamenti giuridici,* in *Atti del XIV Congresso internazionale di sociologia*, Roma, 1950, pp. 455; *Gli elementi degli ordinamenti giuridici*, in *Riv. trim. dir. pubbl*., 1958.

[61] L'individuazione all'interno dell'ordinamento sportivo, degli elementi propri dell'ordinamento giuridico, dimostra la distanza del suo pensiero rispetto alle teorie di C. FURNO e F. CARNELUTTI. A ben vedere, infatti, il primo definiva il

mondiale definito dall'Autore, appunto, un ordinamento superstatale, diverso dall'ordinamento internazionale.

E così, sulla scia della teoria di SANTI ROMANO, sia WIDER CESARINI SFORZA, prima, che MASSIMO SEVERO GIANNINI[62], poi, hanno sviluppato ulteriori tesi come quella sugli ordinamenti settoriali[63], evidendo il ruolo dell'ordinamento sportivo come ordinamento pienamente dotato delle caratteristiche proprie degli ordinamenti, sia pure parte e, quindi, settoriale dell'ordinamento generale della Repubblica.

Si tratta di un ordinamento originario, in quanto trova in sé stesso e non in altri ordinamenti il proprio titolo di validità [64], non sovrano,

---

fenomeno sportivo solo «un complesso o sistema di giochi», negandogli, quindi, ogni connotazione giuridica, il secondo, pur non vedendo incompatibilità tra gioco e diritto, sosteneva l'irrilevanza per lo Stato e per il diritto statale del fenomeno sport. In tal senso, M. SANINO, *ibidem*, pg. 29. Si veda anche G. CONSOLO, *ibidem*, pp. 35 ss.

[62] In dottrina è stato per tale motivo definito da L. CANTAMESSA - G. M. RICCIO - G. SCIANCALEPORE, *Lineamenti di diritto sportivo*, Giuffrè, Milano, 2008, pg. 15, un vero e proprio "pioniere" del riconoscimento del fenomeno sportivo, dal punto di vista giuridico, come ordinamento settoriale, nell'immediato dopoguerra, con riferimento a quanto sostenuto da M. S. GIANNINI, *Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi*, in *Riv. dir. sport.*, 1949, pp. 1-10. Al riguardo si segnala che tale assunto sarà, poi, ripreso dal M. S. GIANNINI a distanza di quasi cinquant'anni; in tal senso, si rinvia a M. S. GIANNINI, *Ancora sugli ordinamenti giuridici sportivi*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1996, pg. 671.

[63] Sull'ordinamento sportivo come ordinamento settoriale si vedano, inoltre, A. DE SILVESTRI, *Il diritto sportivo oggi*, in *Riv. dir. sport.*, 1988, pp. 189 ss.; R. FRASCAROLI, *Sport*, in *Enc. Dir. vol. XLIII*, Giuffrè, Milano, pp. 513 ss.; S. GRASSELLI, *Profili di diritto sportivo*, Lucarini, Roma, 1990.

[64] Sul carattere originario dell'ordinamento giuridico sportivo, si è pronunciato anche F. MODUGNO, *Giustizia e sport: problemi generali*, in *Riv. dir. sport*, 1993, pg. 330, per il quale «mentre l'ordinamento sportivo mondiale è originario, ovvero sono originari gli ordinamenti che fanno capo alle varie federazioni sportive internazionali, non sono originari gli ordinamenti sportivi nazionali». In verità anche la giurisprudenza da tempo prende in esame il requisito della originari età; si rinvia al riguardo a Cass., 9 maggio, 1986, n. 3092, Cass., 2 aprile 1963, n. 811, in *Foro it.*, 1963, I, pg. 894. V. FRATTAROLO, *Lo sport nella giurisprudenza*, Padova, 1980, pp. 344 ss. secondo il quale «il recepimento dell'ordinamento sportivo originario nell'ordinamento giuridico dello Stato non

poiché non ha piena effettività nelle diverse compagini territoriali e non territoriale, perché il territorio non è un suo elemento costitutivo[65].

Ebbene, in un simile quadro storico politico così proiettato al pluralismo tra gli ordinamenti settoriali a formazione spontanea che lo Stato riconosce e tutela, si può ammettere la natura ordinamentale del fenomeno sportivo, ben potendosi individuare nel Comitato internazionale Olimpico (di cui si dirà di seguito), il primo gruppo organizzato che, in nome di una volontà comune, cioè, l'organizzazione dei giochi olimpici basati sulla lealtà, emana le proprie regole attraverso lo strumento della Carta Olimpica. Sono, quindi, presenti volontà comune, organizzazione, normazione, ovvero i tre requisiti di un ordinamento giuridico[66].

In ogni specialità sportiva è poi possibile individuare un complesso di regole, istituti, rapporti e posizioni soggettive che costituiscono un sistema autonomo e sovrano di valutazioni normative, null'altro cioè che un ordinamento giuridico particolare; le medesime regole fissano lo statuto degli atleti definendo i loro diritti e i loro doveri in occasione dello svolgimento delle competizioni sportive, prescrivendo sotto forma di comando o divieto un dato

---

vale ad assorbire del tutto fino a completamente dissolverli, gli elementi genetici di natura volontaristica e quindi privatistica del primo»; l'ordinamento sportivo «attinge la sua origine a un ordinamento superstatale anche se diverso da quello internazionale, ordinamento originario anche se non sovrano, che è caratterizzato dalla plurisoggettività, dalla organizzazione e dalla potestà normativa». Sempre sul carattere originario dell'ordinamento giuridico sportivo si rinvia a G. BONADONNA, *Aspetti costituzionali dell'ordinamento sportivo*, in *Riv. dir. sport.*, 1965, pp. 197 ss.; A. SCIALOJA, *Responsabilità sportiva*, in *Dig. Disc. Priv., Sez. civ.*, XVII, Torino, 1998, pp. 412 ss.

[65] M. SANINO, *ibidem*, pg. 29 e A. MARANI TORO - I. MARANI TORO, *ibidem*, pg. 17.

[66] W. BIGIAVI, *Il diritto dello sport*, in *Giur. sist. dir. civ. e comm.*, 2007, pg. 3.

comportamento. La giuridicità della regola sportiva, tuttavia, non dipende solo dalla sua dimensione imperativa, ma anche dal suo grado di vincolatività, ciò significa che la sua osservanza deve essere assicurata da un organo preposto a garantirne l'applicazione. E così la regola del gioco acquista valenza giuridica e l'ordinamento sportivo dispone di un vero e proprio apparato normativo[67].

Quello sportivo nazionale, dunque, pur essendo un'articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale, del quale deve necessariamente osservare le direttive, è un ordinamento che opera nell'ambito territoriale dello Stato, all'interno del quale si configura pur sempre come ordinamento settoriale. Si impone, quindi, all'attenzione del giurista il problema di individuare i rapporti intercorrenti tra i due ordinamenti.

Del resto è peculiare degli ordinamenti giuridici settoriali e, quindi, anche dell'ordinamento sportivo, voler affermare la propria autonomia nei confronti dell'ordinamento giuridico generale, attraverso l'esercizio di un potere di autodeterminazione che si esplica nelle forme di autonomia organizzativa, normativa e, soprattutto, giurisdizionale, per disciplinare i rapporti tra i soggetti facenti parte di quel particolare gruppo sociale.

Ora, la spinta autonomistica del fenomeno sportivo nei confronti della supremazia statale, si manifesta a più livelli: nella predisposizione di un impianto normativo e regolamentare tutto interno, costituito da fonti statutarie e regolamentari e nella predisposizione di un sistema di giustizia interna, ovvero di giustizia sportiva, costituito dal complesso degli organi giudicanti previsti dagli statuti e dai regolamenti federali per dirimere le controversie che

[67] M. SANINO - F. VERDE, *ibidem*, pg. 16.

insorgono tra i soggetti dell'ordinamento sportivo. Si tratta di un sistema giurisdizionale interno che a volte può interferire con la giustizia statale, come quando si controverta su questioni che non hanno mera rilevanza interna, ma incidano su situazioni rilevanti anche per l'ordinamento giuridico generale.

Tali rapporti presuppongono, come si vedrà, una necessaria posizione di preminenza dell'ordinamento statale nei confronti di quello sportivo e, di conseguenza, il necessario riconoscimento di quest'ultimo ad opera del primo, senza del quale il fenomeno sportivo sarebbe per lo Stato semplicemente inesistente.

2.1 *SEGUE:* L'ATTUALE CONFIGURAZIONE ISTITUZIONALE

Se quello sopra delineato è il complesso quadro teorico di riferimento, è necessario procedere all'analisi della reale, concreta e vigente configurazione giuridica del fenomeno sport nell'ordinamento italiano.

Ebbene, la posizione già espressa dalla dottrina maggioritaria[68] circa la natura ordinamentale del sistema sportivo, riscontrandosi in esso tutti gli elementi costitutivi degli ordinamenti giuridici (normazione, pluralità dei soggetti ed organizzazione), è stata formalmente accolta, prima dal c.d. Decreto Melandri[69] e,

[68] Correttamente ritengono si parli di pluralità degli ordinamenti giuridici, L. CANTAMESSA - G. M. RICCIO - G. SCIANCALEPORE, *ibidem*, pg. 13, per i quali, seppure i vari ordinamenti federali, uno per ogni sport, si riferiscono tutti all'unico ordinamento sportivo mondiale facente capo al C.I.O., ogni ordinamento sportivo di ogni singolo sport, costituisce sicuramente una struttura autonoma qualificabile come "Istituzione" o "Ordinamento" in quanto dotata dei requisiti individuati dalla dottrina per essere riconosciuto come tale, ovvero plurisoggettività, organizzazione e normazione.

[69] Decreto Legislativo, 23 luglio 1999, n. 242 recante "Riordino del Comitato olimpico sportivo nazionale – C.O.N.I.", a norma dell'art. 11, Legge, 15 marzo 1997, n. 59, in G. U., 29 luglio 1999, n. 176. In merito a tale legge si rinvia ai contributi dottrinari di S. N. CALZONE, *Osservazioni sul C.O.N.I., le federazioni*

successivamente, dalla Legge, 17 ottobre 2003, n. 280[70]. Quest'ultima, nel tentativo di rispondere all'incertezza giuridica sul diritto alla tutela giurisdizionale nello sport[71], da un lato ha confermato il riconoscimento dell'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, in quanto articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale ma dall'altro, nel disciplinare il rapporto tra autonomia dell'ordinamento sportivo e supremazia di quello statale, ha delimitato l'autonomia del primo rispetto alle facoltà del secondo di sindacare, attraverso i propri organi giurisdizionali, l'operato dell'ordinamento sportivo, nell'intento di frenare quella spinta autonomistica dell'ordinamento sportivo a cui si accennava[72].

---

sportive nazionali e le società sportive alla luce del d.lgs. n. 242 del 1999, in *Riv. dir. sport.*, 2000, II, pg. 583; G. NAPOLITANO, *La nuova disciplina dell'organizzazione sportiva italiana: prime considerazioni sul Decreto Legislativo, 23 luglio 1999, n. 242, di riordino del C.O.N.I.*, in *Riv. Dir. Sport.* 1994, 4; G. NAPOLITANO, *La riforma del C.O.N.I. e delle federazioni sportive*, in *Giorn. di dir. amm.*, 2000, I, pg. 113.

[70] Tale legge rappresenta il traguardo di un lungo percorso durante il quale differenti sono state le posizioni assunte dallo Stato nei confronti delle istituzioni sportive e delle vicende che nascono all'interno del mondo dello sport. L'art. 1, comma 2, Legge, 17 ottobre 2003, n. 280, infatti, prevede che «I rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo». Al riguardo si rinvia anche ai commenti di L. GIACOMARDO, *Autonomia per le Federazioni ed una delega in bianco al C.O.N.I.*, in *Dir. e Giust.*, 31, 2003, pp. 9 ss.; P. MORO - A. DE SILVESTRI - E. CROCETTI BERNARDI - E. LUBRANO, *La Giustizia Sportiva – analisi critica della Legge, 17 ottobre 2003, n. 280*, Forlì, 2004.

[71] L'inesistenza di regole certe, provenienti cioè da fonte legislativa, circa la proponibilità dell'azione da parte dei soggetti dell'ordinamento sportivo innanzi all'autorità giurisdizionale statale, aveva causato una grave incertezza giuridica sotto diversi profili: dalla configurabilità della giurisdizione del giudice statale in materia sportiva, alla individuazione del tipo di giurisdizione eventualmente competente a decidere le questioni sportive (se quella ordinaria o amministrativa), dall'individuazione del giudice territorialmente competente, alla vincolatività o meno delle decisioni assunte dalla giustizia statale in materia sportiva.

[72] L'ordinamento statale riconosce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, in quanto diretta emanazione dell'ordinamento sportivo internazionale

E così, nel rispetto effettivo dei diritti inviolabili dell'uomo, il Legislatore ha posto un forte limite ad un'insostenibile assoluta autonomia dell'ordinamento sportivo, ampliando l'area di intervento del giudice statale, statuendo in particolare al secondo comma dell'art. 1 della già citata legge che «I rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo»[73].

---

dal quale promana; un'autonomia che si esplica liberamente nell'ambito della gestione degli interessi prettamente sportivi, ma che trova un limite laddove, nell'espletamento dell'attività sportiva, rilevino interessi giuridicamente rilevanti anche per l'ordinamento statale. Ed invero, i provvedimenti emanati dagli ordinamenti sportivi non sono sindacabili dai giudici dell'ordinamento statale soltanto nel caso in cui essi coinvolgano interessi meramente sportivi dei tesserati. Ove, invece, essi coinvolgano interessi dei tesserati che assumono un rilievo anche per l'ordinamento statale, come posizioni giuridico-soggettive rilevanti in quanto costituenti diritti soggettivi o interessi legittimi, tali provvedimenti diventano impugnabili dinanzi al giudice statale, per il fatto di non ledere solo gli interessi sportivi del tesserato come cittadino dell'ordinamento sportivo, ma anche gli interessi giuridicamente rilevanti del tesserato come cittadino dell'ordinamento statale. In tal senso, L. CANTAMESSA - G. M. RICCIO - G. SCIANCALEPORE, *ibidem*, pg. 35. Più precisamente, la giurisprudenza ha chiarito che sono suscettibili di essere assoggettati al controllo giurisdizionale dello Stato, quegli atti delle Federazioni sportive che incidono direttamente sull'interesse del cittadino a fare ingresso e a permanere nell'ordinamento sportivo (come ad esempio tesseramenti ed affiliazioni) e non lo sono, invece, i c.d. *interna corporis*, quegli atti, cioè, la cui rilevanza si svolge tutta all'interno dell'ordinamento sportivo (svolgimento tecnico delle competizioni, risultati e conseguenze disciplinari delle stesse, attribuzioni di punteggi ecc.). Sul discrimine tra atti a rilevanza meramente interna e atti incidenti su posizioni giuridiche rilevanti nell'ordinamento statale, si veda Tar Lazio, Sez. III, 22 agosto, n. 7331.

[73] Questa disposizione è riportata anche nell'art. 1 dei princìpi di giustizia sportiva (approvati con delibera del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. il 22 ottobre 2003, n. 1250 e successivamente modificata e integrata dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. del 20 novembre 2003, n. 539), ove si afferma che «Gli statuti e i regolamenti federali devono assicurare il rispetto dei princìpi dell'ordinamento giuridico sportivo, cui lo Stato riconosce autonomia, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al C.I.O. e salvi i casi di effettiva rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni

Le situazioni giuridiche soggettive dei singoli laddove sono rilevanti per l'ordinamento statale[74], perché evidentemente meritevoli di tutela, ben possono e devono limitare il pur riconosciuto principio generale di autonomia e la conseguente totale separazione dei due ordinamenti e delle due giustizie, quella statale e quella sportiva. Esse vanno, quindi, esaminate allo scopo di individuarne la natura e, così, tenendo conto di esse, i limiti di operatività degli ordinamenti giuridici coinvolti.

La scelta deve essere allora quella di abbandonare posizioni precostituite, trovando la soluzione, per i conflitti eventualmente insorgenti tra i due apparati, nella concreta valutazione degli interessi di cui si dispone, comparandone la rilevanza nei rispettivi ordinamenti.

Del resto, se l'esigenza dello Stato è quella di tutelare quei princìpi fondamentali concepiti come insopprimibili, essa è evidentemente finalizzata ad un interesse pubblico; fondamentale e invalicabile limite al principio generale dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, non può che essere, allora, la natura di rango costituzionale dell'interesse protetto, con la conseguente attribuzione di un diritto soggettivo.

Tra le citate situazioni giuridiche soggettive dotate di rilevanza per l'ordinamento generale, vi rientrano senza dubbio, oltre ai diritti fondamentali, anche le libertà fondamentali della persona, dovendosi tener conto dell'espresso dato normativo in base al quale «l'esercizio dell'attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva,

---

giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo».

[74] In base alla legislazione concorrente Stato-Regioni prevista dall'art. 117 Cost.

sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero»[75].

E allora, sono sempre i diritti fondamentali della persona a costituire il parametro di legittimità di qualsiasi ordinamento giuridico. Fra le questioni giurisprudenziali più recenti, va menzionato quel nucleo dei c.d. diritti civili della persona umana da riconoscere a tutte le persone fisiche. Non a caso, con riguardo alle situazioni giuridiche soggettive di rango costituzionale, ampio spazio è riservato ai diritti della personalità dell'atleta, e fra essi, in primo luogo al diritto alla salute e all'integrità fisica, che costituisce anche un limite all'esigibilità e alla coercibilità della prestazione sportiva. Di tale aspetto sarà più dettagliatamente fornita una riflessione critica, nel corso del secondo capitolo.

L'autonomia dell'ordinamento sportivo non è, dunque, così forte come si potrebbe essere indotti a ritenere a prima vista: malgrado l'enfasi delle espressioni utilizzate dalla legge, l'esplicito limite che il provvedimento legislativo ha posto all'espansione dell'area di competenza dell'ordinamento sportivo implica che la qualificazione degli atti e la loro disciplina nelle materie specificatamente rilevanti per l'ordinamento statale, resti sempre di competenza dell'ordinamento della Repubblica.

In quello che con originalità è stato definito un tipico esempio di legislazione emergenziale, la dottrina ha sì riconosciuto fra i "Princìpi generali" una solenne affermazione, quella cioè che la Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale, ma in essa vi ha letto solo l'ostentazione di un proclama, «per nascondere o meglio giustificare

[75] Legge, 23 marzo 1981, n. 91, art. 1.

le effettive norme di intervento, che sono di contenuto molto più minuto. Un orpello, insomma»[76]. L'impressione sembra, infatti, confermata da un esame anche superficiale del contenuto dell'articolo, che con linguaggio aulico recita: «Salvi i casi di effettiva rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive, connesse con l'ordinamento sportivo»[77].

Si tratta chiaramente di una formulazione di princìpi che, oltretutto, rievoca un'impostazione pluralistica. Espressione, tuttavia, che rimane di mero principio e nella quale, in verità, davvero minimo sembra stato lo sforzo del Legislatore che, evidentemente, non ha saputo o non ha voluto "azzardare" specifiche ricostruzioni dogmatiche o precise definizioni, limitandosi ad una statuizione priva di significativa innovazione, così non chiarendo neanche i rapporti tra giustizia sportiva e statale.

In sostanza si riconosce l'autonomia dell'ordinamento sportivo in considerazione del fatto che l'ordinamento statale non entra nella sfera del primo, allorché ritiene i suoi fatti irrilevanti[78].

---

[76] Così, G. DI GIANDOMENICO, *ibidem*, pg. 16.

[77] Legge, 17 ottobre 2003, n. 280 recante: "Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva". Articolo 1. «Princìpi generali. 1. La Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale. 2. I rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo».

[78] È da segnalare che, nell'interpretazione comunemente data al concetto di "rilevanza giuridica" dalla giurisprudenza comunitaria e statale, esso ha finito per coincidere con la "rilevanza economica" degli interessi lesi; ed invero, nel momento in cui il provvedimento emanato da una federazione sportiva nei confronti di un proprio tesserato, persona fisica, o affiliato, persona giuridica, incide e lede non solo interessi sportivi del destinatario, ma anche interessi economici e giuridici dello stesso, incidendo, ad esempio, sulla capacità di esercitare la propria attività professionale o commerciale e, quindi, sulla propria

Da ciò si può ammettere che si possa parlare di autonomia dell'ordinamento sportivo, ma pur sempre riconducendola nell'ambito dell'ordinamento giuridico statuale, trattandosi «di autonomia nell'ordinamento statuale, e certo non dall'ordinamento statuale»[79]. Insomma, si rientra nelle previsioni dell'art. 2 Cost., per cui l'autonomia dell'ordinamento sportivo deve essere inquadrata quale espressione dell'autonomia privata, che non a caso è stata prima richiamata come possibile chiave di lettura del fenomeno sportivo, e da intendersi non già come forma di autonomia individuale, ma come quella particolare forma di libertà e di autorganizzazione che si designa come autonomia collettiva[80].

Siamo, allora, nell'ambito dell'ordinamento giuridico italiano e niente di nuovo viene introdotto rispetto alle precedenti norme del codice civile e della Costituzione, salvo la qualificazione della rilevanza o della irrilevanza di alcuni fatti. Non un'affermazione della teoria della pluralità degli ordinamenti, così come elaborata in Italia negli anni '30, ma la sua decisiva abrogazione, sancita, oltretutto, dalla legge dello Stato.

Tant'è che è sempre il sistema statale che determina ciò che rileva nel diritto, che stabilisce quando un fenomeno sportivo è giuridicamente rilevante[81] ed è, dunque, sempre il medesimo sistema

---

capacità di produzione economica, tale provvedimento assume una rilevanza giuridica anche per l'ordinamento statale e potrà essere impugnato dinanzi al giudice statale.

[79] Così, G. DI GIANDOMENICO, *ibidem*, pg. 16.

[80] Essa appartiene ai corpi sociali intermedi e riguarda interessi che, pur risultando superindividuali, non assurgono al livello di interessi pubblici, ma restano privati.

[81] Norme di ordine pubblico forniscono spesso i criteri per definire le funzioni di un'attività. È, infatti, ad esempio, la tutela della salute del soggetto a limitare nella normativa anti *doping* la libertà del soggetto nel praticare uno sport e nel migliorare le proprie prestazioni.

statale a rappresentare il tramite attraverso il quale il fenomeno sportivo accede alla giuridicità: qualsiasi rafforzamento delle autonomie, anche il più ampio, non può mai condurre all'abbandono, da parte dell'ordinamento statale, del nucleo di regole e princìpi fondamentali che, per il loro carattere unificante, non sopportano limitazioni di alcun genere e a cui non si potrebbe rinunciare se non a costo di pervenire ad una «negazione delle funzioni e dei poteri dello Stato»[82].

E allora, alla luce di quanto detto, occorre interrogarsi anche sulle conseguenze in termini di attuale configurazione giuridico-istituzionale dell'ordinamento dello sport.

A completare il quadro non è, tuttavia, da trascurare un dato significativo rintracciabile peraltro, a seguito della riforma del 2001, proprio nella nostra Carta costituzionale.

Ed in verità, il nuovo art. 117 Cost. sembra "costituzionalizzare" il fenomeno sportivo allorquando, nel definire l'ambito di competenza concorrente in materia dello Stato e delle Regioni, superando i tradizionali concetti di fenomeno sportivo o di attività sportiva, parla di "ordinamento sportivo"[83], come complesso delle regole e delle

---

[82] Così, G. VIDIRI, in *Il «caso Catania»: i difficili rapporti tra l'ordinamento statale e l'ordinamento sportivo*, in *Foro it.*, 1994, II, pg. 511.

[83] L'inserimento della materia "ordinamento sportivo", ha suscitato un ampio dibattito dottrinale. per un esame approfondito si rinvia ai contributi dei seguenti autori: M. PANEBIANCO, *Art. 117 Cost. e materie «ordinamentali»*, in F. MODUGNO - P. CARNEVALE, *Trasformazioni della funzione legislativa. IV. Ancora in tema di fonti del diritto e rapporti Stato - Regione dopo la riforma del Titolo V della Costituzione*, Jovene, Napoli, 2008, pp. 165 ss.; M. GOLA, *Sport e regioni nel titolo V della costituzione*, in *Giustizia sportiva e arbitrato*, a cura di C. Vaccà, Milano, 2006, pp. 49 ss.; F. CARDARELLI, *Ordinamento sportivo e potestà normativa regionale concorrente*, in *Foro Amm. - Tar*, 2006, pp. 3707 ss.; P. CARETTI, *Stato, Regioni, enti locali tra innovazioni e continuità - Scritti sulla riforma del titolo V della Costituzione*, Giappichelli, Torino, 2003; A. D'ATENA, *Costituzionalismo multilivello e dinamiche istituzionali*, Giappichelli, Torino,

istituzioni organizzate per lo svolgimento di attività agonistiche che si svolgono secondo l'applicazione di determinate regole tecniche di universale e condivisa applicazione. Ciò conferma che coloro i quali hanno approvato il nuovo Titolo V della Costituzione nel 2001 hanno voluto a tutti gli effetti riconoscere l'organizzazione dello sport come ordinamento giuridico settoriale, operando una sorta di qualificazione *ex lege*.

Da tale innovazione di carattere sostanziale, definitoria e di tipo dogmatico ne deriva un'altra di carattere più specificamente giuridico-formale. Prevedendosi, infatti, una competenza concorrente[84] dello Stato e delle Regioni sull'attività sportiva genericamente intesa, si determina anche un aumento dei centri di produzione di norme giuridiche: le regioni, infatti, hanno la concreta possibilità di legiferare all'interno della cornice normativa dello Stato, il cui intervento in tale materia è limitato alla formulazione di princìpi fondamentali. Tutto ciò comporta che la legiferazione statale italiana sullo sport, sia a livello centrale che a livello periferico, non solo aumenti sul piano quantitativo, ma pervada anche questo settore imprimendogli delle connotazioni particolari.

Da ciò non è mancato chi ha concluso nel senso che non si

2007.

[84] Una funzione vitale ai fini dell'interpretazione e della concreta applicazione della norma in oggetto, è stata svolta dalla Corte Costituzionale che è intervenuta con numerose pronunce. Una sintetica e significativa panoramica di questa giurisprudenza è oggi in S. BARTOLE - R. BIN, in *Sub art. 117 Cost., Commentario alla Costituzione italiana*, Cedam, Padova, 2008. La Corte Costituzionale in una decisione fortemente criticata, ha voluto allargare l'area della potestà legislativa concorrente, includendovi anche le norme sull'uso degli impianti sportivi dei comuni e degli istituti scolastici; tuttavia si è trattato di un intervento che non ha contributo con profili sistematici a chiarire la definizione della materia. Corte Cost., 29 dicembre 2004, n. 424, pubblicata in *Giur. Cost.*, 2005, pp. 4503 ss. e, per la parte in diritto, in *Cons. St.*, 2004, II, pp. 2410 ss.

potrebbe più parlare di un ordinamento giuridico sezionale a proposito del fenomeno sportivo, trattandosi piuttosto di uno dei tanti fenomeni di rilievo economico e sociale che l'ordinamento giuridico statale e comunitario regola nella loro complessità, esercitando una così forte ingerenza sulla disciplina dell'organizzazione sportiva, da farle perdere quella connotazione di specialità e di separatezza che c'è stata negli ultimi sessant'anni[85]. Con il progredire del tempo indubbiamente l'ingerenza dello Stato, oltre che degli organismi di carattere internazionale e comunitario, è notevolmente aumentata [86]; tuttavia, tale tesi trascura non solo il dato legislativo e costituzionale sopra descritto, ma anche e soprattutto quella che è l'attuale realtà dello sport.

A ben vedere, infatti, quello sportivo è un ordinamento riconosciuto da quello dello Stato, unico vero ordinamento autonomo e originario che, tuttavia, non cancella l'autonomia del primo dando forza alle regole e ai princìpi che in esso spontaneamente si formano.

È, in finale, al di là dell'intensità del peso della sua autonomia, pur sempre un «ordinamento di settore, con interessi, cioè, di tipo particolare, i cui fini sono ritenuti meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento statuale che, conseguentemente, ne riconosce il carattere giuridico e la titolarità di un autonomo potere di gestione»[87].

---

[85] In tal senso, P. A. CAPOTOSTI, in AA. VV., *Fenomeno sportivo e ordinamento giuridico. Atti del 3° Convegno Nazionale 27-28-29 marzo 2008*, ESI, Napoli, 2009, pg. 703.

[86] Basti pensare non solo a livello nazionale alla già citata legge sul professionismo sportivo e della quale si parlerà ampiamente nel prosieguo del lavoro, ma anche alla giurisprudenza comunitaria che, in materia, è essenzialmente limitata al profilo della libertà di circolazione. A titolo meramente esemplificativo, si segnala la sentenza Bosman, pure già citata nell'introduzione e sulla quale si tornerà in seguito.

[87] M. COLUCCI, *Lo sport e il diritto. Profili istituzionali e regolamentazione*

Ed invero la prestazione di lavoro sportivo dell'atleta ed in particolare il contratto di lavoro sportivo, oggetto della nostra attenzione, si collocano proprio nell'ambito di tale complesso assetto giuridico e istituzionale dello sport - individuato come un insieme di soggetti impegnati nella pratica agonistica dello sport, organizzati entro strutture predefinite e retti da regole autoprodotte[88], formando oggetto di attenzione da parte di concorrenti ordinamenti, vale a dire quello statale[89], sportivo[90] e comunitario[91]. Del resto il lavoro sportivo moderno è fra le attività lavorative che più di altre coinvolge i suoi soggetti nella quasi totale integralità delle manifestazioni esistenziali.

Nella consapevolezza che i conflitti e le competizioni sono

---

giuridica, Napoli, 2004.

[88] M. SANINO - F. VERDE, *ibidem*, pg. 18. *Contra* P. PERLINGIERI, in AA. VV., *Fenomeno sportivo e ordinamento giuridico. Atti del 3° Convegno Nazionale 27-28-29 marzo 2008*, ESI, Napoli, 2009, p. 718, per il quale non si può discorrere di ordinamento sportivo, poiché questo non dispone di un'autonoma legittimazione, ma si avvale di quella offerta dallo stesso ordinamento giuridico il quale lo riconosce e lo garantisce, riconoscendogli, in base alla specificità del fenomeno, autonomia, ma non indipendenza; ritenendo che diversamente opinando sarebbero a rischio i diritti e i valori fondamentali inderogabilmente garantiti dall'ordinamento costituzionale.

[89] L'ordinamento statuale è intervenuto con la più volte citata Legge, 23 marzo 1981, n. 91, che, dopo aver affermato la libertà dell'esercizio dell'attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, professionistica o dilettantistica, definisce il professionista sportivo, fornendone gli elementi qualificanti nel carattere continuativo della prestazione, nell'onerosità e nella sua sottoposizione alle discipline regolate dalle Federazioni.

[90] L'ordinamento sportivo costituisce la fonte principale di regolamentazione dell'attività oggetto della prestazione dell'atleta; a titolo meramente esemplificativo basti pensare al c.d. vincolo sportivo in virtù del quale atleta e società sono in un rapporto del tutto particolare. Il vincolo sportivo è stato abolito, limitatamente ai professionisti, dalla Legge, 23 marzo 1981, n. 91 che, al riguardo, introduce il principio della libertà dello svolgimento dell'attività sportiva e la previsione di libera recedibilità dal rapporto di lavoro.

[91] L'ordinamento comunitario sancisce il principio della libera circolazione dei servizi, del lavoro, delle persone, delle merci e dei capitali, conferendo, così, al cittadino europeo un corrispondente diritto che continua a far discutere, alimentando la questione della liceità delle clausole c.d. di cittadinanza che pongono un limite numerico agli atleti stranieri extracomunitari, sia quanto al tesseramento, sia quanto alla concreta partecipazione alle gare.

fisiologici nella realtà in cui viviamo, trovare un equilibrio, una composizione delle interferenze nei delicati rapporti tra ordinamento sportivo e statale, resta, comunque, alquanto problematico[92].

3. IL SISTEMA SPORTIVO COME ORDINAMENTO SETTORIALE NELLE SUE ARTICOLAZIONI INTERNAZIONALE E NAZIONALE

Individuate le basi e il contesto giuridico dell'ordinamento sportivo, inquadrato il sistema sportivo come ordinamento giuridico settoriale[93], ne possiamo, ora, delineare la struttura organizzativa, sia a livello nazionale, che internazionale, costituita da tutte quelle figure giuridiche soggettive che rappresentano centri di riferimento di rilevanti rapporti giuridici nel contesto di tale ordinamento. Indispensabile disamina, in considerazione del fatto che sarà il rapporto giuridico di lavoro tra atleta professionista e società sportiva a formare oggetto di attenzione nel prosieguo del lavoro, con particolare riferimento alla prestazione di lavoro sportivo.

Ebbene, come ogni ordinamento che determina autonomamente i propri soggetti di diritto, anche quello sportivo riconosce al suo interno una pluralità di soggetti rilevanti.

Ora, posto che l'eterogeneità degli ordinamenti sportivi nazionali,

---

[92] Si vedrà, infatti, come un tentativo di coordinamento tra i due apparati fallisce, ad esempio quando, a proposito del professionismo sportivo, l'ordinamento dello Stato rinvia alla spontanea produzione normativa da parte delle istituzioni sportive che non sempre c'è. In altre occasioni il rapporto si conferma di natura conflittuale come quella che tendenzialmente impronta certi rapporti tra giocatori e società, con queste ultime che tendono ad avere la meglio invocando le esigenze della programmazione e della competizione sportiva, ponendosi, così, in contrasto con i valori fondamentali della persona, della dignità alla libertà, all'indiscusso interesse alla prestazione di cui certamente l'atleta è portatore, come si vedrà nel corso del terzo capitolo, seppur con dei limiti.

[93] Sulla configurabilità di un ordinamento costituito dal C.O.N.I. e dalle Federazioni e, perciò, unitariamente operante, si veda Cass., S. U., 12 maggio 1979, n. 2725, in *Giust. civ*., 1979, I, pg. 1380.

tendenti ad informarsi a princìpi e criteri comuni, è ricondotta ad unità attraverso l'adesione ai soggetti sportivi sopranazionali[94], un discorso sistematico relativo agli istituti giuridici che governano il mondo dello sport impone un'analisi dei principali enti che dello sport stabiliscono le regole a livello mondiale, l'operare dell'ordinamento sportivo nazionale, infatti, pur nella su richiamata autonomia, deve pur sempre essere conforme non solo alle norme dell'ordinamento statale di riferimento e all'ordinamento comunitario europeo[95], ma anche ai precetti dell'ordinamento sportivo internazionale al quale è affiliato essendone, come vedremo, un'articolazione.

---

[94] Sulla necessità di rimarcare l'origine sopranazionale e non statalistica dell'ordinamento sportivo, si rinvia a M. TORTORA, *Il diritto dello sport*, in *Giur. sist. dir. civ. e comm.*, fondata da Walter Bigiavi, 2007, pg. 3.

[95] Per una disamina dei rapporti tra ordinamento statale e ordinamento comunitario, si rinvia a M. SANINO, *voce Sport*, in *Enc. Giur. Treccani*, 2006, pp. 6-7, per il quale, pur non essendo lo sport oggetto di normazione da parte delle istituzioni comunitarie, non essendo ricompreso tra le politiche e le azioni di competenza della Unione Europea in base al Trattato istitutivo, esso è, comunque, oggetto della «attenzione» degli organi comunitari sotto diversi profili. Alle istituzioni sportive si riferisce l'ordinamento comunitario europeo per sviluppare la «dimensione europea dello sport» (art. 149 Tratt. Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione Europea e il Trattato che istituisce la Comunità Europea, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007, pubblicato in G.U.C.E., 17 dicembre 2007, C – 306, disponibile su www.eur-lex.europa.eu, gennaio 2009). Non solo, il Trattato che adotta una costituzione per l'Europa, firmato a Roma il 29 ottobre 2004, compie un vero e proprio riconoscimento della specificità dello sport. Infine, il Libro Bianco sullo sport, pur essendo un atto di natura politica, ha avuto il merito di delineare un quadro delle politiche comunitarie in tale settore, precisando tra l'altro i rapporti tra ordinamento comunitario e ordinamento sportivo. In esso per la prima volta l'Unione Europea si è occupata in modo tanto ampio delle questioni legate allo sport, stabilendo un principio fondamentale per cui, laddove lo sport sia soggetto all'applicazione del diritto comunitario, la Commissione Europea «deve tener conto, anche se non dispone di competenze dirette in questo settore, delle funzioni sociali, educative e culturali dello sport, che ne costituiscono la specificità, al fine di rispettare e promuovere l'etica e la solidarietà necessarie a preservarne il ruolo sociale». Due sono in particolare gli obiettivi che si è posto il Libro Bianco: tutelare l'eguaglianza sostanziale, evidenziando il divieto di discriminazione e la libera concorrenza, purché le norme emanate in tale campo siano proporzionate all'interesse sportivo legittimamente perseguito.

Quella sportiva è un'attività che, svolta in ottica programmatica, si articola su due livelli: bisogna innanzitutto distinguere l'ordinamento sportivo mondiale dall'ordinamento sportivo nazionale. Più precisamente quello internazionale (Comitato Internazionale Olimpico - C.I.O. - e Federazioni Sportive Internazionali - F.S.I.) e quello nazionale (Comitato Nazionale Olimpico Italiano, di seguito per brevità C.O.N.I., Federazioni Sportive Nazionali, Società sportive, Regioni e altri enti pubblici territoriali, atleti, tecnici, allenatori, massaggiatori, medici, Ufficiali di gara, Giudici sportivi ed, infine, dirigenti sportivi. Questi ultimi presenti anche in ambito internazionale).

Ebbene, gli organismi sportivi che costituiscono il livello internazionale stabiliscono, naturalmente, delle regole a livello sopranazionale[96], affinché il livello nazionale realizzi un'azione riconoscibile ed universale. La loro organizzazione è disciplinata da quella che per essi rappresenta la legge fondamentale, ovvero la Carta Olimpica che rappresenta la Costituzione del Movimento Olimpico e il riferimento giuridico anche per tutti gli ordinamenti sportivi nazionali[97].

Il Movimento Olimpico[98] è formato dal C.I.O.[99], dai Comitati

[96] Alcune Federazioni Sportive Internazionali operano, infatti, solo a livello continentale.

[97] È in essa, infatti, che un gruppo organizzato di entità, in nome di una volontà comune, ha inteso realizzare l'organizzazione dei giochi olimpici fondati solo sul principio di lealtà, emanando proprie regole autonomamente date.

[98] Organismo sorto per l'esigenza di curare il vincolo di comunanza, di solidarietà e di amicizia tra tutti coloro che esercitano lo sport nei vari Paesi.

[99] Il C.I.O. è un'organizzazione internazionale non governativa, senza scopo di lucro, dotata di personalità giuridica, riconosciuta dal Consiglio Federale Svizzero, con sede a Losanna, (possiede, quindi, la nazionalità di questo Paese e ricade sotto la Legislazione svizzera in materia associativa); composto da membri rappresentanti degli Stati che hanno un Comitato Olimpico Nazionale da esso

Olimpici Nazionali, dalle Federazioni Sportive Internazionali e Nazionali, dai Comitati Organizzatori dei Giochi Olimpici, dalle società e associazioni sportive e dagli atleti[100].

Altri fondamentali organismi che operano nel quadro sportivo internazionale sono le Federazioni Sportive Internazionali[101], organizzazioni non governative, generalmente associazioni private, dotate di personalità giuridica che raggruppano al loro interno le Federazioni Sportive Nazionali, in una struttura federale.

Ogni singola Federazione Sportiva Internazionale costituisce, pertanto, un ordinamento giuridico sportivo internazionale per ogni singolo sport[102]; un organismo internazionale grazie al quale ogni singolo sport è disciplinato da regole tecniche[103] uniformi in tutto il mondo sì da poter organizzare competizioni internazionali[104].

Benché dotate di autonoma soggettività giuridica, esse devono sottostare ai princìpi del Movimento Olimpico[105], informandosi ai

---

riconosciuto. Le sue funzioni principali sono quelle di promuovere su scala mondiale, in aderenza con i princìpi della Carta Olimpica, lo sviluppo, il coordinamento e l'organizzazione delle competizioni sportive per le discipline olimpiche e non olimpiche e di vigilare, nel rispetto dei princìpi ispirati all'olimpismo, sull'osservanza delle regole fondamentali di diritto sportivo, quali lealtà, imparzialità, solidarietà, universalismo e unitarismo. Sulle origini del C.I.O. e sui suoi fini si vedano: A. MARANI TORO - I. MARANI TORO, *Sport*, in *Nuov. Dig It.*, Torino, 1947, pp. 190 ss. e pg. 211 della stessa opera; L. DI NELLA, *ibidem*, pg. 49.

[100] M. COLUCCI, *ibidem*, pg. 2.

[101] Si tratta di enti esponenziali, a livello mondiale, di ciascuna disciplina sportiva riconosciuta dal C.I.O.

[102] Per il calcio, ad esempio, è la F.I.F.A. (Federation International Football Association).

[103] la Federazione Internazionale di una singola disciplina sportiva dètta le regole tecniche di tale disciplina sportiva ed è a tali regole che le singole Federazioni nazionali di tale singola disciplina sportiva, devono necessariamente uniformarsi.

[104] A titolo meramente esemplificativo, basti pensare ai Mondiali di calcio o alle Olimpiadi di Atletica Leggera o Invernali ecc.

[105] L'art. 29 della Carta Olimpica, infatti, stabilisce che il loro statuto, le pratiche e la loro attività devono essere conformi alla Carta Olimpica.

princìpi fondamentali dello spirito olimpico, dell'ispirazione universale, dell'imparzialità e dell'unitarismo. La vincolatività delle regole predisposte dalle federazioni internazionali, trova il proprio fondamento nell'impegno che le federazioni nazionali assumono nel momento in cui ne diventano membri con atto negoziale, impegno che, poi, viene puntualmente sancito negli statuti nazionali delle federazioni.

Emergono a questo punto le principali differenze tra il C.I.O. e le Federazioni Internazionali: il primo sovrintende allo svolgimento delle Olimpiadi ed è in sostanza un ente organizzatore di gare; le seconde raggruppano i corrispondenti organismi dei vari Stati, mediante una struttura di tipo federativo ed hanno un potere di regolamentazione tecnica.

Il passo successivo per completare la struttura dell'ordinamento sportivo sotto il profilo organizzativo, impone di tracciare le linee dell'organizzazione sportiva nazionale, costituita, principalmente, per ciò che concerne lo sport agonistico, dal C.O.N.I.[106] e dalle Federazioni Sportive Nazionali.

Il C.O.N.I. ha subìto una chiara e profonda trasformazione a seguito dell'emanazione del già citato Decreto Legislativo, 23 Luglio

[106] La nascita del C.O.N.I. si fa risalire ai primi del Novecento, esattamente nel 1914, a Roma, benché la sua legge istitutiva, (Legge, 6 febbraio 1942, n. 426), sia di molti anni più tardi. L'assetto definitivo dell'ente si è completato con il D.P.R., 2 agosto 1974, n. 530, pubblicato in G. U., 12 novembre 1974, n. 294. La legge istitutiva attribuiva al C.O.N.I. la qualifica di ente con personalità giuridica costituito sotto la vigilanza del Ministero del Turismo e dello Spettacolo e ne definiva, in modo sistematico, la posizione e l'ambito operativo, attribuendogli la funzione di provvedere all'organizzazione e allo sviluppo dello sport in ambito nazionale e di mirare al perfezionamento atletico con particolare attenzione al miglioramento fisico e morale.

1999, n. 242[107] (c.d. Decreto Melandri) dal quale, poi, è derivato il D.M. 28 Dicembre 2000[108], ossia lo Statuto del C.O.N.I. e, in ultimo, dal Decreto Legislativo, 8 Gennaio 2004, n. 15 (c.d. Decreto Pescante) a seguito del quale è stato emanato un primo Statuto del C.O.N.I., adottato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. il 23 Marzo 2004 e approvato con D.M. 23 giugno 2004[109] e recentemente un nuovo statuto adottato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. il 26 febbraio 2008.

Il c.d. Decreto Melandri pur con le modifiche apportate dal c.d. Decreto Pescante, rimane il testo fondamentale di riferimento per

---

[107] Decreto Legislativo, 23 luglio 1999, n. 242 recante "Riordino del Comitato olimpico sportivo nazionale – C.O.N.I.", a norma dell'art. 11, Legge, 15 marzo 1997, n. 59, in G. U., 29 luglio 1999, n. 176. Tale provvedimento si inserisce nell'ampia e complessa riforma che ha riguardato la Pubblica Amministrazione negli anni Novanta in un'ottica di rinnovamento che ha visto l'emanazione di vari provvedimenti legislativi. L'elaborazione del provvedimento prende avvio dall'art. 11 della Legge, 15 marzo 1997, n. 59 il quale prevedeva: «Il riordino degli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dall'assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate direttamente e indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale». Per un quadro sul contesto nel quale si inserisce il Decreto Melandri, si rinvia a M. SANINO, *ibidem*, pp. 82 ss., per il quale, tra l'altro, il decreto, in concreto, non ha comportato un semplice riordino della disciplina del C.O.N.I., ma una nuova configurazione dello stesso. Per un esame dell'effettivo cambiamento delle regole fondamentali e della concezione stessa dell'organizzazione sportiva nazionale a seguito del Decreto Melandri, si rinvia a G. NAPOLITANO, *La riforma del C.O.N.I. e delle federazioni sportive*, in *Giorn. di dir. amm.*, 2000, I, pp. 61, il quale identifica i tre principali contenuti della normativa in esame nella partecipazione di atleti e tecnici agli organi delle Federazioni e del C.O.N.I., nella trasformazione delle federazioni in persone giuridiche di diritto privato e nelle riforma del C.O.N.I.

[108] Pubblicato in G. U., 27 gennaio 2004, n. 21.

[109] Fondamentale momento di collegamento tra l'ordinamento sportivo internazionale e nazionale, lo statuto del C.O.N.I. è, nel sistema delle fonti statali, collocato tra i Regolamenti amministrativi, essendo atto attuativo dei princìpi normativi di legge e, oltretutto, ponendo norme vincolanti nei confronti degli Enti sportivi, quali Federazioni, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, Associazioni Benemerite e ne conforma gli ordinamenti condizionando, spesso, il principio di autonomia degli stessi.

l'assetto del C.O.N.I., ente con personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali, Confederazione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate.

Nulla risulta innovato rispetto all'appartenenza del C.O.N.I. all'ordinamento sportivo internazionale; le finalità e gli obiettivi sono stati ampliati dal Decreto Pescante[110], nell'organizzazione e nel potenziamento dello sport nazionale, in particolare nella preparazione degli atleti e nella predisposizione dei mezzi necessari per le Olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali e internazionali.

Proseguendo nell'analisi dell'organizzazione sportiva nazionale, un'attenzione particolare va dedicata alle Federazioni Sportive Nazionali, cui vengono affiancate le discipline sportive associate in un'unica disciplina. Le Federazioni Sportive Nazionali sono gli unici organismi riconosciuti per rappresentare in Italia le singole discipline sportive e sono costituite dalle società, dalle associazioni sportive e, se previsto dai relativi statuti, anche da singoli tesserati. Il loro riconoscimento da parte del C.O.N.I.[111] avviene sulla base di precise condizioni: svolgere attività sportiva nel territorio nazionale, essere affiliate ad una federazione internazionale riconosciuta dal C.I.O.,

[110] Distinti dal Decreto Melandri in vista della duplice posizione del C.O.N.I. come ente dell'ordinamento statale e come ente appartenente all'ordinamento sportivo. Sulla contestuale appartenenza del C.O.N.I. all'ordinamento statale e a quello sportivo e sulle funzioni ad esso attribuite dal Decreto Melandri, si rinvia a M. SANINO, *ibidem*, pg. 91 ss. e M. T. SPADAFORA, *ibidem*, pg. 15 ss. Tali obiettivi vengono dal C.O.N.I. perseguiti attraverso i suoi organi interni che, così come rinnovati dal Decreto Pescante, sono: Consiglio Nazionale, Giunta Nazionale, Presidente, Segretario Generale, Collegio dei Revisori dei Conti; ogni organo collegiale ha una sua composizione e una diversa titolarità di poteri e funzioni.

[111] Attualmente le federazioni sportive riconosciute dal C.O.N.I. sono 45.

avere un ordinamento democratico ed adottare procedure elettorali e di composizione degli organi direttivi, conformi all'art. 16, comma 2, Decreto Legislativo, 23 luglio 1999, n. 242 modificato[112]. La qualificazione giuridica delle federazioni e delle discipline associate è quella di associazioni con personalità giuridica di diritto privato senza fini di lucro che svolgono la loro attività di promozione, disciplina, sviluppo, organizzazione dello sport, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del C.I.O., delle Federazioni Internazionali e del C.O.N.I. [113]. La duplice attività pubblica e privata svolta dalle federazioni[114] è confermata nel nuovo Statuto del C.O.N.I., pur restando associazioni con personalità giuridica di diritto privato[115]. Le federazioni sono rette da norme statutarie e regolamentari, sulla base del principio di democrazia interna e di partecipazione all'attività sportiva da parte di tutti in condizioni di uguaglianza. I loro statuti devono adeguarsi ai princìpi dettati dal Consiglio Nazionale e devono ispirarsi all'equilibrio di diritti e doveri tra i settori professionistici e non professionistici e tra le diverse categorie, nell'ambito del medesimo settore.

Molti altri sono i soggetti che vanno a corredare il panorama sportivo nazionale: le società, le associazioni sportive e, infine, gli atleti cui si dedicherà ampio spazio, con particolare riferimento alle

[112] Il C.O.N.I., o meglio, il Consiglio Nazionale del C.O.N.I., a fronte di tali requisiti, riconosce una sola federazione per ciascuno sport.
[113] Godono, nell'ordinamento sportivo, di autonomia, sotto il profilo tecnico e organizzativo, ma sempre sotto la vigilanza del C.O.N.I.
[114] Si osserva, al riguardo, che anteriormente al Decreto Melandri, già dottrina e giurisprudenza dibattevano sulla natura giuridica pubblica o privata delle federazioni nazionali concludendo per la duplice natura delle stesse, esercitando funzioni pubbliche proprie del C.O.N.I. e attività proprie ed esclusive delle federazioni, distinte da quelle pubbliche.
[115] Si veda M. COLUCCI, *ibidem*, pg. 13-14.

prestazioni dagli stessi rese nella qualità di professionisti, nell'ambito del rapporto di lavoro che li vincola alle società sportive.

Per quanto concerne, infatti, le società e le associazioni sportive, si evidenzia che nel sistema piramidale dell'ordinamento sportivo le prime si pongono in una posizione di tramite tra la federazione nazionale e l'atleta, essendo affiliate alle federazioni nazionali e composte da atleti; ogni atleta, infatti, dilettante o professionista che sia, è vincolato alla società d'appartenenza[116]. Attualmente la loro disciplina è posta all'art. 29 del nuovo Statuto del C.O.N.I.[117], nel quale si afferma che società e associazioni sportive non perseguono scopi lucrativi e i loro statuti e regolamenti interni sono, al pari di quelli delle federazioni nazionali e di altri organismi[118], improntati alla democraticità e alla pari opportunità[119]. La loro attività deve essere rispettosa dei princìpi sportivi, di quello di lealtà, in particolare, nel rispetto della funzione sociale ed educativa dello sport.

Le società si distinguono in società dilettantistiche[120]

---

[116] Si veda M. COLUCCI, *ibidem*, pg. 224.

[117] Nuovo Statuto del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, adottato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. il 26 febbraio 2008 (secondo le norme contenute nel Decreto Legislativo, 8 gennaio 2004, n. 15) ed approvato con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 7 aprile 2008.

[118] Si tratta delle Federazioni Nazionali, delle Discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e degli organi del C.O.N.I.

[119] Il riconoscimento di società e associazioni sportive con sede in Italia può avvenire da parte di soggetti diversi, *in primis*, il Consiglio Nazionale e se delegati, le Federazioni Nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva. Art. 29, comma 2, Statuto del C.O.N.I.

[120] Le società dilettantistiche hanno subìto l'importante intervento dell'art. 90 Legge, 27 dicembre 2002, n. 289 (Finanziaria 2003) in materia giuridica e fiscale. Innanzitutto, vengono regolamentate, dal punto di vista civilistico, per la prima volta in questa legge; la stessa legge individua, poi, la natura giuridica che possono assumere le società dilettantistiche e precisamente quella di associazione non riconosciuta, associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato, società di capitali senza scopo di lucro. È prevista, poi, presso il C.O.N.I., la creazione di un registro delle associazioni e società sportive, distinto in tre

istituzionalmente contraddistinte da una forte componente di natura ideale e in società professionistiche[121]. Per tutte, ma per queste ultime in particolare, oltre agli obblighi citati, si pone anche quello di esercitare l'attività, rispettando il principio di solidarietà economica tra lo sport di alto livello e quello di base e di assicurare ai giovani atleti una formazione educativa accanto a quella sportiva[122].

Altri organismi di natura associativa presenti nell'ambito delle federazioni sportive sono, infine, le Leghe, associazioni di stampo privatistico costituite da società sportive affiliate alle rispettive federazioni, (riconosciute dal C.O.N.I.), con il fine di regolare ed organizzare l'attività agonistica delle società ad esse affiliate, attraverso l'organizzazione dei campionati di categoria e la fissazione dei calendari delle competizioni; per ciò che riguarda gli atleti professionisti, rappresentano le società affiliate, nei rapporti con federazioni e altre Leghe, nella stipula degli accordi di lavoro e nella predisposizione dei contratti-tipo.

Una rappresentazione del complessivo sistema sportivo, come sopra delineato, era indispensabile: la presenza di formazioni sociali di varia entità e tipologia nell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale dimostra, infatti, come nel fenomeno sportivo visto nella sua dimensione universale assuma un posto di rilievo l'associazionismo, elemento da sempre presente nello sport e che rispecchia l'aspetto di socialità e unione insito nello stesso e al quale, non a caso, si accennava all'inizio del lavoro.

---

sezioni, corrispondenti alle forme giuridiche che possono assumere le società dilettantistiche. Si veda M. COLUCCI, *ibidem*, pg. 14 ss.

[121] Delle società professionistiche se ne parlerà più avanti quando si descriverà la figura dell'atleta professionista e la legge sul rapporto tra società e sportivi professionisti, c.d. legge sul professionismo sportivo.

[122] Art. 29, comma 5, Statuto del C.O.N.I.

4. LA FIGURA DELL'ATLETA

Sono soggetti dell'ordinamento sportivo anche tutte quelle persone fisiche che realizzano concretamente la prestazione sportiva o che a vario titolo contribuiscono a realizzarne le condizioni essenziali[123], come previste dalle norme generali e particolari degli ordinamenti delle singole Federazioni e dalle norme tecniche delle diverse discipline sportive.

Orbene, figura centrale del complesso fenomeno sportivo è certamente l'atleta il quale, insieme ad una molteplicità di altri soggetti chiamati a compiere tutte le operazioni connesse all'evento sportivo[124], partecipa all'organizzazione dell'attività sportiva. Protagonista assoluto dello sport e dell'ordinamento sportivo, egli è parte di molteplici rapporti giuridici[125] nel contesto sportivo, trovandosi in una posizione giuridica soggettiva che lo vede relazionarsi con una molteplicità di soggetti.

Prima di distinguere tra attività sportiva professionistica e

[123] Tecnici, allenatori, massaggiatori, medici, ufficiali di gara, giudici sportivi e dirigenti sportivi.

[124] A popolare il mondo dello sport, infatti, non sono solo le persone fisiche, allenatori, direttori tecnico sportivi, preparatori atletici ecc., ma anche come abbiamo visto, gli enti associativi ed, infine, le c.d. altre figure eterogenee, fra le quali vanno ricompresi tutti quei centri di riferimento disciplinati dalla disciplina che si occupa puntualmente di certe vicende, come ad esempio, le case editrici sportive, le società che gestiscono gli impianti sportivi ecc.

[125] Nella realtà sportiva in senso stretto, va preliminarmente effettuata una distinzione tra rapporti interni all'organizzazione sportiva e rapporti esterni ad essa, dai primi funzionalmente dipendenti, per lo più dal punto di vista economico e giuridico. All'interno dell'organizzazione, l'atleta instaura i rapporti con il C.I.O., con il C.O.N.I., con la federazione nazionale e internazionale, con la società o associazione di appartenenza, oltre che, naturalmente, con i diretti concorrenti nelle competizioni sportive. Per quel che concerne, invece, i rapporti che l'atleta instaura al di fuori del'organizzazione, il riferimento è ad altri soggetti che gestiscono eventi sportivi riconducibili ai programmi delle federazioni, quindi anche ad altri concorrenti riconducibili nell'ambito delle relative gare, ma anche ad altri soggetti economici di varia natura. Vi sono, poi, anche i rapporti (verticali) che si instaurano tra l'atleta e lo Stato, espressi in termini di libertà e doveri.

dilettantistica[126], è necessario effettuare alcune considerazioni sulla figura dell'atleta in generale e sulla sua collocazione all'interno dell'articolata organizzazione sportiva.

Ebbene, il primo passo per comprendere la natura giuridica della figura dell'atleta e, quindi, anche e soprattutto quella della sua prestazione evidentemente sportiva, consiste nell'individuare i presupposti necessari per acquisire tale qualità, non essendo sufficiente il semplice svolgimento di un'attività sportiva, come sopra definita.

È, dunque, atleta[127] colui il quale, nel praticare una certa specialità sportiva, si misura con altri praticanti in un contesto disciplinato, ovvero nelle gare, con l'obiettivo di vincere le competizioni e rientrare in una graduatoria ufficiale di valori atletici[128].

Tale scopo presuppone, però, per la sua complessità,

[126] Si tratta di una distinzione che tiene conto del fattore economico. A ben vedere, infatti, l'attività sportiva ha condotto ad un sempre più sofisticato livello delle prestazioni sportive, imponendo conseguentemente un sempre maggiore impegno agli atleti posti al vertice del livello agonistico. Essendo, allora, gli atleti impossibilitati ad esercitare altre attività per il loro sostentamento, l'ordinamento ha dovuto creare sussidi di natura economica sostitutivi del reddito non percepito. Fortemente critico nei confronti di questa distinzione è E. INDRACCOLO, *Rapporti e tutele nel dilettantismo sportivo*, ISBN, 2008, pg. 8, in ragione della necessità di un'analisi da svolgersi *case by case.* L'Autore, in particolare dopo aver evidenziato le ampie dimensioni del dilettantismo sportivo quale fenomeno sociale che, sebbene idealmente, dovrebbe rintracciare la propria giustificazione soltanto nei valori non patrimoniali riconducibili all'olimpismo, sottolinea come sovente esso sia posto al centro di rilevanti negoziazioni economiche. L'analisi giuridica dei rapporti intercorrenti tra i soggetti coinvolti risulta, quindi, estremamente complessa.

[127] La definizione di atleta, che seguirà, attiene al c.d. agonismo programmatico che consiste nel conseguire il risultato migliore, non solo nella singola gara, ma in collegamento con altre gare, anche rispetto ai risultati in esse ottenuti; l'agonismo programmatico è ciò che identifica lo sport moderno. Si veda M. SANINO, *ibidem*, pg. 54, A. MARANI TORO- I. MARANI TORO, *ibidem*, pp. 72 ss. e C. ALVISI, *ibidem*, pp. 94 ss.

[128] M. SANINO F. VERDE, *ibidem*, pg. 78.

l'inserimento all'interno di un assetto organizzativo che fissi le regole sportive delle gare, ne disciplini lo svolgimento e le modalità e ne accerti i risultati, all'interno, cioè, dell'ordinamento sportivo. Ed invero, proprio l'inserimento nell'ordinamento sportivo, fa acquisire lo *status* di atleta[129]: la formalizzazione della sua posizione ne consente l'individuazione e l'identificazione, quindi, l'imputazione soggettiva dei risultati e l'inserimento nelle graduatorie sportive per documentare la sua carriera e far sì che i risultati conseguiti vengano valutati a vantaggio della comunità cui appartiene, ai fini dell'attribuzione del merito sportivo.

E allora, l'atleta può definirsi tale in quanto gareggia con la finalità del miglioramento del risultato e secondo quelle regole che abbiamo detto essere fissate da altro ordinamento.

E così, la necessità di identificare i soggetti che a vario titolo partecipano all'organizzazione dell'attività sportiva per verificare il corretto e regolare svolgimento delle gare, delle competizioni e dei campionati, nonché la necessità di regolamentare i rapporti giuridici tra di essi, ha indotto alla creazione di norme che disciplinano puntualmente l'accesso, la permanenza e l'uscita dall'organizzazione federale.

Più precisamente, l'acquisizione della qualifica di atleta richiede essenzialmente due presupposti:

a) che l'esercizio dell'attività sportiva non sia fine a sé stesso, ma sia svolto con l'intento di misurare le proprie capacità con quelle di

[129] L'art. 31, comma 1, dello Statuto del C.O.N.I., nel nuovo testo deliberato dal suo Consiglio Nazionale il 26 febbraio 2008 definisce gli atleti come coloro i quali «sono inquadrati presso le società e le associazioni sportive riconosciute, salvi i casi particolari in cui sia consentito il tesseramento individuale alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate e agli Enti di promozione sportiva».

altri soggetti che praticano lo stesso sport, partecipando a competizioni che consentano di essere valutati ed entrare a far parte di una graduatoria ufficiale;

b) che l'atleta appartenga all'ordinamento giuridico sportivo, nel cui ambito sono regolamentate le diverse pratiche sportive attraverso regole che disciplinano l'organizzazione e lo svolgimento delle competizioni.

L'interesse a partecipare alle gare, al fine di perfezionare il risultato, nel rispetto delle regole fissate dall'ordinamento sportivo, l'atleta lo manifesta attraverso un formale atto di adesione all'apparato sportivo; ebbene, «tale incontro della volontà tra atleta e organizzazione si estrinseca con l'atto di tesseramento»[130]. Con il tesseramento una Federazione sportiva nazionale conferisce allo sportivo l'abilitazione all'esercizio dell'attività sportiva agonistica ovvero amatoriale[131] in competizioni e gare da essa organizzate e, comunque, da associazioni o società sportive che operano nell'ambito delle discipline riconosciute dal C.O.N.I. A seguito del tesseramento

[130] Così, M. SANINO, *voce Sport*, in *Enc. Giur. Treccani*, 2006, pg. 3. Il tesseramento o cartellinamento avviene mediante un procedimento che trova disciplina, sia per ciò che riguarda i presupposti per il suo ottenimento, che per il suo *iter*, nei regolamenti delle diverse federazioni e nell'art. 31 del nuovo Statuto del C.O.N.I. Si veda M. T. SPADAFORA, *ibidem*, pg. 12 e M. SANINO, *ibidem*, pp. 54-55. Anche la giurisprudenza si è occupata del tesseramento, affermando che è tutelabile con provvedimento d'urgenza *ex* art. 700 c.p.c. la violazione del diritto soggettivo dell'atleta a svolgere attività agonistica, in quanto la sua forzata inattività, derivante dal rifiuto di tesseramento da parte degli organi sportivi, lede sia l'aspetto morale dell'interesse all'agonismo, sia la specifica capacità e personalità del soggetto. (Pret. di Modena, 10 febbraio 1987, in *Nuova Giur. Civ. Comm*., 1987, I, pp. 721 ss.).

[131] Vi sono, infatti, alcune federazioni sportive nazionali che, in materia di tesseramento, prevedono un'apposita sezione dedicata alla pratica amatoriale. Tra queste, ad esempio, la Federazione Ciclistica Italiana (F.C.I.), la Federazione Italiana Danza Sportiva (F.I.D.S.), la Federazione Italiana Thriatlon (F.I.T.R.I.), la Federazione Italiana Discipline Armi Sportive e da Caccia (F.I.D.A.S.C.), la Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso (F.I.C.S.F.).

lo sportivo avrà l'obbligo di praticare il proprio sport con osservanza delle norme del C.I.O., del C.O.N.I., della Federazione Nazionale di appartenenza e della Federazione Internazionale competente.

Attraverso il tesseramento l'atleta acquista, quindi, uno *status* che, come si diceva, lo rende titolare di un insieme di rapporti giuridici che generano reciproci diritti e obblighi, oltre che nei confronti degli altri atleti, anche verso l'associazione sportiva, la Federazione nazionale e la Federazione internazionale[132].

Tra i vari obblighi cui si sottopongono gli atleti con l'inserimento nell'ordinamento sportivo, è da ricordare l'obbligo del mantenimento di una condotta conforme ai princìpi sportivi di lealtà[133], probità e rettitudine, dal quale consegue il divieto dell'uso di sostanze che mirano a modificare la condizione fisica e, quindi, le sue possibilità agonistiche.

L'iscrizione presso la federazione dello sport praticato può essere effettuata o direttamente dal soggetto presso la Federazione Sportiva Nazionale, o attraverso l'associazione sportiva cui sia iscritto[134], il che

---

[132] Il tesseramento, quale provvedimento amministrativo, è stato qualificato anche come ampliativo della sfera giuridica del destinatario, in quanto costitutivo dello *status* dell'atleta quale soggetto dell'ordinamento sportivo. In tal senso, G. GUARINO, *Il diritto dello sport*, in *Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale*, fondata da W. Bigiavi, 2007, pg. 99, il quale preferisce ricondurre il tesseramento, piuttosto che alla classificazione nella categoria delle iscrizioni-ammissioni, a quella delle licenze, sia pure con caratteristiche *sui generis*.

[133] Art. 31, commi 1 e 2, Statuto del C.O.N.I. Principio, questo, che secondo l'orientamento giurisprudenziale, incarna lo stesso spirito che anima lo sport e al quale ogni sportivo deve ispirarsi «non solo durante la competizione agonistica, ma in ogni momento della sua vita di relazione con l'associazione e gli altri associati». Cons. Stato, Sez. VI, 6 marzo 1973, n. 80, in *Giust. civ.*, 1973, II, pp. 269 ss.

[134] Le procedure per ottenere il tesseramento sono improntate a criteri di rigida tipicità e stretto formalismo, e trovano conclusione in una decisione degli organi federali. La richiesta di tesseramento è di norma contenuta in un modulo di adesione, predisposto dalle singole Federazioni, compilato e sottoscritto dai

vuol dire che l'atleta si vincola con la società sportiva e contemporaneamente si associa alla Federazione nazionale[135]. È doveroso precisare, in verità, che non tutte le persone possono accedere alle competizioni sportive organizzate dalle Federazioni in quanto ciascuna di esse disciplina autonomamente l'accesso[136].

La normativa di fonte federale in materia di tesseramento è peraltro alquanto succinta.

In alcuni regolamenti è contenuta una definizione del tesseramento quale «atto procedimentale attraverso cui si determina il

---

singoli interessati, i quali non possono in alcun modo forgiare il contenuto degli accordi e creare così figure atipiche di tesseramento, né porre condizioni e termini di durata diversi da quelli stabiliti dalle Federazioni, poiché patti aggiunti conclusi tra le parti non avrebbero effetto.

[135] A tal proposito è bene operare un chiarimento terminologico, in quanto i termini affiliazione, tesseramento, vincolo, vengono spesso confusi: a) l'affiliazione è il rapporto fra le società e la Federazione; b) il tesseramento è il rapporto tra l'atleta e la Federazione; c) il vincolo è il rapporto fra l'atleta e la società.

[136] Ben possono essere previsti limiti interni, per motivi di incompatibilità o semplicemente disciplinari e limiti esterni, per gli atleti stranieri, ad esempio, una norma potrebbe prevedere tetti massimi di atleti tesserabili. Si può prevedere poi il vincolo sportivo che obbliga l'atleta (solo dilettante) a prestare la propria attività sportiva esclusivamente per la società alla quale si vincola e che è stato abolito dalla legge sul professionismo sportivo per gli atleti professionisti; o anche il vincolo di giustizia in virtù del quale chi entra a far parte volontariamente dell'organizzazione sportiva, non solo deve accettare e rispettare i provvedimenti e le norme adottate dagli organi delle Federazioni, ma si obbliga anche ad adire, in caso di controversie riguardanti l'attività sportiva, insorte tra gli affiliati, esclusivamente gli organi della giustizia sportiva. Si tratta di un obbligo quest'ultimo, che preclude ai tesserati di rivolgersi, per la risoluzione delle controversie, ad altre autorità giudiziarie (ordinaria o amministrativa) che non siano quelle federali. Più precisamente si tratta di una disposizione peculiare del sistema di giustizia sportiva, la cui disciplina tuttavia, non è identica per tutte le Federazioni. A ben vedere, infatti, per alcune di esse, il vincolo di giustizia è limitato alle sole controversie di carattere tecnico o disciplinare, come si vedrà nel prosieguo del lavoro. Sull'operatività del quale si vedano Cons. St., Sez. VI, 30 settembre 1995, n. 1050, in *Foro it.*, 1996, III, pg. 275; Cons. St., Sez. II, 20 ottobre 1993, n. 612, in *Cons. St.*, 1995, I, pg. 576; Cass., 17 novembre 1984, n. 5838, in *Rep. Foro It.*, 1984, Arbitrato, n. 83.

vincolo»[137], ma nulla è detto in ordine alla sua natura, né al suo contenuto. Tutti i regolamenti, invece, si soffermano sulle modalità della procedura di tesseramento, nonché sui termini di efficacia, iniziale e finale, con la previsione, talvolta, di specifiche sanzioni per il caso di impiego dell'atleta al di fuori di tali termini; ciò al fine di assicurare la certezza in ordine alla validità della prestazione sportiva dell'atleta e, correlativamente, del risultato di gara conseguito.

Da sottolineare, tra l'altro, che esistono vari tipi di tesseramento, a seconda dello *status* del soggetto che intende entrare a far parte dell'ordinamento sportivo.

Limitatamente alla figura dell'atleta, occorre distinguere tra *professionista*, rispetto al quale sorge prima il rapporto di lavoro (come si vedrà subordinato o autonomo) e poi segue il tesseramento, la cui durata coincide con la durata del contratto, (anche se ogni anno va rinnovato da parte della società); *dilettante*, nel qual caso è l'atleta a chiedere alla Federazione di tesserarlo per poter partecipare a competizioni e gare da essa organizzate, gareggiando per la società affiliata; *stranieri*, per i quali il tesseramento è subordinato al rilascio di un nulla-osta da parte della Federazione nazionale di appartenenza dell'atleta (c.d. *transfert*); infine, *minorenni*. Il tesseramento dei minorenni in particolare ha iniziato a formare oggetto di specifica attenzione da parte del Legislatore federale solo agli inizi degli anni novanta[138], sebbene ancora oggi ci siano alcune federazioni e discipline sportive associate che non hanno inserito nei propri regolamenti organici una previsione specifica su di esso. In ogni caso,

[137] Ad esempio, l'art. 29 del Regolamento Organico della Federazione Italiana Gioco Handball (F.I.G.H.), approvato il 9 maggio 2007, in www.figh.it.

[138] Prima, infatti, le Federazioni sportive, non si occupavano delle implicazioni giuridiche correlate al tesseramento di minori.

l'esame delle carte federali vigenti rivela grande varietà di soluzioni normative: tra le federazioni che disciplinano la fattispecie del tesseramento di minori, alcune richiedono il consenso di un solo dei genitori[139], altre richiedono la firma di entrambi i genitori[140], altre ancora ritengono fungibile la firma dell'atleta minorenne e quella dell'esercente la potestà genitoriale[141]. In generale la tendenza è comunque quella di applicare in un numero crescente di discipline sportive, il requisito del consenso di entrambi i genitori[142].

---

[139] Si veda in proposito il Regolamento organico della Federazione Italiana Rugby (F.I.R.); il Regolamento organico della Federazione Italiana Sci Nautico (F.I.S.N.); il Regolamento organico della Federazione Italiana Tennistavolo (F.I.Te.T.); si veda inoltre la modulistica per i tesseramenti della Federazione Italiana Triathlon (F.I.Tri.) ed altri.

[140] Si veda in proposito il Regolamento organico della Federazione Italiana Motonautica (F.I.M.); il Regolamento esecutivo della Federazione italiana Pallacanestro (F.I.P.); il Regolamento federale 2008 della Federazione Italiana Canoa kayak (F.I.C.K.).

[141] In questo senso, il Regolamento organico della Federazione Italiana Tennis (F.I.T.), cit.; la Circolare normativa in materia di affiliazione e tesseramento 2007-2008 della Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.), approvata dal Consiglio Federale il 30 luglio 2007, p. 18, in www.federnuoto.it; il Regolamento organico della Federazione Cricket Italiana (F.Cr.I.), (art. 105, comma 2, lettera a), cit.; si consideri, inoltre, che il Regolamento organico della Federazione Italiana Twirling (F.I.Tw.), cit., all'art. 7, con riferimento al trasferimento del tesserato, prevede che la richiesta provenga dall'atleta o dall'esercente la patria potestà.

[142] Per le ragioni giustificatrici di tale requisito si rinvia a L. SANTORO, *Il tesseramento minorile*, *Rivista della facoltà di scienze motorie dell'Università degli Studi di Palermo* vol. I, fasc. 2, Sez. 1, 2008, pp. 55 ss. Per la quale la dottrina avrebbe sinora considerato la questione relativa alla necessità del consenso dei genitori per il tesseramento del figlio minore valutando in astratto, dal lato oggettivo, l'attività sportiva in generale, senza distinguere tra le diverse discipline sportive, e, dal lato soggettivo, la figura del minore, senza tener conto del diverso grado di sviluppo psicofisico correlato alle diverse fasce d'età. Per l'Autrice «occorre, invece, distinguere tra le attività sportive quelle maggiormente pericolose, rispetto alle quali risulta opportuno prevedere una più rigorosa disciplina dell'atto di tesseramento, nonché, tra i soggetti minori d'età, coloro che hanno comunque l'argomento rinvia al tema più generale dei rapporti intercorrenti tra potestà genitoriale e posizione del minore, che è oggetto di acceso dibattito in dottrina. In argomento specifico, con riferimento alla problematica del tesseramento minorile, si rinvia anche a A. DE SILVESTRI, *Potestà genitoriale e tesseramento minorile*, in *Riv. dir. sport.*, 1991, pp. 297 ss.

4.1. *SEGUE:* PROFESSIONISTA E DILETTANTE. IL POTERE DI "QUALIFICAZIONE" ATTRIBUITO ALLE FEDERAZIONI ED IL PROBLEMA DEL "PROFESSIONISMO DI FATTO"

La realtà sportiva attuale si presenta notevolmente diversificata ed anche nell'ampia categoria degli atleti si possono scorgere delle significative differenziazioni, ovvero delle fasce nelle quali le federazioni distinguono gli atleti in base a diversi criteri, la gran parte dei quali hanno rilevanza solo ai fini della partecipazione alle gare sportive: dalla divisione per disciplina a quella per sesso, età, nazionalità.

Vi è tuttavia anche un'altra classificazione più significativa e rilevante sia sul piano dell'ordinamento sportivo, sia su quello dell'ordinamento giuridico, quella che in relazione al tipo di attività sportiva praticata distingue gli atleti tra dilettanti e professionisti. Ciò in quanto non tutte le espressioni di organizzazione di attività sportiva assumono sul piano giuridico, una rilevanza tale da poter e dover configurare l'instaurazione di un rapporto di lavoro.

La distinzione che prendiamo in considerazione è quella tra atleta dilettante[143] e atleta professionista[144], quest'ultimo, in particolare,

[143] I dilettanti sono gli atleti che svolgono attività sportiva per divertimento o svago, senza alcun obbligo contrattuale e, in linea generale, senza retribuzione, né incentivi di sorta. A quest'ultimo proposito, va tuttavia osservato come da tempo anche gli atleti dilettanti ricevano rimborsi spese o premi che garantiscono un trattamento economico non dissimile dai compensi di molti atleti professionisti, ciò che consente loro di dedicarsi appieno all'esercizio e alla preparazione atletica.

[144] Per il quale lo svolgimento dell'attività sportiva costituisce oggetto di un rapporto di lavoro da cui deriva, tra gli altri diritti e obblighi, il diritto alla retribuzione. Per un'analisi dell'atleta professionista si rinvia a E. PICCARDO, *Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti – Commento all'art. 2*, in *Le nuove leggi civ. comm.*, 1982, pg. 564., ad opinione del quale si tratterebbe di una figura che nell'esercizio dello sport agonistico, non sarebbe più mosso soltanto da una finalità di emergere nella competizione sportiva, ma principalmente dall'interesse di trarre da tale forma di pratica un mezzo per il

formerà oggetto di attenzione, anche in considerazione del fatto che quando si andrà ad esaminare la prestazione sportiva dell'atleta si farà particolare riferimento a quella eseguita dall'atleta professionista, quale oggetto del contratto di lavoro sportivo professionistico.

Per quel che concerne gli sportivi professionisti, la più volte citata Legge, 23 marzo 1981, n. 91 recante "Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti", che per semplificare chiamiamo legge sul professionismo sportivo, ne ha fornito per la prima volta una precisa definizione.

In particolare, dopo aver riconosciuto all'art. 1[145] il libero esercizio dell'attività sportiva, sia in forma individuale che collettiva, dilettantistica o professionistica, all'articolo 2[146] indica le seguenti

---

proprio sostentamento, scambiando prestazioni agonistiche con retribuzione.

[145] Legge, 23 marzo 1981, n. 91. Articolo 1: «Attività sportiva. L'esercizio dell'attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero».
Critico circa la reale applicazione di tale principio è F. PAGLIARA, *La libertà contrattuale dell'atleta professionista*, in *Riv. dir. sport.*, 1990, pg. 18, per il quale «tale libertà si dimostra alquanto riduttiva, dal momento che di fatto i singoli settori sportivi sono gestiti dalle Federazioni e che l'ambito di applicazione della legge è limitato all'attività qualificata come sportiva e professionistica secondo la disciplina emanata nell'ambito del C.O.N.I.». Conformemente all'indirizzo di parte della giurisprudenza che qualificava il vincolo sportivo nella prospettiva di una limitazione all'autonomia contrattuale equiparabile ad un patto di non concorrenza o ad una clausola limitativa del recesso; Cass., 2 aprile 1963, n. 811, in *Riv. Dir. Sport*, pg. 1984; conformemente, C. SMURAGLIA, *Il vincolo tra atleti e società*, in *Riv. dir. sport.*, 1966, pg. 129. Di diverso avviso altra giurisprudenza e altra parte della dottrina che equiparava il vincolo sportivo ad un bene immateriale di cui era titolare la società sportiva; rispettivamente Cass., 28 luglio 1981, n. 4845, in *Giust. Civ.*, 1982, pg. 2412 e R. NICOLÒ, *Struttura giuridica del rapporto tra associazione calcistica e i propri giocatori*, in *Riv. Giur. Lav.*, 1952, pp. 208 ss.

[146] Legge, 23 marzo 1981, n. 91. Articolo 2: «Professionismo sportivo. Ai fini dell'applicazione della presente Legge, sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal C.O.N.I. e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal C.O.N.I. per la distinzione dell'attività

figure di sportivi professionisti: atleti, allenatori, preparatori atletici[147] e direttori tecnico-sportivi[148] che esercitano, a titolo oneroso, l'attività sportiva con carattere continuativo nell'ambito delle discipline riconosciute e regolamentate dal C.O.N.I. e che ricevono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme delle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive del C.O.N.I. per la distinzione tra attività dilettantistica e professionistica.

E così, la legge definisce e individua quali destinatari esclusivi delle sue norme, solo i professionisti sportivi, coloro i quali, cioè,

---

dilettantistica da quella professionistica».

[147] Oltre agli atleti, particolare rilevanza assumono le figure degli allenatori, dei preparatori atletici e dei direttori tecnico-sportivi, che la legge fa rientrare nell'ambito del professionismo sportivo, rendendoli destinatari delle norme in essa contenute. Sono allenatori quei soggetti che, in base alle norme di ciascuna Federazione, svolgono compiti di selezione, allenamento ed istruzione degli atleti, mentre i preparatori atletici provvedono alla cura della formazione atletica dello sportivo.

[148] I direttori tecnico-sportivi sono di più difficile individuazione: in linea di principio in tale categoria rientrano tanto i dirigenti delle Federazioni sportive, che vengono a far parte dell'ordinamento sportivo al momento della nomina, quanto i dirigenti delle associazioni e società sportive, che invece si inseriscono nell'ordinamento stesso all'accettazione della domanda di affiliazione all'ente associativo. Sui compiti attribuiti al direttore sportivo nel mondo calcistico significativo l'orientamento giurisprudenziale secondo cui «il direttore sportivo di una società calcistica appartiene al novero dei dirigenti amministrativi e tecnici (…) in quanto la sua attività, secondo nozioni di comune esperienza, concerne l'assetto organizzativo della società, compresa la gestione di rapporti anche contrattuali tra società e calciatori o tecnici e la conduzione delle trattative con altre società sportive aventi ad oggetto il trasferimento dei calciatori e la cessione dei relativi contratti». Cass., Sez. Lav., 8 giugno 1995, n. 6439, in *Lav. Giur.*, 1996, pg. 250. Controversa nella sua individuazione, tale figura, poiché se è pacifico farvi rientrare figure alternative o concomitanti a quelle degli allenatori che partecipano alla direzione delle squadre e alla preparazione degli atleti, dubbi si pongono sui manager, dirigenti di federazioni, società, associazioni sportive. Lo Statuto del C.O.N.I., all'art. 32, detta norme per i tecnici sportivi in genere e stabilisce che i tecnici sportivi inquadrati da società o iscritti nei quadri tecnici federali, sono soggetti dell'ordinamento sportivo, che devono esercitare le loro funzioni con lealtà e in osservanza dei principi, delle norme, delle consuetudini sportive e delle norme e degli indirizzi del C.I.O., del C.O.N.I. e della federazione sportiva nazionale e anche internazionale, se non contrastano, in quest'ultimo caso, con le norme e gli indirizzi del C.I.O. e del C.O.N.I.

esercitano attività sportiva a favore di una società sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal C.O.N.I. che hanno riconosciuto il professionismo. Peraltro, il fatto che essa demandi alle Federazioni sportive nazionali l'individuazione delle attività esercitate a titolo oneroso con il carattere del professionismo, suscita, come si vedrà, non pochi problemi sotto il profilo della qualificazione del rapporto di lavoro e, quindi, della tutela giuslavoristiva della quale non sembrano godere gli atleti non professionisti, essendovi esclusi per espressa disposizione normativa.

Rientrano nella categoria di dilettanti tutti quei soggetti che praticano l'attività sportiva a favore di compagini sociali di tutti i tipi e non solo di società per azioni o a responsabilità limitata che non svolgano attività professionistica, sia perché la Federazione di appartenenza non ha riconosciuto il professionismo, sia in quanto, anche se vi è stato riconoscimento, la società o l'associazione sportiva di appartenenza partecipa ai campionati dilettantistici.

Per la verità il dilettantismo sportivo, pur essendo un fenomeno sociale di ampie dimensioni che dovrebbe rinvenire la propria giustificazione esclusivamente nei valori non patrimoniali riconducibili all'olimpismo, sempre più spesso è posto al centro di rilevanti negoziazioni economiche; nonostante ciò, l'attività dilettantistica è esclusa dall'ambito di applicazione della normativa sul professionismo sportivo e non trova nel nostro ordinamento una definizione in positivo[149].

[149] Gli unici interventi legislativi rivolti a tale settore, individuano l'attività dilettantistica in negativo, cioè, come tutta quella che non è professionistica. In tal senso, G. MARTINELLI, *Lavoro autonomo e subordinato nell'attività dilettantistica*,

L'analisi giuridica dei rapporti intercorrenti tra i soggetti interessati dal panorama sportivo risulta, peraltro, estremamente complessa oltre che per l'assenza di disposizioni di legge che disciplinino nel dettaglio la materia sportiva, anche per una equivoca interpretazione delle regole federali che hanno contribuito alla formulazione di ricostruzioni del fenomeno, poco attente al sistema delle fonti dell'ordinamento giuridico.

Di fatto il C.O.N.I. ha rimesso integralmente alle singole federazioni la scelta di istituire un settore professionistico «mediante specifica previsione statutaria, in presenza di una notevole rilevanza del fenomeno ed alla condizione che l'attività in questione sia ammessa dalla rispettiva Federazione Internazionale»[150]. Peraltro, ad oggi il C.O.N.I.[151] ha riconosciuto il professionismo solo per sei Federazioni sportive Nazionali, ovvero calcio, motociclismo, ciclismo, pugilato, golf e pallacanestro. Gli atleti professionisti ai quali si potrebbeapplicare, quindi, la legge sul professionismo e che, quindi, possono essere parti di contratti di lavoro sportivo professionistico che saranno esaminati nel prosieguo del lavoro, sembrano essere solo quelli appartenenti alle federazioni che hanno specificamente disciplinato su una delle materie più delicate dell'attività sportiva, quella del *discrimen* tra attività professionistica e dilettantistica.

Ed invero, seppur tale elemento formale (di derivazione non legislativa) trova il suo fondamento nell'esigenza di evitare un'eccessiva dilatazione dell'area del professionismo sportivo, nel

---

in *Riv. dir. sport,* 1993, pg. 13.

[150] Da ultimo si vedano gli artt. 24 e 25 dei Princìpi fondamentali degli statuti delle Federazioni Sportive, approvati dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I., con delibera, 28 febbraio 2007, n. 1352.

[151] Delibera del Consiglio Nazionale del C.O.N.I., 2 marzo 1988, n. 469.

quale rischierebbe di rientrare ogni attività sportiva svolta dietro compenso, con carattere di continuità, sembra senz'altro da criticarsi per diversi ordini di ragione. Non soltanto perché il Legislatore ha operato una sorta di rinvio in bianco alle federazioni stesse, ma, soprattutto, perché si tratta di una deviazione di dubbia compatibilità con i princìpi costituzionali di ragionevolezza, parità di trattamento[152] e tutela del lavoro in tutte le sue forme e con i princìpi generali del diritto del lavoro che tendono, invece, ad attribuire prevalenza alla sostanza del rapporto, rispetto alla forma ed alla stessa volontà delle parti.

Ma vi è di più. Subordinare l'acquisto della qualità di atleta professionista, oltre che a requisiti di fatto, come onerosità e continuità del rapporto di lavoro[153], al requisito formale della qualificazione, esclude ingiustificatamente dall'ambito di azione della legge sul professionismo, i professionisti di fatto[154], cioè coloro che,

---

[152] A. DE SILVESTRI, *Ancora in tema di lavoro nello sport dilettantistico*, in *AA.VV.*, *Il rapporto di lavoro dello sportivo*, Forlì, 2007, pp. 51 ss., sottolinea come «atleti appartenenti a diverse federazioni prive di settore professionistico (es. i pallavolisti rispetto ai cestisti) ovvero a diversi settori della medesima Federazione) es. i calciatori dei Campionati Nazionali Dilettanti rispetto a quelli C/2) fruiscano di trattamenti diversi pur ricevendo somme di danaro spesso più consistenti dei loro colleghi ufficializzati e pur offrendo, nell'ambito di discipline sportive svolte ugualmente sotto l'egida del C.O.N.I., prestazioni assolutamente identiche».

[153] La legge sul professionismo sportivo è chiara nel ritenere onerosità e continuità della prestazione sportiva elementi non sufficienti a inquadrare un atleta come professionista; la loro presenza può solo far presumere l'esistenza di un rapporto tra sportivo e società. In tal senso, F. REALMONTE, *L'atleta professionista e l'atleta dilettante*, in *Riv. dir. sport.*, 1997, pp. 372 ss. e M. T. SPADAFORA, *ibidem*, pp. 53 ss., mettono in luce alcune delle proposte avanzate, in merito, dalla dottrina.

[154] La costante espansione del così detto professionismo di fatto (o falso dilettantismo), costituisce un fenomeno che, soprattutto nel variegato mondo del calcio, si origina dalla presenza di regole interne che obbligano gli atleti tesserati con società che partecipano ai campionati nazionali dilettantistici, a sottoscrivere accordi annuali o pluriennali, nel rispetto, tuttavia, di rigide previsioni federali.

pur svolgendo attività sportiva con onerosità e continuità, non abbiano ricevuto la qualificazione della federazione competente e solo per questo continuino ad essere considerati dilettanti. Il delicato problema della disparità di trattamento si è manifestato con insistenza sul finire degli anni Novanta, quando lo straordinario salto di qualità di tutta una serie di attività sportive per forza di cose qualificate come dilettantistiche, anche all'interno delle stesse Federazioni professionistiche, ha ampliato lo spazio occupato dal professionismo di fatto. Si tratta di un fenomeno rappresentato da casi sempre più diffusi di atleti formalmente dilettanti, per non essere "per esclusione" dei professionisti e che dovrebbero teoricamente offrire la prestazione agonistica in assenza di fine lucrativo e senza alcuna retribuzione, ma che in realtà traggono sostentamento proprio dallo svolgimento di attività sportiva con onerosità e continuità.

E così lascia piuttosto perplessi, soprattutto ai fini della mancata tutela legislativa, il mancato riconoscimento di sport nei quali il professionismo è ampiamente diffuso su scala mondiale[155]. Ciò rappresenta almeno in linea di principio una complicazione, soprattutto sotto il profilo della qualificazione del rapporto di lavoro che si instaura tra le federazioni che non hanno riconosciuto al loro interno il settore professionistico e gli atleti ad esse appartenenti e, quindi, sotto il profilo della disciplina da applicare al rapporto.

Ciò significa che pur in mancanza della qualifica federale di professionista, ben in concreto possono ricorrere prestazioni sportive svolte in maniera continuativa a titolo sostanzialmente oneroso. Sulla necessità di esaminare la figura del dilettante in rapporto sia all'ordinamento statale che a quello sportivo, si rinvia a G. LIOTTA, *Sport (diritto dello),* in *Rivista della Facoltà di Scienze Motorie dell'Università degli Studi di Palermo,* vol. I, fasc. 2 Sez. I, 2008, pg. 4.

[155] Si veda S. GRASSELLI, *ibidem*, pp. 86 ss. per il quale ciò è dovuto probabilmente a problemi di applicazione della legge in questione, legati all'organizzazione dei vari sport.

Più precisamente, definiti gli sportivi professionisti, la legge specifica che la prestazione sportiva dell'atleta, prestata con continuità e a titolo oneroso, secondo parametri qualitativi e quantitativi che saranno successivamente analizzati, costituisce oggetto di un contratto di lavoro subordinato[156]. Chiara, quindi, la volontà del Legislatore di considerare unici destinatari della disciplina, come si vedrà, speciale e derogatoria rispetto al diritto comune, i soli sportivi professionisti e, per quel che a noi interessa, gli atleti professionisti; essi solo godranno di quella che almeno apparentemente sembra essere una maggior tutela accordata dalla legge a vantaggio del lavoratore sportivo professionista e che essa presuntivamente qualificato subordinato.

E allora, a quale disciplina dovranno essere sottoposti quegli atleti, professionisti di fatto, che svolgono la loro attività sportiva nell'ambito di discipline non qualificate dalle rispettive federazioni come sport professionistici, ma con i caratteri della continuità e della onerosità? È giusto, cioè, che si considerino non professionisti e per tale ragione sottratti alla legge sul professionismo sportivo e alla (presunta) relativa tutela? O non sarebbe forse opportuno, qualora possibile, estendere anche ad essi la legge sul professionismo sportivo?

Ebbene, nel tentativo di risolvere la problematica del rapporto tra professionismo di fatto e legge sul professionismo, si potrebbe provare ad applicare, quantomeno in via analogica, la disciplina della legge in questione anche ai professionisti di fatto. Tuttavia tale percorso si mostra chiaramente non percorribile a causa del fatto che il requisito

[156] Legge, 23 marzo 1981, n. 91. Articolo 3, comma 1: «La prestazione a titolo oneroso dell'atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato regolato dalle norme contenute nella presente legge».

della qualificazione è imprescindibile per costruire la figura del professionista; si tratta di un elemento necessario e non accessorio per configurare la figura del professionista sportivo.

Propendono per disciplinare il rapporto di lavoro dei professionisti di fatto con il comune diritto del lavoro, facendo generalmente richiamo all'art. 2126 c.c. una parte della giurisprudenza[157] ed anche della dottrina[158]. Da altra parte[159], in linea con la giurisprudenza più recente[160], si precisa che anche nell'ambito delle discipline sportive qualificate come dilettantistiche può configurarsi un rapporto di lavoro sportivo quando l'attività dell'atleta sia remunerata e le somme allo stesso erogate non siano dei semplici rimborsi spese. Del resto il fenomeno del "dilettantismo retribuito" è indirettamente riconosciuto dal Legislatore statale[161]. Sono le stesse

[157] Trib. Marsala, 6 settembre 1989, in *Il fallimento*, 1990, pg. 727, secondo cui la mancata qualificazione professionistica rende applicabile l'art 2126 c.c.; Trib. Roma, 7 febbraio 1995, in *Foro it.*, *Rep. 1995*, pg. 633, secondo cui, invece, il rapporto non qualificato come professionistico, può essere considerato parasubordinato in base all'art. 409 c.p.c.; più in particolare il rapporto di collaborazione in questione può essere considerato come una prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. In *Riv. Dir. Sport*, 1995, pp. 633 ss.

[158] G. VIDIRI, *La disciplina del lavoro sportivo autonomo e subordinato*, in *Giust. Civ*., 1993, pg. 210; M. COLUCCI, *ibidem*, pg. 21. *Contra* F. REALMONTE, *ibidem*, pp. 372 ss., per due ordini di ragione: innanzitutto perché il rapporto di lavoro sportivo è stato dal Legislatore volontariamente sottoposto ad uno speciale regime, come dimostra l'esistenza della Legge, 23 marzo 1981, n. 91 ed in secondo luogo perché, se venisse applicato il diritto comune al professionismo di fatto, questo riceverebbe maggiore tutela del professionismo *ex* Legge, 23 marzo 1981, n. 91 e si tornerebbe ad un trattamento diseguale, pur se nella direzione inversa.

[159] M. COLUCCI, *ibidem*, pg. 22.

[160] Trib. Trento, 27 ottobre 2008, in *Il caso.it*, 2008.

[161] Sotto il profilo tributario l'art. 67, lettera m, del D.P.R., 22 dicembre 1986, n. 917: «le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal C.O.N.I., dalle Federazioni sportive nazionali e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto sono

federazioni che ammettono, di fatto, la retribuzione degli atleti dilettanti da parte delle società sportive: ad esempio la Federciclismo ha predisposto, non senza contraddizioni, un contratto di lavoro sportivo per il dilettante, con allegato un "prospetto retribuito".

Ebbene, per quel che concerne l'atleta professionista, egli esercita la sua attività presso la società sportiva con la quale ha stipulato il contratto. Nella parte dedicata esclusivamente all'atleta professionista, la legge stabilisce che il contratto tra lo stesso e la società sportiva è un contratto di lavoro subordinato[162], pertanto essa riserva a questa

---

inseriti nell'ambito dei redditi diversi»; ancora, con la Legge, 30 luglio 2002, n. 189, la c.d. "Bossi- Fini", è stato inserito un comma 5-*bis* all'art. 27 del T.U. sull'immigrazione prevedendosi la possibilità di determinare, con decreto ministeriale emanato su proposta del C.O.N.I., il limite massimo annuale di ingresso per gli «sportivi stranieri che svolgono attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita».

[162] Nella legge in questione ed in particolare agli articoli 4 e 5, viene sancito che il rapporto di lavoro sportivo professionistico tra sportivo professionista e società destinataria delle prestazioni sportive si costituisce mediante assunzione diretta e stipulazione di un contratto tra i due soggetti, in forma scritta, a pena di nullità, secondo il contratto-tipo conforme all'accordo triennale tra federazione sportiva nazionale e rappresentanti delle categorie interessate. Si stabilisce l'obbligo per la società di depositare il contratto presso la federazione sportiva nazionale per l'approvazione. L'eventuale apposizione in esso di clausole derogative in senso peggiorativo viene sostituita di diritto dalle clausole del contratto-tipo. Il contratto può contenere la previsione di un termine risolutivo non superiore a cinque anni dalla data di inizio rapporto. Ammesse sono sia la successione di contratto a termine fra gli stessi soggetti, sia la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società sportiva ad un'altra, purché sia d'accordo l'altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle federazioni sportive nazionali. E, così, in giurisprudenza, Cass., 5 gennaio 1994, n. 75, in *Giust. civ*., 1994, I, p. 1230, si è sostenuto che: «Con riguardo al contratto di cessione di un calciatore, l'inosservanza di prescrizioni tassative dettate dal regolamento della federazione italiana gioco calcio, se non costituisce ragione di nullità per violazione di legge, a norma dell'art. 1418 c.c., tenuto conto che la potestà regolamentare conferita all'ordinamento sportivo, ai sensi dell'art. 5 Legge, 16 febbraio 1942, n. 426, si riferisce all'ambito amministrativo interno e non a quello di rapporti intersoggettivi privati, determina l'inoperatività e l'invalidità del contratto medesimo, in relazione al disposto dell'art 1322, comma 2, c.c., atteso che esso, ancorché astrattamente lecito per l'ordinamento statuale come negozio atipico (prima dell'entrata in vigore della legge sul professionismo sportivo) resta in

figura un trattamento esclusivo, introducendo una presunzione di lavoro subordinato non presente per gli altri professionisti sportivi, per i quali, viceversa, la presenza di un rapporto di lavoro subordinato va accertata in base ai comuni criteri del diritto del lavoro[163]. In verità, l'inquadramento del rapporto di lavoro dell'atleta professionista nell'ambito del lavoro subordinato è stato ampiamente discusso per la ragione che il progetto originario della legge configurava il rapporto come autonomo e solo successive vicende parlamentari hanno portato ad un'inversione di rotta; attenta dottrina ha evidenziato come la linea originaria emerga in varie norme, determinando spesso incoerenze nella lettura della legge[164]. A ben vedere, un chiaro punto di emersione dell'impostazione originaria, si ha con la previsione di ipotesi in cui il

---

concreto inidoneo a realizzare un interesse meritevole di tutela, non potendo attuare, per la violazione delle suddette regole, alcuna funzione nel campo dell'attività sportiva, riconosciuta dall'ordinamento dello Stato».

[163] Si veda M. T. SPADAFORA, *ibidem*, pp. 55 e 56 la quale specifica che il prestare attività sportiva con onerosità, continuità, a favore di una società di capitali, se è sufficiente a far presumere per l'atleta professionista un rapporto di lavoro subordinato, non lo è altrettanto per gli altri sportivi professionisti per i quali il ricorrere degli stessi requisiti deve essere seguito da un accertamento effettivo della subordinazione. Si veda anche M. COLUCCI, *ibidem*, pg. 22, il quale, nel ribadire lo stesso concetto, aggiunge che, comunque, pur dovendo la subordinazione, per gli altri sportivi professionisti, essere accertata, essa sarà, comunque, l'ipotesi tipicamente ricorrente. Conformemente l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui la Legge, 23 marzo 1981, n. 91, in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti, detta regole per la qualificazione del rapporto di lavoro dell'atleta professionista, stabilendo specificamente all'art. 3, i presupposti della fattispecie in cui la prestazione pattuita a titolo oneroso costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato; mentre per le altre figure di lavoratori sportivi contemplate nell'art. 2 (allenatori, direttori tecnico sportivi e preparatori atletici), la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione deve essere accertata di volta in volta nel caso concreto, in applicazione dei criteri forniti dal diritto comune del lavoro. Cass., Sez. Lav., 28 dicembre 1996, n. 11540, in *Mass. Giur. It*., 1996 e in *Giust. Civ. Mass*., 1996, pg. 1799.

[164] Per S. GRASSELLI, *ibidem*, pp. 47 ss., il progetto iniziale della legge che considerava autonomo il lavoro dell'atleta, va sempre tenuto presente per comprendere globalmente la portata della legge e il significato delle sue norme.

contratto di lavoro risulta autonomo[165] e, cioè, quando ricorre almeno uno dei seguenti presupposti: l'attività si svolge nell'ambito di una manifestazione sportiva o di più manifestazioni sportive tra loro collegate in un breve periodo di tempo; l'atleta non è obbligato contrattualmente a frequentare sedute di allenamento; la prestazione oggetto di contratto, pur essendo continuativa, non supera otto ore settimanali o cinque giorni al mese o trenta giorni ogni anno[166]. Le ipotesi suddette sono state accettate da una parte della dottrina[167] e criticate da altra parte di essa[168]. Le numerose critiche rivolte alla

[165] La ragione che secondo S. GRASSELLI, *ibidem*, pg. 49, ha indotto il Legislatore a introdurre ipotesi di lavoro autonomo dell'atleta, sta nell'aver pensato a sport individuali come il pugilato, per il quale si ritiene inconcepibile parlare di lavoro subordinato.

[166] Legge, 23 marzo 1981, n 91. Articolo 3: «Prestazione sportiva dell'atleta. La prestazione a titolo oneroso dell'atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato, regolato dalle norme contenute nella presente legge.
Essa costituisce, tuttavia, oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:
a) l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
b) l'atleta non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione od allenamento;
c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno».

[167] Rispetto alla prima ipotesi, M. T. SPADAFORA, *ibidem*, pg. 57 ss. sostiene che aspetti propri della subordinazione, come l'inserimento in un'organizzazione predisposta dal datore di lavoro e la sua direzione attenta e costante sulla prestazione, non si possano ravvisare nell'arco di una o più manifestazioni collegate in breve tempo; pertanto è giusta la loro collocazione nel rapporto di lavoro autonomo. Allo stesso modo, per la seconda ipotesi, è giusto considerare lavoro autonomo il caso dell'atleta che frequenti sedute di allenamento senza sistematicità e vincolo contrattuale. Ugualmente l'Autrice condivide la tesi che l'atleta che svolga un numero esiguo di ore di lavoro sia considerato un lavoratore autonomo e quindi, sia escluso dall'applicazione delle tutele del lavoratore subordinato.

[168] Per il rapporto di lavoro subordinato dell'atleta professionista e degli altri sportivi professionisti la legge sul professionismo sportivo introduce una disciplina derogatoria rispetto a quella comune del lavoro subordinato, tanto in senso positivo, quanto in senso negativo. E così, fra le norme non applicabili ci

legge in questione, oltre a quelle già esplicitate, sono emerse per la ragione che è sembrata una legge modellata, più che sulle esigenze dello sport professionistico, in genere, su quelle di uno in particolare, ovvero, il calcio. Questo è tanto più vero, se si considera che nella legge non è stata fatta una distinzione tra sport individuali e sport di squadra, distinzione che si sarebbe resa necessaria se si considera che di alcune disposizioni risulta difficile l'applicazione a sport di tipo individuale[169]. Lo sguardo dato alla legge in questione trova giustificazione nella volontà di inquadrare la figura dello sportivo professionista, comprendere le modalità di svolgimento e il contesto della sua attività, per poterne mettere in luce gli obblighi e le responsabilità in tutti i suoi aspetti e in tutte le sue sfaccettature.

L'individuazione quale sportivo professionista secondo le modalità previste dalla legge suscita delle perplessità non solo sotto il profilo del già analizzato prescritto requisito della qualificazione. A

---

sono gli artt. 4, 5, 13, 18, 33, 34 dello Statuto dei Lavoratori e molte norme sui licenziamenti individuali. Al riguardo F. REALMONTE, *ibidem*, pg. 378, nel parlare di deroghe positive, si riferisce esattamente all'art. 5, Legge, 23 marzo 1981, n. 91 che permette di inserire un termine al contratto dell'atleta professionista e all'art. 4, comma 8, dove si ammette la recedibilità *ad nutum* nel caso di contratto a tempo indeterminato. Proprio in vista di deroghe favorevoli come queste, critica la prima e la seconda ipotesi di lavoro autonomo *ex* art. 3, comma 2, con la motivazione che se il Legislatore, come in questo caso, ha dettato una disciplina del rapporto subordinato più favorevole di quella comune, non si intende perché tali casi siano stati sottratti a questo ambito. S. GRASSELLI, *ibidem*, pg. 49, rileva che le ipotesi *ex* art. 3, comma 2, non attengono al concreto atteggiarsi del rapporto tra società e atleta professionista, ma riguardano alcuni aspetti esterni al rapporto stesso; l'area, così individuata, del lavoro autonomo è incerta nei suoi confini e può, così, ricomprendere molte altre ipotesi.

[169] Si veda F. REALMONTE, *ibidem*, pp. 371 - 372 e più indirettamente M. T. SPADAFORA, *ibidem*, pg. 59 la quale rispetto all'interrogativo se la posizione di lavoratore dipendente ricorra solo in sport di squadra o anche individuali, ritiene che sebbene di primo impatto sembrerebbe ravvisarsi subordinazione solo negli sport di squadra, data l'esigenza di direzione e coordinazione di una squadra di atleti, non presente negli sport individuali nei quali l'atleta conduce da solo la sua attività, ben può l'atleta, anche nello sport individuale, essere alle dipendenze di un soggetto che lo guida e ne dirige l'attività.

ben vedere, infatti, riconoscere quali professionisti solo alcuni soggetti (atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi) è oggetto di discussioni per la dottrina e la giurisprudenza[170] che impongono l'interrogativo se la qualità di sportivo professionista possa estendersi anche a soggetti non citati dalla legge rendendoli, così, ugualmente destinatari della legge specificamente volta al professionista.

Secondo la dottrina dominante, la norma va interpretata in senso estensivo, considerando le figure di professionisti sportivi citate dalla legge, un'elencazione esplicativa di certe figure-esempio, non esaustiva e tassativa; ritenendo tale interpretazione conforme alla disposizione di apertura della legge, dove si afferma che l'esercizio dell'attività sportiva in forma professionistica o dilettantistica è libero[171].

In giurisprudenza si è rilevato, invece, che l'art. 2, Legge, 23 marzo 1981, n. 91 opera una distinzione tra le figure tassativamente indicate di sportivi professionisti (atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi), cui va applicata la medesima legge e le altre figure di lavoratori sportivi professionisti (quali, ad esempio, massaggiatori, medici sociali, ecc.), non indicati in detta disposizione, il cui rapporto di lavoro, qualora ne ricorrano gli estremi, è assoggettato invece alle generali norme regolanti il rapporto di lavoro subordinato per la cui sussistenza o meno del vincolo di subordinazione, va effettuato un accertamento volta per volta del caso concreto, in applicazione dei criteri forniti dal comune diritto del lavoro; precisandosi, oltretutto,

[170] Significativa, al riguardo una pronuncia giurisprudenziale che, relativamente al caso del massaggiatore sportivo di una società di calcio, ha negato la sua appartenenza alla categoria degli sportivi professionisti e di conseguenza l'applicazione della Legge, 23 marzo 1981, n. 81. Pret. Venezia, 22 Luglio 1998, in *Riv. dir. sport.*, 1998, pg. 164.
[171] S. GRASSELLI, *ibidem*, pg. 85.

che le regole fissate dall'art. 3 per la qualificazione del rapporto di lavoro si applicano solo per l'atleta professionista[172].

5. IL SISTEMA DI TUTELA GIURISDIZIONALE NELLO SPORT E IL RIPARTO DI COMPETENZE CON LA GIUSTIZIA STATALE

Inquadrati i termini del complesso rapporto tra l'ordinamento sportivo e quello statale ed in particolare tra l'autonomia del primo e la supremazia del secondo alla luce dei princìpi generali del diritto, individuati i soggetti che operano nel suo interno, l'analisi non può prescindere dall'analizzare ora altro aspetto problematico, quello cioè relativo al rapporto tra l'ordinamento sportivo e la giustizia statale.

Occorre però partire da una delle questioni più rilevanti nell'ambito della già affrontata delimitazione dei rapporti tra i due ordinamenti, quella, cioè, della legittimità del c.d. vincolo di giustizia.

Norma presente nella maggior parte degli statuti delle federazioni

---

[172] Nella specie, la Suprema Corte, enunciando l'anzidetto principio, ha confermato la sentenza di merito che, rispetto al rapporto lavorativo di un massaggiatore con una società calcistica, aveva escluso che potesse trovare applicazione la Legge, 23 marzo 1981, n. 91 in luogo della disciplina generale sul lavoro subordinato; la Suprema Corte ha ritenuto che la norma de quo fosse speciale, con alcune norme peggiorative rispetto all'impianto generale previsto per tutti i rapporti di lavoro subordinato e, conseguentemente, ha ritenuto opportuno seguire l'elencazione tassativa che, appunto, non contempla tra i destinatari i massaggiatori. Segnatamente, poi, per quanto concerne le controversie arbitrabili, ha escluso anche l'applicazione del disposto dell'art. 806, comma 2, c.p.c., nonché, sul piano sostanziale, della normativa sui contratti a termine succedutasi nel tempo, del principio di onnicomprensività della retribuzione e del patto di conglobamento. Cass., Sez. Lav., 11 aprile 2008, n. 9551, in *Mass. Giur. It*., 2008 M. COLUCCI *ibidem*, pp. 18 - 19 vede nelle figure di professionisti sportivi indicate dalla legge solo un'elencazione dei soggetti più ricorrenti e noti. *Contra*: D. D'HARMANT FRANCOIS, *Il rapporto di lavoro subordinato e autonomo nelle società sportive*, in. *Riv. dir. sport.*, 1986, pp. 3 ss. nei limiti, però, in cui le relative nozioni (atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi, preparatori atletici), trovino un riscontro sostanziale negli statuti e nei regolamenti delle federazioni, così da restare escluse altre eventuali figure di lavoratori ai quali, in ogni caso, vanno applicati i princìpi generali del diritto del lavoro. Della medesima opinione E. PICCARDO, *ibidem*, pg. 563.Cass., Sez. Lav., 08 settembre 2006, n. 19275, in *Mass. Giur. It.*, 2006.

sportive nazionali[173], in virtù della quale i tesserati e gli affiliati non possono adire la giustizia statale per la tutela dei propri interessi derivanti dallo svolgimento dell'attività sportiva, se non previa autorizzazione accordata dalla federazione di appartenenza, pena l'irrogazione di sanzioni disciplinari[174]. La rinunzia preventiva alla tutela giurisdizionale statuale si fonda sul consenso delle parti le quali, aderendo in piena autonomia e consapevolmente agli statuti federali, accettano anche la soggezione agli organi interni di giustizia.

La legittimità di tale norma, tra l'altro di grado regolamentare, è stata immediatamente messa in discussione in relazione alla normativa superiore di rango costituzionale, in virtù della quale dal combinato disposto degli artt. 24, 103 e 113 Cost., tutti i cittadini hanno il diritto di adire gli organi della giustizia statale a tutela dei propri diritti soggettivi ed interessi legittimi.

E allora, contemperando gerarchia delle fonti e autonomia degli ordinamenti sportivi, la legittimità dell'istituto in questione è stata riconosciuta, tanto dalla dottrina quanto dalla giurisprudenza limitatamente, però, alle sole questioni derivanti dallo svolgimento dell'attività sportiva con una rilevanza meramente interna all'ordinamento sportivo, tale per cui i provvedimenti emanati dagli organi dell'ordinamento sportivo non vanno a ledere posizioni giuridico soggettive rilevanti anche per l'ordinamento giuridico

[173] Ad esempio, art. 30, comma 4, dello Statuto F.I.G.C.: «È fatto salvo il diritto ad agire innanzi ai competenti organi giurisdizionali dello Stato per la nullità dei lodo arbitrali [….] il Consiglio federale, per gravi ragioni di opportunità, può autorizzare il ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia [….]».

[174] Le sanzioni vanno dalla penalizzazione in classifica, per le società, dall'inibizione per i soggetti tesserati, all'espulsione dalla Federazione stessa, in particolare revoca dell'affiliazione per le società e le associazioni e radiazione per le società fisiche.

statale, in quanto individuabili come diritti soggettivi o interessi legittimi.

Ove ciò accadesse, secondo pacifica giurisprudenza, non si può negare la configurabilità di una tutela giurisdizionale statale che intanto può formare oggetto di preventiva rinuncia, se ed in quanto abbia ad oggetto diritti disponibili[175].

Alla luce di quanto sopra, le questioni c.d. tecniche, quali quelle espresse dall'arbitro sul campo di gioco, sono state comunemente ritenute irrilevanti per l'ordinamento statale e conseguentemente sottratte al sindacato dei giudici statali[176].

Per quel che concerne le questioni di carattere disciplinare, come ad esempio provvedimenti di squalifica o sospensione di tesserati, esse sono state ritenute rilevanti anche per l'ordinamento statale, ove fossero in grado di incidere in maniera sostanziale sullo *status* di affiliato[177].

Le questioni di carattere economico, relative cioè a controversie di tipo patrimoniale tra pari ordinati, ovvero tra società o associazioni sportive, o tra una società e un atleta, o tra società e un proprio tesserato, sono state solitamente riconosciute come rilevanti anche per l'ordinamento statale, perché ricadenti direttamente sulla sfera economica degli interessati; da qui la giurisprudenza ha affermato il principio della c.d. "alternatività", in virtù del quale tale tipo di questioni potevano essere alternativamente devolute alla giustizia

[175] Cons. St., Sez. VI, 30 settembre 1995, n. 1050, in *Foro it.*, 1996, III, pg. 275; Cons. St., Sez. II, 20 ottobre 1993, n. 612, in *Cons. St.*, 1995, I, pg. 576; Cass., 17 novembre 1984, n. 5838, in *Rep. Foro It.*, 1984.

[176] Si tratta di un orientamento affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la nota sentenza del 26 ottobre 1989, n. 4399, ribadito successivamente da Trib. Roma, 20 settembre 1996; Tar Lazio, 24 ottobre 1985, n. 1631; Tar Lazio, 15 luglio 1985, n. 1099.

[177] Tar Lazio, Sez. III, 26 aprile 1986, n. 1641.

sportiva o a quella statale[178]. Infine, le questioni di carattere amministrativo, relative cioè al tesseramento, all'affiliazione e alla partecipazione ai campionati di competenza, sono state riconosciute come rilevanti anche per l'ordinamento statale in considerazione del fatto che la mancata ammissione o l'espulsione dall'ordinamento sportivo o dal relativo campionato, comportano conseguenze anche economiche di indiscutibile rilievo[179].

Ebbene, nonostante tale precisa delimitazione giurisprudenziale volta a individuare limiti di sindacabilità da parte degli organi giurisdizionali statali rispetto ai provvedimenti emanati dagli organi dell'ordinamento sportivo, non sono mancati conflitti a causa del ripetuto rifiuto degli organi dell'ordinamento sportivo di rispettare le pronunce degli organi giurisdizionali statali in materia sportiva, rifiuto motivato da una presunta assoluta autonomia degli ordinamenti sportivi rispetto a quello statale e dalla necessità di rispettare il relativo ordinamento sportivo internazionale. In realtà si tratta di un tentativo di giustificazione piuttosto debole, considerando che si tratta di un rifiuto palesemente illegittimo per violazione degli artt. 328 e 650 c.p., andando ad integrare rispettivamente omissione di atti d'ufficio e inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità.

Ed invero, è proprio al fine di risolvere l'imperante incertezza sulla tutela giurisdizionale che è intervenuta la Legge, 17 ottobre 2003, n. 280, che nel disciplinare nei termini poco sopra precisati i rapporti tra i due ordinamenti, ha tentato anche di risolvere la

[178] Pret. Roma, 9 luglio 1994; Pret. Prato, 2 novembre 1994.
[179] Con la storica sentenza, già citata, del Consiglio di Stato, 30 settembre 1995, n. 1050, la sesta sezione ha ammesso la conoscibilità da parte del giudice statale dei provvedimenti di revoca dell'affiliazione e di diniego di iscrizione al campionato di competenza quando essi abbiano come destinatari una società sportiva di rango professionistico.

questione dei rapporti tra giustizia sportiva e giustizia statale, in termini di "autonomia salvo rilevanza".

E così, come detto, l'autonomia dell'ordinamento sportivo trova un preciso limite nei casi in cui i provvedimenti di provenienza degli ordinamenti sportivi, assumano una rilevanza esterna all'ordinamento sportivo, cioè assumano rilevanza anche per l'ordinamento statale, laddove determinino una lesione di situazioni giuridiche soggettive rilevanti, configurabili come diritti soggettivi o interessi legittimi, (nel qual caso il vincolo di giustizia deve ritenersi inoperante e di conseguenza i provvedimenti impugnabili dinanzi agli organi giurisdizionali statali).

Ingenerose appaiono, quindi, le critiche da più parti mosse al vincolo di giustizia per la presunta violazione del dettato costituzionale, circa la violazione dei diritti fondamentali che l'ordinamento sportivo determinerebbe con la sua previsione; ed infatti hanno affermato la legittimità del vincolo in questione[180], sia la legge (pur criticabile per la sua indeterminatezza e per la mancata indicazione delle competenze) che la giurisprudenza successiva[181], che

[180] Se, infatti, il fondamento dell'autonomia dell'ordinamento sportivo deve rinvenirsi nelle norme costituzionali di cui agli artt. 2 e 18 Cost., il vincolo di giustizia sportiva non comporta una rinuncia a ogni forma di tutela, in quanto l'ordinamento pone in essere un sistema, nella forma dell'arbitrato irrituale *ex* art. 806 c.p.c., che costituisce espressione dell'autonomia privata costituzionalmente garantita. A differenza dell'arbitrato rituale, ove le parti intendono affidare all'arbitrato una funzione sostitutiva del giudizio ordinario, con il vincolo di giustizia le parti demandano agli arbitri la soluzione di determinate controversie in via negoziale, mediante un negozio di accertamento, ovvero strumenti conciliativi o transattivi. Il che cancellerebbe quel presunto contrasto con il principio di unicità e statualità della giurisdizione. In tal senso, G. AURELIANO, in L. BRUSCUGLIA - R. ROMBOLI, *Sport e ordinamento giuridici*, Ed. Plus, Pisa, 2009.

[181] Cass., 16 febbraio 2005, n. 18919, in *Dir. Giust*, 2005, pp. 40 ss.; Cass., 27 settembre 2006, n. 21006, in *Guida dir.*, 2006, pp. 46 ss.; Cass., 27 settembre 2006, n. 21005, in *Corriere giur.*, 2007, pp. 1108 ss.

nell'attribuire alla giustizia federale[182] rilevanza privatistica, avendo origine contrattuale, derivante dall'accettazione dei regolamenti federali, considerano il vincolo di giustizia un momento fondamentale dell'ordinamento sportivo.

In definitiva, la giustizia sportiva si riferisce alle ipotesi in cui si discute dell'applicazione delle regole sportive, mentre quella statale è chiamata a risolvere le controversie che presentino una rilevanza per l'ordinamento generale, concernendo la violazione di diritti soggettivi e interessi legittimi.

In definitiva, infatti, oggi la portata del vincolo di giustizia è fortemente svuotata non solo dalla legge (sulla giustizia sportiva) che espressamente riconosce ai tesserati sportivi il pieno diritto di adire gli organi di giustizia statale per la tutela dei propri interessi, ma anche dalla successiva interpretazione dottrinaria[183] e giurisprudenziale[184] volta appunto a limitare l'operatività del vincolo in questione nella misura in cui i provvedimenti emanati dall'ordinamento sportivo non ledano la posizione giuridico-soggettiva dell'associato.

Più precisamente il disposto normativo riserva alla giustizia sportiva le questioni tecniche e le questioni disciplinari, così precludendo l'impugnazione dei provvedimenti relativi dinanzi al giudice statale, salvo che, alla luce del principio generale della legge, essi assumano una rilevanza esterna all'ordinamento sportivo perché

---

[182] Intendendosi con questa formula, l'attività espletata dagli organi giudicanti delle federazioni, non quella svolta dai collegi costituiti in forza di comuni clausole compromissorie.

[183] E. LUBRANO, *Il TAR segna la fine del vincolo di giustizia sportiva. La F.I.G.C. si adegua*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, 2005, pp. 21 ss.

[184] Tar Lazio, Sez. III-*ter*, ordinanza 21 aprile 2005, n. 2244; Tar Lazio, Sez. III-*ter*, ordinanza 22 agosto 2006, n. 4671; Tar Lazio, Sez. III-*ter*, ordinanza 22 agosto 2006, n. 4666.

potenzialmente lesivi di diritti soggettivi o interessi legittimi[185]. Ed invero non vi è dubbio che anche le questioni tecniche sono potenzialmente in grado di assumere una rilevanza per l'ordinamento statale. Considerando, infatti, l'emersione di forti interessi economici nel settore dello sport, è di tutta evidenza come anche un'errata valutazione tecnica possa determinare conseguenze dirette e determinanti non solo sotto il profilo tecnico agonistico, ma anche sotto il profilo giuridico ed economico.

È giusto allora che la disposta "riserva" di tutte le questioni tecniche all'ordinamento sportivo sia intesa in senso teleologico, logico, e sistematico, in disposto con il richiamato principio di rilevanza, non in senso rigoroso, ma come mera indicazione programmatica che stabilisca soltanto una "presunzione di irrilevanza" delle questioni tecniche, superabile nelle singole fattispecie.

Anche la riserva di legge in favore dell'ordinamento sportivo per le questioni disciplinari ha destato subito grandi perplessità, ritenendosi inconcepibile sottrarre, in via generale, al controllo giurisdizionale del giudice statale una sfera di questioni nell'ambito delle quali ben possono collocarsi situazioni di notevole rilevanza giuridica ed economica. In virtù di ciò, la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto tali questioni rilevanti anche per l'ordinamento statale, ammettendo l'impugnabilità innanzi al giudice amministrativo anche delle sanzioni disciplinai sportive, come ad esempio l'irrogazione di pene pecuniarie o la sospensione del campo di gioco per un certo periodo di tempo, in tutti quei casi in cui esse assumano una rilevanza giuridico-economica, ove siano in grado di

[185] Si è stabilita, così, una sorta di presunzione di irrilevanza di tali questioni.

incidere in maniera sostanziale sullo *status* di affiliato[186].

[186] La potenziale rilevanza anche delle questioni disciplinari è stata riconosciuta dalla giurisprudenza amministrativa. Tar Lazio, Sez. III- *ter*, 26 aprile 1986, n. 1641.Tar Lazio, Sez. III-*ter*, ordinanza 28 luglio 2004, n. 4332; Tar Lazio, Sez. III-*ter*, ordinanza 21 aprile 2005, n. 2244; Tar Lazio, Sez. III-*ter*, ordinanza 28 aprile 2005, n. 2801; Tar Lazio, Sez. III-*ter*, ordinanza 14 dicembre 2005, n. 13616; Tar Lazio, Sez. III-*ter*, ordinanza 22 agosto 2006, n. 4666; Tar Lazio, Sez. III-*ter*, ordinanza 22 agosto 2006, n. 4671; Tar Lazio, Sez. III-*ter*, ordinanza 22 agosto 2006, n. 7331; Tar Lazio, Sez. III-*ter*, ordinanza 12 aprile 2007, n. 1664; Tar Lazio, Sez. III-*ter*, ordinanza 8 giugno 2007, n. 5280; Tar Lazio, Sez. III-*ter*, ordinanza 22 agosto 2007, n. 5645; Tar Lazio, Sez. III, 26 aprile 1986, n. 1641. Con tali decisioni il Tar Lazio ha tracciato una linea interpretativa unitaria, ritenendo che, a fronte di una norma di legge di dubbia costituzionalità fosse compito del giudice valutare se la norma possa esser interpretata in senso conforme alla Costituzione. *Contra* recentemente una decisione del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana che ha ritenuto inammissibile il ricorso proposto avverso una sanzione disciplinare, (squalifica dal campo del Catania Calcio per sei mesi), per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo sulle questioni disciplinari, a prescindere dalle conseguenze ulteriori - anche se patrimonialmente rilevanti o rilevantissime - che possano indirettamente derivare da atti che la legge considera propri dell'ordinamento sportivo e a quest'ultimo puramente riservati. A sostegno di tale tesi si osserva che il Legislatore del 2003 «ha operato una scelta netta, nell'ovvia consapevolezza che l'applicazione di una norma regolamentare sportiva ovvero l'irrogazione di una sanzione disciplinare sportiva hanno normalmente grandissimo rilievo patrimoniale indiretto; e tale scelta l'interprete è tenuto ad applicare, senza poter sovrapporre la propria "discrezionalità interpretativa" a quella legislativa esercitata dal Parlamento». Cons. Giust. Amm. Sicilia, Sez. giur., 8 novembre 2007, n. 1048, in *Guida al diritto*, 8 dicembre 2007, n. 48 pp. 95 ss. Ancora più recentemente una decisione del Consiglio di Stato con la quale i giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto che «ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. a) e b), del Decreto Legge, 19 agosto 2003, n. 220, convertito nella Legge, 17 ottobre 2003, n. 280, le controversie concernenti l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale, nonché l'esatta valutazione dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione delle relative sanzioni disciplinari sportive sono riservate all'ordinamento sportivo; pertanto, in ordine ad esse va dichiarato il difetto assoluto di giurisdizione tanto del giudice amministrativo quanto di qualsiasi altro giudice. Rispetto alla domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno subito da una società in conseguenza delle decisioni adottate da una Federazione sportiva o dagli organi della giustizia sportiva sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo. Per valutare incidentalmente, ai fini di determinare il risarcimento del danno, la decisione della Camera arbitrale, laddove qualificabile in termini di dolo rituale, è necessario, a pena di declaratoria di inammissibilità, che con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e relativa domanda risarcitoria vengano spiegate censure relative alle cause di nullità tassativamente indicate

È evidente l'incanalamento verso i giudici amministrativi della tutela nei confronti delle pronunzie degli organi di giustizia sportiva.

In definitiva, le norme statutarie della federazione non potrebbero mai porsi in contrasto con le norme di rango costituzionale e ordinarie; analogamente, le norme federali che prevedano il vincolo di giustizia non potrebbero impedire il ricorso all'autorità giurisdizionale statale, trattandosi di norme di rango inferiore che, in quanto tali, non potrebbero limitare o annullare il costituzionale diritto di difesa del tesserato.

Escluse, invece, dalla riserva in favore dell'ordinamento sportivo, le questioni patrimoniali tra pari ordinati[187], essendo dalla legge devolute alla giurisdizione ordinaria e comunemente riconosciute come rilevanti anche per l'ordinamento statale, in quanto incidenti direttamente sulla sfera economica degli interessati. Per esse si riconosce, poi, il principio di alternatività[188], già sancito come visto in

---

dall'art. 829 c.p.c.»; Cons. St., Sez. VI, 25 novembre 2008, n. 5782, in *Danno e responsabilità*, 6/2009, pp. 608 ss., con nota di L. CIMELLARO, *Giustizia sportiva Controversie in materia disciplinare tra giustizia sportiva e giurisdizione statale*, la quale evidenzia alcuni profili opinabili della pronuncia del Consiglio di Stato, che, da un lato, afferma il difetto assoluto di giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie concernenti l'inflizione ad una società sportiva di sanzioni disciplinari, sebbene recanti lesioni di situazioni giuridiche soggettive protette dall'ordinamento statale e, dall'altro, riconosce la giurisdizione amministrativa in merito alla sola pretesa di risarcimento per i danni provocati dai detti provvedimenti sanzionatori. Sottolinea nel contempo l'Autore la opportunità di nuovi interventi legislativi a modifica dell'attuale poco perspicua normativa, che pongano fine alla persistente incertezza del giudice competente nel settore dello sport.

[187] L'art. 3, comma 1, della legge in questione riconosce «la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra Società, associazioni e atleti».

[188] Ovvero della esistenza di una doppia facoltà dei soggetti interessati, di rivolgersi alternativamente agli organi previsti dalla giustizia sportiva - Collegi arbitrali o Commissioni Vertenze economiche - oppure ai competenti organi di giustizia statale - Tribunali ordinari per le questioni tra più società oppure giudici del lavoro per le questioni tra Società e tesserati derivanti dall'applicazione del contratto di lavoro.

passato, dalla giurisprudenza.

Le questioni di carattere amministrativo[189] relative al mantenimento dello *status* di associato e del livello di tale *status*, quali sono le questioni relative all'affiliazione, al tesseramento, all'ammissione ai campionati ecc., sono pacificamente riconosciute come aventi rilevanza anche esterna all'ordinamento sportivo, con la conseguenza che in ordine ad esse non si può negare la giurisdizione da parte del giudice statale, proprio in considerazione del fatto che l'emanazione di tali provvedimenti lede in maniera inequivocabile posizioni giuridiche soggettive rilevanti anche per l'ordinamento statale[190]. A ben vedere, infatti, nei confronti di soggetti professionisti, l'emanazione di tali provvedimenti limita il diritto di iniziativa economica per le società o il diritto al lavoro, per i tesserati; le limitazioni di tali provvedimenti ben possono operare nei confronti anche dei non professionisti rispetto al proprio diritto di associazione nell'ambito dell'ordinamento sportivo[191].

La legge, infine, nell'intento non perfettamente riuscito di assicurare certezza nella individuazione della giurisdizione e della competenza territoriale in materia di controversie sportive rilevanti

---

[189] Ad esempio espulsione definitiva dall'ordinamento sportivo, diniego di ammissione al campionato di competenza.

[190] Tale profilo risulta pacificamente confermato dalla giurisprudenza, non solo anteriore, ma anche successiva alla Legge, 17 ottobre 2003, n. 280, per la quale non sussistono dubbi sulla rilevanza delle questioni amministrative, non solo per quelle relative al mantenimento dello *status* di associato all'ordinamento sportivo, o sulle questioni di affiliazione e tesseramento, ma anche sulle questioni relative al mantenimento del livello di tale *status*, quali quelle relative alle ammissioni ai campionati e al tesseramento degli atleti e degli arbitri. In particolare, Cons. St., 9 luglio 2004, n. 5025 e Cons. St., Sez. VI, 14 novembre 2006, n. 6377.

[191] In maniera che può essere assoluta, se ad esempio si tratta di provvedimenti di espulsione dall'ordinamento sportivo, o relativa, se si tratta di un provvedimento di diniego di ammissione al campionato di competenza. In tal senso, M. COLUCCI, *ibidem*, pg. 218.

anche per l'ordinamento statale, individua quale giudice statale competente a conoscere le questioni originatesi in ambito sportivo, quello amministrativo, riservando alla sua giurisdizione esclusiva[192] la cognizione su tali questioni, stabilendo, inoltre, la competenza funzionale e territoriale esclusiva del Tar Lazio[193], ormai divenuto un sorta di giudice specializzato in ambito sportivo.

L'"accentramento" della competenza territoriale in questione ad

[192] Il fatto che la giurisdizione del Giudice Amministrativo in materia sia stata espressamente qualificata come "esclusiva" dal Legislatore, relativa, cioè, sia a questioni nelle quali possa rinvenirsi la lesione di posizioni giuridiche soggettive aventi il carattere non solo di interesse legittimo, ma anche di diritto soggettivo, determina l'attribuzione onnicomprensiva della materia al Giudice Amministrativo, anche per le questioni nelle quali si lamenta la presunta lesione di diritti soggettivi. Si tratta di una scelta opportuna, garantendo la certezza del diritto in ordine alla individuazione della giurisdizione competente in materia sportiva. «La scelta del Legislatore deve essere "salutata" con grande apprezzamento perché garantisce la necessari "certezza del sistema" in ordine all'individuazione della giurisdizione competente, laddove, invece, il criterio ordinario di riparto della giurisdizione nei confronti degli atti amministrativi (giudice ordinario se lesivi di diritti soggettive e giudice amministrativo se lesivo di interessi legittimi), non è ormai più adeguato – né in via generale, né in particolare nella materia sportiva (nella quale la "commistione" di diritti soggettivi e interessi legittimi può verificarsi ancor di più che negli altri settori) – a dare certezze sotto tale profilo. Nella complessa realtà pratica moderna, infatti, la operazione di "classificazione" delle situazioni giuridico-soggettive come "diritti soggettivi" o come "interessi legittimi" risulta sempre più difficile, essendo ormai sempre più "sfumata" tale distinzione». Così, L. CANTAMESSA - G. M. RICCIO - G. SCIANCALEPORE, *ibidem*, pg. 54.

[193] L'attribuzione della competenza territoriale al Tar Lazio, deriva da una scelta ben precisa del Legislatore e che trova il proprio fondamento nella portata generalmente ultraregionale dei provvedimenti emanati in ambito sportivo, e nel fatto che la sede del C.O.N.I. e delle varie federazioni sia proprio a Roma. Si ritiene verosimile che tale scelta sia stata dettata anche dalla necessità di evitare i ricorsi da parte delle società sportive ai vari Tar territoriali, più volte accusati di campanilismo. Non a caso si precisa che la competenza territoriale valga anche per l'emanazione di misure cautelari, ciò proprio al fine di evitare che, anche nella fase cautelare che in materia sportiva ha spesso un rilievo significativo e determinante, si aggiri la norma attributiva della competenza territoriale. Si precisa, altresì, che la competenza è rilevabile anche d'ufficio. L'eventuale adizione di un Giudice diverso dal Tar Lazio è stata finora rilevata con decisioni che hanno dichiarato l'incompetenza *tout court*, senza rimessione degli atti al Tar Lazio. In tal senso: Tar Puglia, Sez. Bari, 9 febbraio 2007, n. 401; Tar Basilicata, 26 giugno 2007, n. 481.

opinione della giurisprudenza, riguarda tutti i casi di impugnazione di provvedimenti emanati dal C.O.N.I. o da Federazioni sportive, anche da parte di soggetti estranei dell'ordinamento sportivo. In ogni caso, ove anche si tratti di provvedimenti in materia non specificatamente riservati all'ordinamento sportivo, occorre che siano sempre stati preventivamente aditi gli organi di giustizia sportiva e che siano stati esauriti i gradi della giustizia sportiva[194].

Per quel che concerne, ancora, la volontà del Legislatore di conferire l'intera materia sportiva al Giudice Amministrativo, essa emerge anche dal fatto che il primo comma dell'art. 3 della legge sulla giustizia sportiva, nell'attribuire alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la materia sportiva, ha volontariamente utilizzato una formula testuale particolarmente ampia, attribuendogli non la materia dell'impugnazione dei provvedimenti emanati dalle varie federazioni sportive, ma "ogni controversia" in cui si contrappongono il C.O.N.I. o una Federazione sportiva da una parte e un proprio tesserato o affiliato dall'altra.

---

[194] Legge, 17 ottobre 2003, n. 280. Articolo 3, comma 1: «Esauriti i gradi della giustizia sportiva, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'art. 2, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo». Per quel che concerne tale onere imposto ai tesserati, di dover, cioè, necessariamente avere già percorso, ed esaurito, tutti i gradi della giustizia sportiva, sono stati opportunamente posti dei limiti di legittimità da chi ha ravvisato dubbi di costituzionalità soprattutto per quanto concerne la previsione di adire *ope legis* gli organi della giustizia sportiva per la tutela delle prerogative giuridiche dei soggetti affiliati alle federazioni, riguardanti le materie riservate all'autonomia regolamentare e decisionale degli organismi dell'ordinamento sportivo, poiché in tal modo si sarebbe creato una sorta di giudice speciale in violazione dell'art. 102 Cost. In tal senso, G. MANZI, *Un limite alla possibilità di adire la magistratura non sembra in linea con le regole costituzionali*, in *Guida al diritto*, n. 34, 2003, pp. 138 ss.

Ed invero, la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo si estende anche alle controversie relative agli atti emanati da tutte quelle istituzioni sportive che complessivamente costituiscono i soggetti dell'ordinamento sportivo[195] dei quali sopra si è parlato.

Sono state, poi, dettate delle disposizioni processuali specifiche relative ai giudizi innanzi al giudice amministrativo in tale materia, al fine di garantire la celerità[196]: l'abbreviazione alla metà di tutti i termini processuali, la definizione del giudizio con la sentenza breve. Il termine per presentare ricorsi al giudice amministrativo decorre dalla pubblicazione della decisione[197], o anche del solo dispositivo qualora venga emanato, da parte dell'organo di ultimo grado della giustizia sportiva. Ancora, disposizioni specifiche riguardano le modalità di proposizione delle azioni innanzi alla giustizia statale, con la previsione di una c.d. pregiudiziale sportiva: condizione di ammissibilità, come detto, dei ricorsi in sede giurisdizionale statale (amministrativa)[198], nei casi di rilevanza di situazioni giuridico-soggettive dedotte soltanto dopo aver esperito tutti i gradi di giustizia

[195] Non solo, cioè, dal C.O.N.I. e dalle Federazioni, ma anche tutte le articolazioni federali e Discipline Sportive Associate.

[196] Principio portante dell'ordinamento sportivo è quello della celerità, in tal senso, ad esempio, l'art. 34 dello Statuto della F.I.G.C. prevede al primo comma che «La F.I.G.C. garantisce il celere ed efficiente funzionamento della giustizia sportiva assicurandole i mezzi ed il personale necessari, anche avvalendosi di referendari che possono svolgere funzioni di ausilio ed assistenza agli Organi della giustizia sportiva».

[197] La giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che il termine di impugnazione decorre già dalla pubblicazione sul sito della decisione dispositivo, a prescindere, cioè, dalla comunicazione individuale al diretto interessato, in quanto, è a partire da tale momento che il soggetto leso avrebbe piena coscienza della portata lesiva del provvedimento. Si rinvia per tutti a Tar Lazio, Sez. III-*ter*, 21 aprile 2005, n. 2801 e Cons. St., Sez. VI, 22 ottobre 2007, n. 5081.

[198] La giurisdizione statale in cui rientrano le controversie non riservate ai giudici dello sport è quella amministrativa, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti.

sportiva[199].

L'*iter* della giustizia impone, pertanto, ai soli soggetti tesserati dell'ordinamento sportivo[200], prima l'espletamento di tutti i gradi di giustizia federale, nell'ambito della singola federazione di appartenenza, poi la possibilità di adire gli organi di giustizia istituiti presso il C.O.N.I. ed, infine, di ricorrere al Giudice amministrativo.

Quello ordinario, quindi, non è un giudizio alternativo, ma segue

[199] La *ratio* della disposizione in esame risiede nel fatto che, trovandosi i singoli ordinamenti federali all'interno dell'ordinamento sportivo complessivo che fa capo al C.O.N.I. che si trova, a sua volta, all'interno dell'ordinamento statale, è logico adire il giudice dell'ordinamento statale sovraordinato soltanto una volta esauriti i gradi di giustizia degli ordinamenti sottordinati.

[200] Il soggetto esterno all'ordinamento sportivo non ha l'obbligo di esperire la pregiudiziale sportiva, non potendo adire gli organi di giustizia sportiva, non essendo tesserato. In tal senso si è già pronunciata la giurisprudenza amministrativa, la quale ha precisato che, in caso di presentazione del ricorso avverso provvedimenti emanati da Federazioni sportive nazionali o da loro articolazioni, da parte di soggetti non facenti parte del sistema dell'ordinamento sportivo stesso, il giudizio deve essere proposto direttamente innanzi al Tar Lazio, non avendo essi l'obbligo di esperire i gradi di giustizia dell'ordinamento sportivo. Per tutti, si rinvia a Cons. St., Sez. VI, 9 luglio 2004, n. 5025; si tratta della prima decisione in materia sportiva da parte del massimo consesso di giustizia amministrativa dopo l'emanazione della Legge, 17 ottobre 2003, n. 280, con la quale si è riconosciuto che la tenuta costituzionale della pregiudiziale sportiva, possa reggere soltanto laddove la giustizia sportiva riesca, nell'emanazione delle proprie decisioni, ad assicurare una tempistica tale per cui non sia compromessa la possibilità, per gli interessati, di soddisfare i propri interessi dedotti in giudizio. Al riguardo, contrariamente a quanto affermato dalla giurisprudenza, si è ritenuto, in dottrina, da L. CANTAMESSA - G. M. RICCIO - G. SCIANCALEPORE, *ibidem*, pp. 71 ss., che, laddove la giustizia sportiva non garantisca la definizione delle controversie in tempo utile per garantire una piena tutela degli interessi degli affiliati, questi siano legittimati a presentare *per saltum* ricorso direttamente al giudice amministrativo in ragione della natura provvedimentale degli atti emanati, anche non di ultimo grado della giustizia sportiva; ciò in quanto, tutti i provvedimenti emanati dalle federazioni sportive sono immediatamente efficaci non appena emanati ed a prescindere dal fatto che non si sia formato su di essi il giudicato sportivo. Così opinando, quindi, l'azione diretta al Tar Lazio dovrebbe determinare soltanto un'automatica rinuncia a percorrere tutti i gradi di giustizia sportiva che l'interessato abbia implicitamente e volontariamente deciso di saltare, con l'immediata proposizione del ricorso al Tar Lazio. Sembrerebbe che tale soluzione sia, tra l'altro, in linea anche con il principio di prevalenza del ricorso giurisdizionale sul ricorso amministrativo.

e consegue ad un giudizio sportivo che al tesserato o all'affiliato consente di difendersi in più sedi giurisdizionali, fino al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport del C.O.N.I.[201].

In finale, se prima la proposizione da parte di un tesserato in ambito sportivo di un'azione giurisdizionale innanzi alla giustizia statale rappresentava una violazione dei regolamenti federali, in particolare del vincolo di giustizia, oggi essa costituisce esercizio di un diritto fondamentale, quello alla tutela giurisdizionale, formalmente riconosciuto in via generale dall'art. 24 Cost. e, con specifico riferimento alla materia sportiva dalla Legge, 17 ottobre 2003, n. 280.

Laddove nelle questioni sportive, il giudice statale abbia ritenuto sussistere la propria giurisdizione ed abbia emanato una decisione, i soggetti dell'ordinamento sportivo dovranno necessariamente eseguire tale decisione.

È indiscutibile che ciò rappresenti una enorme conquista per lo Stato, capace di far rispettare effettivamente le garanzie e i diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione.

Tuttavia non si può fare a meno di rilevare alcune carenze della normativa vigente che continua a generare una persistente incertezza del giudice competente in materia di sport a causa della macchinosa

[201] Tale organo, insieme all'Alta Corte di Giustizia Sportiva, quale ultimo grado della giustizia sportiva per le controversie sportive ritenute di notevole importanza per l'ordinamento sportivo nazionale aventi ad oggetto diritti indisponibili o per le quali le parti non abbiano pattuito la competenza arbitrale, ha sostituito a seguito dell'approvazione del nuovo Statuto del C.O.N.I., la Camera di Conciliazione e Arbitrato, ereditandone le competenze sulle controversie che contrappongono una federazione a soggetti affiliati o tesserati a condizione che siano previamente esauriti i ricorsi interni della federazione o comunque che si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell'ambito della giustizia federale, escluse le controversie che hanno causato l'irrogazione di sanzioni inferiori a 120 giorni, a dieci mila euro di multa o ammenda e delle controversie in materia di *doping*.

distribuzione delle competenze giustiziali fra organi della giustizia sportiva e giurisdizioni statali, ordinaria e amministrativa.

A ben vedere, inoltre, anche l'orientamento giurisprudenziale sopra citato che insiste nel rivendicare la giurisdizione del giudice amministrativo in materia sportiva, anche in tema di irrogazione di sanzioni disciplinari, non pare convincente, trattandosi, infatti, di sanzioni che pur essendo certamente potenzialmente lesive di situazioni soggettive rilevanti per l'ordinamento statale, non pare implichino il coinvolgimento di quegli interessi generali che il giudice amministrativo, invece, deve tutelare.

Piuttosto che il giudice amministrativo sembrerebbe in verità competente il giudice ordinario.

In ogni caso, allo stato attuale, nell'attesa di interventi dirimenti da parte del Legislatore, ben si può convivere con il vincolo di giustizia, facendo della giustizia sportiva una sorta di giurisdizione speciale, almeno quanto alle controversie che già prima della Legge, 17 ottobre 2003, n. 280 erano riconosciute di stretta spettanza sportiva, ossia quelle esclusivamente tecniche o inerenti a sanzioni meramente sportive.

Per il resto, nel rispetto di un legittimo bilanciamento tra la tutela delle situazioni giuridiche protette e le pur importanti istanze di efficienza, di autonomia, di libertà di azione delle organizzazioni sportive[202], sembrerebbe più opportuno lasciare ai magistrati il dovere di stabilire se una sanzione disciplinare possa avere delle conseguenze che superino l'ambito intrinsecamente sportivo andando a ledere situazioni che richiedano l'intervento del giudice statale.

[202] P. SANDULLI, *I limiti della "giurisdizione sportiva"*, in *Foro amm.*, TAR, 2008, 7 - 8, pp. 2088 ss.

Ed invero c'è anche chi si spinge ancora più oltre auspicando per il futuro una completa estromissione del giudice statale dai territori dell'ordinamento sportivo, e il riconoscimento pieno alla giustizia sportiva del carattere di vera e propria giurisdizione speciale[203].

[203] L. CIMELLARO, *ibidem*, pg. 618, ad opinione della quale «Ciò potrebbe compiersi senza contravvenire al principio di unicità della giurisdizione di cui all'art. 102 Cost., solo laddove si accolga l'idea che fonda l'interpretazione del principio di unicità nel senso di attività giurisdizionale oggettivamente unitaria, che si concreta nel realizzarsi dinanzi ad una pluralità di giudici di un unico giudizio, unico, per essere generalizzati a tutte le giurisdizioni i caratteri costituzionali della funzione giurisdizionale: imparzialità e indipendenza dei giudici, giusto processo, effettività della tutela».

Capitolo 3 ELEMENTI STRUTTURALI DELLA PRESTAZIONE SPORTIVA E SUOI TRATTI CARATTERIZZANTI RISPETTO ALLA PRESTAZIONE IN SENSO GIURIDICO

1. INQUADRAMENTO GIURIDICO DELLA PRESTAZIONE SPORTIVA ATTRAVERSO LE CATEGORIE DEL DIRITTO COMUNE: LE LINEE DESCRITTIVE. - 2. ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE CIVILE E DI QUELLA ATLETICA. - 3. PROBLEMI DI COERCIBILITÀ ED ESIGIBILITÀ DELLE PRESTAZIONI ATLETICHE. - 4. ATTIVITÀ E RISULTATO, IMPOSSIBILITÀ DI UNA LORO SEPARAZIONE FUNZIONALE E CONCETTUALE NELLA PRESTAZIONE SPORTIVA .

1. INQUADRAMENTO GIURIDICO DELLA PRESTAZIONE SPORTIVA ATTRAVERSO LE CATEGORIE DEL DIRITTO COMUNE: LE LINEE DESCRITTIVE

Un'analisi di tipo giuridico su una qualsiasi realtà, non può prescindere da una corrispondente analisi di tipo sostanziale.

E allora, prima di indagare sul modo in cui si atteggia la prestazione sportiva dell'atleta all'interno di un contratto di lavoro sportivo, è doveroso compiere un corretto inquadramento della prestazione sportiva dell'atleta da un punto di vista sistematico; si tratta di un profilo, questo, che costituisce uno dei problemi più tormentati nell'ambito della tematica del diritto legato allo sport, insieme alla qualificazione giuridica del più specifico rapporto giuridico di lavoro sportivo [204].

[204] Numerose difficoltà sono sorte nell'inquadrare tale rapporto in una delle due figure tipiche previste nell'ordinamento giuridico statale: quella del lavoro autonomo, di chi si obbliga a compiere, verso un corrispettivo, un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincoli di subordinazione verso il committente, e quella del lavoro subordinato, che vede il prestatore obbligarsi, mediante retribuzione, a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore. A ben vedere, infatti, la questione ha occupato le pagine dei repertori di giurisprudenza, al punto tale che l'elaborazione giurisprudenziale

Dalle riflessioni sin qui svolte circa il fenomeno sportivo e le sue indubbie connessioni con il mondo del diritto, emerge che quella del diritto sportivo è una materia interdisciplinare che non ha eguali in nessun'altra disciplina giuridica[205]. L'incertezza nelle nozioni fondamentali, la rapidità di evoluzione del contesto di riferimento, la difficoltà di coordinamento tra le sue fonti eterogenee e spesso contrastanti tra loro, ed infine, le problematiche di inquadramento dei propri particolarissimi istituti, rappresentano delle costanti nell'analisi che si compie.

Del resto, il diritto sportivo rappresenta un settore delicato del diritto[206]: proprio dall'indagine tesa ad inquadrare giuridicamente la prestazione sportiva, ben può dirsi riconducibile anche al diritto civile, nella misura in cui si serve degli istituti propri di esso[207] e al quale, tuttavia, non può essere completamente assimilato.

Si è visto infatti come i due ordinamenti, quello sportivo e quello statale, pur essendo senz'altro compenetrati fra loro, restino pur sempre indipendenti l'uno dall'altro, pur dovendosi ricondurre

---

intorno alla nozione di lavoro sportivo, ancora prima che intervenisse la nozione legale, ha consentito l'elaborazione del concetto di subordinazione di cui all'art. 2094 c.c. Si tratta di aspetti, questi, che saranno dettagliatamente affrontati nel corso del terzo capitolo, ove saranno evidenziate le difficoltà teorico-pratiche del dibattito in questione.

[205] Ed invero la trasversalità dello sport, cioè la sua attitudine ad essere ricompreso in diverse proposizioni normative e con differenti sfere di applicazione, lascia enormi margini all'elaborazione sostitutiva degli interpreti, costretti a confrontarsi non solo con le prescrizioni provenienti dalle Federazioni Sportive Nazionali ed Internazionali, ma anche con le disposizioni legislative sia di rango ordinario che costituzionale, e, infine, con le norme comunitarie.

[206] Non solo assume sempre maggiore importanza tra gli operatori dell'area giuridica, ma anche una sua precisa identità.

[207] Basti pensare, ad esempio, all'ipotesi in cui l'attività sportiva costituisca attività lavorativa, nel qual caso ad essa si applicano, in quanto compatibili, le norme codicistiche che regolano il rapporto di lavoro di diritto comune, come si avrà modo di vedere nel prosieguo del lavoro.

l'autonomia dell'ordinamento sportivo nell'ambito dell'ordinamento giuridico statuale, nei termini già precisati e tali per cui la pur riconosciuta autonomia dell'ordinamento sportivo, non può arrivare a costituire una zona franca, immune dai diritti fondamentali dell'uomo e dei lavoratori.

E allora, prima di indagare sul modo in cui si inserisce la prestazione sportiva dell'atleta all'interno di un contratto di lavoro sportivo, è doveroso compiere un corretto inquadramento della prestazione sportiva dell'atleta, attraverso una sua definizione, individuando preliminarmente cosa di essa effettivamente ricada nella nozione di prestazione in senso giuridico e cosa, invece, sia tipico e qualificante della sola prestazione in senso sportivo. Si tratta di sciogliere un nodo sostanzialmente metodologico che attraversa trasversalmente una serie di problematiche proprie della civilistica moderna.

Ciò, anche al fine di capire se la prestazione sportiva sia potenzialmente idonea ad elevarsi a paradigma generale andando ben oltre un significato riferibile esclusivamente alle parti contrattuali.

Il giurista, oggi, si confronta con le difficoltà di un'esperienza diversa da quella tradizionale e rispetto alla quale ancora si continua ad operare con le vecchie categorie concettuali. È doveroso, allora, avere il coraggio di mettere in discussione le tradizionali categorie concettuali, per elaborare una più moderna ricostruzione del sistema[208].

[208] Riconnette il tema della prestazione sportiva alla crisi del paradigma dell'esclusiva statualità del diritto, N. LIPARI, in AA. VV., *Fenomeno sportivo e ordinamento giuridico. Atti del 3° Convegno Nazionale 27-28-29 marzo 2008*, ESI, Napoli, 2009 pg. 231, per il quale la prestazione sportiva, ove collocata in un ordinamento dato, si caratterizzerebbe in modo marginale, semplicemente per la

La cognizione esatta di che cosa sia la prestazione sportiva, impone di individuare innanzitutto in quale senso si possa propriamente parlare di prestazione "sportiva" dell'atleta e, in secondo luogo, se, quando ed in che misura, tale prestazione "sportiva" abbia la possibilità di collocarsi sistematicamente in categorie dogmatiche ascrivibili al diritto civile. Ciò al fine di riconoscerne le connesse caratteristiche di prestazione obbligatoria civilistica in senso proprio, descrivere le reciproche relazioni del rapporto obbligatorio sportivo, individuandone, infine, gli elementi essenziali e le interne connessioni logico-materiali.

La particolare qualificazione[209] che alla prestazione dell'atleta ne deriva, consente, come si vedrà, anche l'assoggettamento al regime speciale posto dalla già citata legge sul professionismo[210] che disciplina, tra l'altro, il contratto di lavoro sportivo, improntato a modelli tipo precostituiti dalle singole federazioni sportive nazionali. A ben vedere, infatti, quando si parla di prestazione sportiva analizzando il dato normativo attuale, l'unico che ad essa fa esplicito riferimento, emerge che per il Legislatore può parlarsi di prestazione sportiva solo a proposito di quella resa dallo sportivo professionista all'interno di un contratto di lavoro sportivo, previsto e disciplinato dalla legge proprio in funzione del professionismo sportivo.

Prima però, occorre, esaminare la prestazione sportiva, al di fuori del contesto professionistico di cui alla specifica legge, il che impone

---

specificità del suo oggetto, laddove, invece, essa va inserita nel problema dell'ordinamento sportivo, come un rapporto tra ordinamenti.

[209] Fortemente critico nei confronti della doppia qualificazione della prestazione sportiva, una per l'ordinamento sportivo, l'altra per l'ordinamento statale è P. FEMIA, in AA. VV., *Fenomeno sportivo e ordinamento giuridico. Atti del 3° Convegno Nazionale 27-28-29 marzo 2008*, ESI, Napoli, 2009, pp. 236 ss.

[210] Legge, 23 marzo 1981, n. 91, recante "Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti".

di comprendere e distinguere tra attività tecnicamente "sportive"[211], suscettibili di prestazione sportiva e che assumono sul piano normativo un preciso significato, e attività appartenenti al più ampio genere dello svago in cui oltre all'attività sportiva possono comprendersi anche quelle attività praticate da sportivi, ma che confluiscono nelle attività di spettacolo, con prestazioni che sono svolte in funzione e nell'ambito di uno spettacolo.

Sono, dunque, certamente l'impegno fisico e la competizione[212] a caratterizzare la prestazione sportiva, ma anche e soprattutto l'applicazione delle regole sportive[213] attraverso le quali il fenomeno sportivo è connesso alla normazione secondaria di provenienza federale inducendo, così, a collocare le competizioni entro i luoghi specificatamente deputati al loro svolgimento[214]. Come si è già precisato, infatti, sono le singole federazioni sportive nazionali a dettare la disciplina della prestazione sportiva, "professionistica", essendo a ciò legittimate da una norma primaria[215].

---

[211] In tal senso il tecnicismo è da intendersi in prospettiva giuridica.

[212] Non è dunque soltanto il parametro psicologico che consente di estrapolare la figura dell'attività tecnicamente sportiva, da quella meramente ludica, c'è anche la componente della competizione che comporta innanzitutto una contesa regolamentata tra più individui, in cui ciascuno di essi cerca la vittoria sull'avversario.

[213] La competizione, infatti, si inserisce all'interno di un sistema di regole che disciplinano i modi dell'impegno e la lettura dei risultati che dipendono dal confronto regolamentato con quelli conseguiti da altri. Sulla funzione delle regole tecniche sportive in generale ed, in particolare nella costruzione del giudizio di responsabilità civile, si rinvia a G. LIOTTA, *Attività sportive e responsabilità dell'organizzatore*, Jovene, Napoli, 2005, pp. 25 ss.

[214] Non esprimono, dunque, prestazioni tecnicamente sportive, le competizioni senza impegno fisico, gli impegni fisici senza competizione, le competizioni con impegno fisico al di fuori delle regole dello sport, le quali rimangono nell'ambito del gioco e dello svago.

[215] Legge, 23 marzo 1981, n. 91. Articolo. 2: «Professionismo sportivo. Ai fini dell'applicazione della presente Legge, sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano

Caratteristiche, queste, che rappresentano, dunque, il confine[216] che permette di distinguere tra prestazione sportiva, svago e spettacolo.

Prima di procedere oltre nell'inquadramento della prestazione sportiva, è necessario fare un passo indietro e compiere una breve, ma opportuna riflessione sull'attività sportiva, *species* del più ampio concetto di "sport".

È vero che lo sport, nell'accezione di attività sportiva, può rappresentare oggetto di un'obbligazione nella misura in cui rappresenta il comportamento che l'atleta deve tenere come debitore in funzione della realizzazione del diritto del creditore e del suo sottostante interesse a conseguire il risultato finale cui conduce il comportamento medesimo. Il momento centrale dell'attività sportiva, in finale, consiste proprio nella prestazione sportiva.

Tuttavia sport è da considerarsi in ogni caso, anche se ricondotto a regole giuridiche, "svago". Ciò solo laddove si dia al termine svago un'accezione più ampia.

Esso, infatti, non va inteso esclusivamente come "divertimento", ma va indagato nel più profondo senso di carattere per così dire generalmente etico.

Detto questo, non vi è dubbio che la prestazione sportiva si

---

l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal C.O.N.I. e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal C.O.N.I. per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica». Per le forti perplessità sollevate per aver così compiuto un rinvio in bianco alle federazioni, solo alcune delle quali tra l'altro hanno provveduto a regolamentare il settore professionistico, si rinvia a quanto detto nel corso del primo capitolo, paragrafo 4.1.

[216] E. DEL PRATO, in AA. VV., *Fenomeno sportivo e ordinamento giuridico. Atti del 3° Convegno Nazionale 27-28-29 marzo 2008*, ESI, Napoli, 2009, pg. 319.

manifesta, innanzitutto, come fenomeno umano che ha naturalmente un proprio svolgimento ed a ben vedere, oltre ad essere fisica e tecnica, è soprattutto mentale, emozionale.

Ed invero, l'indagine descrittiva della prestazione sportiva non può prescindere dall'evidenziarne la valenza etica, posto che lo sportivo autonomamente e liberamente sceglie di svolgere una prestazione e spontaneamente[217] decide di sottoporsi a regole vincolanti[218]. E ciò anche quando decide, come è naturale, di "competere" e di perseguire il valore del miglioramento.

Del resto, un'attività, come quella sportiva che per sua vocazione misura il valore di chi agisce e allo stesso tempo consente a chi la esegue di misurarsi, non può non recare al suo interno un raffronto con coloro i quali pure in quel senso operano. In sostanza chi svolge un'attività sportiva, senza voler prevalere su altri, in assenza, cioè, di quella tendenza psicologica a superare gli altri e, quindi, a non lasciarsi superare dagli altri, non sembra possa assumere la qualità di sportivo, in senso proprio.

L'aspirazione ad un esito sempre migliore della propria prestazione e la volontà di incrementare i risultati, quale prerogativa tipica dello sport, seppur ricondotta in un contratto o in una forma obbligatoria civilistica, è pur sempre espressione di tale volontà e spontaneità.

Ciò che distingue dunque lo "sportivo" atleta da qualsiasi altro

---

[217] Ad evidenziare l'aspetto della spontaneità nella prestazione sportiva è R. PRELATI, *ibidem*, pg. 117, per il quale essa trova larghissima e naturale applicazione, quale espressione dei valori della libertà e della personalità, che si esplicano nell'occasione in maniera del tutto autonoma e autodiretta.

[218] Parla di autonomia e di spontaneità negli stessi termini, seppur da diversa prospettiva, L. DI NELLA, *Il fenomeno sportivo nell'ordinamento giuridico*, ESI, Napoli, 1999, pp. 28 ss.

soggetto giuridico è, dunque, la fondamentale soggettività della propria prestazione intesa in un senso specificamente etico e personalissimo.

Guardando all'esecuzione della prestazione sportiva emerge, infatti, che essa non è solo una mera esecuzione di attività, ma rappresenta anche l'occasione, per l'atleta, per esprimere una misura di valori.

Tuttavia, se lo sport è sempre e comunque "svago" nel senso sopra detto, non tutto ciò che è svago costituisce necessariamente una prestazione sportiva in senso proprio.

I requisiti prima individuati della prestazione sportiva in senso tecnico, vale a dire la necessaria competizione da parte dell'atleta, l'assoggettamento alle regole specifiche di carattere federale o comunque dettate dall'ordinamento sportivo per quella disciplina e l'impegno di tipo prettamente fisico, costituiscono in sostanza solo il primo "*step*", vale a dire una sorta di primo, ma necessario "filtro" utile e prodromico a qualsiasi tipo di collocazione giuridica di tipo civilistico.

È allora certamente indiscutibile che la prestazione di un atleta finalizzata solo a dare o fare "spettacolo" e, come tale, non soggetta ad alcun tipo di regola sportiva precostituita, non potrebbe rientrare in un obbligazione sportiva, né come prestazione sportiva, né come oggetto specifico di un contratto sportivo. Ovvia è, invece, la necessaria esistenza dell'impegno fisico, insita, cioè, nella medesima definizione di "sport", e che, come tale, non avrebbe neanche bisogno di essere menzionata.

Per concludere e per quel che più precisamente interessa in questa sede ai nostri fini: solo ed esclusivamente ciò che è prestazione

sportiva nel senso sopra detto può sicuramente rientrare ed assumere la consistenza di un'obbligazione civile in senso proprio.

Dopo aver distinto la prestazione tecnicamente, ovvero giuridicamente sportiva, da quella realizzata in occasione di uno spettacolo[219] o per puro svago[220], è possibile procedere oltre ed analizzare gli altri profili che concorrono a caratterizzare la prestazione sportiva dal punto di vista giuridico rapportandola ad una delle principali categorie del diritto comune, ovvero, all'obbligazione, della quale, si sa, non è dato desumere una precisa definizione[221] nella sistematica giuridica, assumendo, pur tuttavia, un consistente rilievo[222] nell'ordinamento e nelle teorie elaborate dai giuristi nella costruzione

[219] Basti pensare, ad esempio, agli atleti del circo la cui prestazione è posta in essere al di fuori della competizione.

[220] Ad esempio, gli sport estremi che, sempre collocati al di fuori di una competizione, si caratterizzano per la ricerca del brivido e per il tentativo di sfidare la natura.

[221] Nella letteratura giuridica italiana non sono, tuttavia, mancate proposte definitorie che, almeno a titolo orientativo, esprimessero il concetto di obbligazione. E così, per M. GIORGIANNI, *Obbligazione (diritto privato)* in *Novissimo Digesto It.*, vol. XI, Torino, 1965, pp. 581 ss., «L'obbligazione è quel rapporto giuridico in virtù del quale una persona determinata, chiamata debitore, è tenuta ad un comportamento patrimonialmente valutabile al fine di soddisfare un interesse, anche non patrimoniale, di un'altra persona determinata, chiamata creditore, la quale ha diritto all'adempimento».Tuttavia, la scelta negativa del Legislatore, va generalmente approvata e considerata opportuna in considerazione del fatto che una definizione testuale, non sarebbe stata certamente confacente ad una materia così ricca di tradizioni eppure tanto mutevole.

[222] Per "diritto delle obbligazioni" secondo quella che è la comune cultura giuridica, si intende quella parte dello studio del diritto privato patrimoniale che regola la nascita, le vicende, i modi di estinzione dei rapporti tra i creditori e i loro debitori. La disciplina del rapporto obbligatorio è collocata nel quarto libro del codice civile dedicato, appunto, alle "Obbligazioni" (artt. 1173 – 2059 c.c.). In ciò si evidenzia l'innovazione sistematica rispetto al modello ottocentesco del codice napoleonico che ad imitazione del modello francese, includeva le obbligazioni all'interno del libro terzo tra i «i modi di acquistare e di trasmettere la proprietà e gli altri diritti sulle cose» risentendo, come detto, dell'impianto sistematico del codice civile tedesco. Si tratta di una disciplina dotata di grande stabilità nel tempo, dal «carattere rigorosamente tecnico», come è stato evidenziato in dottrina da P. RESCIGNO, *Introduzione*, in *Tratt. di dir. priv.*, diretto da P. RESCIGNO, 9, Torino, 1984, VI.

del sistema di diritto privato.

Obbligazione sportiva è, ormai, espressione ampiamente utilizzata nel contesto sportivo; si tratta di capire se ci sono, quali siano le affinità o le convergenze rispetto all'obbligazione civile e se non sia improprio accostare la categoria giuridica delle obbligazioni al mondo dello sport.

Tendenzialmente la prestazione sportiva, alla stregua di un obbligazione giuridica, si esaurisce infatti in un contegno, in un comportamento, adottato sempre in funzione del rispetto delle regole[223] e rivolto al conseguimento di un risultato.

Tuttavia, a causa dei molteplici aspetti non solo giuridici che la caratterizzano nel senso sopra visto, appare di lapalissiana evidenza come la sua la connotazione sia del tutto particolare: essa certamente richiama per molteplici aspetti la prestazione in senso giuridico[224] ma, essendo conformata con caratteristiche fondamentalmente divergenti, come si avrà modo di verificare nel prosieguo del lavoro, se ne

[223] Per ogni singola disciplina sportiva, le federazioni sportive nazionali competenti emanano delle disposizioni, attraverso un *iter* procedimentale che si svolge sostanzialmente all'interno dello stesso ordinamento giuridico. Sul punto si rinvia a R. CAPRIOLI, *I compiti delle federazioni sportive nazionali*, in *Contratto e impresa*, 1989, pg. 720, per il quale il fondamento della vincolatività delle regole federali «risiede nel patto sociale nel quale si cristallizza la volontà comune degli associati»; R. PRELATI, *ibidem*, pg. 327, per il quale le norme tecniche «hanno in sé la struttura logica delle norme giuridiche ordinarie».

[224] Nel rapporto di debito e di credito, esaminando nel loro contenuto essenziale le posizioni dei soggetti, emerge come a queste corrispondano due ordini di comportamenti giuridicamente rilevanti, ovvero, la prestazione del debitore, appunto, e la pretesa del creditore. Attraverso l'adempimento, regolare esecuzione della prestazione, il rapporto nel suo insieme tende al soddisfacimento dell'interesse che è immanente al diritto preteso dal creditore. Ed invero, l'essenza dell'obbligazione è proprio nella combinazione delle posizioni e dei comportamenti reciproci del debitore e del creditore. Espressamente qualificata in termini di "oggetto" dell'obbligazione dall'art. 1174 c.c., la prestazione nella sua nozione ormai prevalente, è intesa quale "comportamento", condotta o contegno che il debitore è tenuto a porre in essere nei confronti del creditore.

discosta fortemente; tanto più se si considera che è connessa alla operatività di un ordinamento "altro", quale appunto quello sportivo[225].

Discutere di prestazione sportiva impone preliminarmente una considerazione circa la specificità del suo oggetto, ragion per cui la riflessione su di essa va affrontata da un punto di vista critico, tenuto conto del fatto che l'esperienza sportiva non può che avvenire mediante l'esecuzione di prestazioni.

L'indagine descrittiva sulla prestazione sportiva impone, allora, di partire da una classificazione preliminare dell'obbligazione in senso proprio, procedendo ad una parallela analisi del concetto di prestazione civile, indispensabile proprio all'individuazione dei rispettivi oggetti.

Quella delle obbligazioni è materia nella quale, meglio che in altre, si sono espressi i due atteggiamenti fondamentali nella storia delle ricerche giuridiche: l'uno rivolto all'elaborazione di schemi razionali, capaci di tramandarsi nel tempo, l'altro sensibile alla forza economica dei fatti[226], nella convinzione che, più di ogni altro, il legame tra creditore e debitore vive nella concretezza dei rapporti economici.

Pur rappresentando il modello degli studi della scienza giuridica tedesca del secolo decimo nono[227], l'obbligazione è, ancora oggi, al centro delle analisi dei mutamenti sociali e giuridici caratteristici delle società complesse[228].

---

[225] In tal senso, G. LIOTTA, *ibidem*, pg. 5.
[226] In tal senso, U. BRECCIA, *Le obbligazioni*, in *Trattato di Diritto privato*, a cura di G. Iudica - P. Zatti, Milano, 1991, pg. 1.
[227] In tal senso, U. BRECCIA, *ibidem*, pg. 1.
[228] A conferma della centralità degli studi delle obbligazioni nella costruzione del

Del resto, quella delle obbligazioni, rappresenta una delle materie predilette dalla vecchia e nuova dogmatica[229], attraverso il superamento della tendenza volta ad elaborare astratti schemi concettuali rigidi, dogmatici[230] e con pretesa di validità assoluta, per approdare ad un'analisi della casistica delle obbligazioni che tenga conto della diversificazione degli interessi[231] e delle loro possibili combinazioni.

E così, da una ricostruzione della materia in chiave storico-comparatistica, emerge che «l'obbligazione non è una nozione sempre uguale, neutrale, atecnica, astorica; è una nozione sensibile alle scelte

---

sistema del diritto privato, è stato opportunamente evidenziato come, nella teoria giuridica, sia stata riconosciuta all'obbligazione un'importanza pari soltanto a quella che la categoria del "valore" ha avuto nella dottrina economica. G. GIORGI, *Teoria delle obbligazioni nel diritto moderno italiano*, vol. I, Firenze, 1907, (rist. 7ª ed., Torino, 1925-1930; 1ª ed., 1876), pp. 2 ss.

[229] Argomenta al riguardo P. PERLINGIERI, *Le obbligazioni: tra vecchi e nuovi dogmi*, in *Rass. Dir. civ.*, 1989, pp. 31 ss.

[230] É noto, infatti, come i tentativi che in passato hanno segnato la stagione volta a costruire la teoria generale delle obbligazioni, individuando ed in altri casi costruendo princìpi generali con riguardo al rapporto di credito e di debito in quanto tale, si siano rivelati nella maggior parte dei casi inopportuni e, ciò, in considerazione del fatto che uno schema neutro di obbligazione che la consideri solo in astratto è incompatibile con la duttilità dei giudizi di valore.

[231] Illuminate l'analisi compiuta da P. PERLINGIERI, *ibidem*, pp. 31 e 32, circa l'incidenza degli interessi nell'obbligazione. Ad opinione dell'Autore, infatti, la diversificazione degli interessi addotti nel rapporto obbligatorio, con la sottolineatura anche di quelli non patrimoniali destinati a caratterizzare il concreto assetto, postula da un lato la ricostruzione del debito e del credito come situazioni giuridiche soggettive complesse di contenuti, identificati variamente in poteri, obblighi, facoltà, oneri; dall'altro la prospettazione di una nozione di obbligazione sensibile ai valori e ai princìpi fondamentali dell'ordinamento e, quindi, orientata ad attuarsi in funzione costituzionale. Naturale corollario per l'Autore, quindi, è il fatto che il mito della neutralità del concetto sia definitivamente destinato ad infrangersi. Non solo, l'incidenza costituzionale si manifesta oltre che nell'individuazione dei contenuti delle clausole generali, quali la diligenza, la correttezza, la buona fede, lo stato di necessità ecc., anche nella rilettura assiologicamente orientata dell'intera disciplina in cui consiste il rapporto ed in particolare nel controllo di meritevolezza sugli assetti di interesse rappresentato dal titolo e nella rilevanza che la peculiarità di quest'ultimo è in grado di assumere sulla struttura formale del rapporto.

di fondo dell'ordinamento»[232]. Mettendo in discussione, infatti, le tradizionali categorie concettuali, ben si può pervenire ad una rinnovata ricostruzione del sistema.

Ed invero, da un interpretazione sistematica dell'ordinamento emerge che la disciplina delle obbligazioni assume contenuti e significati diversi, in relazione alla realtà socio normativa e ciò, anche in considerazione delle particolari funzioni che i singoli assetti di interessi assumono nei diversi contesti economici e politici.

Così, la più corretta e moderna concezione dell'obbligazione, quella cioè che supera il rigido dogmatismo metodologicamente orientato a considerare il rapporto obbligatorio come categoria astorica e neutrale, sacrificando le peculiarità degli assetti di interessi, impone una diversa analisi dell'intera casistica.

E allora, va certamente vista con favore l'unità della nozione di rapporto obbligatorio, ma sempre nel rispetto delle peculiarità che derivano dalle possibili combinazioni dei diversi interessi in gioco.

L'obbligazione, infatti, così come le sue fonti principali[233], non è affatto sottratta all'influenza delle direttive generali del sistema; a conferma della centralità non meramente dogmatica del vincolo obbligatorio[234]. Sempre più spesso, infatti, l'aspetto evolutivo del

---

[232] Così, P. PERLINGIERI, *Profili problematici del diritto delle obbligazioni*, in *Vita not.*, 1983, pg. 32.

[233] Sono fonti delle obbligazioni, in base alla disposizione con cui si apre la disciplina generale dedicata al rapporto obbligatorio (art. 1173 c.c.), il contratto, il fatto illecito e «ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico». Fortemente critico verso una concezione strutturale e atomistica che separa, sia dal punto di vita normativo che concettuale, fonte e rapporto, è P. PERLINGIERI, *Le obbligazioni: tra vecchi e nuovi dogmi*, in *Rass. Dir. civ.*, 1989, pp. 20 ss., per il quale un tale approccio trascura il profilo funzionale, normativo-regolamentare.

[234] A. DI MAJO, *Delle obbligazioni in generale*, in *Comm. del cod. civ*., Scialoja e Branca, a cura di Galgano, Bologna - Roma, 1988, 1, pp. 58 ss.

diritto delle obbligazioni si traduce in regole puntuali.

Lo studio della categoria delle obbligazioni fa, infatti, emergere alcuni tratti qualificanti: si tratta innanzitutto di un vincolo giuridico che impone ad una determinata parte di compiere una data prestazione - cioè di servare un dato comportamento - dal carattere patrimoniale al fine di soddisfare l'interesse, anche non patrimoniale, di un'altra parte[235]; l'oggetto dell'obbligazione consiste, appunto, nella prestazione, cioè nel comportamento al quale è tenuto il debitore.

Da quanto detto emergono alcuni profili idonei a qualificare l'obbligazione.

Si tratta intanto di un rapporto giuridico evidentemente regolato dal diritto, ove si coglie da una lato, l'attribuzione ad una parte, creditore, della facoltà di pretendere anche in giudizio l'esecuzione (o, in caso di impossibilità imputabile al debitore, l'equivalente patrimoniale) di un comportamento attivo o omissivo di qualsiasi tipo, purché suscettibile di valutazione economica e purché possibile, lecito, determinato o determinabile e dall'altro, l'imposizione ad altra parte, debitore, dell'obbligo di soddisfare il diritto del creditore per mezzo dell'attuazione del comportamento descritto e, cioè, per il tramite del regolare adempimento della prestazione dovuta.

Il tutto alla luce della previsione a carico del debitore di una responsabilità, personale e patrimoniale, diretta a garantire fin dall'origine la soddisfazione, materialmente conforme al bene dovuto o per equivalente del credito, nonché il risarcimento dei danni, in tutti

[235] I soggetti del rapporto obbligatorio, almeno di regola determinati, (salve le ipotesi di obbligazioni *propter rem* ove il soggetto passivo è determinato mediante il riferimento alla titolarità di un diritto reale e che ha, quindi natura ambulatoria, trasmettendosi automaticamente al nuovo titolare del diritto reale di riferimento, e di obbligazioni in *incertam personam*) sono portatori di interessi contrapposti che proprio lo strumento dell'obbligazione è teso a comporre.

i casi in cui il debitore sia inadempiente.

E così, nel complesso rapporto di debito e di credito, si evidenziano due ordini di comportamento giuridicamente rilevanti da esaminare nel loro contenuto essenziale: la pretesa del creditore[236] e la prestazione del debitore[237], appunto. Sono questi i termini giuridici che, come noto, delimitano il nucleo essenziale del rapporto obbligatorio[238], nel quale le situazioni contrapposte tendono al soddisfacimento dell'interesse del creditore, quale soggetto che ha titolo per pretendere dal debitore l'attività strumentale necessaria al conseguimento dell'oggetto del diritto di credito[239].

Nel suo complesso il rapporto obbligatorio, attraverso l'adempimento da parte del debitore, è volto al soddisfacimento dell'interesse del creditore[240] al quale, infatti, è conferito un potere giuridico.

La "giuridicizzazione" del rapporto comporta che questo corrisponda ad un interesse del creditore, non essendo, quindi, possibile concepire un'obbligazione che non si ricolleghi all'altrui interesse e che non sia ad esso strumentale in vista della sua

---

[236] Nella pretesa si compendiano le iniziative giuridicamente rilevanti che il creditore ha facoltà di assumere nell'esercizio del suo diritto, allo scopo di sollecitarne la normale soddisfazione.

[237] Quale comportamento attivo, ovvero omissivo, a cui il debitore è tenuto nei confronti del creditore.

[238] L'essenza dell'obbligazione, infatti, è ravvisabile nella combinazione delle posizioni e dei comportamenti reciproci del debitore e del creditore.

[239] In tal senso, U. BRECCIA, *ibidem*, pg. 1.

[240] Per la prevalenza dell'interesse del creditore, si rinvia a R. MICCIO, *Delle obbligazioni in generale*, in *Commento al codice civile*, IV, 1, UTET, Torino, 1982, pg. 5, ad opinione del quale essa deriva dal contrasto dei due interessi che costituiscono i presupposti del vincolo: l'interesse del creditore è quello di conseguire l'oggetto della prestazione e quello del debitore, è volto ad adempiere la prestazione. Il primo è di natura determinante e assoluta, il secondo è secondario, potendo anche mancare, tant'è che il primo viene giuridicamente qualificato sì da costruire un diritto.

realizzazione. Il difetto di interesse è, così, configurabile solo in termini di *ioci* o *docendi* causa[241], cioè di assenza di giuridicità.

L'interesse meritevole di tutela, dalla legge preteso proprio al fine di giustificare l'assunzione del vincolo, deve allora sussistere non solo alla nascita dell'obbligazione, ma anche durante l'intero sviluppo del rapporto obbligatorio e, in particolar modo, esso deve sussistere nel momento finale del procedimento, quando, cioè, quell'interesse si realizza, nel momento, cioè, dell'adempimento[242].

Ed invero, nella combinazione delle posizioni di debito e di credito e dei comportamenti reciproci e dei contrapposti interessi, è localizzata l'essenza dell'obbligazione non definita, come appunto si diceva, dal codice civile, diversamente dalla prestazione espressamente qualificata in termini di "oggetto" dell'obbligazione dall'art. 1174 c.c.[243].

---

[241] In tal senso, F. GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, ESI, Napoli, 2000, pg. 550.

[242] Questo rilievo permette di spiegare il senso dell'autonomia negoziale e il significato dei limiti che l'ordinamento giuridico prospetta alla stessa, perché queste valutazioni non andranno mai fatte rispetto agli interessi dei singoli, ma rispetto a quello che è l'interesse proprio del programma negoziale visto nella sua complessità. Infatti, il limite principale posto all'autonomia privata si ravvisa nella c.d. meritevolezza dell'interesse perseguito (art. 1322 c.c.), mentre un tratto comune ad ogni tipo di prestazione, a prescindere cioè dal suo contenuto, è costituito dalla necessaria patrimonialità, la quale si pone come un tratto indefettibile della negoziabilità del comportamento ai sensi dell'art. 1174 c.c.

[243] Si è scritto che la prestazione sarebbe «oggetto» dell'obbligazione quale «comune punto di riferimento», così del credito come del debito. Così, M. GIORGIANNI, *ibidem*, pg. 59. A queste osservazioni si è aggiunta una considerazione di opportunità pratica circa l'inutilità di discostarsi dal linguaggio del Legislatore, se non nei casi di stretta necessità, da parte di chi ritiene che convenga «evitare una complicazione ulteriore del linguaggio nel sistemare concetti che già risentono del peso di contrasti antichi e recenti». Così, P. RESCIGNO, *ibidem*, pg. 180. Tuttavia, la discussione teorica è stata svalutata non solo da chi vi ha visto una disputa senza alcun valore, neppure strettamente concettuale riducendosi a questioni di pura terminologia, ma anche da chi ritiene che le espressioni contenuto e oggetto siano usate con il medesimo significato. Nel primo senso C. A. CANNATA, *Obbligazioni e contratti*, in *Trattato di Diritto*

Ad essere ormai prevalente è la nozione di prestazione quale comportamento, condotta, contegno a cui è tenuto il debitore in funzione della realizzazione del diritto del creditore e del suo implicito interesse a conseguire il risultato finale cui conduce il comportamento medesimo. Se così è, nella prestazione rientrano certamente tutte quelle attività che il debitore deve porre in essere per soddisfare l'interesse del creditore[244].

Quando si parla di oggetto della prestazione, invece, ci si riferisce al contenuto dell'obbligazione[245], definita anche «il bene che il creditore attende»[246].

Chiariti, dunque, i concetti di rapporto obbligatorio, prestazione e di oggetto della prestazione, considerando analiticamente quest'ultimo, dal punto di vista generale si potrebbe essere indotti a ritenere che qualsiasi manifestazione dell'attività umana possa, almeno astrattamente, costituire il contenuto di una prestazione.

A ben vedere, però, certamente non sembra poter essere così per la prestazione sportiva che può diventare "giuridica" nel senso sopra visto, esclusivamente se rientrante in una prestazione sportiva in senso tecnico, vale a dire soggetta a determinate condizioni. Tra queste soprattutto le regole di provenienza federale che di volta in volta governano l'esercizio della specialità sportiva.

Esse ne determinano i contenuti. Come si è detto, la disciplina della prestazione sportiva è posta in essere dalle singole federazioni

---

Privato, diretto da P. Rescigno, I, Torino, 1984, pg. 35, nel secondo C. M. BIANCA, *Diritto civile*, *IV. Le obbligazioni*, Milano, 1991, pp. 67 ss.

[244] In tal senso il comportamento in questione può avere ad oggetto e, quindi, può consistere in fare, in un non fare, in un dare, in un prestare il consenso.

[245] R. MICCIO, *ibidem*, pg. 4.

[246] Così, E. BETTI, *Teoria generale delle obbligazioni*, Milano, Vol. II, 1953, pg. 49.

sportive. In tali casi a prescindere dal risultato a cui la prestazione sportiva nel concreto tende, essa va sempre considerata secondo modalità preordinate, l'inosservanza delle quali fa perdere ad essa ogni significato[247].

Che cosa vale allora a caratterizzare la prestazione tecnicamente sportiva per farla diventare oggetto di un rapporto obbligatorio e/o contrattuale in senso proprio? È sufficiente che l'atleta rispetti le regole della competizione esercitando una attività fisico/sportiva per collocare tale prestazione nei ranghi del diritto civile? In che modo la prestazione sportiva può incontrare l'ordinamento statale uscendo da una disciplina organizzativa che è propria e tipica solo dello sport?

Se la risposta più completa arriverà solo nei paragrafi che seguono tramite un'analisi di tutti gli aspetti peculiari dell'obbligazione e, dunque, della prestazione sportiva giuridica, vale a dire sul genere e sulle caratteristiche del rapporto obbligatorio, sugli aspetti particolari della sua esecuzione e connessi profili di coercibilità ed esigibilità, occorre, invece, da subito procedere a fornire alcune indicazioni di carattere sostanziale e sistematico.

I tratti che contraddistinguono la prestazione sportiva devono, infatti, passare necessariamente per la onerosità[248] o gratuità[249] della

[247] Almeno in linea di massima, la prestazione sportiva può ritenersi consistere nel contegno tenuto in funzione continua del rispetto delle regole.
[248] Tipico veicolo di giuridicizzazione delle relazioni sociali.
[249] Per la prestazione sportiva gratuita e per le riflessioni circa la possibilità che essa possa essere materia di impegno giuridico, si rinvia a E. DEL PRATO, *ibidem*, pg. 320, per il quale essa è certamente relegata alla socialità del vincolo e, in quanto tale, non è suscettibile di azione. «Non si può, tuttavia, escludere in modo generalizzato che possa configurarsi anche un titolo di doverosità, là dove, veicolato mediante il contratto con obbligazioni del solo proponente (art. 1333 c.c.), possa ravvisarsi uno specifico interesse di chi si impegna a tenere la prestazione sportiva in funzione dell'interesse di chi l'organizza e degli altri partecipanti: ad esempio la partecipazione ad una gara che consente agli altri

prestazione, oltre che essere misurati in relazione alla specifica "doverosità" dell'impegno.

L'individuazione di che cosa della prestazione sportiva effettivamente ricada nella nozione giuridica di prestazione non può, dunque, prescindere dalla evocazione del regime dell'obbligazione e dalla sua caratteristica fondante di necessaria patrimonialità[250], anche se funzionale ad un interesse solo morale del creditore[251].

---

partecipanti di conseguire una determinata attestazione può costituire materia specifica di obbligo».

[250] Tratto comune ad ogni tipo di prestazione, a prescindere, cioè, dal suo contenuto, è la necessaria "patrimonialità" che la deve caratterizzare in base a quanto previsto dall'art. 1174 c.c. La *ratio* della norma è stata sapientemente individuata non già nella stretta correlazione tra prestazione e risarcimento in caso di inadempimento, per cui dalla necessaria patrimonialità del danno risarcibile deriverebbe l'altrettanto necessaria patrimonialità della prestazione, ma «nel fatto che le vicende relative ai beni a carattere non economico (quelli che investono problemi e valori non patrimoniali, ma latamente morali), sono ritenute dall'ordinamento rilevanti solo in particolari casi (in specie in materia di diritti della personalità, di famiglia e delle successioni), mentre di regola esse sono irrilevanti. Al contrario, la rilevanza delle vicende relative ai beni patrimoniali è generalizzata, occupandosi il diritto privato essenzialmente della regolamentazione dei traffici e della circolazione di questi beni, laddove i beni a carattere non economico, essendo essenzialmente collegati alla persona, non sono investiti dal problema della circolazione ed anzi sono qualificati tra l'altro proprio dall'opposta caratteristica dell'indisponibilità». Così, F. GAZZONI, *ibidem*, pp. 552 ss. Non solo; sul carattere della patrimonialità è, altresì, opportuno evidenziare come esso valga a distinguere l'obbligazione da altri doveri giuridici, dai c.d. vincoli non giuridici, quali obblighi sociali, morali o religiosi, ad esempio, da alcuni obblighi familiari che, seppure dotati del carattere della giuridicità, non costituiscono obbligazioni in senso tecnico (ad esempio l'obbligo di fedeltà e di assistenza morale tra coniugi).

[251] Mentre la prestazione deve avere carattere patrimoniale, diretto o riflesso, l'interesse del creditore a conseguirla non deve essere necessariamente soddisfatto dal risultato economico, ma può anche essere solo morale, scientifico, culturale, ideale, umanitario, religioso o di altra natura, purché serio, socialmente apprezzabile e, in quanto tale, meritevole di tutela giuridica. Al cinema o al teatro, ad esempio, lo spettatore riceve una prestazione, ovvero la proiezione di un film o la rappresentazione teatrale, che è suscettibile di valutazione economica. A ben vedere, infatti, si paga come corrispettivo una somma di danaro, cioè il prezzo del biglietto, ma l'interesse alla prestazione non ha natura patrimoniale. Uno degli esempi più appropriati di interesse solo morale nell'ambito del contesto sportivo, è il pagamento del biglietto per assistere ad una competizione sportiva.

Come sopra evidenziato, infatti, secondo quanto previsto dall'art. 1174 c.c., l'interesse del creditore ben può essere di carattere non economico, semplicemente morale, culturale o di svago o solo estetico[252]. Tale norma stabilisce in termini generali, da un lato che la prestazione deve essere suscettibile di valutazione economica e, dall'altro, che deve corrispondere, appunto, ad un interesse anche non patrimoniale del creditore.

Ora, posto che l'interesse non patrimoniale di cui si discute, non rileva, come è stato detto, in senso soggettivo[253], ma sulla base dei più generali criteri dell'apprezzabilità sociale, il percorso teso a valutare una tale apprezzabilità, attinge direttamente ad un complesso sistema di valori e di princìpi che, a ben vedere, si pongono al di fuori della medesima obbligazione.

E allora, se l'interesse non patrimoniale si contraddistingue in relazione ai valori presenti nello specifico settore del quale è espressione, e se nello sport, ove si assiste ad una forte tipizzazione di questi valori, tale interesse (non patrimoniale) va ricercato avvalendosi dei criteri di giudizio propri della comune coscienza sportiva, è stato opportunamente osservato[254] che ben può l'interesse non patrimoniale del creditore nel contesto generale della prestazione sportiva coincidere con la lealtà sportiva[255], spirito stesso dello sport e

[252] Ciò vale naturalmente ad includere nell'ambito dell'obbligazione anche le prestazioni, di per sé economicamente valutabili, che consentono di soddisfare bisogni culturali o morali del creditore. Per una critica rivolta all'eccessivo rilievo dell'interesse "morale" del creditore, si rinvia a U. BRECCIA, *ibidem*, pg. 37.

[253] In relazione, cioè, a parametri di stampo individualistico sostanzialmente interni al singolo creditore.

[254] In tal senso, G. LIOTTA, *ibidem*, pp. 5 ss.

[255] Principio secondo il quale, come simbolicamente statuito dalla federazione italiana giuoco calcio, «coloro che sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono comportarsi secondo i princìpi di lealtà, correttezza e probità in ogni

caratteristica fondante, regola di comportamento che riveste il carattere di principio informatore dall'indubbio valore giuridico in tutti i rapporti intersoggettivi e che, in considerazione della sua natura cogente, obbliga i destinatari delle regole federali ad osservarlo scrupolosamente.

Ebbene, esposte tali necessarie premesse, procediamo nei paragrafi che seguono a verificare le caratteristiche specifiche del rapporto obbligatorio sportivo.

2. ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE CIVILE E DI QUELLA ATLETICA

Prima di indagare entro quale tipologia privatistica si possa collocare la prestazione sportiva, è indispensabile compiere un'analisi relativa all'esecuzione della prestazione nell'ambito dell'attività sportiva e, dunque, all'esecuzione della prestazione sportiva. Aspetto assolutamente forte e imprescindibile nella prestazione sportiva e non altrettanto in quella civile[256] è quello relativo alla partecipazione dell'esecutore.

Si tratta di un istituto che assume i tratti, per usare una terminologia accostabile all'esperienza giuridica civilistica, simili al

---

rapporto comunque riferibile all'attività sportiva». Sottolinea la rilevanza giuridica del principio, M. S. GIANNINI, *Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi*, in *Riv. dir. sport.*, 1949, n. 1-2, pp. 12 ss. A ribadire il valore non solo morale, ma soprattutto giuridico, anche P. MONACO, nota di commento a Commissione d'Appello Federale della F.I.G.C., 13 giugno 1997, in *Riv. dir. sport*, 1997, pp. 591 ss., per il quale la sua presenza negli ordinamenti sportivi e nelle decisioni disciplinari, costituisce un punto di costante riferimento oltre che un criterio generale di valutazione. Ancora, sul principio di lealtà sportiva, si rinvia a A. DE SILVESTRI, *Diritto sportivo. Dispense*, Cedam, Padova, 1995, pg. 45, per il quale esso rappresenta un «principio informatore, dominante e diffuso dell'intera organizzazione sportiva».

[256] Anche per il diritto civile, tuttavia, esistono situazioni in cui, nel rapporto obbligatorio e specificatamente nella fase della prestazione tesa all'adempimento, è dato rinvenire dei profili di interesse che hanno in conto adeguato la posizione di chi la prestazione è tenuto ad eseguire.

c.d.“adempimento”.

Nell’eseguire la prestazione sportiva, infatti, l’atleta, misurandosi costantemente con i suoi avversari, ma anche con l’esito precedente della sua prestazione, tenderà a perseguire il miglior risultato possibile, nel rispetto delle regole prestabilite.

Orbene, in linea di massima l’adempimento della prestazione sportiva si basa più sulle modalità esecutive dell’attività, rapportate ai parametri di riferimento che regolamentano la singola disciplina praticata, piuttosto che sul raggiungimento di un risultato compiuto in sé[257].

Il fatto, poi, che l’adempimento della prestazione sportiva sia pur sempre volto al perseguimento di un risultato[258], conferisce a questa particolare prestazione, una caratteristica inconfondibile.

Solo nell’esecuzione della prestazione sportiva, infatti, il comportamento assunto dall’esecutore, appunto, non potrebbe in alcun modo prescindere da una sua personale attività. Ed invero, il conseguimento del risultato è a lui strettamente riferibile.

La prestazione dell’atleta è intrinsecamente personale, oggettivamente e soggettivamente infungibile: le caratteristiche di ogni atleta sono strettamente personali e tendenzialmente insostituibili.

È chiaro allora che la posizione dell’esecutore della prestazione sportiva è necessariamente insurrogabile; sarebbe certamente inverosimile una prestazione sportiva eseguita da un terzo; si tratta, infatti, di una prestazione di fare e l’eseguibilità va collegata al suo

[257] Le medesime considerazioni valgono per la prestazione sportiva che al suo interno reca delle modalità di contenuto prestabilite ed inderogabili.
[258] Affinché il vincolo teleologico assunto con lo svolgimento dell’attività sportiva si determini.

unico e possibile esecutore, il solo ad «investire qualificatamente e qualificantemente nella stessa, proponendosi come titolare tendenzialmente esclusivo delle utilità e delle disutilità che dall'impegno accollato possono scaturire»[259].

Si tratta di una prestazione infungibile che non consente la sostituibilità della persona del debitore, unico titolare delle utilità[260] e delle disutilità che possono derivare dall'impegno accollato e che solo la prestazione sportiva sa determinare.

È di tutta evidenza allora, come, la complessa tematica relativa alla distinzione dei concetti fungibilità-infungibilità assuma, in campo sportivo, una precisa coerenza che consente di considerare infungibile l'intero complesso delle situazioni in cui si colloca la prestazione sportiva.

Pertanto, un aspetto da considerare nell'esecuzione della prestazione sportiva, è che essa può essere adempiuta solo da colui il quale è anche titolare della prova da realizzare; certamente estranei alla materia della prestazione sportiva, sono, infatti, gli istituti della rappresentanza o della delegazione, non potendosi configurare meccanismi di sostituzione soggettiva[261].

Da quanto sopra emerge allora l'opportunità di accogliere e condividere «la concezione inevitabilmente personalistica attribuita alla struttura della prestazione sportiva ad alla figura del suo titolare»[262].

---

[259] Così, R. PRELATI, *ibidem*, pg. 151.

[260] Nel momento in cui l'atleta persegue fini propri di utilità, volgendo la sua prestazione ad un risultato, lo fa alla luce di un programma da lui personalmente scelto.

[261] Nel contesto *de quo*, infatti, non esiste alcuna possibilità alternativa all'impiego individuale diretto.

[262] Così, R. PRELATI, *ibidem*, pg. 152.

Se, infatti, nel sistema ordinamentale ordinario, l'effetto sostanziale della prestazione è tendenzialmente raggiungibile anche attraverso forme sostituibili, grazie a concetti quale fungibilità ed esecuzione per equivalente, ciò non è assolutamente concepibile nel sistema ordinamentale sportivo, ove certamente non si potrebbero collocare meccanismi surrogatori attinenti all'esecuzione della prestazione atletica, assumendo la valutazione personale dell'esecutore, legata alle sue qualità individuali, una rilevanza sostanziale.

Nell'ottica interna del sistema delle prestazioni sportive, dunque, l'infungibilità dell'atleta ben può dirsi riflettere l'infungibilità della sua prestazione.

Altro interessante profilo di riflessione, riguarda la verifica circa l'esattezza e la completezza dell'esecuzione della prestazione sportiva. Orbene, considerando che la condotta del suo esecutore è, come più volte ribadito, pur sempre strumentale al perseguimento di un determinato risultato che egli spera di raggiungere, è chiaro che essa sarà organizzata secondo i massimi di efficienza per lui raggiungibili[263].

Torna, dunque, anche in questo senso, ad essere nodale l'interesse dell'esecutore anche nella determinazione della sua condotta improntata ad una diligenza del tutto personale[264] che nulla ha evidentemente a che vedere con la diligenza codicistica[265] tesa, come

[263] Diversamente, fa notare R. PRELATI, *ibidem*, pg. 158, rispetto a quanto si verifica nella prestazione in sede civile, ove l'esecutore si organizza la sua condotta «secondo la fissazione di minimi di rendimento».

[264] Che viene pienamente attivata per perseguire come scopo, un vantaggio proprio che, si spera, preveda la massima utilità.

[265] La fondamentale regola della diligenza posta dall'art. 1176 c.c., acquista un preciso senso solo in chiave soggettiva, se si sottolinea, cioè, che il contenuto

noto, a qualificare lo sforzo a cui è tenuto il debitore per soddisfare l'interesse del creditore.

A ben vedere, colui che esegue una prestazione sportiva aspira con la propria volontà all'ottenimento della massima resa che le circostanze soggettive e oggettive gli consentono.

È sempre all'interesse dell'esecutore che è finalizzata la prestazione sportiva ed in ciò si può cogliere un ulteriore profilo di raffronto rispetto alla prestazione civile, ove è del tutto eccezionale la situazione in cui prevale l'interesse della parte che deve eseguirla, su che quello della parte che deve riceverla.

Nell'obbligazione civile, infatti, dalla situazione di disparità fra creditore e debitore, deriva la prevalenza[266] dell'interesse del creditore nei confronti di quello del debitore; si tratta di un interesse che, a ben vedere, trova riconoscimento nel potere giuridico conferito al creditore medesimo. Se il creditore ha un interesse determinante e assoluto a conseguire l'oggetto della prestazione, il debitore ha un interesse secondario ad eseguire la prestazione[267]. Peraltro, oltre a costituire un

---

dell'obbligo consiste, come detto, nel comportamento a cui il debitore è tenuto. Per un preciso parallelo tra l'uomo d'ordine e l'uomo sportivo, si rinvia a R. PRELATI, *ibidem*, pg. 159, per il quale quest'ultimo è un uomo inserito in una dinamica operazionale che è soggetta ai suoi princìpi e alle sue regole.

[266] Il fondamento di questa prevalenza già richiamata nella nota precedente, è ben individuato da R. MICCIO, *ibidem*, pg. 5, per il quale «la premessa di questa posizione di prevalenza deriva dal contrasto dei due interessi che costituiscono i presupposti del vincolo».

[267] Per un riferimento al tema del diritto ad eseguire la prestazione, si rinvia a R. MICCIO, *ibidem*, pg. 6, il quale evidenzia i rischi che si corrono nel confondere l'obbligo astratto e assoluto di ricevere la prestazione, cui corrisponde il diritto del debitore di eseguirla, con l'obbligo che il creditore ha, a sua volta, di adempiere i propri impegni, che costituiscono la reciprocità della prestazione stessa; ad opinione dell'Autore, cioè, se l'interesse del creditore è qualificato giuridicamente in modo da costituire un diritto, non esisterebbe un diritto del debitore ad eseguire la prestazione, sul presupposto che nessuno può essere obbligato a conseguire un vantaggio e, reciprocamente, nessuno può essere obbligato a non rinunciarvi.

obbligo, lo svolgimento dell'attività sportiva nella sua possibile connotazione di attività lavorativa potrebbe configurarsi anche come diritto tutelato dall'ordinamento giuridico attraverso il quale l'individuo realizza ed esprime la propria personalità.

Ciò è tanto più vero nel caso del lavoro sportivo, trattandosi di attività che necessita non solo dell'impegno e della dedizione al pari di qualunque attività lavorativa, ma anche del talento e di requisiti psicofisici tali da configurarsi quasi come vera e propria inclinazione al professionismo sportivo.

Più specificatamente, al presunto diritto dell'atleta professionista a rendere la prestazione sportiva professionale contrattuale e più precisamente a partecipare alle gare, sarà dedicata specifica attenzione nel corso del terzo capitolo del presente lavoro; questione, questa, da sempre controversa in dottrina che induce ad individuare due opposti orientamenti. Da un lato, i sostenitori dell'esistenza di un oggettivo interesse dello sportivo all'esecuzione della sua prestazione[268]; dall'altro coloro i quali contestano la sussistenza del diritto di partecipazione all'attività della squadra, salvo che non si tratti di allenamenti e di ritiri[269].

L'interesse del debitore alla prestazione, quindi, anche se sussiste, non è in alcun modo tutelabile, se non in quanto titolare di un distinto credito nei confronti del creditore, il cui interesse, questo sì, è tutelato. In linea generale e salve le eccezioni stabilite dalla Legge, il fatto che un diritto sia disponibile, comporta che esso sia anche dismettibile. Per l'Autore «si deve senz'altro escludere dalla categoria del dovere giuridico l'imposizione di un comportamento destinato alla soddisfazione dell'interesse dell'obbligato». Nel medesimo senso anche M. GIORGIANNI, *ibidem*, pg. 67.

[268] Sul diritto dell'atleta a partecipare alle gare ed in generale sull'applicabilità dell'art. 2103 c.c. al contratto di lavoro professionistico, si rinvia a M. T. SPADAFORA, *ibidem*, pp. 108 ss.; P. AMATO, *Il mobbing nel mondo del calcio professionistico*, in *Riv. Dir. Econ. sport.*, 3, 2005, pg. 57.

[269] D. DURANTI, *L'attività sportiva come prestazione di lavoro*, in *Riv. it. dir. lav.*, 1983, I, pg. 712.

3. PROBLEMI DI COERCIBILITÀ ED ESIGIBILITÀ DELLE PRESTAZIONI ATLETICHE

Affrontato il tema della esecuzione della prestazione, nei tratti della esecuzione sportiva, l'analisi non può che volgersi, ora, ad un accenno a quello che di essa costituisce, per così dire, il momento "patologico", vale a dire la eventuale coercibilità e la conseguente esecuzione forzata degli obblighi.

Come visto la prestazione sportiva consiste in un contegno titolato dell'agente. Da tale aspetto emerge altro profilo di analisi rispetto alla prestazione civile, nel contesto esecutivo di queste ultime, infatti, ben sono rinvenibili situazioni in cui vengono in rilievo comportamenti reciproci delle due parti del rapporto obbligatorio che, in presenza di un'obbligazione, ben possono essere implicati nella fase del relativo adempimento.

Le reciproche posizioni di creditore e di debitore, in quanto situazioni giuridiche soggettive di diritto e di obbligo, sono degne di considerazione, per due ordini di ragione: in primo luogo perché sono riferibili a due sfere giuridico patrimoniali[270] tra loro distinte, in

[270]«Quali "poste", come suol dirsi, l'una volta "attiva" e l'altra "passiva"». Così, U. BRECCIA, *ibidem*, pp. 56 ss., per il quale l'autonomo rilievo del credito come "posta" attiva del patrimonio di un soggetto, ha trovato riconoscimento, oltre che con riferimento al noto fenomeno della circolazione o cessione dei crediti tramite atti dispositivi che spesso sfruttano il valore del mercato di taluni crediti, anche da parte della giurisprudenza con le decisioni che, nel caso della lesione del credito da parte di terzi, hanno ritenuto risarcibile il danno ove la prestazione perduta a causa dell'altrui comportamento illecito non sia sostituibile, comportando una perdita definitiva e irreparabile, ovvero arrechi comunque al creditore un pregiudizio ineliminabile (Cass., S. U., 24 giugno 1972, n. 2135, in *Foro it.*, 1973, I, pg. 99). Dell'autonomo rilievo dell'obbligo, quale "posta" passiva del patrimonio di un soggetto, l'Autore ne individua un'esemplare applicazione nell'ipotesi in cui un terzo liberi il debitore soddisfacendo il credito altrui; in tal caso l'estinzione dell'obbligo viene vista come un arricchimento, nella misura in cui dal patrimonio del debitore viene eliminata una voce passiva. Ove un tale arricchimento non sia giustificato nei confronti del terzo che ha soddisfatto il

secondo luogo perché sono suscettibili di essere studiate in maniera analitica, con riferimento all'attuazione del rapporto, ovvero al comportamento tanto del creditore, nell'esercizio del suo diritto quanto del debitore, nell'adempimento dell'obbligo.

L'esecutore della prestazione sportiva in generale e, cioè, non professionale certamente non è soggetto ad un precetto o comando di legge[271], da ciò deriva la totale assenza di doveri coercibili nell'attività sportiva; a ben vedere, infatti, le prestazioni atletiche non sono certamente sottoponibili al meccanismo dell'esecuzione forzata[272], in ciò rievocando in qualche misura la figura delle obbligazioni naturali[273].

Questa totale assenza di coercibilità si accompagna naturalmente alla presenza di spontaneità assoluta che accompagna la prestazione sportiva.

Altro spunto di riflessione nell'analisi relativa ai caratteri delle

---

credito altrui, è possibile pretenderne il rimborso in base alla norma generale di cui all'art. 2041 c.c.

[271] L'attività sportiva, infatti, come ampiamente evidenziato, è inconfondibilmente caratterizzata da una libertà autoregolata, in virtù della quale l'operatore si assoggetta a regole tecniche, spontaneamente accettate, di provenienza federale, volte a regolamentare specifiche discipline.

[272] In caso di inadempimento del debitore, in virtù del noto principio della responsabilità patrimoniale del debitore, al creditore è garantita la realizzazione anche coattiva del suo diritto e il conseguente risarcimento del danno. Dall'esercizio del potere processuale che si origina dal rapporto che si instaura tra creditore e patrimonio del debitore e che si esprime nella c.d. azione esecutiva, il patrimonio del debitore si trova in una posizione di soggezione dovendo, in caso di inadempimento, subire l'aggressione da parte del creditore. Il tutto avviene attraverso un complesso procedimento, l'esecuzione forzata, appunto, che permette la realizzazione coattiva del diritto di credito e, ciò, sia nel conseguimento della prestazione, che nel risarcimento del danno. Due, in particolare, sono le forme di esecuzione, l'esecuzione forzata in forma specifica e l'esecuzione forzata per espropriazione, sulle quali però non si ritiene opportuno soffermarsi ora.

[273] Per un puntuale richiamo dello specifico istituto, si rinvia a P. PERLINGIERI, *Le vicende dell'obbligazione naturale,* in *Riv. dir. civ*., 1969, I, pp. 357 ss.

prestazione sportiva, è quello relativo alla sua eventuale esigibilità.

A ben vedere, infatti, nella prestazione sportiva, ciò che fisiologicamente rileva è l'impegno fisico; una corretta valutazione anche in termini giuridici della sua doverosità, quindi, non può prescindere innanzitutto dalla tutela della salute, quale diritto fondamentale.

Il problema in questione, relativo cioè al confine tra inadempimento del debitore ed esigibilità della prestazione, rileva, naturalmente, solo per l'atleta giuridicamente tenuto ad eseguire una prestazione, ovvero lo sportivo professionista vincolato ad un datore di lavoro, in virtù di un contratto di lavoro subordinato o autonomo entro i limiti che saranno meglio approfonditi nel corso del successivo capitolo, ove più nel dettaglio si tratterà della prestazione di lavoro sportivo, come obbligo contrattualmente assunto dall'atleta professionista, nel contratto di lavoro sportivo.

Ma quel che preme a questo punto sottolineare, sono i limiti di esigibilità della prestazione sportiva derivanti dal rispetto del diritto alla salute. È infatti in funzione della necessità di tutelare il diritto alla salute che vanno considerati i su richiamati limiti, necessariamente da coordinare, poi, per quel che concerne la prestazione sportiva di lavoro all'interno del contratto, sia con le disposizioni relative all'inadempimento, sia con quelle relative all'impossibilità sopravvenuta della prestazione.

Del resto, è proprio nello stato soggettivo della persona che, opportunamente, è stato colto un limite all'esigibilità della prestazione sportiva, maggiormente negli sport che rappresentano un pericolo per

le condizioni fisiche dell'atleta[274].

Il rispetto di un diritto costituzionale, quale quello alla salute e all'integrità fisica, assurge, così, anche ad unità di misura della doverosità della prestazione sportiva, al punto da escluderla ove lo stesso rischi di essere leso. Se, infatti, si ritenesse liberato l'atleta (nella prospettiva che si intende analizzare, necessariamente debitore, perché parte di un rapporto giuridico di lavoro con la creditrice società sportiva, datore di lavoro), solo in caso di assoluta ed oggettiva impossibilità della prestazione, sarebbe sufficiente che la partecipazione alla competizione fosse pur sempre oggettivamente possibile, per imputargli un inadempimento dell'obbligo di eseguire la prestazione, anche a costo di mettere a repentaglio la sua vita.

È allora di tutta evidenza che la doverosità finisce laddove dall'adempimento della prestazione (sportiva) possa derivare un serio pericolo per la salute e l'incolumità dell'atleta.

Esigibilità e coercibilità, diligenza e adempimento, infungibilità e impossibilità della prestazione sopra analizzati seppur per brevi note, sono le chiavi essenziali per capire il contenuto più intrinseco della prestazione sportiva, vale a dire quello legato alla natura della obbligazione da parte dell'atleta, ascrivibile alla categoria di quella c.d. "di mezzi" o di "risultato".

4. ATTIVITÀ E RISULTATO, IMPOSSIBILITÀ DI UNA LORO SEPARAZIONE FUNZIONALE E CONCETTUALE NELLA PRESTAZIONE SPORTIVA

Come si accennava poco sopra, i contenuti della prestazione sportiva dell'atleta sono, almeno in astratto, previsti e disciplinati in funzione delle regole tecniche che governano l'esercizio della

[274] In tal senso, E. DEL PRATO, *ibidem*, pg. 321.

specialità sportiva praticata.

Ciò significa che, a prescindere dal risultato in concreto ricollegabile alla prestazione sportiva, questa andrà sempre considerata secondo quelle che sono le modalità preordinate ed inderogabili dell'attività sportiva esercitata. Quella sportiva, infatti, è una prestazione che si genera e si esaurisce in una condotta assunta e tenuta in funzione del rispetto delle regole[275].

E allora, svolgimento di una determinata attività tecnica e conseguimento di un determinato risultato, costituiscono, per così dire, gli aspetti sostanziali della prestazione sportiva[276] che l'atleta esegue alla luce di un suo personale programma.

Naturale connotazione della prestazione sportiva è, quindi, la ricerca di un risultato, al quale la condotta dell'atleta è fortemente strumentale. Egli, infatti, nell'esercizio della pratica sportiva si mette costantemente alla prova, misurandosi e volendo superare tanto un ostacolo, tanto l'avversario, tanto i precedenti risultati conseguiti. È così che egli conferisce valore alle proprie qualità fisiche, morali e mentali, in linea anche con il già evidenziato profilo etico del più ampio fenomeno sport attraverso il quale l'individuo libera ed esprime le sue energie vitali.

Sembra, quindi, chiaro che nella prestazione sportiva non sia affatto sufficiente che l'agente compia l'attività con le dovute modalità prescritte all'uopo dalle regole del gioco; con ciò si vuol dire che non è affatto indifferente che l'atleta persegua o meno il risultato

[275] Pensando alle regole sportive che disciplinano il contenuto della condotta, parla di un'esecuzione a regola d'arte, R. PRELATI, *ibidem*, pg. 153, per il quale soprattutto nei casi in cui gli esecutori siano campioni, il contenuto dell'attività posta in essere diventa stile, mirabilmente compendiando tecnica e fantasia.
[276] In tal senso, R. PRELATI, *ibidem*, pp. 124 ss.

cui l'attività specifica è ontologicamente preordinata[277]; ciò non significa, tuttavia, che l'attività atletica sia subordinata al perseguimento di un risultato specifico.

Intanto, infatti, la prestazione sportiva deve volgere ad un risultato, in quanto si risolva il vincolo teleologico assunto con lo svolgimento dell'attività sportiva.

A ben vedere, infatti, l'attività atletica ben può sussistere, pur indipendentemente dal fatto che sottenda ad un esito particolare; così non è per la prestazione sportiva che, sebbene solo nel rispetto di un vincolo teleologico intrinseco allo sport, deve pur sempre tendere ad un risultato.

E, allora, il conseguimento di un risultato è più semplicemente un profilo strutturale della prestazione sportiva nella quale si realizza una sintesi tra attività e risultato, nel segno della caratterizzazione più piena dello sport[278]. Si tratta, infatti, di momenti che concepibili come

[277] Per un'attenta riflessione sul rapporto di genere a specie tra prestazione, quale ricerca di un risultato e primato, quale espressione del massimo risultato, come concetti che sostanzialmente tendono a coincidere, si rinvia a R. PRELATI, *ibidem*, pp. 128 ss., per il quale «a differenziarli in maniera determinante a livello esteriore, è semplicemente l'aspetto valutativo, che assegna, appunto, sul terreno della comparazione, al primato la posizione superiore rispetto a tutti gli altri risultati che, come tali, sono tutti riconducibili in via residuale a prestazioni tutte quante semplici, del tutto prescindendo dal loro valore relativo. Quest'ultimo potrebbe a sua volta acquisire valore di primato nel contesto di altre comparazioni possibili, riferite ad ambiti spaziali o temporali diversi e limitati, oppure a raggruppamenti più o meno ampi, o ancora a categorie qualitativamente diversificate fra loro o quantitativamente più o meno estese. Quella del primato, quantunque prestazione di eccellenza, è avvertibilmente una condizione vocazionalmente precaria e temporanea, solo momentaneamente assoluta, dato che il primato, qualunque primato, in virtù dei princìpi fondamentali che animano l'essenza dell'attività sportiva, è sempre suscettibile di essere migliorata, immediatamente degradando nell'occasione a mera prestazione storicamente archiviata, per quanto eccellente e significativa».

[278] E così, la continua progressione dei risultati, il perpetuo perfezionamento, rappresentano l'essenza dello sport, esprimendone i valori che in esso sono insiti, caratterizzandolo, rispetto al più specifico genere, gioco.

separati nell'obbligazione ordinaria, nella prestazione sportiva, invece, non sembrano scindibili, né sotto il profilo funzionale, né sotto quello concettuale.

L'attività sportiva diventa, infatti, funzionale al conseguimento, in senso sportivo, di un risultato che costituisce il momento conclusivo della prestazione eseguita. Ecco allora che quella che solo apparentemente sembra una convivenza statica tra attività e risultato, si proietta in una funzione dinamica verso il conseguimento di una utilità a cui è costantemente proiettato l'esecutore della prestazione sportiva.

Ciò significa che la connessione fra l'impegno speso in termini di energia nello svolgimento della prestazione e l'aspirazione, sempre presente, a migliorare se stessi e a superare gli altri[279] è una costante della prestazione sportiva dell'atleta che, oltretutto, vale a caratterizzarla in maniera significativa.

Ebbene, se dunque la prestazione sportiva si compone di un profilo soggettivo relativo, cioè, allo svolgimento di una attività, e di un profilo oggettivo, non potendo eticamente prescindere dal

[279] Parla di *performance* come «immanente nell'atto sportivo» L. DI NELLA, *ibidem*, pg. 39, il quale ne sottolinea la connessione con l'ostacolo che la stimola, provocando la massima tensione nelle forze umane. La *performance*, quindi, «come sforzo ininterrotto per l'ottenimento della più elevata espressione delle proprie capacità psico-fisiche, come tensione continua verso la migliore prestazione possibile che fa trascendere ogni prestazione fisica trasformandola in gesto di valore proiettato verso l'assoluto, quindi mai definitivo». Interessante la distinzione operata dall'Autore tra la *perfomance* e il *record* ove asserisce che «anche in presenza di un risultato non eccellente, se si è profuso lo sforzo di superarsi, vi è pur sempre *performance*. E ancora, «questa è, dunque, relativa, dipendendo dal grado di forza e di capacità del soggetto e dalle condizioni generali in cui si affronta l'azione atletica». Sono, dunque, la continua progressione dei risultati e il perpetuo perfezionamento, a rappresentare la legge intrinseca dello sport e ad esprimere il valore in esso insito. È in ciò, tra l'altro, che risiede la distinzione tra sport e gioco nel quale, invece, l'azione ludica non è ripetuta a scopo di miglioramento.

rivolgersi ad un risultato, è vero anche che essa si pone in una posizione particolare rispetto all'obbligazione civile, in special modo rispetto ai concetti tipici di condotta e di risultato, ricomprendendo in sé le caratteristiche tanto dell'una, quanto dell'altro.

Con la doverosa precisazione che mentre nella prestazione sportiva, si ribadisce, i due momenti, quello, cioè, dell'attività e quello del risultato, sono funzionalmente e concettualmente inseparabili per una legge propria dello sport, così non è per la obbligazione civile, ove ben possono immaginarsi come momenti separati.

Momenti fondamentali della prestazione sportiva, infatti, sono tanto la predisposizione dei mezzi preordinati ad uno scopo, quanto il conseguimento del risultato.

In essa, invero, il comportamento tenuto dall'atleta è finalizzato ad un esito, quindi, la condotta medesima è tenuta in funzione di un risultato che esprime la sua consistenza proprio con riguardo alla condotta spiegata: vi è, di conseguenza, un'interdipendenza scambievole tra le due fasi della vita della prestazione sportiva che rende i due elementi individuati «malamente distinguibili e comunque inseparabili»[280].

In buona sostanza, la prestazione sportiva quale comportamento titolato dell'agente tenuto in funzione del rispetto delle regole, in cui l'attività sportiva è svolta in funzione di un risultato sportivo, ben potrebbe comprendere tanto le caratteristiche di un'obbligazione di mezzi, quanto quelle di una obbligazione di risultato[281], e ciò poiché

[280] Così, R. PRELATI, *ibidem*, pg. 132.

[281] È opportuno ricordare, al riguardo, che la distinzione in questione è stata messa in discussione da un autorevole studio critico di L. MENGONI, *Obbligazioni «di risultato» e obbligazioni «di mezzi»*, in *Riv. Dir. comm.*, 1954, I, pp. 188 ss. L'Autore che per primo in Italia, con rigore critico, ha riproposto la distinzione

«il suo modo di essere inequivocabilmente promana dal dispiegamento tecnico di un'azione irreggimentata ed eminentemente volontaria, che tende a un effetto calcolato e calcolabile da raggiungere»[282].

É tuttavia interessante provare ad individuare, nel contesto della prestazione resa dall'atleta, quale sia la natura dell'obbligazione principale che nasce in capo al soggetto che compie l'attività sportiva, passando per l'analisi delle obbligazioni di mezzi (dette anche di comportamento[283] o di contegno[284]) e delle obbligazioni di risultato.

Si tratta di una distinzione[285] che, seppur rifiutata da alcuni[286], nel corso degli anni ha assunto una significativa importanza nel nostro

---

sotto la nuova codificazione, avanza forti perplessità circa la terminologia usata e afferma la relatività della distinzione, in quanto tutte le obbligazioni in genere hanno per oggetto un risultato; la distinzione significa solo «maggiore o minore incidenza del risultato dovuto rispetto al contenuto dell'interesse finale del creditore». Egli propende, cioè, per un mantenimento utilitaristico della distinzione, solo in misura di una maggiore o minore estensione del risultato atteso con riguardo al contenuto del'interesse finale del creditore.

[282] Così, R. PRELATI, *ibidem*, pg. 133, il quale precisa, tuttavia, che la distinzione in parola non ha pretese ricostruttive concernenti la sistematica classificatoria delle prestazioni di natura civile. Il fatto che in capo alla prestazione sportiva si possano sovrapporre caratteristiche tecniche differenziali per il diritto civile, vale a confermare l'assoluta peculiarità dei contenuti strutturali propri della prestazione sportiva.

[283] L. MENGONI, *ibidem*, pp. 182 ss.

[284] E. BETTI, *ibidem*, pg. 130.

[285] Già in passato affermata dalla dottrina italiana G. LEONE, *La negligenza nella colpa extracontrattuale e contrattuale, Riv. Dir. comm.*, 1915, pp. 84 ss.; E. BETTI, *ibidem*, pp. 40 ss., riproposta da L. MENGONI, *ibidem*, pp. 185 ss., 280 ss., 366 ss.

[286] R. NICOLÒ, *L'adempimento dell'obbligo altrui*, Milano, 1936, pg. 62, nt. 79; G. COTTINO, *L'impossibilità sopravvenuta della prestazione e la responsabilità del debitore*, Milano, 1955, pp. 43 ss., 80 ss., 105 ss., 284 ss., 410 ss.; P. SCHLESINGER, *Riflessioni sulla prestazione dovuta nel rapporto obbligatorio*, *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1959, pp. 1273 ss., 1280 ss.; S. RODOTÀ, Voce *Diligenza (dir. civile)*, in *Enc. Dir.* XII, Milano, 1964, pp. 539 ss. Opposizione moderata anche in U. NATOLI, *L'attuazione del rapporto obbligatorio*, II, *Il comportamento del debitore*, in *Tratt. Cicu e Messineo*, XVI, 2, Milano, 1984, pp. 47 ss.; in C. M. BIANCA, *Dell'inadempimento delle obbligazioni*, *artt. 1218-1229 c.c.*, in *Comm. Scialoja e Branca*, Bologna-Roma, 1979, pp. 31 ss.; *Diritto civile, l'obbligazione*, Milano, 1990, pp. 70 ss.

ordinamento e, ciò, in modo particolare in relazione alla determinazione del contenuto dell'obbligazione e, quindi, in relazione agli estremi dell'esatto adempimento.

Più precisamente, posto che le obbligazioni di mezzi hanno per oggetto un fare diretto ad uno scopo, un'attività da svolgere nel rispetto di determinate regole al fine di conseguire un risultato, è nell'attività perita ed esperta che si identificherà il contenuto della prestazione, ragione per cui la diligenza di cui all'art. 1176 c.c., quella, cioè, del buon padre di famiglia che il debitore deve usare nell'adempiere l'obbligazione, diviene unità di misura della prestazione idonea a determinare qualità e quantità dell'attività dovuta per valutare, quindi, se vi sia stato o meno esatto adempimento, cioè per valutare gli «estremi oggettivi dell'inesatto adempimento»[287].

Circa, poi, la disputa dottrinaria sul ruolo da attribuire alla diligenza, sono doverose alcune precisazioni. A coloro i quali, favorevoli alla distinzione tra le due categorie di obbligazioni, ritengono che nelle obbligazioni di risultato, la diligenza quale criterio di determinazione del contenuto dell'obbligo non rivesta alcun ruolo[288], si contrappongono coloro che, critici verso la distinzione, ritengono che essa assuma una certa importanza nel determinare il contenuto di tutte le obbligazioni, essendo, quindi, criterio di misurazione dell'esattezza dell'adempimento anche nelle obbligazioni

[287] G. OSTI, *Revisione critica della teoria dell'impossibilità della prestazione*, in *Riv. dir. civ.*, 1918, pp. 209 ss. ora in *Scritti giuridici*, I, Milano, 1973, pp. 487 ss.
[288] G. OSTI, *ibidem*, pp. 15 ss.; E. BETTI, *ibidem*, pp. 40 ss. e 127 ss.; L. MENGONI, *ibidem*, pp. 208 ss. F. GALGANO, *Diritto civile e commerciale*, II, Padova, 1990, pp. 11 ss. Da segnalare la posizione di U. BRECCIA, *ibidem*, pg. 238, il quale, pur favorevole alla distinzione, ritiene che il Legislatore abbia voluto attribuire un certo rilievo alla diligenza sia al fine di «controllare le modalità dell'adempimento», sia «al fine di accertare l'imputabilità o la non imputabilità del mancato adempimento».

di risultato, per le quali, tuttavia, la prova della diligenza non è prova dell'adempimento[289].

Controverso anche il ruolo della diligenza come criterio di imputabilità, come criterio generale di valutazione del comportamento del debitore ai fini della responsabilità[290].

Diverso è, infatti, il ruolo che la dottrina[291] assegna alla diligenza nelle due funzioni decisamente distinte che essa può assumere, quale criterio di determinazione del contenuto dell'obbligo, e quale criterio di responsabilità in generale.

Ove, nel primo caso, con riferimento alle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività tecnica, in un significato oggettivo, equivarrebbe a fare bene, cioè esperta esecuzione della prestazione, osservando le regole delle buona tecnica e della perizia di cui all'art. 1176, comma 2, c.c.; nel secondo caso, in un significato soggettivo, equivarrebbe a cure, cautele, attenzioni, sollecitudine, sforzo, implicando una valutazione etica del debitore e trovando il suo opposto nella colpa di cui all'art. 1176, comma 1, c.c.

Da altra parte, poi, è stata criticata «una frattura della diligenza nei due sottosignificati illustrati, limitando la perizia a criterio di determinazione del contenuto dell'obbligo nelle obbligazioni di

---

[289] U. NATOLI, *ibidem*, pp. 48 ss., 80 ss.; C. M. BIANCA, *ibidem*, pp. 25 ss.

[290] La diligenza per alcuni viene in rilievo come criterio di imputazione della impossibilità, essendo l'art. 1218 c.c. norma di responsabilità per tutte le obbligazioni, dunque anche per quelle di risultato. Per tale orientamento si rinvia ai seguenti autori: G. OSTI, *ibidem*, pp. 111 ss., 155; E. BETTI, *ibidem*, pg. 130; L. MENGONI, *ibidem*, pp. 295 ss.; F. GALGANO, *Diritto civile e commerciale*, II, Padova, 1990, pp. 50 ss. per altri, la diligenza oltre che criterio di misurazione dell'adempimento per tutte le obbligazioni (quindi anche per quelle di risultato), è anche criterio di responsabilità insieme all'impossibilità. In tal senso, U. NATOLI, *ibidem*, pp. 80 ss.; C. M. BIANCA, *ibidem*, pp. 95 ss.

[291] L. MENGONI, *ibidem*, pp. 198 ss.

mezzi»[292].

In ogni caso, quella tra obbligazioni di mezzi e di risultato è, ormai, una distinzione accolta anche dalla giurisprudenza, pur nella sua relatività.

Si tratta di precisazioni doverose al fine non solo di poter utilmente collocare quella che, seppur impropriamente, può definirsi obbligazione sportiva dell'atleta, nell'una o nell'altra categoria fra quelle appena richiamate, ma anche al fine di valutare il comportamento dell'atleta nell'esecuzione della sua prestazione sportiva, sotto il profilo dell'adempimento contrattuale che si vedrà.

Ebbene, abbiamo più volte sottolineato quanto delicato sia da definire il campo dell'attività sportiva e quanto complesso sia individuare la tipologia privatistica all'interno della quale collocare la prestazione sportiva.

Se nell'attività sportiva è insito il raggiungimento di un risultato, è naturale che l'atleta organizzi la sua condotta non già secondo la fissazione di minimi di rendimento[293], ma, per lo più, secondo il massimo di efficienza possibile per lui[294].

Ed invero, la condotta dell'atleta nel suo complesso, sia preparatoria, sia esecutiva, è strumentale al perseguimento di un risultato specifico e sperato dall'atleta, nella cornice personale di una certa programmazione[295], anche per soddisfare un suo esclusivo

---

[292] V. DE LORENZI, in *Digesto delle discipline privatistiche*, XII, UTET, Torino, 2008, pg. 400.

[293] Così come per R. PRELATI, *ibidem*, pg. 131, accadrebbe in sede civile nella quasi totalità dei casi.

[294] In tal senso, M. F. SERRA, *ibidem*, pg. 337.

[295] Una giustificazione razionale a tale impostazione è stata fornita da R. PRELATI, *ibidem*, pg. 131, per il quale basta considerare il fatto che nella prestazione sportiva, il programma adottato è regolato sì dal fine da perseguire, ma questo è pur sempre relativo, ragione per cui il risultato che si tenta di ottenere, non è

interesse afferente alla sfera personale.

E allora, anche tale programmazione costituisce naturale fattore essenziale alla predisposizione dei contenuti sostanziali della prestazione, svolgendo, oltre tutto, una funzione estremamente qualificativa all'interno dell'attività sportiva.

La prestazione sportiva, quindi, rievoca certamente il tema del dovere e del suo rapporto con l'obbligazione civile, senza tuttavia cancellare il principio dell'efficienza che mira al risultato.

Il risultato, tuttavia, non è l'oggetto della prestazione sportiva e, questa, non è oggetto di un'obbligazione di risultato.

Da ciò si può argomentare in linea generale che l'atleta opera sì per il raggiungimento di un risultato, ma non può e non deve, certamente assumere l'obbligo di garantirlo[296]; la sua prestazione, infatti, è influenzata da diversi fattori che, tra l'altro, ben possono prescindere anche dalla sua volontà[297].

Ciò che si vuol dire è che se la valenza "etica" e "morale" della

---

l'oggetto della prestazione, ma semplicemente il parametro che ispira le modalità della condotta a cui è tenuto a conformarsi l'atleta, come esecutore.

[296] Non è mancato, poi, in dottrina chi, proprio nella prestazione sportiva ricondotta nell'ambito dell'obbligazione di mezzi, ha visto una chiara applicazione concreta del principio del *favor debitoris*, considerando che, se è pur vero che in campo civilistico tale principio spesso è di natura formale, non esistendo in capo al debitore un vero e proprio *favor*, nell'ambito della prestazione sportiva, sembra viceversa assumere una connotazione sostanziale, inquadrandosi perfettamente nella fattispecie del *favor*, l'assenza totale di possibilità di garanzia del risultato. In tal senso, M. F. SERRA, *ibidem*, pg. 337.

[297] Ciò significa che non saranno solo le capacità tecniche e fisiche dell'atleta e del suo avversario a causare le situazioni, anche imprevedibili, di fronte alle quali egli si potrà trovare, ma una rilevanza sarà assunta anche dal tipo di sport. E, comunque, a prescindere dagli sport di situazione, ogni disciplina sportiva sembra essere caratterizzata dall'alea, perché ogni partecipante si confronta con altri e, quindi, con altre tecniche, altre esperienze e capacità. L'alea è totale, quindi, l'atleta può solo "tendere" ad un risultato, ciò significa che questa ricerca non può certo bastare a configurare la prestazione sportiva come oggetto di una obbligazione di risultato. In tal senso, M. F. SERRA, *ibidem*, pg. 337.

prestazione sportiva - nel senso chiarito nel paragrafo precedente - fa sì che il suo protagonista, l'atleta, miri sempre e comunque in modo naturale ed intrinseco ad un risultato che è competizione e miglioramento, ciò non significa attribuire alla prestazione dell'atleta una caratterizzazione in termini giuridici di obbligazione di risultato.

Invero, ove si volesse accostarla ad una delle categorie descrittive di cui sopra, quella sportiva sarebbe, invece, decisamente più vicina ad una obbligazione di mezzi.

Essa, infatti, non può non definirsi tale proprio perché nella esecuzione della prestazione sportiva, per via della sua essenziale peculiarità, giocano una serie di variabili che vanno dalle modalità di svolgimento della competizione, alle condizioni e circostanze spazio-temporali della stessa, dal gioco degli avversari fino al rischio legato alla forma fisica dell'atleta. Quest'ultima, per sua natura, nonostante la preparazione atletica e il rispetto delle regole e della massima diligenza da parte del giocatore, anche prima della gara, non può mai essere programmata.

E così, in un contesto di lavoro sportivo professionale in un contratto di lavoro sportivo, il mancato risultato non potrebbe dunque essere inadempimento in senso proprio, né per quanto sopra detto, può ontologicamente costituirlo.

Fin qui si è fatto riferimento al soggetto passivo del rapporto giuridico obbligatorio, lo sportivo, con particolare riferimento all'atleta.

A ben vedere, tuttavia, anche spostando l'indagine sull'altro soggetto del rapporto obbligatorio, ovvero il creditore della prestazione, le conclusioni sono le medesime.

Colui il quale effettua la prestazione sportiva, infatti, si obbliga a

impiegare tutti i mezzi a sua disposizione per raggiungere il risultato, ma non può obbligarsi a raggiungerlo, sì da essere considerato inadempiente nell'eventualità in cui fallisca nel conseguimento.

Di conseguenza, la naturale aleatorietà della prestazione sportiva, comporta che al prestatore non possa richiedersi altra garanzia per il raggiungimento di un risultato, se non quella di fare uso di tutti i mezzi fisici, tecnici e di esperienza di cui dispone adempiendo correttamente alla sua obbligazione.

Del resto, nella prestazione sportiva, i margini di rischio di non conseguimento del risultato, permangono quasi interamente, proprio perché l'alea del risultato è nella ragion d'essere dello sport, soprattutto nel suo profilo competitivo[298], del quale si è già parlato come elemento qualificante la prestazione sportiva.

Rispetto alla posizione del creditore potrebbe evidenziarsi una particolarità, se consideriamo un rapporto giuridico di lavoro, tra società sportiva e atleta professionista.

La naturale connotazione etica dello sport impedisce che l'obbligazione dell'atleta possa essere definita di risultato; così non potrebbe essere per il creditore, per il quale la naturale connotazione economica, pensiamo ai sodalizi sportivi, spesso impone il conseguimento di un risultato.

Non di rado, infatti, i contratti di lavoro sportivo prevedono delle specifiche clausole di recesso nel caso in cui, per esempio, per un certo periodo di tempo l'atleta professionista non raggiunga un determinato risultato sperato.

---

[298] Per la competizione, strettamente connessa all'attività sportiva, come volontà di superare l'ostacolo, l'avversario e, quindi, quale elemento soggettivo dello sport, si segnalano le considerazioni di L. DI NELLA, *ibidem*, pp. 41 ss.

E allora, se l'interesse al risultato c'è per lo sportivo in senso solo etico, ma non si trasforma in una obbligazione di risultato vera e propria, e se l'interesse al risultato c'è pure per la parte attiva del rapporto obbligatorio, in senso però tutt'altro che etico, ma economico, ciò potrebbe significare che anche se non è obbligazione di risultato quella dell'atleta, la sua prestazione ben potrebbe prendere però ugualmente forma in una specifica condizione contrattuale e di fatto diventare anche per l'atleta obbligo di risultato.

Ciò non toglie che comunque, conformemente anche a quello che è l'indirizzo dottrinario[299] e giurisprudenziale[300], quella sportiva certamente è e rimane pur sempre configurata come una prestazione oggetto di un'obbligazione di mezzi[301].

Se profilo comune ai concetti di obbligazione sportiva e civile è

---

[299] Sull'argomento si segnala la posizione di L. FOLLIERI, *Obbligazioni di mezzi e di risultato nella prestazione del progettista-direttore dei lavori*, nota a Cass., S. U., 28 luglio 2005, n. 15781, in *Obbl. contr.*, 2006, pp. 712 ss., il quale commentando l'indirizzo giurisprudenziale della Cassazione (Cass., S. U., 28 luglio 2005, n. 15781) in base al quale la distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato non ha alcuna incidenza sul regime di responsabilità del prestatore d'opera intellettuale, né sul meccanismo di ripartizione dell'onere della prova, identico sia che il creditore agisca per l'adempimento dell'obbligazione, *ex* art. 1453 c.c., sia che domandi il risarcimento per l'inadempimento contrattuale *ex* art. 1218 c.c.; ritiene, invece, che in prospettiva europea, le categorie delle obbligazioni di mezzi e di risultato, potrebbero essere conservate anche solo come criterio di individuazione del contenuto dell'obbligazione.

[300] Cass., 21 marzo 1997, n. 2540; Cass., 28 dicembre 1996, n. 11540, in *Riv. dir. sport.*, 1997, pp. 233 ss.

[301] Ugualmente alle prestazioni del medico e dell'avvocato, le quali, come noto, in quanto prestazioni di professionisti, non possono essere indirizzate esclusivamente al raggiungimento dello scopo, ma solo al tentativo di raggiungerlo, impiegando tutta la diligenza che la natura dell'attività esige, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1176 c.c. Al riguardo è da segnalare, tra l'altro, l'opinione di chi vede nella prestazione sportiva un terreno fertile, come quello della responsabilità medica, «per un'analisi delle forme attraverso le quali la categoria dell'obbligo di mezzi esprime la sua mobilità, anche sul piano dei meccanismi probatori». Così, E. CARBONE, *Diligenza e risultato nella teoria dell'obbligazione*, Torino, 2007, pg. 58.

in ogni caso lo svolgimento di un'attività ed il conseguimento di un risultato, seppure nel vario contenuto che esse sono passibili di assumere e nel complesso connubio sopra analizzato, è solo, come visto, nei tratti peculiari della esecuzione della prestazione sportiva che possono cogliersi i suoi ulteriori ed autentici tratti distintivi.

Capitolo 4 : PRESTAZIONE SPORTIVA DELL'ATLETA PROFESSIONISTA COME OBBLIGO CONTRATTUALE

1. PROBLEMI DI QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO NEL VULNUS LEGISLATIVO. EVOLUZIONE DOTTRINARIA E GIURISPRUDENZIALE – 1.1 SEGUE: L'INTERVENTO CHIARIFICATORIO DELLA LEGGE E SUOI PROFILI PROBLEMATICI 2. LE PECULIARITÁ DEL CONTRATTO DI LAVORO SPORTIVO PROFESSIONISTICO. - 3. LA PRESTAZIONE SPORTIVA DELL'ATLETA NEL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO: GLI OBBLIGHI DI DILIGENZA FEDELTÀ ED OBBEDIENZA. IL CONFINE CON IL COMPIMENTO DEL C.D. ILLECITO SPORTIVO. - 3.1 SEGUE: I POTERI DEL DATORE DI LAVORO. - 4. SPUNTI CRITICI SULLA PROBLEMATICA RELATIVA AL DIRITTO DELL'ATLETA PROFESSIONISTA A RENDERE LA PRESTAZIONE CONTRATTUALE. IL MOBBING E LE FORME DI TUTELA. - 4.1. SEGUE: I DIRITTI DI NATURA PATRIMONIALE DEL LAVORATORE SPORTIVO. - 5. EVENTI PATOLOGICI DEL CONTRATTO DI LAVORO SPORTIVO E POSSIBILI RIMEDI TRA DIRITTO ORDINARIO E SPECIALE: RISOLUZIONE, RECESSO. - 5.1 SEGUE: L'INVALIDITÀ.

1. PROBLEMI DI QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO NEL VULNUS LEGISLATIVO. EVOLUZIONE DOTTRINARIA E GIURISPRUDENZIALE

Se nell'immaginario comune, lo sport è sostanzialmente

contrapposto al lavoro, considerando che ben poco accomuna la figura dell'atleta a quella dell'abituale impiegato, non vi è chi possa dubitare come la distanza sport-lavoro tenda notevolmente ad attenuarsi quando la prestazione sportiva venga resa a fronte del pagamento di un corrispettivo.

Sotto il profilo del diritto, infatti, l'inquadramento sistematico dell'atleta professionista ben potrebbe essere quello di lavoratore subordinato, benché le differenze in fatto e in diritto, come si vedrà, rimangono notevoli e benché ci siano indubbie difficoltà nel conciliare alcune peculiarità del rapporto di lavoro sportivo con alcuni dei princìpi basilari del diritto del lavoro.

Una delle problematiche più dibattute nell'ambito della tematica del diritto legato allo sport è quella relativa alla distinzione degli atleti considerando che l'attività sportiva può assumere sia la forma dilettantistica, sia quella professionale.

Le relative linee di demarcazione sono già state tracciate; è opportuno soffermarsi ora sulla disciplina del rapporto di lavoro nel complesso mondo dello sport. Nella dottrina giuridica la disciplina del diritto del lavoro sportivo non trova un'organica sistemazione nonostante la straordinaria rilevanza che il fenomeno ha acquisito a livello sociale. Tuttavia, su particolari aspetti esistono contributi dottrinali e pronunzie giurisprudenziali che rappresentano spunti di sicuro interesse per il giurista.

Si intende offrire una complessiva ricostruzione del lavoro sportivo professionistico, inquadrato nella duplice dimensione ordinamentale sua propria ed indagato sotto i profili problematici che vanno dalla formazione del contratto, alla disciplina del rapporto.

Punto di partenza è l'evoluzione già accennata che il fenomeno

sportivo ha subito nel corso degli ultimi venti anni: da fenomeno ludico, esso ha progressivamente assunto l'attuale dimensione spettacolare di sport *business*. Analogamente si è trasformato il ruolo dell'atleta e, quindi, anche il rapporto di lavoro sportivo.

Per la verità fino agli inizi degli anni ottanta, il *vulnus* legislativo sulla qualificazione dell'atleta è stato ben colmato dal lavoro della giurisprudenza e della dottrina, alle quali va riconosciuto il merito di aver circoscritto il contesto giuridico entro cui delimitare lo sport professionistico.

Un primo delicato terreno di confronto, ad esempio, è stato proprio quello concernente la distinzione tra atleti dilettanti e atleti professionisti. Così, la dottrina considerava sportivo dilettante chi, concependo lo sport come momento prettamente ludico, occasione di svago e mezzo di benessere, praticava l'attività sportiva senza fine di lucro, essendovi indotto solo da motivi ricreativi; definiva, invece, professionista colui che faceva dello sport la principale attività al fine di conseguire un guadagno nell'intento di trasformare le proprie energie fisiche in fonte di reddito[302]. Quanto all'inquadramento sportivo, lo *status* di atleta professionista era subordinato al tesseramento da parte di un sodalizio sportivo riconosciuto dal

[302] G. MAZZONI, *Dilettanti e professionisti*, in *Riv. dir. sport.*, 1968, pp. 368 ss.; B. ZAULI, *Dilettantismo e professionismo nello sport*, in *Riv. dir. sport.* 1955, pg. 97, secondo il quale «è professionista colui che fa dello sport la sua professione, cioè impegna nell'esercizio sportivo le maggiori e migliori energie della sua vita produttiva, lasciando in subordine o comunque ai margini della propria esistenza ogni altra attività sociale. All'inverso, è dilettante colui che possiede una attività sociale diversa dallo sport e pertanto dedica in subordine all'esercizio sportivo solo la parte residua, grande o piccola che sia, delle sue energie lavorative». L'Autore, poi, individua un elemento differenziatore decisivo tra atleti professionisti e dilettanti nel «volume di attività» sportiva che, per il professionista è tale da essere incompatibile con qualsiasi professione o lavoro sociale.

C.O.N.I., in forza del quale s'ingenerava tra le parti quel vincolo c.d. sportivo del tutto peculiare, fortemente limitativo della libertà contrattuale dell'atleta professionista (abolito dalla legge sul professionismo sportivo relativamente alla categoria di professionisti), così restituendo voce all'atleta ma accentuando momenti di contrasto tra le società e gli atleti medesimi.

In un contesto governato da un meccanismo fondato sul collegamento affiliazione, tesseramento, vincolo e quindi orientato nella prospettiva amministrativistica, un significativo rilievo civilistico era attribuito, piuttosto che all'atleta come persona, al suo cartellino[303], quale manifestazione documentale del vincolo sportivo[304], lasciando supporre che dietro tale prospettiva «si celasse una concezione dello sport caratterizzato da una visione, dopo tutto, asettica e ingenua del fenomeno»[305].

Un secondo terreno di confronto tra dottrina e giurisprudenza, ha riguardato le anomalie certamente presenti nel rapporto giuridico di lavoro tra società sportive e atleti per quel che concerne i rapporti che le stesse società costituiscono con altri soggetti di diritto; se per la maggior parte della dottrina tali anomalie non sono state reputate tali

[303] In tale senso inteso come *res* commerciabile.

[304] La società sportiva che consentiva l'ingresso dell'atleta nella comunità sportiva solo attraverso il tesseramento, lo legava, prima provvedendo alla sua formazione atletica e tecnica e di poi costituendo un vincolo a tempo indeterminato. Solo ad essa spettava di decidere le sorti del rapporto stipulato con i propri atleti, i quali, non avevano, né libertà contrattuale, né di recesso. Quello che, dunque, andava a costituire lo sportivo era un vincolo a vita con la propria società, la quale diventava, in tal modo, proprietaria del suo cartellino ed arbitra assoluta del destino del tesserato, del quale poteva anche disporre la cessione ad altra società, dietro pagamento di un corrispettivo, pur senza il suo consenso. Il vincolo gravante sull'atleta poteva, pertanto, considerarsi di intensità tale da renderlo, anziché soggetto del rapporto di lavoro sportivo, oggetto di esso, non potendo, infatti, l'atleta condizionare in alcun modo un'eventuale trattativa tra la propria società ed un'altra società interessata a rilevarne il cartellino.

[305] Così, M. SANINO - F. VERDE, *Il diritto sportivo*, II, Padova, 2008, pg. 178.

da impedire l'applicazione della disciplina secondo i canoni del diritto comune, per altra parte impedivano la riconducibilità agli schemi giuridici usuali.

Più precisamente, in assenza di espresse statuizioni legislative, si sono confrontate sia dottrina che giurisprudenza sulla qualificazione giuridica da conferire al rapporto di lavoro in questione, fra chi lo collocava nell'ambito del lavoro autonomo e chi preferiva inquadrarlo nella figura del lavoro subordinato, pur incontrando difficoltà nel conciliare i princìpi basilari del diritto del lavoro con alcuni connotati singolari e irripetibili del rapporto di lavoro sportivo.

Procediamo per ordine: per quanto concerne la dottrina[306], chi sottolineava la difficoltà di servirsi delle tradizionali categorie codicistiche nel settore sportivo, qualificava il rapporto di lavoro dello sportivo come contratto di ingaggio sportivo assimilabile al lavoro autonomo[307]; chi ne evidenziava la natura associativa ritenendo

[306] In dottrina i contrasti erano più percettibili rispetto alla giurisprudenza le cui posizioni erano più unanimi e a favore della qualificazione del rapporto come rapporto di lavoro subordinato.

[307] L'orientamento che considerava il rapporto intercorrente tra l'atleta e la società sportiva una fattispecie riconducibile al contratto d'opera di cui all'art. 2222 c.c., pur evidenziando caratteristiche tipiche dell'ordinamento sportivo in funzione dei fini sportivi, come ad esempio, vincoli di soggezione che tendono ad assomigliare a quelli presenti nel lavoro subordinato. Si assumeva che la natura stessa dell'ordinamento consentisse di annoverare il rapporto in esame nell'ambito delle prestazioni di lavoro autonomo. Alcuni elementi della *locatio operarum*, come ad esempio l'onerosità, non potrebbero dirsi caratteristiche esclusive del lavoro subordinato posto che il prestatore ha diritto al corrispettivo pattuito in cambio dell'*opus* promesso. Non solo, anche al c.d. rischio d'impresa si sottoporrebbe l'atleta nel momento in cui va deciso il suo ingaggio. Tra gli altri S. GRASSELLI, *L'attività dei calciatori professionisti nel quadro dell'ordinamento sportivo*, in *Riv. Sport.*, 1974, pg. 151; R. SCOGNAMIGLIO, *In tema di responsabilità delle società sportive ex art. 2049 c.c. per l'illecito del calciatore*, in *Dir. giur.*, 1963, pg. 81, che fonda la propria tesi qualificando il rapporto tra calciatore e società come "contratto di ingaggio", assimilabile, questo, solo al lavoro autonomo; F. BIANCHI D'URSO, *Lavoro sportivo e ordinamento giuridico dello Stato*, in *Dir. lav*. 1972, I, pp. 396 ss., secondo il quale il rapporto di lavoro intercorrente tra atleti e

coincidente gli interessi di società e atleti nel comune fine di tenere un'attività ludica, lo configurava come contratto innominato[308] o

società sportive non può dirsi di natura subordinata perché «i requisiti, che la dottrina prevalente ritiene presenti pur nel contratto di attività sportiva, o sono poco decisivi o si debbono considerare nella specie insussistenti». L'Autore, pur non negando che «vi sia una peculiare soggezione che caratterizza la posizione dell'atleta in tutti i momenti in cui si estrinseca il rapporto, dal momento autenticamente sportivo all'altro che concerne la vita privata del calciatore», ritiene che «proprio una tale soggezione concepita in quel caso specifico esclude, sia pure paradossalmente, che si dia subordinazione». Conclude, pertanto, nel senso che il rapporto intercorrente tra i calciatori professionisti e le società sportive sia assimilato al contratto d'opera professionale, non essendo possibile ridurlo entro i termini giuridici di un rapporto di lavoro tecnicamente subordinato.

[308] Per le numerose anomalie del rapporto sportivo, si rinvia alla descrizione effettuata da P. BARILE, *La Corte delle Comunità Europee e i calciatori professionisti*, in *Giur It.*, 1977, I, pg. 1411, il quale, nel distinguere il rapporto di lavoro sportivo dall'ordinario rapporto di lavoro, analizza l'inquadramento giuridico dell'attività sportiva e afferma che «intanto si può praticare uno sport in quanto si faccia parte di un sodalizio sportivo, presso cui l'atleta sia tesserato. Il tesseramento è accordato dalla Federazione delle associazioni su base strettamente personale e funziona come riconoscimento del rapporto già instauratosi tra giocatore e associazione, fenomenologia ignota alla disciplina del collocamento del lavoro subordinato, che tende, invece, a costituire rapporti tra soggetti, prima della stipulazione estranei tra loro, al di fuori di ogni autorizzazione amministrativa. Per l'Autore, la causa del contratto è diversa nei due rapporti: quella del contratto sportivo è la pratica professionale del calcio, dal momento che il contratto del giocatore professionista, contratto trilaterale, «impegna il giocatore a partecipare, nel seno della società, esclusivamente ad un'attività sportiva determinata, nell'osservanza da un lato delle direttive della società e dei suoi allenatori, e dall'altro della normazione della federazione». La causa giuridica del contratto di prestazione sportiva professionale esclude la natura subordinata del rapporto di lavoro sottostante: il gioco, la gara, lo spettacolo, formano insieme una particolare "causa" del rapporto di attività sportiva, ben diversa da quella tipica di un qualsiasi rapporto di lavoro subordinato. L'Autore identifica due rapporti: il cosiddetto rapporto sportivo di natura associativa, che vincola il giocatore non solo con le associazioni, ma anche con le federazioni, e in relazione ad una qualifica del giocatore in senso professionale, il rapporto economico «nel senso che egli, per poter gareggiare (causa specifica del contratto), deve avere una sicurezza economica; ma anche in questo caso la causa del rapporto è diversa da quella del rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro è insomma praticamente assorbito da un contratto *sui generis*, che lega il giocatore da un lato all'associazione e dall'altro alla federazione». Le numerose anomalie del rapporto sportivo non consentirebbero di parlare di un semplice contratto di lavoro, quanto piuttosto di un «contratto innominato, o forse un contratto composto, all'interno del quale sono ravvisabili insieme elementi sia del contratto associativo che del contratto di lavoro, il secondo strettamente condizionato dal primo nella sua

atipico[309] non inquadrabile secondo gli schemi tipici dell'ordinamento statuale e disciplinabile, pertanto, dagli artt. 1322 e 1323 c.c.; ma tale prospettazione escludeva, di conseguenza, l'inquadrabilità dell'atleta sia come lavoratore subordinato, che autonomo. Non è mancato, infine, chi, in considerazione del carattere "paraintellettuale" delle

---

esistenza e nel suo svolgimento».

[309] L. VESPIGNANI, *Il rapporto fra il giocatore e la società sportiva*, in *Riv. dir. sport.*, 1960, pp. 339 ss., sottolinea le peculiarità del rapporto di lavoro sportivo confortato da alcune pronunce giurisprudenziali, una del Tribunale di Torino, ove si legge che il contratto di lavoro sportivo è un contratto innominato che viene stipulato fra le parti all'atto della firma del cartellino, con una causa giuridica ed un oggetto diversi del contratto di lavoro, che però normalmente vi accede, il quale rappresenta la *conditio sine qua non* perché associazioni e giocatori possano reciprocamente obbligarsi con un contratto di lavoro in concreto; l'altra emessa dal Tribunale di Savona in data 11 febbraio 1954, ove si rinviene, a suo dire, una definizione, dell'atipicità del rapporto. Detto Tribunale, nega la tipicità del rapporto di lavoro sportivo, in considerazione del fatto che «nel rapporto di lavoro sportivo, a differenza di quanto avviene nel normale rapporto di lavoro, i contraenti hanno in comune lo scopo che trascende gli egoistici interessi personali in quanto entrambi tendono, per spirito agonistico, al raggiungimento di una affermazione dei propri colori nell'interesse dello sport, inteso quale lotta leale, sincera, cavalleresca. Lo spirito agonistico e il superiore interesse dello sport imprimono un particolare carattere al rapporto: infatti, da un lato le società non hanno fini di speculazione economica, ed anzi è noto che esse vivono per sovvenzioni dei sostenitori; d'altro lato, ai calciatori sono imposte limitazioni della libertà personale che sarebbero incompatibili con la disciplina del normale rapporto di lavoro. Deve, perciò, concludersi che il contratto sportivo, pur avendo indubbie analogie col contratto di lavoro, non si identifica con esso e costituisce un contratto atipico. Atipicità che si manifesta nell'ampiezza dei poteri di disposizione e di controllo conferiti alle società sui propri giocatori e, correlativamente, nella meno intensa tutela apprestata al lavoratore-calciatore rispetto a quella assicurata al normale prestatore d'opera al fine voluto ed accettato da entrambi i contraenti, per lo spirito agonistico che anima e caratterizza il rapporto, di contemplare diritti del giocatore con la necessità di tutela e potenziamento dell'attività sportiva». A sostegno della tesi dell'atipicità, l'Autore coglie ulteriori elementi assenti nei normali contratti di lavoro: la presenza nel contratto di lavoro sportivo della clausola compromissoria, il premio d'ingaggio, nonché la possibilità di prestito o comproprietà di un giocatore. Tra gli altri, G. NICOLINI, *Collocamento e lavoro sportivo*, in *Nuove leggi Civ. comm.*, 1979, pg. 427. Chi aderisce a tale teoria parte dal presupposto dell'esistenza di un ordinamento sportivo indipendente da quello statuale, sicché l'atipicità si riscontrerebbe sul piano dell'ordinamento statuale, non anche su quello dell'ordinamento sportivo.

prestazioni atletiche, collocava il rapporto di lavoro sportivo, fra i rapporti di parasubordinazione[310].

Poco sembrava adattarsi la subordinazione al rapporto di lavoro sportivo, non solo per la presenza di vincoli che seppur funzionali al migliore espletamento della prestazione avevano pur sempre evidenti ricadute anche nella sfera personale e familiare dell'atleta[311] non riscontrabili nelle ordinarie obbligazioni di lavoro, ma anche per il carattere ludico delle mansioni a cui l'atleta era chiamato e che riservava pur sempre una certa libertà d'invenzione, poco confacente con il carattere della subordinazione.

Nonostante ciò, la dottrina maggioritaria era propensa a ricondurre l'attività degli atleti nel rapporto di lavoro subordinato ispirandosi alla disciplina codicistica di cui all'art. 2094 c.c.[312].

Se in dottrina, dunque, le posizioni erano alquanto varie, la giurisprudenza, pur con isolate posizioni contrastanti, si è notevolmente impegnata ad adattare il rapporto di lavoro subordinato allo sport, inquadrando la prestazione dell'atleta come lavoro subordinato.

Procediamo con ordine. Un primo significativo intervento

---

[310] Non potendosi prescindere nello svolgimento dell'attività sportiva anche da un notevole sforzo intellettivo, S. GRASSELLI, *L'attività dei calciatori professionisti nel quadro dell'ordinamento sportivo*, in *Giur. It.*, 1974, pp. 4 ss., già citato tra coloro i quali riconducevano il rapporto di lavoro sportivo nel lavoro autonomo, riteneva appunto estensibile la disciplina contenuta negli art. 2222 ss. c.c., (da ciò faceva derivare tra l'altro l'inammissibilità del recesso unilaterale dell'atleta e la configurabilità di una collaborazione coordinata e continuativa).

[311] Si pensi, ad esempio, ai ritiri in preparazione delle gare.

[312] In tal senso, A. MARTONE, *Osservazioni in tema di lavoro sportivo*, in *Riv. dir. sport.*, 1964, pg. 117; C. GIROTTI, *Il rapporto giuridico del calciatore professionista*, in *Riv. dir. sport.*, 1977, pg. 183; R. BORRUSO, *Lineamenti del contratto di lavoro sportivo*, in *Riv. dir. sport.*, 1963, pg. 72; F. POCHINI FREDIANI, *Aspetti sostanziali e processuali del "vincolo" dei calciatori professionisti*, in *Riv. dir. sport.* 1967, pg. 179.

giurisprudenziale risale al 1953 quando la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2085[313] affermò che il rapporto che legava un calciatore all'associazione calcistica, fosse un rapporto di appartenenza e qualificò il relativo contratto di lavoro come di prestazione d'opera, fonte soltanto di un diritto di credito (tra l'altro non risarcibile). Una successiva pronuncia del 1961[314] segnò un radicale mutamento d'indirizzo dei giudici di legittimità, i quali evidenziando i

[313] Cass., 4 luglio 1953, n. 2085, in *Giur. lav.*, 1953, I, 1, pg. 828. In seguito alla sciagura aerea di Superga del 1949, nella quale però l'intera squadra di calcio del Torino, l'associazione calcio Torino citò in giudizio la compagnia aerea sul cui aereo viaggiava la squadra, chiedendo le venisse riconosciuto il diritto al risarcimento del danno derivante da lesione del credito, non potendo più godere delle prestazioni dei propri calciatori. La Suprema Corte respinse la domanda affermando, tra l'altro, che il rapporto che legava un calciatore all'associazione calcistica era un rapporto di appartenenza, configurando il contratto di lavoro come di prestazione d'opera. In quell'occasione la Cassazione affermò che le particolari caratteristiche del rapporto tra calciatori e società sportiva che li ha ingaggiati e gli ampi poteri dispositivi e di controllo potessero, al più, far considerare atipici i contratti che attengono alla prestazione di attività agonistica, ma non ne snaturano l'essenza giuridica, che resta quella di un contratto di lavoro, fonte di un diritto di credito ritenuto all'epoca, tra l'altro, irrisarcibile.

[314] Cass., 21 ottobre 1961, n. 2324, in *Foro it.*, 1961, I, pg. 1608. La Suprema Corte, pronunciandosi in merito ad una controversia tra la società Milan ed un suo calciatore ritenne sussistente il vincolo della subordinazione, individuabile anche «nell'obbligo di mantenere un contegno disciplinato e una condotta civile e sportiva irreprensibile e regolare», nonché «nel divieto di prendere parte a manifestazioni sportive estranee alla società di appartenenza, anche se tenute nei periodi di riposo o di sospensione dell'attività agonistica». In tale divieto i giudici individuarono, nel rapporto in questione, una manifestazione dell'obbligo di fedeltà di cui all'art. 2105 c.c. Le restrizioni cui lo sportivo poteva essere assoggettato anche nella vita privata, giustificate dall'esigenza di preservare e conservare la piena efficienza fisica, erano da collegarsi all'elemento fiduciario proprio del lavoro subordinato. A tali obblighi, peraltro, faceva da riscontro il potere della società di comminare sanzioni disciplinari in caso di inosservanza di essi da parte degli atleti o nell'ipotesi di illeciti civili o sportivi imputabili al proprio tesserato. Infine, la Suprema Corte precisò come la natura subordinata del lavoro sportivo emergesse anche in virtù degli «accordi tra federazione e associazione dei giocatori alla regolamentazione collettiva», la quale si adeguava, per molti aspetti, ai princìpi fondamentali cui era improntata la disciplina legale del rapporto di lavoro subordinato (si pensi, ad esempio, al diritto ad un periodo annuale di riposo dell'atleta o all'obbligo previdenziale a carico delle società sportive). Per un commento alla sentenza in questione, si rinvia a F. PAGLIARA, *ibidem*, pp. 11 ss.

fondamentali caratteri del rapporto di lavoro sportivo, inquadrarono nella figura tipica del contratto di lavoro subordinato, sia la natura che gli effetti giuridici del rapporto di attività sportiva lavorativa, rinvenendo per la prestazione dei calciatori professionisti in particolare, i requisiti della continuità, esclusività e professionalità, essendo essi assoggettati al potere direttivo e gerarchico dell'ente da cui dipendevano ed essendo inseriti nel quadro di una complessa organizzazione economica e tecnica di lavoro per il raggiungimento dei fini suoi propri. Si sarebbe trattato, cioè, di sportivi che, a tal fine retribuiti, impegnavano le proprie energie fisiche e le proprie attitudini tecnico sportive a vantaggio della società di appartenenza, obbligandosi a conformarsi alle istruzioni tecnico-sportive e alle direttive dei dirigenti e degli incaricati della società, anche per tutto ciò che riguardava gli allenamenti e le modalità di svolgimento di questi. In ragione di ciò, la Corte ricondusse il rapporto di lavoro sportivo nel rapporto di lavoro subordinato *ex* art. 2094 c.c.

Sul tema del rapporto di lavoro sportivo assume ancora particolare rilievo quanto osservò la Cassazione a distanza di poco tempo con la Sentenza, 2 aprile 1963, n. 811 [315]. Si tratta, per la verità,

[315] Cass., 2 aprile 1963, n. 811, in *Giust. Civ.*, 1963, I, pg. 1892. Una decisione che delinea un quadro significativo del regime giuridico vigente nell'ambito sportivo prima della Legge, 8 marzo 1981, n. 91 e che ha il merito di dare un fondamento giuridico a tutti gli istituti caratteristici del settore sportivo. L'aspetto che si concretizza in un rapporto di lavoro tipico dello sport professionistico viene considerato alla stregua di un dato quasi marginale, essendo invece ritenuta basilare la connotazione dell'*homo ludens*, ovvero dell'atleta quale «soggetto per eccellenza di tutto l'ordinamento sportivo». È dunque lo sport e non il lavoro a dare un senso a quest'ordinamento e il professionismo sportivo all'epoca della sentenza è considerato essenzialmente come espressione tesa al «continuo superamento dell'efficienza», come «apporto fisico e morale» volto alla vittoria nella gara e, dunque, totalmente estraneo al mero meccanismo sinallagmatico che caratterizza il normale rapporto di lavoro (subordinato e non). Lo sport professionistico non veniva distinto dal resto dell'attività sportiva e rappresentava

di un orientamento minoritario che evidenziò come tale rapporto dovesse essere sottratto alla regolamentazione del codice civile, in considerazione dell'autonomia dell'ordinamento sportivo e che, anticipando ciò che sarebbe accaduto circa trent'anni dopo, fornisce un'ulteriore specificazione della natura del rapporto di lavoro tra società e sportivi professionisti, definendo tale singolare fattispecie come un rapporto di diritto sportivo in contrapposizione agli altri di diritto comune che l'associazione stessa intrattiene con altri propri collaboratori e dipendenti.

A conclusione della vicenda intervenne nuovamente la

---

solo un suo aspetto peculiare, ma nulla di più, dato che dilettantismo e professionismo presentavano, per l'impostazione di allora, solo mere differenze di *status* giuridico dell'atleta, essendo percepita come identica la sostanza dell'attività espletata. Per la Suprema Corte, in particolare, mentre il lavoro nasce sempre come rapporto bilaterale in ogni sua forma (subordinata, associata o autonoma), «l'attività sportiva è un'espressione individualistica, frutto d'iniziativa personale, cui l'inquadramento successivo in rapporti onerosi nulla aggiunge alla sua prima natura di sforzo fisico e mentale che si produce e si pratica in sé e per sé per l'affermazione di superiorità di un atleta o di un gruppo di atleti su altro, quale manifestazione soggettiva di personalità». Concludeva, poi, affermando che «dilettantismo e professionismo costituiscono solo un titolo personale del giocatore, uno *status* giuridico che lo qualifica, ma al fondo di ciascuno di essi vi è un'identica attività che difficilmente può collimare con il concetto tipico del lavoro subordinato». La decisione rappresenta il punto di arrivo dei contrasti che erano sorti in precedenza sull'argomento ed influenza gran parte della dottrina successiva e della giurisprudenza. A. MERCURI, *Sport professionistico (Rapporto di lavoro e previdenza sociale), in Novissimo Digesto It.*, UTET, Torino, 1987, pg. 511. Erano, così, almeno due le connotazioni che caratterizzavano il rapporto che l'atleta professionista instaurava con la società cui era vincolato: essa, infatti, lo aveva affiliato, tesserandolo, conferendogli lo *status* professionistico; quindi lo aveva formato sotto il profilo professionale - sportivo (il vivaio, la scuola), con l'esclusiva finalità di addestramento. Si afferma la natura *sui generis* del rapporto professionista e società, escludendo la natura subordinata di tale rapporto e negando, conseguentemente, l'assoggettabilità dei giocatori di calcio alla disciplina pubblicistica del collocamento dei lavoratori subordinati. Tale prospettazione ha se non altro il pregio di tentare una collocazione autonoma della vicenda. In tal senso, M. SANINO - F. VERDE, *Il diritto sportivo*, II, Padova, 2008, pg. 176.

Cassazione, nel gennaio del 1971[316] qualificando il rapporto di lavoro sportivo come un rapporto di natura subordinata con caratteristiche certamente peculiari, ma insufficienti a snaturarne l'essenza giuridica.

È del tutto singolare che tanto il dibattito dottrinario, quanto la casistica giurisprudenziale, abbiano riguardato prevalentemente vicende legate al mondo del calcio e, in particolare, al rapporto tra calciatori e società d'appartenenza[317]. Non a caso, come vedremo, sarà

[316] Cass., S. U., 26 gennaio 1971, n. 174, in *Riv. dir. sport*, 1971, p. 68. Con tale pronuncia la Corte affermava che «le prestazioni dei giocatori professionisti, oltre a rivestire i caratteri della continuità e della professionalità, sono altresì caratterizzate dalla collaborazione, nel quadro di una complessa organizzazione economica, tecnica e di lavoro, e dalla subordinazione al potere direttivo e gerarchico dell'ente da cui dipendono». Alle considerazioni svolte in precedenza, le Sezioni Unite aggiunsero che le peculiarità del rapporto di lavoro sportivo derivavano comunque da un patto di economia negoziale consistente nella volontaria sottoposizione dei soggetti appartenenti alla F.I.G.C. (società e giocatori tesserati) all'osservanza dei regolamenti federali, con ciò intendendo dare ulteriore sostegno alla tesi della subordinazione e della sostanziale irrilevanza, ai fini di una diversa qualificazione, di profili di specialità. La sentenza delle Sezioni Unite è nota soprattutto per aver emanato l'innovativo principio dell'ammissibilità della tutela aquiliana del credito e, nella specie, di quello avente ad oggetto la prestazione di lavoro del calciatore, nella sola ipotesi, però, dell'infungibilità della prestazione medesima. Malgrado il riconoscimento di particolari caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato sportivo rispetto all'ordinario rapporto di lavoro subordinato (basti pensare, ad esempio, alla previsione della facoltà di recesso *ad nutum*), essa ha ritenuto che queste «non bastano a snaturarne l'essenza giuridica, che, nelle sue linee fondamentali e nel suo sostanziale contenuto, resta quella di un contratto di lavoro subordinato, fonte soltanto di obbligazioni e di diritti di credito».

[317] Tuttavia non sono mancate pronunzie in merito anche ad altri sport. A differenza di quanto accadeva per il calcio, però, l'orientamento dei giudici era nel senso di inquadrare il rapporto tra professionista e società, al di fuori del lavoro subordinato. Di natura autonoma, ad esempio, è stato ritenuto dai giudici della Corte d'Appello di Torino, il rapporto fondato sul contratto di ingaggio del ciclista tenuto a partecipare alle gare, ma non a garantirne la vittoria; App. Torino, 3 aprile 1957, in *Giur. It., Rep. 1957*, voce *Sport*, n. 17. Ancora, secondo il Tribunale di Roma, il contratto tra il pugile ed il suo procuratore, creando un vincolo di reciproca collaborazione, era di natura associativa; Trib. Roma, 20 febbraio 1957, in *Foro it.*, 1958, I, pg. 271. Il contratto di ingaggio tra casa costruttrice o proprietario del veicolo e pilota è stato dalla Cassazione ritenuto contratto di prestazione d'opera autonoma, in ragione dell'obbligazione di risultato che il pilota si impegnava a garantire; Cass., 5 novembre 1966, n. 2728, in *Riv. Giur.*

proprio una vicenda legata all'area calcistica a costituire il più decisivo incentivo all'emanazione della legge che per prima ha disciplinato il rapporto di lavoro dell'atleta professionista, colmando il *vulnus* a cui prima si accennava.

Le già forti incertezze circa la natura del rapporto di lavoro sportivo furono, infatti, ulteriormente alimentate per effetto del decreto emanato dal Pretore di Milano[318], con cui si inibiva lo svolgimento del c.d. "calcio mercato", sul presupposto che il contratto di trasferimento di un calciatore da una società ad un'altra, avverso il pagamento di somme a titolo di "indennizzo", avrebbe violato la Legge, 29 aprile 1949, n. 264 sul collocamento che vietava la mediazione privata nella stipulazione del contratto di lavoro subordinato[319]. Fu così che per evitare l'interruzione del mercato calcistico e consentire il regolare svolgimento del campionato, il Legislatore intervenne per la prima volta in tale delicata materia emanando il Decreto Legge, 14 luglio 1978, n. 367[320], statuendo

---

lav., 1967, II, pg. 41.

[318] Pret. Milano, 7 luglio 1978, in *Foro it.* 1978, II, p. 319. Il Pretore Costagliola, decidendo in ordine alla contestazione rivolta ad alcuni dirigenti di società di calcio di aver partecipato al c.d. calcio mercato svolgendo attività di mediazione a scopo di lucro per il trasferimento di giocatori da una società ad un'altra, aveva affermato che «il contratto avente ad oggetto il trasferimento di un calciatore da una società calcistica ad un'altra dietro pagamento da parte della società cessionaria alla cedente di una somma quale indennizzo per cessione o vendita del calciatore, viola la disciplina sul collocamento della manodopera, che vieta l'intervento di mediatori privati nella fase di stipulazione del contratto di lavoro subordinato».

[319] Cass., 8 settembre 1970, n. 1349, in *Giust. Civ.*, 1970, pp. 1853 ss.

[320] Decreto Legge, 14 luglio 1978, n. 367 recante "Interpretazione autentica in tema di disciplina giuridica dei rapporti tra enti sportivi ed atleti iscritti alle federazioni di categoria", convertito, con modificazioni, in Legge, 4 agosto 1978, n. 430, pubblicata nella G. U., 12 agosto, n. 225. Di conseguenza la costituzione, lo svolgimento e l'estinzione dei rapporti tra le società, i propri atleti e i tecnici, anche se professionisti, considerando la specialità e l'autonomia dei rapporti stessi, seguitavano ad essere regolati, in via esclusiva, dagli statuti e dai

l'esclusione delle norme sul collocamento ai calciatori, così consentendo la prosecuzione dell'attività calcistica.

1.1 *SEGUE*: L'INTERVENTO CHIARIFICATORIO DELLA LEGGE E SUOI PROFILI PROBLEMATICI

La questione concernente la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro sportivo restava evidentemente irrisolta, rendendo quanto mai necessaria la predisposizione di una disciplina, almeno in parte speciale per fare chiarezza sull'argomento. Ebbene, sulla spinta di tale necessità, il Legislatore è intervenuto con la Legge, 23 marzo 1981, n. 91[321], nota come legge sul professionismo sportivo che certamente hail merito di effettuare una complessiva e strutturale valutazione, da parte dell'ordinamento statale, del fenomeno contrattuale nel cui ambito si svolge l'attività sportiva professionistica, ma presenta diversi profili problematici. Essa, tra l'altro, non esaurisce la regolamentazione del rapporto di lavoro sportivo, dovendosi ritenere, in linea con la prevalente dottrina, che ad esso siano applicabili anche le norme del codice civile e della legislazione del lavoro non incompatibili con le particolarità della fattispecie[322].

Ora, per quel che concerne i soggetti destinatari della legge[323],

---

regolamenti delle Federazioni riconosciute dal C.O.N.I., alle quali gli atleti e i tecnici stessi risultavano iscritti.

[321] Pubblicata nella G. U., 27 marzo 1981, n. 86, recante "Nome in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti". Per una ricostruzione storico-politica del cammino non semplice che condusse all'emanazione della legge in questione, si rinvia a M. DELLA COSTA, *La disciplina giuridica del lavoro sportivo*, Vicenza, 1993, pg. 44.

[322] In generale sono da ritenere applicabili tutte le leggi a tutela dei diritti del lavoratore, quali, a titolo esemplificativo, quelle sulle ferie, i riposi settimanali, la maternità, la sicurezza e l'igiene dei luoghi di lavoro.

[323] Legge, 23 marzo, 1981, n. 91. Articolo 2: «Ai fini dell'applicazione della presente Legge, sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal C.O.N.I. e che conseguono la qualificazione delle federazioni sportive nazionali,

ovvero gli sportivi professionisti, fra i quali, per quel che a noi interessa, l'atleta, la dottrina maggioritaria è nel senso di ritenere che il Legislatore abbia voluto elencare solo le figure più diffuse senza voler escludere l'estensione della "presunta" tutela propria del professionismo ad altre figure previste o prevedibili dagli ordinamenti federali. Più precisamente la legge prevede che per essere qualificati come professionisti occorre la ricorrenza di tre requisiti: la continuità dell'attività sportiva, la sua onerosità e la qualificazione della federazione competente, in base alle direttive del C.O.N.I.[324].

In tal modo «"professionista" sarà colui che esercita, dietro compenso, "prevalentemente" o "esclusivamente" (ciò non si verifica mai per il dilettante) l'attività sportiva. Se quest'ultima è esercitata in modo continuativo alle dipendenze di una società o associazione

---

secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal C.O.N.I. per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica».

[324] Onerosità e continuità dell'attività svolta, dunque, in ambito sportivo, non sono sufficienti a qualificare il soggetto che la esercita come professionista. Occorre, infatti, un intervento qualificatorio ad opera della competente federazione sportiva, elevato non solo a presupposto legale del contratto tra società e atleta, ma anche ad anello di congiunzione fra ordinamento sportivo e statale. La dottrina prevalente, tuttavia, è fortemente critica circa la scelta di far dipendere l'acquisizione di uno *status*, da un elemento astratto come la qualificazione, piuttosto che dalla situazione di fatto, evidenziando come ciò costituisca un'anomalia della legislazione giuslavoristica. In tal senso, L. MERCURI, *Sport professionistico* in *Novissimo Digesto It.*, UTET, Torino, 1987, pg. 519. A criticare che l'applicazione della disciplina legale sia correlata non solo e non tanto alle concrete modalità di svolgimento dell'attività ed all'effettivo atteggiarsi del rapporto, ma ad un elemento estrinseco e formale quale la qualificazione ed il riconoscimento da parte delle federazioni che hanno la natura giuridica di associazioni di diritto privato, è anche L. NANNIPIERI, in L. BRUSCUGLIA - R. ROMBOLI, *Sport e ordinamento giuridici*, Ed. Plus, 2009, pp. 219-220, per il quale «si tratta certamente di una forte deviazione rispetto ai princìpi generali del diritto del lavoro (che tendono invece ad attribuire la prevalenza alla "sostanza" del rapporto rispetto alla "forma" ed alla stessa volontà delle parti), deviazione di dubbia compatibilità con i princìpi costituzionali di ragionevolezza, parità di trattamento e tutela del lavoro in tutte le sue forme».

sportiva, il professionista sportivo può considerarsi "lavoratore autonomo"»[325].

Ebbene, tornando alla legge in questione, limitatamente alla sola figura dell'atleta[326] professionista come qualificato sopra, introduce una presunzione assoluta di rapporto di lavoro subordinato con la società di appartenenza, quando all'art. 3 stabilisce che «la prestazione a titolo oneroso dell'atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato», ed esclude l'applicazione alle ipotesi di contratto di lavoro sportivo gratuito, stabilendo l'incompatibilità tra il contratto di lavoro subordinato e la gratuità della prestazione. Il fatto, poi, che la legge elenchi espressamente tre ipotesi di lavoro autonomo e precisamente di prestazione d'opera, in presenza delle quali deve escludersi l'applicazione della legge, conferma, diversamente da quanto ritenuto dalla dottrina maggioritaria, che tale elenco sia tassativo. Più precisamente, la prestazione dell'atleta sarà oggetto di contratto di lavoro autonomo in presenza di almeno una delle seguenti

[325] Così, M. COLUCCI, *ibidem*, pg. 22. Ancora, secondo altra prospettazione, L. CANTAMESSA - G. M. RICCIO - G. SCIANCALEPORE, *ibidem*, pp. 187 - 188, «è da considerarsi allora come professionistica la prestazione esercitata prevalentemente o esclusivamente dietro un compenso che fornisca la fonte principale di sostentamento all'atleta e che, in concreto, sia di importo superiore al limite imponibile, esente da I.R.P.E.F. (e non cumulabile con altro reddito) fissato per il rimborso spesa degli sportivi dilettanti».

[326] La dottrina è unanime nel ritenere che tale presunzione assoluta di rapporto di lavoro subordinato riguardi solo l'atleta. A sostegno di tale tesi viene richiamato il fatto che le ipotesi di lavoro autonomo si identificano essenzialmente per la discontinuità delle prestazioni, ovvero per una continuità del tutto trascurabile, e il fatto che lo scopo della legge sia proprio quello di estendere il più possibile la tutela propria del lavoro subordinato alla parte più debole del contratto di lavoro sportivo, cioè l'atleta. Per tutti G. VIDIRI, *La disciplina del lavoro autonomo e subordinato*, pg. 210. Per le restanti figure di lavoratori sportivi, la qualificazione del rapporto come subordinato va considerata come l'ipotesi tipicamente ricorrente, pur se la natura della loro prestazione potrà essere accertata di volta in volta su applicazione di criteri forniti dal diritto comune del lavoro. Analogamente la giurisprudenza, Cass., Sez. Lav., 08 settembre 2006, n. 19275, in *Mass. Giur. It.*, 2006.

ipotesi: l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni sportive tra loro collegate in un breve periodo di tempo[327], il contratto, cioè deve avere per oggetto una prestazione estesa nel tempo che trascenda dal singolo evento sportivo organizzato; l'atleta non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione ed allenamento[328]; infine, la prestazione oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non deve superare otto ore settimanali oppure, cinque giorni mensili, oppure trenta giorni per ciascun anno[329].

---

[327] Tale ipotesi, rientra nella logica di esclusione del lavoro subordinato; infatti evoca il concetto dell'*opus*, dell'obbligazione di risultato. La Suprema Corte, in rapporto a tali previsioni, ha ribadito più volte la natura di lavoro autonomo della prestazione atletica in favore della squadra nazionale, non ritenendo configurabile in tale ipotesi una situazione di distacco o comando dalla società di appartenenza, escludendo in questo modo il venir meno della natura lavorativa della prestazione lavorativa resa in tale contesto. Cass., 14 giugno 1999, n. 5866, in *Foro it*., 1999, voce *Sport*, n. 50; Cass., 20 aprile 1990, n. 3303, in *Dir. lav*., 1992, II, pg. 14 con nota di V. CIANCHI, *Problemi di qualificazione della prestazione atletica degli "azzurri"*, il quale propende per l'inquadramento di tale prestazione nella prestazione di lavoro gratuito cui si accompagnano compensi configurabili come mere liberalità da parte delle federazioni; P. SANDULLI, *Autonomia collettiva e diritto sportivo*, in *Dir. lav*., 1988, pg. 287, ritiene invece che la prestazione dei c.d. nazionali sia da considerare come di natura subordinata con comando presso le federazioni.

[328] Tale ipotesi, rientra nella logica di esclusione del lavoro subordinato, infatti, richiama la nozione della subordinazione tecnica, della diligenza preparatoria. In dottrina, tuttavia, sono stati evidenziati gli effetti distorsivi che derivano da un simile impegno contrattuale, affidandosi ad un dato formale, ovvero la clausola scritta, l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, «che andrebbe invece verificata in concreto secondo i tradizionali princìpi giuslavoristici». Così, B. BERTINI, *Il contratto di lavoro sportivo*, in *Contratto e impresa*, 1993, pg. 750.

[329] È stato evidenziato in dottrina come tale requisito, con una deviazione rispetto all'ottica tradizionale, secondo cui l'occasionalità e la transitorietà della prestazione non escludono la natura subordinata della medesima, attribuisce alla brevità del rapporto, tassativamente quantificata nella norma, valore preclusivo del carattere subordinato del contratto di lavoro sportivo. In tal senso, B. BERTINI, *ibidem*, pg. 750. Ritiene, poi, opinabile, la predeterminazione per legge dei criteri tendenti a distinguere l'atleta che si vincola in modo occasionale o saltuario o per singole manifestazione, dall'atleta che presta un'attività continuativa, D. D'HARMANT FRANCOIS, *ibidem*, pp. 7 ss., potendosi vanificare nel concreto in

Non può farsi a meno di evidenziare come tale presunzione *ex lege* contrasti con altro criterio generale, enunciato dai giudici di legittimità, secondo il quale «ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di rapporto di lavoro autonomo, a seconda delle modalità del suo svolgimento; l'elemento tipico che contraddistingue il primo dei suddetti tipi di rapporto è costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro con assoggettamento al potere direttivo di questo ed alle relative esigenze aziendali, mentre altri elementi - come l'osservanza di un orario, la continuità della prestazione e l'erogazione di un compenso continuativo - possono avere, invece, valore indicativo, ma mai determinante; l'esistenza del suddetto vincolo va concretamente apprezzata dal giudice di merito con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione»[330].

Altra particolarità degna di nota consiste nella scomparsa di ogni riferimento all'elemento della etero direzione, ossia del vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare[331], per la qualificazione legale di contratto di lavoro subordinato. A ben vedere, infatti, ciò che assume rilievo per il contratto di lavoro sportivo è l'onerosità della prestazione sportiva e, a contrario, le tre fattispecie di cui sopra considerate dalla legge veri e propri requisiti validi a configurare il rapporto di lavoro come subordinato.

---

sede di eventuale contenzioso giudiziario.

[330] Cass., 11 febbraio 2004, n. 2622, in *Arch. Civ.* 2004, pg. 1468; Cass., 10 maggio 2003, n. 7171, in *Arch. Civ.* 2004, pg. 397.

[331] Sul tema della etero direzione si sono delineati, in giurisprudenza, orientamenti meno rigorosi che ne hanno stemperato il contenuto. Cass., 29 gennaio 1993, n. 1094, in *Rep. Foro it.*, 1993.

Sull'onerosità della prestazione la legge è chiara sia quando all'art. 2 stabilisce che «ai fini dell'applicazione della presente legge, sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità», sia quando all'art. 3 stabilisce che «la prestazione a titolo oneroso dell'atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato».

Da ciò emerge inequivocabilmente che il rapporto giuridico che si instaura tra atleta professionista e società sportiva è un rapporto obbligatorio in cui le società sportive[332] indicate dalla legge, come le sole che possono stipulare contratti con atleti professionisti, sono creditrici delle prestazioni fornite dagli sportivi professionisti, controparti contrattuali, il tutto, in virtù di un vero e proprio contratto di lavoro sportivo subordinato.

La fonte di tale peculiare rapporto obbligatorio, è costituita dal contratto di lavoro subordinato del quale si parlerà nel paragrafo successivo[333].

---

[332] L'art. 10, Legge, 23 marzo 1981, n. 91, richiede che tali società siano costituite nella forma di società per azioni o a responsabilità limitata, che possano svolgere esclusivamente attività sportive ed attività ad esse connesse o strumentali e che destinino una parte degli utili non inferiore al 10%, a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva. Prima della riforma introdotta dal Decreto Legge, 20 settembre 1996, n. 485, emanato come detto, in seguito alla sentenza "Bosman", l'art. 10 della Legge, 23 marzo 1981, n. 91, vietava espressamente alle società sportive di perseguire qualsiasi scopo di lucro; ebbene tale divieto è stato appunto soppresso stabilendosi che «l'atto costitutivo deve prevedere che gli utili siano interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva», in linea, tra l'altro, con quanto già si era auspicato in dottrina fin dagli anni ottanta.

[333] A ben vedere, infatti, pur non applicandosi al contratto di lavoro alcune regole e rimedi previsti in generale in materia contrattuale, è indubbio che alla base della costituzione e dello svolgimento del rapporto di lavoro, compreso quello degli sportivi professionisti, vi sia pur sempre un accordo frutto della concorde volontà delle parti.

2. LE PECULIARITÁ DEL CONTRATTO DI LAVORO SPORTIVO PROFESSIONISTICO E LA LORO INCIDENZA SULLA DEFERIBILITÁ AD ARBITRI DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO SPORTIVO

Precisati i contenuti generali della disciplina del rapporto di lavoro sportivo, è opportuno soffermarsi ora sulla questione legata alla tipologia privatistica del contratto di lavoro sportivo.

Il Legislatore ha inserito il fenomeno lavorativo nello sport, focalizzando l'attenzione sulla prestazione sportiva e applicando ad essa il principio generale secondo il quale, purché concernente la sfera dei diritti disponibili, ogni attività umana può formare oggetto di prestazioni a titolo gratuito o a titolo oneroso; tuttavia, solo la prestazione a titolo oneroso, resa cioè verso corrispettivo, rende applicabili allo sport i tradizionali princìpi civilistici in materia di diritto del lavoro[334].

Opportunamente, quindi, dopo aver identificato e qualificato lo sport "professionistico", quale sport basato su prestazioni sportive a titolo oneroso, il Legislatore ha qualificato il contratto che ha per oggetto la prestazione sportiva a titolo oneroso.

Ora, posto che come ogni altro rapporto di lavoro subordinato anche quello sportivo trae origine da un contratto, l'indagine può volgersi ad individuare in particolare i peculiari caratteri del contratto di lavoro degli sportivi professionisti, derivanti dalla particolare natura del rapporto di cui si è parlato nel paragrafo precedente ma,

[334] Non a caso anche le più recenti trattazioni in materia di diritto sportivo, tendono ad attirare l'intera materia sportiva in un ambito panlavoristico, riducendo la trattazione degli istituti tipici dell'attività sportiva, quali ad esempio quello del vincolo sportivo o del tesseramento, già esaminati sopra, alla «riproduzione di pallidi simulacri di concetti giuslavoristici o, peggio ancora, alla configurazione di insignificanti peculiarità tipiche di una normativa di settore». Così, G. GUARINO, *ibidem*, pg. 94.

soprattutto, dal fatto che esso impone di tener conto sia delle esigenze dell'atleta, che di quelle della società.

In linea generale, si tratta di un contratto tipico, previsto e disciplinato dalla legge; a titolo oneroso, ciascuna parte riceve un vantaggio in corrispondenza della sua prestazione; consensuale[335]; bilaterale, essendo stipulato tra due parti; ad effetti obbligatori, facendo sorgere obbligazioni per le parti; a prestazioni corrispettive in quanto ne derivano obbligazioni reciproche per entrambe le parti; formale, posto che, pur essendo il principio generale in materia di costituzione dei rapporti di lavoro subordinato, quello della libertà di forma, per esso è richiesta la forma scritta.

Ma procediamo con ordine.

Più precisamente è da dire che quello sportivo è una *species* del più ampio *genus* contratto di lavoro[336]; al contratto di lavoro sportivo, infatti, si applica una disciplina[337], derogatoria[338] sia rispetto a quella

[335] Non vi è dubbio che a fondamento della conclusione del contratto di lavoro sportivo vi sia l'accordo, cioè il consenso tra le parti. Tuttavia, come avviene con riferimento a qualsiasi contratto di lavoro subordinato, lo scambio tra proposta e accettazione è teorico: si tratta di un contratto tipicamente non paritario da cui deriva un'esigenza di tutela della parte debole, in modo che il consenso delle parti finisca per avere ad oggetto non il contenuto del contratto, ma la stipulazione dello stesso alle condizioni determinate a livello collettivo, rispetto alle quali potrebbero essere previste soltanto clausole di miglior favore per il lavoratore.

[336] A bene vedere, infatti, è tradizionalmente inserito nella categoria dei rapporti di lavoro speciale, cosi come elaborata dalla risalente dottrina a fini prevalentemente classificatori. Recentemente in tal senso, P. ICHINO, *Il contratto di lavoro*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, diretto da A. Cicu e F. Messineo, XXVII, vol. 2, I, Milano, 2000, pp. 322 ss., il quale ha sostenuto l'opportunità di far rientrare i rapporti di lavoro speciale nell'ampia categoria del lavoro parasubordinato, applicando ad ognuno la propria specifica disciplina. Per l'Autore in particolare il lavoro sportivo non potrebbe essere ricondotto, né alla grande area del lavoro autonomo, né a quella del lavoro subordinato.

[337] La Legge, 23 marzo 1981, n. 91 non esaurisce la regolamentazione del rapporto di lavoro sportivo, dovendosi ritenere, in linea con la prevalente dottrina, che ad esso siano applicabili tutte le norme del codice civile e della legislazione del lavoro non incompatibili con le peculiarità della fattispecie. In sostanza, per le

altre norme che la Legge, 23 marzo 1981, n. 91 non esclude o richiama espressamente occorre verificare in concreto la loro applicabilità, in ragione, come detto, della loro compatibilità o meno con il rapporto di lavoro in questione: in generale sono da ritenere applicabili tutte le leggi a tutela dei diritti del lavoratore, quali, a titolo esemplificativo, quelle sulle ferie, i riposi settimanali, la maternità, la sicurezza e l'igiene dei luoghi di lavoro.

[338] Per espressa previsione di Legge, non si applicano al rapporto di lavoro dello sportivo professionista, molte delle fondamentali disposizioni dettate per la generalità degli altri rapporti di lavoro subordinato: sono in particolare escluse le norme in tema di licenziamento, salvo solo l'ipotesi del licenziamento discriminatorio, mansioni, limitazioni nella stipula dei contratti a termine (di fatto la totalità dei rapporti è a tempo determinato), controlli sanitari, controllo a distanza dell'attività lavorativa. Più precisamente, l'art. 4, commi 8 e 9, Legge, 23 marzo 1981, n. 91, così recita: «Ai contratti di cui al presente articolo non si applicano le norme contenute negli articoli 4, 5, 13, 18, 33, 34 della Legge, 20 maggio 1970, n. 300, e negli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, della Legge, 15 luglio 1966, n. 604. Ai contratti di lavoro a termine non si applicano le norme della Legge, 18 aprile 1962, n. 230. 9. L'art. 7, Legge, 20 maggio 1970, n. 300, non si applica alle sanzioni disciplinari irrogate dalle federazioni sportive nazionali». Nel dettaglio: l'art. 4 (impianti audiovisivi), in quanto gli eventi sportivi sono caratterizzati da una vasta pubblicità e da una totale assenza della riservatezza, tipica invece dei normali rapporti lavorativi, nonché in considerazione delle particolari condizioni di svolgimento dell'attività agonistica e nella mancanza di quelle esigenze che giustificano l'installazione degli impianti audiovisivi; l'art. 5 (accertamenti sanitari), in quanto è interesse della società salvaguardare l'integrità psico-fisica dei suoi atleti attraverso periodici controlli, e dello sportivo di essere nella migliore condizione durante le gare, alle quali sono tra l'altro legate prospettive di maggiore profitto; l'art. 13 (mansioni del lavoratore), stante l'impossibilità di configurare nell'attività sportiva un concetto di "mansioni", di "categorie" e di "carriera" in termini in qualche misura assimilabili a quelli del normale rapporto lavorativo; l'art. 18 (reintegrazione nel posto di lavoro), la cui esclusione va raccordata con la dichiarata inapplicabilità degli artt. 1 (giusta causa e giustificato motivo), 2 (modalità di licenziamento), 3 (causa di licenziamento), 5 (onere della prova), 6 (impugnazione del licenziamento), 7 (tentativo di conciliazione) e 8 (riassunzione e risarcimento) della Legge, 15 luglio 1966, n. 604, il che significa ripristinare il principio della recedibilità *ad nutum* (cioè anche in assenza di giusta causa o giustificato motivo) dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, e ritenere applicabili al contratto di lavoro in questione gli artt. 2118 e 2119 c.c.: qui l'inapplicabilità degli articoli suddetti è giustificata sia dal fenomeno dell'estrema mobilità che caratterizza le alterne vicende sportive ed economiche delle società, sia dal carattere strettamente fiduciario del rapporto di prestazione sportiva, ai quali sono difficilmente adattabili le norme restrittive che regolano la risoluzione del rapporto di lavoro ordinario e i suoi effetti; gli artt. 33 (collocamento) e 34 (richieste nominative di manodopera), per le ragioni sopra dette. L'art. 7 (sanzioni disciplinari), poiché se si rendesse obbligatoria la complessa procedura prevista dallo Statuto dei Lavoratori si provocherebbe un allungamento dei tempi della giustizia sportiva, incompatibile con il regolare andamento delle competizioni e

generale prevista per il rapporto di lavoro subordinato nell'impresa[339], sia rispetto a quella generale prevista per il lavoro autonomo[340].

Del resto, non solo la particolare posizione giuridica del prestatore di lavoro, non solo il contesto[341] nel quale si svolge la sua prestazione, ma anche e soprattutto la particolare figura del datore di lavoro, nel caso di specie rappresentato dalle società sportive che devono assumere unicamente la forma di società di capitali (S.r.l. e S.p.a.) affiliate alle federazioni sportive, connotano di specialità[342] tale contratto. Il rapporto speciale in questione, dunque, è caratterizzato dalla qualità del datore di lavoro, in uno con la particolarità della prestazione richiesta.

---

dei correlativi tornei: da sottolineare che tale esclusione è riferibile esclusivamente alle sanzioni di natura tecnica applicate dalle Federazioni come conseguenza di illeciti di tipo sportivo e non contrattuale, che derivano cioè dalla violazione delle norme tecniche che regolano lo sport e non degli obblighi che il lavoratore sportivo ha assunto con la sottoscrizione del contratto. La dottrina, ritiene che oltre alle disposizioni espressamente escluse, non possano comunque applicarsi quelle che risultino incompatibili con la specialità del rapporto. In tal senso, si rinvia a i contributi di G. VIDIRI, *Il lavoro sportivo tra codice civile e norma speciale*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2002, I, pp. 63- 64; S. GRASSELLI, *L'attività sportiva professionistica: disciplina giuridica degli atleti e degli sportivi professionisti*, in *Dir. Lav.*, 1982, pg. 38.

[339] Prevista nel libro V del codice civile, artt. 2082 c.c. "Imprenditore" e 2221 c.c. "Fallimento e concordato preventivo".

[340] Prevista negli articoli che vanno dal 2222 al 2238 c.c.

[341] L'atleta, infatti, esegue la sua prestazione di lavoro in un luogo di lavoro assai distante dalle ordinarie attività lavorative, ove i poteri di vigilanza, di controllo e disciplinari sono esercitati da quel particolare datore di lavoro che è la società sportiva. In ogni caso, la dottrina ritiene applicabili a tale tipologia di rapporto, non solo la legge speciale del 1981, ma anche la disciplina generale del lavoro subordinato in quanto compatibile con la prima. Sul punto si rinvia a M. DELL'OLIO, *Lavoro sportivo e diritto del lavoro*, in *Dir. Lav.*, 1988, I, pp. 323 ss. il quale, facendo riferimento all'art. 2239 c.c. afferma che «si può dire di essere di fronte ad una disciplina speciale che si inserisce in quella generale, a sua volta applicabile nei limiti della compatibilità….una specialità, più precisamente, del fatto, non delle valutazioni del fatto e compatibilità come possibilità, non certo come opportunità, da chiunque valutata, dell'applicazione della disciplina».

[342] La dottrina giuslavoristica, infatti, definisce speciali quei rapporti di lavoro che hanno una disciplina del rapporto di lavoro diversa e derogatoria rispetto a quello ordinario.

Dopo ampio dibattito in dottrina, dunque, la soluzione legislativa è stata quella di propendere per la natura subordinata del rapporto di lavoro dello sportivo professionista in generale. Per quel che più precisamente concerne la natura giuridica della prestazione sportiva resa da una particolare figura di sportivo professionista, ovvero, quella dell'atleta professionista nell'ambito del rapporto di lavoro sportivo subordinato, essa è definita una prestazione giuridica «di tipo non economico, ma comunque suscettibile di valutazione economica [….] di tipo strettamente personale [….] oggettivamente e soggettivamente infungibile»[343].

Tuttavia, prima di esaminare l'atteggiarsi dei reciproci obblighi e diritti dell'atleta professionista e della società sportiva nel contratto di lavoro sportivo, è doveroso spiegare il procedimento attraverso il quale si costituisce il rapporto giuridico di lavoro sportivo. È necessario poi dare conto del contratto di lavoro e del relativo obbligo di deposito, dell'approvazione federale, degli accordi collettivi e dei relativi contratti tipo[344] ai quali esso deve conformarsi, esaminando, quindi, nel dettaglio, le norme applicabili al contratto in questione.

Orbene, per quel che concerne il procedimento di costituzione, l'atleta può trattare la propria assunzione direttamente con la società, costituendosi il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso anche tramite assunzione diretta[345], escludendo ogni forma di mediazione

[343] Così, L.C. NATALI, *Il lavoro del calciatore professionista – nel quadro dell'ordinamento civilistico*, in *Dir. e prat. Lav.*, 2008, pg. 627.

[344] Ai sensi dell'art. 4 della legge sul professionismo sportivo all'accordo collettivo è assegnato il compito di predisporre il contratto tipo, cui le parti dovranno uniformarsi nella costituzione del rapporto di lavoro, ai fini dell'approvazione prevista dalla legge da parte della Federazione competente per la validità del contratto.

[345] In deroga, quindi, alle norme sul collocamento di cui alla Legge, 29 aprile 1949, n. 264 e alle disposizioni contenute negli articoli 33 e 34 della Legge, 20

nella conclusione del contratto lavorativo per impedire speculazioni ai danni dell'atleta in difficoltà alla ricerca di una occupazione[346], ovvero può avvalersi di prestazioni di intermediazione privata nel collocamento, attraverso la figura dei procuratori sportivi [347].

Più precisamente, nella parte in cui disciplina il lavoro subordinato sportivo, la legge individua le caratteristiche del contratto di lavoro sportivo[348]: la costituzione di un rapporto tra società ed atleta

---

maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori).

[346] In tal senso, F. BIANCHI D'URSO - G. VIDIRI, *La nuova disciplina del lavoro sportivo*, in *Riv. dir. sport.*, vol. 33, n. 6, 1982, pg. 16, ai quali si deve la giusta e condivisibile proposta di creare, su iniziativa delle rappresentanze delle categorie interessate, agenzie di collocamento a servizio di chi ne volesse usufruire apprestando, così, una valida alternativa al monopolio dei procuratori. Lascia, invece, irrisolta la questione della liceità o meno della intermediazione, D. DURANTI, *ibidem*, pg. 713.

[347] Il procuratore è una sorta di *alter ego* dell'atleta, la sua attività è diretta a fornire consulenza allo sportivo professionista nell'attività di ricerca del suo miglior contratto professionale. Pur non potendo firmare in nome e per conto, il procuratore rappresenta il giocatore in tutto e per tutto, preoccupandosi di curarne il trasferimento, ma anche preoccupandosi della sua posizione fiscale, pubblicitaria, assicurativa, di investimento e quant'altro. Si tratta di una figura che si è evoluta nel tempo, da un totale stato di confusione che ha regnato fino al 1990, quando l'attività non era regolamentata e i più si improvvisavano attivandosi nei ruoli di mediatori più che di istruttori dell'atleta, si è passati a tutta una serie di attività categoriali con la creazione di un'associazione di categoria.

[348] Legge, 23 marzo 1981, n. 91. Articolo 4: «Disciplina del lavoro subordinato sportivo. 1. Il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto, conformemente all'accordo stipulato, ogni tre anni dalla federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate. 2. La società ha l'obbligo di depositare il contratto presso la federazione sportiva nazionale per l'approvazione. 3. Le eventuali clausole contenenti deroghe peggiorative sono sostituite di diritto da quelle del contratto tipo. 4. Nel contratto individuale dovrà essere prevista la clausola contenente l'obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici. 5. Nello stesso contratto potrà essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto e insorte fra la società sportiva e lo sportivo sono deferite ad un Collegio Arbitrale. La stessa clausola dovrà contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e il modo di nominarli. 6. Il contratto non può contenere clausole di non concorrenza o, comunque,

professionista avente ad oggetto l'esecuzione a titolo oneroso di una data prestazione sportiva attraverso la conclusione di un contratto a tempo determinato[349] da stipularsi, a pena di nullità, in forma scritta, secondo un contratto tipo predisposto conformemente ad un accordo collettivo sottoscritto ogni tre anni dalla Federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle società e degli atleti.

Dall'analisi del dato normativo emerge che il contratto di lavoro sportivo è una fattispecie complessa a formazione progressiva, in cui più momenti consecutivi[350], con valenza e funzioni giuridiche diverse, concorrono al perfezionamento della fattispecie.

Ed invero, primo importante aspetto da valutare nel delicato rapporto di lavoro sportivo, è proprio quello relativo alla prevista

---

limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla risoluzione del contratto stesso, né può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni. 7. Le federazioni sportive nazionali possono prevedere la costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle società e degli sportivi per la corresponsione della indennità di anzianità al termine dell'attività sportiva a norma dell'articolo 2123 del codice civile. 8. Ai contratti di cui al presente articolo non si applicano le norme contenute negli articoli 4, 5, 13, 18, 33, 34 della Legge, 20 maggio 1970, n. 300, e negli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 della Legge, 15 luglio 1966, n. 604. Ai contratti di lavoro a termine non si applicano le norme della Legge, 18 aprile 1962, n. 230. 9. L'art. 7, Legge, 20 maggio 1970, n. 300, non si applica alle sanzioni disciplinari irrogate dalle federazioni sportive nazionali».

[349] Tratto caratterizzante del lavoro sportivo è la previsione di un termine di durata del contratto: la legge sul lavoro sportivo, ponendosi in antitesi con la tradizionale posizione di sfavore del Legislatore italiano nei confronti del rapporto di lavoro a tempo determinato, consente infatti all'art. 5 che il contratto di lavoro subordinato dello sportivo professionista contenga l'apposizione di un termine finale non superiore a cinque anni, e ammette la successione di più contratti a termine tra gli stessi soggetti, escludendo l'applicabilità della Legge, 18 aprile 1962, n. 230 sul contratto di lavoro a termine. Ancora in vigore all'epoca dell'emanazione della legge sullo sport professionistico, tale legge è stata abrogata dal Decreto Legislativo, 6 settembre 2001, n. 368, in base al quale comunque l'apposizione di un termine non è lasciata alla libera determinazione delle parti, ma deve trovare giustificazione in ragioni di ordine tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.

[350] Redazione di un contratto scritto conforme al contratto-tipo, deposito presso le rispettive Federazioni e conseguente approvazione da parte delle stesse.

forma scritta *ad substantiam*, diversamente dalla maggior parte degli ordinari contratti di lavoro subordinato, per i quali, in linea di massima, vige il generale principio civilistico della libertà della forma[351]. Orbene, la *ratio* non è solo quella di rispettare esigenze di stretta tutela del prestatore di lavoro nella veste di atleta, ma anche di consentire alle federazioni un più facile controllo sulla condotta delle singole società e, quindi, un più agevole e celere sistema di risoluzione di eventuali controversie tra le parti del rapporto giuridico di lavoro[352].

Per quel che concerne, poi le condizioni di lavoro, nel rapporto di lavoro sportivo, livelli minimi e inderogabili di tutela, sono stati dalla legge affidati alla costituzione e all'attività delle associazioni sindacali, per il tramite della contrattazione collettiva[353], a cui è

---

[351] Soltanto per il patto di prova, per il contratto a termine, per il contratto di somministrazione, per il contratto di formazione e lavoro, per il contratto di inserimento e per quello di arruolamento marittimo, è, infatti, richiesta la forma scritta *ad substantiam.*

[352] Non può sfuggire che l'attività sportiva è caratterizzata da tempi spesso ristretti e da impegni ravvicinati e ripetuti. In tal senso, G. VIDIRI, *La disciplina del lavoro sportivo autonomo e subordinato*, in *Giust. Civ*., 1993, pg. 215.

[353] Il riconoscimento così operato, anche all'interno dell'ordinamento sportivo, della contrattazione sindacale ha sollevato non pochi dubbi di legittimità costituzionale rispetto all'art. 39, comma 4, Cost. che recita «i sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali in contratto si riferisce». L'art. 10, comma 4 della Legge, 23 marzo 1981, n. 91, prevede la necessaria affiliazione delle società alle Leghe istituite presso le Federazioni competenti, riconosciute dal C.O.N.I.; ebbene tale norma sembrerebbe configurare un limite alla libertà sindacale delle società, come diritto di aderire o meno ad un sindacato o di costituire più sindacati per una medesima categoria, posto che la mancata iscrizione comporterebbe l'esclusione automatica dall'ordinamento sportivo. Più precisamente si è sostenuto che la legge introduce una forma di contrattazione sindacale con efficacia *erga omnes*, svolta attraverso una procedura diversa da quella prevista dalla norma costituzionale. A ben vedere, infatti, lo sportivo, in assenza di un pluralismo sindacale di categoria è costretto o ad aderire a politiche e scelte sindacali che non sempre condivide, o a rinunciare all'attività sportiva

devoluta la formazione di un contratto tipo[354], cui dovranno uniformarsi i contratti individuali di lavoro, anche in tal caso, a pena di nullità. E così, nei rapporti con il contratto individuale l'accordo generale opera secondo la tecnica dell'inderogabilità, assimilabile a quella dei rapporti tra contratto collettivo e contratto individuale.

Non a caso è espressamente disposto dalla legge che eventuali clausole peggiorative siano sostituite di diritto da quelle del contratto tipo[355]; si tratta di un sistema di sostituzione delle pattuizioni

---

professionistica. In tal senso, L. CANTAMESSA - G. M. RICCIO - G. SCIANCALEPORE, *ibidem*, pg. 159; G. VIDIRI, *La disciplina del lavoro sportivo autonomo e subordinato,* in *Giust. Civ*., 1993, pg. 216; F. BIANCHI D'URSO - G. VIDIRI, *ibidem*, pg. 16, secondo cui «l'obbligatoria iscrizione delle Società alla Federazione è espressione del monopolio contrattuale da questa instaurato ed impedisce, di fatto, la formazione di una pluralità di sindacati». Dubbi sono stati avanzati anche sul fatto che l'accordo sia stipulato tra la Federazione Sportiva Nazionale ed i rappresentanti delle categorie interessate, senza che sia fatto alcun accenno alla rappresentatività di tali categorie, in particolare «a quelle minoritarie costrette a rispettare il contratto normativo; ed alle società sportive costrette ad affiliarsi alle federazioni (per poter partecipare all'attività agonistica altrimenti preclusa) ed a subire l'accordo da queste stipulato». Così, F. PAGLIARA, *ibidem*, pg. 18. Tuttavia, l'esistenza di un solo sindacato dal lato degli sportivi, non deve indurre a concludere erroneamente per l'unicità della rappresentanza sindacale, posto che sia la formulazione del principio di libertà sindacale, che l'indicazione degli artt. 4, 7, 9, della Legge, 23 marzo 1981, n. 91, nella parte in cui si riferiscono ad una pluralità di «rappresentanti delle società e degli sportivi», non sembrano affatto precludere che in futuro si possa dar vita a più organizzazioni, anche attraverso uno schema giuridico diverso da quello associativo. Non è mancato, infine, chi A. LENER - O. MAZZOTTA - G. VOLPE PUTZOLU - M. GAGLIARD, *Una legge per lo sport*?, in *Foro It.*, 1981, pg. 297, ha sostenuto che «grossi problemi attuativi potranno sorgere in ordine all'individuazione della rappresentanza degli sportivi, autorizzata alla stipulazione degli accordi sindacali, in assenza di una regolamentazione sia pur generale degli indici di rappresentatività, e data, soprattutto, la mancanza di una tradizione sufficientemente consolidata nel sindacalismo di settore».

[354] Si tratta di un accordo normativo con il quale le parti fissano l'intero contenuto della disciplina di futuri contratti. Nella pratica, si tratta di un contratto che viene predisposto da entrambe le parti, nel caso specifico, cioè, tra Associazioni di datori e lavoratori sportivi, per regolare in modo uniforme il contenuto di una pluralità di rapporti, ovvero i rapporti di lavoro aventi natura sportiva.

[355] Legge, 23 marzo 1981, n. 91. Articolo 4, comma 3. «Le eventuali clausole contenenti deroghe peggiorative sono sostituite di diritto da quelle del contratto

individuali contenenti deroghe *in pejus* che rievoca il meccanismo generale di cui all'art. 2077 c.c. per la sostituzione automatica di clausole difformi dei contratti individuali con quelle del contratto collettivo. È certamente singolare nel caso di specie un sistema di sostituzione automatica di clausola privata con altra clausola privata.

Si potrebbero viceversa fare salve tutte clausole quelle migliorative ciò, aderendo all'orientamento recentemente espresso di parte della giurisprudenza[356] e della dottrina maggioritaria[357]. Tuttavia è da segnalare la diversa interpretazione fornita da altra parte della giurisprudenza per la quale, al fine di rendere possibili i controlli della Federazione sulle esposizioni finanziarie delle società sportive, il contratto dello sportivo professionista non può prevedere deroghe,

---

tipo».

[356] In particolare, in un contratto concluso mediante moduli o formulari, il contrasto tra una clausola facente parte delle condizioni particolari allegate al contratto e una clausola vessatoria specificamente sottoscritta, va risolto secondo l'interpretazione più favorevole al soggetto che non ha utilmente predisposto il contratto stesso, secondo quanto previsto dal criterio interpretativo di cui all'art. 1370 c.c., Cass., 29 settembre 2005, n. 19140, in *Obbl. e Contr.*, 2006, 3, pg. 219. Nello stesso senso, la difformità tra il contratto di lavoro subordinato stipulato tra lo sportivo e la società destinataria delle sue prestazioni ed il contratto tipo, determina effetti sanzionatori unicamente all'interno dell'ordinamento sportivo. Trib. Perugia, 21 maggio 1993, in *Giust. civ.*, 1993, I, pg. 2837.

[357] «La sanzione della nullità, disposta dall'art. 4, comma 1, si può considerare esclusivamente riferita alla mancanza della forma scritta, come si desume dalla collocazione della clausola "a pena di nullità", e non, invece, alle ipotesi di difformità del contratto che intercorre tra lo sportivo e la società, rispetto al contratto tipo. Tale difformità è, piuttosto, disciplinata dal successivo comma 3 che, tuttavia, dispone la nullità solo per le ipotesi di clausole sfavorevoli allo sportivo, lasciando viceversa intendere che clausole migliorative sono ammissibili». Così, M. COLUCCI., *ibidem*, pg. 28 - 29. La tendenziale connessione delle clausole migliorative con particolari qualità professionali e personali del lavoratore, riceve oltretutto, per F. BIANCHI D'URSO - G. VIDIRI, *ibidem*, pg. 18, una giustificata esaltazione nell'ambito del mondo sportivo, nel quale il trattamento di miglior favore, spesso riflette la posizione di prestigio acquisita da alcuni atleti.

nemmeno migliorative rispetto al contratto tipo[358].

Singolare, poi, che nel contratto tipo sia presente una clausola di rinvio che le parti devono necessariamente sottoscrivere, recante l'obbligo a carico dei contraenti di dare totale e incondizionata attuazione alle disposizioni normative di cui all'accordo collettivo; naturalmente la mancata indicazione della clausola anzidetta impedisce alla Federazione di procedere all'approvazione del contratto per contrarietà al contratto tipo.

Ebbene, si tratta di un aspetto significativo, questo, spunto di riflessioni inscindibilmente interconnesse tra di loro. Innanzitutto, obbligare le parti ad inserire nel contratto tipo una clausola che rinvia alle norme dell'accordo collettivo, al rispetto integrale delle quali si obbligano le parti, conferisce forza di legge all'accordo collettivo

[358] Il problema era sorto dall'interpretazione dell'art. 4 della Legge, 23 marzo 1981, n. 91 che, nel disciplinare, come si è detto, il lavoro subordinato tra sportivi professionisti e società sportive, ha conferito allo sportivo alcune garanzie che, pur modeste rispetto al normale lavoratore subordinato, rappresentano un significativo passo in avanti rispetto alla situazione precedente alla Legge, che vedeva lo sportivo del tutto privo di tutele legislative. L'art. 4 prevede che il rapporto di prestazione sportiva si costituisce mediante «la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto, conformemente all'accordo stipulato, ogni tre anni dalla federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate». Si precisa poi che «La società ha l'obbligo di depositare il contratto presso la federazione sportiva nazionale per l'approvazione», mentre più avanti viene stabilita la nullità delle clausole contenenti deroghe peggiorative. Invocando tale normativa, un calciatore aveva ottenuto in primo grado la condanna del Pescara Calcio al pagamento di un compenso aggiuntivo, previsto da una scrittura integrativa (e non dal contratto federale depositato presso la Lega). La società sportiva sosteneva, invece, che, in base al citato art. 4, la scrittura integrativa doveva ritenersi nulla e che, dunque, il compenso aggiuntivo non dovesse essere corrisposto al calciatore. La Cassazione, ha dato ragione alla società sostenendo che la Legge, 23 marzo 1981, n. 91 prevede la nullità delle pattuizioni non incluse nel contratto tipo, e ciò al fine di rendere possibili i controlli della Federazione sulle esposizioni finanziarie delle società sportive; sarebbe pertanto riduttivo ritenere che il vincolo di conformità sia esclusivamente finalizzato ad evitare clausole peggiorative in danno degli sportivi. Cass., 4 marzo 1999, n. 1855, in *Giust. civ.*, VI, 1999.

stesso, forza che questo trae direttamente dal contratto tipo; in secondo luogo, le clausole contenute nell'accordo collettivo si inseriscono automaticamente nel contratto tipo, che in tal modo diventa la parte normativa dell'accordo.

E allora, è di tutta evidenza che solo formalmente distinti i due atti diventano un tutt'uno, essendone identici la natura giuridica, i soggetti contraenti e, soprattutto, l'efficacia.

L'indagine sulla peculiare fattispecie contrattuale che stiamo esaminando, può orientarsi ora agli altri elementi fondamentali del contratto di lavoro sportivo in senso per così dire negativo, quelli, cioè la cui mancanza ne inficia la validità.

Circa l'oggetto del contratto di lavoro sportivo è possibile individuare un contenuto per così dire facoltativo e uno obbligatorio[359]. Nel contratto, infatti, non può mancare la previsione l'obbligo dello sportivo di rispettare le istruzioni tecniche e le prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici, specificando gli elementi della dipendenza e della continuità. A trovarsi nella posizione giuridica soggettiva appena richiamata sono per la dottrina maggioritaria i soli atleti professionisti, potendo verosimilmente ritenersi che solo ad essi sia assegnato il compito di raggiungere gli scopi agonistici[360].

Ne deriva che il margine di autonomia negoziale delle parti, nell'individuare il contenuto del contratto di lavoro sportivo sia

[359] In tal senso, M. COLUCCI., *ibidem*, pg. 26.

[360] Per l'esclusione, invece, dei direttori tecnico-sportivi, (i quali per conto della società impartiscono istruzioni tecniche e prescrizioni), degli allenatori e dei preparatori atletici incaricati di elaborare, in collaborazione tra loro, tali prescrizioni ed istruzioni, in armonia con le scelte programmatiche e le direttive generali impartite dagli organi societari, si rinvia a M. DE CRISTOFORO, *Problemi attuali di diritto sportivo*, in *Dir. Lav*., 1989, pg. 597.

fortemente delimitato dalla legge.

Ma vi è di più; il contratto individuale di lavoro sportivo non può contenere clausole di non concorrenza o comunque limitative della libertà professionale, per il periodo successivo alla sua risoluzione, né essere integrato con dette clausole, nel corso della durata del rapporto[361]. Ciò, in forza del principio del libero esercizio dell'attività sportiva professionistica previsto dall'art. 1 della legge che disciplina, appunto, il rapporto tra società e sportivi professionisti[362].

Per quel che concerne, infine, il contenuto facoltativo del contratto, esso può contenere una clausola compromissoria per effetto della quale le controversie insorte tra atleti e società, inerenti l'attuazione del contratto, si deferiscono ad un Collegio Arbitrale[363]. Si tratta di una forma di tutela, questa, prevista a vantaggio degli sportivi professionisti, esclusa per i dilettanti.

Al riguardo è doveroso precisare che la devoluzione delle controversie ad organi di giustizia sportiva, quali appunto i collegi

---

[361] Opportunamente la *ratio* è stata individuata nel fatto che «non si vuole limitare la "mobilità" dei professionisti in un'attività, quale è quella sportiva, in cui l'elemento concorrenziale (garantito proprio dalla mobilità dei soggetti) è una delle caratteristiche principali». Così, L. CANTAMESSA - G. M. RICCIO - G. SCIANCALEPORE, *ibidem*, pg. 163.

[362] Legge, 23 marzo 1981, n. 91. Articolo 1: «Attività sportiva. L'esercizio dell'attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero».

[363] Legge, 23 marzo 1981, n. 91. Articolo 4, comma 5: «Nello stesso contratto potrà essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto e insorte fra la società sportiva e lo sportivo sono deferite ad un Collegio Arbitrale. La stessa clausola dovrà contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e il modo di nominarli». Tale norma si riferisce solo alle controversie di lavoro e la sua validità è subordinata al fatto che la deferibilità agli arbitri avvenga senza pregiudicare la facoltà delle parti di adire l'autorità giudiziaria e che non autorizzi gli arbitri a pronunciare secondo equità, o dichiari il lodo non impugnabile. In tal senso, C. PERSICHELLI, *Le materie arbitrali all'interno delle competenze della giurisdizione sportiva*, in *Riv. dir. sport.*, 1996, pg. 713.

arbitrali, è assicurata in ogni caso dai regolamenti federali che nell'intento di incoraggiare la compromissione al Collegio Arbitrale, obbligano le società e i tesserati ad adire, per le controversie relative all'attività sportiva, gli organi a ciò preposti sanzionando l'inosservanza di un siffatto obbligo con l'espulsione dalla comunità sportiva.

E così la facoltatività di tale clausola spesso nei fatti è disattesa come quando nei contratti individuali si prevede l'obbligo per le parti di rispettare i regolamentari della federazione competente; o come avviene in altri casi, quando addirittura la clausola viene introdotta direttamente nei contratti collettivi[364].

Il risultato più evidente, certamente positivo, già raggiunto in anni di prassi, è quello di deflazionare piccoli fenomeni di scontro tra atleti professionisti e società, nell'evidente intento di evitare che venga ogni volta investita l'autorità giudiziaria. Certamente la clausola arbitrale rappresenta un'efficace alternativa, specie su un terreno di difficile accertamento per la magistratura, considerata la peculiarità del rapporto di lavoro sportivo assoggettato, come si è visto, ad un regime speciale di disciplina.

[364] È quanto si riscontra, ad esempio, nell'art. 21 del nuovo Accordo Collettivo per i calciatori di serie A e B, firmato il 4 ottobre 2005, tra F.I.G.C. (Federazione Italiana Giuoco Calcio), L.N.P. (Lega Nazionale Professionisti) e A.I.C. (Associazione Italiana Calciatori), con effetti retroattivi dal 1 luglio 2005 sino al 30 giugno 2006, secondo il quale «il contratto individuale di prestazione sportiva *deve* contenere una clausola compromissoria in forza della quale tutte le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione di detto contratto ovvero comunque riconducibili alle vicende del rapporto di lavoro da esso nascente sia deferita alla risoluzione del Collegio Arbitrale che si pronuncerà in modo irrituale. Con la sottoscrizione del contratto le parti si obbligano – in ragione della loro comune appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo, dei vincoli conseguentemente assunti con il tesseramento o l'affiliazione nonché della specialità della disciplina legislativa – ad accettare senza riserve la cognizione e le risoluzione del Collegio Arbitrale». Nello stesso senso anche l'art. 29 dell'Accordo Collettivo F.I.P., LEGA A e G.I.B.A.

Proseguendo negli adempimenti prescritti dalla legge e che, ove disattesi, potrebbero in qualche modo inficiare la validità del contratto di lavoro sportivo, va ribadito che esso deve essere depositato presso la competente federazione sportiva, quella, cioè, a cui è affiliata la società sportiva professionista con la quale l'atleta professionista stipula il contratto di lavoro sportivo. Tale adempimento è previsto perché la Federazione sportiva proceda all'approvazione del contratto per esercitare un controllo non solo di legittimità circa la compatibilità del contratto con la legge, ed in particolare del contratto individuale rispetto al contratto tipo predisposto, come detto, in sede di contrattazione collettiva, ma anche di merito, circa le effettive possibilità della società di adempiere agli obblighi economici assunti contrattualmente. Quella compiuta dalla Federazione è, cioè, una valutazione di opportunità[365]. Si tratta, tra l'altro di un adempimento qualificato come vera e propria *conditio iuris* sia dalla giurisprudenza[366] che dalla dottrina, in considerazione del fatto che

[365] Coerentemente, tra l'altro, con il generale obbligo delle federazioni di vigilare su tutte le condotte societarie che importano esposizioni finanziarie o che concretizzano atti di straordinaria amministrazione. Appartenente all'ambito e alla funzione dei controlli, l'approvazione *de qua* è atto idoneo ad incidere sull'efficacia del contratto e non già sulla sua validità. Per la definizione di "approvazione" elaborata dagli amministrativisti come «controllo formale di opportunità degli atti», si rinvia per tutti a M. S. GIANNINI, *Istituzioni di diritto amministrativo*, Milano, 1981, pg. 50.

[366] Più precisamente per la giurisprudenza: «Nel caso in cui nel contratto di lavoro di un dirigente di una società sportiva calcistica costituita quale società per azioni sia previsto un incremento di retribuzione nel caso di verificazione di un utile di esercizio risultante dal bilancio societario, correttamente il giudice di merito esclude il diritto a tale aumento se l'entrata che avrebbe reso attivo il bilancio sia derivata dalla cessione di un giocatore, che, benché già stipulata alla data di riferimento, non abbia potuto essere considerata ai fini del bilancio, essendo la sua efficacia sospesa in attesa dell'approvazione da parte della federazione sportiva; né una diversa conclusione è giustificata dagli effetti retroattivi della verificazione della condizione sospensiva rappresentata, sul piano civilistico, da tale approvazione, poiché l'iscrizione in bilancio presuppone la certezza della posta

«l'evento dal quale dipende la produzione degli effetti è esterno alla fattispecie costitutiva, perfezionatasi in tutti i suoi elementi»[367]. Il deposito del contratto di lavoro sportivo ad opera della società sportiva è dalla legge qualificato come vero e proprio obbligo; tuttavia non è mancato chi, criticando tale prospettiva, ritiene più appropriato qualificare tale attività in termini di onere per consentirne l'adempimento anche al lavoratore, nell'inerzia della società[368]. Del resto, non solo la giurisprudenza[369] si è pronunciata in tal senso, ma anche alcuni accordi collettivi prevedendo che, ove al deposito del contratto non provveda la società, vi possa provvedere il lavoratore sportivo[370].

La formalità in senso lato dell'obbligo di deposito in federazione del contratto stipulato, costituisce ad opinione di altro orientamento condizione per il perfezionamento e la produzione degli effetti[371].

---

attiva, mancante durante la pendenza della condizione». Cass., Sez. Lav, 23 aprile 1998, n. 4207, in *Mass. Giur. It*., 1998.

[367] Così, M. SANINO - F. VERDE, *ibidem*, pg. 205.

[368] È opinione di M. SANINO - F. VERDE, *ibidem*, pg. 205.

[369] La Cassazione ribadisce che la disposizione dell'art. 4 Legge, 23 marzo 1981, n. 91, oltre ad imporre la forma scritta *ad substantiam* del contratto per la costituzione del rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso, secondo il contratto tipo predisposto conformemente all'accordo stipulato dalla Federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate - prescrive anche (in funzione di controllo) l'approvazione da parte della Federazione medesima del contratto stesso che la società datrice di lavoro è tenuta (seppur senza alcun termine prestabilito) a depositare presso gli organi federali, precisando, altresì, che a tale onere «può peraltro provvedere anche direttamente il prestatore; Civ., Sez. Lav., 12 ottobre 1999, n. 11462, in *Riv. dir. sport.*, con nota di G. VIDIRI, pg. 530. Tale approvazione costituisce una *condicio iuris* che condiziona il perfezionamento della fattispecie contrattuale e quindi la produzione degli effetti voluti dalle parti, sicché in sua mancanza è negata qualsiasi efficacia al vincolo contrattuale». Cass., Sez. Lav., 28 dicembre 1996, n. 11540, con nota di M. PAGANELLI in *Riv. dir. sport.*, 1997, pp. 233 ss.

[370] Il vigente Accordo Collettivo F.I.G.C., L.N.P., A.I.C.; prevede espressamente un obbligo di deposito in capo alla società entro 5 giorni dalla sottoscrizione, cui, in mancanza può provvedere il calciatore entro 60 giorni dalla stessa data.

[371] In virtù di ciò anche i patti aggiuntivi ed integrativi del contratto individuale di

Ebbene, fornito un quadro di riferimento generale, è possibile domandarsi ora se quando si parla di contratto di lavoro sportivo non ci si trovi di fronte anche ad un sottotipo contrattuale oltre che ad un rapporto di lavoro speciale[372]. Si tratta di una distinzione, quella tra tipo e sottotipo, affermata per primo, come noto, da Carnelutti[373] e ben utilizzata dai giuslavoristi, laddove la nota ricavata dai civilisti è nel senso che il sottotipo presenta tutte le caratteristiche indispensabili per configurare il tipo e una caratteristica aggiuntiva, non significativa per il tipo.

---

lavoro, mediante i quali si disciplina il trattamento economico e normativo dello sportivo professionista, sarebbero soggetti al requisito della forma scritta, non però in senso letterale: a soddisfarlo, cioè, basterebbe l'utilizzo di formulari predisposti dalla Federazione e poi il deposito presso quest'ultima. Singolare la vicenda relativa ad un giocatore della A. S. Roma, Luigi Garzya che aveva stipulato un contratto con la detta società per tre campionati calcistici, senza però utilizzare i moduli della federazione, su semplice carta priva delle intestazioni federali. La mancanza di tale requisito, meramente formale, aveva indotto il Pretore di Roma, con la sentenza del 9 luglio 1994, a sancire la nullità del contratto, oltretutto perché non depositato presso la Lega Calcio. *Contra* una successiva sentenza del Tribunale di Roma del 3 agosto 1994, per la quale l'accordo preliminare di prestazioni professionali, stipulato tra una società sportiva e un calciatore, è valido anche se non è stato redatto su uno dei moduli predisposti dalla Lega e anche se non è depositato presso la sede della Lega competente. Questa pronuncia si pone in maniera opposta all'orientamento dottrinario e giurisprudenziale sopra citato che è maggioritario e che ritiene necessarie tutte le formalità sopra indicate. Del resto poco convincente è l'altra giustificazione fornita da altro Tribunale di merito, quello di Perugia già citato, secondo cui, il requisito formale è rivolto solo alla mera forma scritta, poiché l'espressione a pena di nullità di cui all'art. 4 della legge citata, è collocato non all'inizio o alla fine del primo comma, ma dopo le parole «la stipulazione di un contratto con forma scritta». Così, infatti, si perde il più ampio senso e scopo della norma.

[372] Pur nella consapevolezza del fatto, che la qualificazione in un senso o nell'altro non sembra avere ricadute specifiche sulla disciplina applicabile nei termini sopra descritti.

[373] Partendo da una sua autorevole interpretazione secondo la quale i singoli tipi giuridici corrispondono «a fattispecie e situazioni generiche, secondo una classificazione degli atti quale risulta dall'esperienza; i singoli tipi si prestano poi ad una progressiva specificazione mediante l'aggiunta ai requisiti e agli effetti tipici di requisiti ed effetti extratipici». F. CARNELUTTI, *ibidem*, pg. 232.

Ad un'attenta analisi emerge che il contratto di lavoro sportivo ben condivide le caratteristiche dell'uno e dell'altro: nulla, infatti, impedisce che esso sia considerato un sottotipo, posto che come visto, richiama l'applicazione di una disciplina tipo, che conosce però delle deviazioni rispetto al tipo generale sotto tipo.

Ed invero, nel contratto di lavoro subordinato *ex* art. 2094 c.c. l'elemento tipizzante è la subordinazione, seppur ammettendo diverse sua graduazioni; l'individuazione di un sottotipo impone che si accerti «l'esistenza dell'elemento della subordinazione nonché di note ulteriori che valgano a caratterizzarlo rispetto allo schema generale»[374]. È di tutta evidenza che nel contratto di lavoro sportivo è presente l'elemento della subordinazione con una intensità addirittura superiore rispetto alla tradizionale subordinazione civilistica e sono, altresì, presenti ulteriori elementi, quali l'esibizione in pubblico, la posizione spesso di forza contrattuale dell'atleta che lo caratterizzano rispetto allo schema generale. È dunque certamente anche sotto tipo.

E, ancora, nel raffronto tra il rapporto di lavoro sportivo con quella eterogenea categoria della specialità elaborata dalla dottrina tenendo conto della specificità dell'oggetto o della causa[375], dell'incidenza sullo schema negoziale di norme di ordine pubblico che ne modificano sostanzialmente alcuni istituti regolativi[376], oltre che della peculiarità della posizione giuridica del prestatore e/o del contesto nel quale si svolge la prestazione, ben potrebbe considerarsi speciale il lavoro sportivo, proprio in considerazione di quest'ultimo

[374] Così, A. CATAUDELLA, *Spunti sulla tipologia dei rapporti di lavoro*, in *Scritti sui contratti*, Cedam, Padova, 1998, pg. 145.

[375] Che non si esaurisce nella sola prestazione di lavoro, come nel classico caso dell'apprendistato.

[376] Ad esempio il lavoro nautico, giornalistico, il lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

significato, ad esso certamente riferibile.

3. LA PRESTAZIONE SPORTIVA DELL'ATLETA NEL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO: GLI OBBLIGHI DI DILIGENZA FEDELTÀ ED OBBEDIENZA. IL CONFINE CON IL COMPIMENTO DEL C.D. ILLECITO SPORTIVO

Dal contratto di lavoro subordinato sportivo, in quanto a prestazioni corrispettive, derivano obbligazioni reciproche per le parti.

È dunque d'uopo analizzare brevemente i caratteri della subordinazione: essi si risolvono negli obblighi di diligenza, di obbedienza e di fedeltà in una disciplina codicistica che all'art. 2094 c.c. stabilisce che «è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore». La subordinazione che il Legislatore fa derivare dal prestare il lavoro alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore, ha alla sua base principalmente i doveri contenuti negli artt. 2104 e 2105 c.c. quelli, cioè, di diligenza, di fedeltà ed obbedienza: i più importanti fra i doveri collegati all'obbligazione di lavoro, «entrambi costanti e inscindibili dall'obbligazione di lavoro e perciò caratteristici della posizione del prestatore di lavoro. Entrambi sono il riflesso della partecipazione del prestatore all'organismo di lavoro che fa capo al datore di lavoro, e nell'ipotesi economicamente e socialmente più rilevante, più specificamente all'impresa»[377], come confermato anche dalle pronunce giurisprudenziali.

Orbene, per quanto riguarda i primi due, essi sono individuati dall'art. 2104 c.c.[378]: per quel che concerne il primo profilo, e cioè la

[377] Così, F. SANTORO PASSARELLI, *Lavoro (Contratto di)*, in *Novissimo Digesto It.*, IX, n. 29, Torino, 1963, pg. 506.
[378] Articolo 2104 c.c.: «Diligenza del prestatore di lavoro. 1. Il prestatore di lavoro

diligenza, essa rappresenta la misura della prestazione lavorativa dovuta ed è da stimare in base a due elementi fondamentali: l'interesse dell'impresa e il livello di mansioni svolte. In pratica va rapportata al livello di qualificazione professionale del prestatore di lavoro. Non a caso, la prestazione lavorativa in generale costituirebbe una obbligazione di mezzi e non di risultato[379].

Ora, se l'adempimento deve essere diligente anche in rapporto allo specifico interesse che l'impresa si prefigge di raggiungere, l'atleta professionista, in applicazione di quanto disposto dall'art. 2104 c.c. in materia di diligenza, ha il dovere di parametrare la propria diligenza non secondo una visione individualista, ma in una prospettiva che tenga conto delle aspettative e dei risultati che la società sportiva si propone di raggiungere servendosi della sua prestazione tecnicamente sportiva.

Integra, inoltre, il contenuto dell'obbligo della diligenza da parte dell'atleta professionista anche quello relativo alla cura degli strumenti di lavoro forniti dal datore di lavoro in una relazione che vede compiersi fra le parti del rapporto giuridico una singolare interdipendenza nell'onere di quest'ultimo di mettere a disposizione l'occorrente per lo svolgimento del lavoro.

E così, a titolo meramente esemplificativo, una specificazione dell'obbligo anzidetto, è rinvenibile nel nuovo Accordo Collettivo per i calciatori di serie A e B, che all'art. 10, comma 5, richiede a cura

---

deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale. 2. Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende».

[379] A. VALLEBONA, *Breviario di diritto del lavoro*, Giappichelli, Torino, 2005, pg. 48.

degli strumenti di lavoro forniti dal datore, che il calciatore custodisca con diligenza gli indumenti e i materiali forniti dalla Società, pena il rimborso degli stessi e all'art. 9, comma 1, obbliga il calciatore a curare la propria integrità pscico-fisica e ad astenersi da ogni forma di attività che possa mettere a rischio la sua incolumità e la migliore condizione, in funzione della prestazione sportiva, determinando una particolare forma di diligenza preparatoria. Nello stesso senso anche l'accordo collettivo dei giocatori di pallacanestro[380].

Ben potrebbe estendersi, quindi, a tutti gli atleti professionisti, l'obbligo di assicurare quei comportamenti che siano idonei a soddisfare l'interesse principale della società, ovvero il conseguimento dei risultati agonistici prefissati ad inizio stagione.

In definitiva, lo sportivo professionista in generale, e quindi, anche l'atleta professionista in particolare, è tenuto ad eseguire a favore della società di appartenenza le proprie prestazioni lavorative in vista del conseguimento del risultato cui le stesse tendono e che coincide anche con le aspettative della società datrice di lavoro.

Circa l'obbligo di obbedienza di cui alla normativa civilistica in base al quale il lavoratore dipendente deve osservare le disposizioni impartite dal datore di lavoro o dai collaboratori di questo dai quali il medesimo lavoratore giuridicamente dipende, esso deve essere espressamente specificato nel contratto. Del resto la legge sul professionismo sportivo ha previsto, come si anticipava, l'inserimento obbligatorio nel contratto individuale di una clausola che obblighi il professionista al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite dalla società, nonché dalla federazione presso cui egli è tesserato e, quindi, vincolato da un rapporto associativo di affiliazione

[380] Accordo collettivo G.I.B.A., parte seconda - abbigliamento.

per il conseguimento degli scopi agonistici. Tale clausola, a ben vedere, è verosimile immaginare che si riferisca esclusivamente a quegli atleti che esercitano discipline le cui prestazioni sono sottoposte alla direzione di allenatori e direttori tecnico-sportivi. Si tratta di una disposizione, questa, relativa all'obbligo di obbedienza, con la quale il Legislatore ha voluto sottolineare la natura subordinata del lavoro sportivo e che riporta alla disposizione codicistica *ex* art. 2094 c.c. e all'obbligo previsto in capo al prestatore di lavoro di sottostare alle direttive datoriali[381].

Si conferma un'impostazione spiccatamente gerarchica che vuole l'atleta obbligato ad attenersi alle prescrizioni impartitegli anche qualora queste non siano condivise. Considerazioni, queste, che rivestono particolare significato nei giochi di squadra, ove, più che l'abilità personale del singolo, conta un efficiente gioco di squadra.

E così, naturale corollario dell'obbligo di obbedienza dell'atleta è che questi debba osservare anche le prescrizioni non strettamente attinenti alla semplice esecuzione della prestazione, potendosi ad egli imputare anche l'obbligo di attenersi ad uno stile di vita sobrio e funzionale all'attività di sportivo, nonostante sia legato da una relazione solo indiretta all'obiettivo dell'ottimizzazione dei risultati da perseguire.

In tal senso si collocano quelle disposizioni riguardanti lo stile di vita dell'atleta che possono spingersi fino ad imporgli di seguire una certa dieta[382], ad indossare un certo abbigliamento, a tenere certi

[381] Andando fortemente ad incidere sulla struttura del rapporto di lavoro, assumendo efficacia vincolante per una sola delle parti, con una espansione dello stato di soggezione di una parte verso l'altra. G. VIDIRI, *La disciplina del lavoro sportivo autonomo e subordinato,* in *Giust. Civ.,* 1993, pg. 217.

[382] L'accordo collettivo per i giocatori di pallacanestro, ad esempio, invadendo

comportamenti nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione.

A titolo meramente esemplificativo, anche per tale obbligo si ritiene opportuno un riferimento all'Accordo Collettivo dei calciatori, il cui art. 10, comma 1, ripropone la formulazione della nota legge sul professionismo sportivo, investendo il calciatore del dovere di adempiere la propria prestazione sportiva nell'ambito «dell'organizzazione predisposta dalla società e con il rispetto delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici»[383]. Essa è esplicazione del generico dovere d'obbedienza, rientrante nell'art. 2104 c.c., rimodellato in funzione del conseguimento dell'interesse primario della società. Di particolare interesse è, al riguardo, la norma di cui all'art. 10, comma 3, che va ad incidere sul comportamento del calciatore, al fine di evitare che egli possa assumere una condotta lesiva dell'immagine della società; l'art. 10 comma 4, attribuisce alla stessa il potere di emanare prescrizioni sul comportamento di vita del calciatore che saranno vincolanti, oltre che legittime, solo nell'ipotesi in cui esse attengano ad esigenze proprie dell'attività professionistica da svolgere; se così non fosse, o se tali direttive incidessero negativamente sulla dignità della persona, il calciatore potrebbe senza dubbio disattenderle.

Sempre a titolo esemplificativo, l'art. 7 dell'Accordo Collettivo dei calciatori professionisti prevede, tra gli obblighi dello sportivo professionista e come in precedenza visto tratto caratterizzante la natura subordinata di tale rapporto di lavoro ma in questa sede anche

---

uno degli ambiti più significativi della condizione umana, quello dell'alimentazione, stabilisce l'obbligo degli atleti di seguire il regime dietetico stabilito dai medici della società.

[383] Legge, 23 marzo 1981, n. 91. Art. 4, comma 3.

specificazione del dovere di obbedienza, quello di partecipare agli allenamenti nelle ore e nei luoghi fissati dalla società oltre che, ovviamente, quello di partecipare alle gare ufficiali ed amichevoli.

Possono essere previsti ulteriori obblighi quale quello di indossare, ad esempio, in determinate occasioni l'abbigliamento fornito dalla società ed in generale quello di osservare tutti gli obblighi integrativi previsti dagli accordi collettivi.

Agli obblighi in capo agli atleti, corrisponde quello della società di curare la migliore efficienza sportiva e di garantire l'efficienza psico-fisica dell'atleta, predisponendo le attrezzature idonee, mettendogli a disposizione un ambiente consono alla dignità professionale e consentendogli la partecipazione agli allenamenti e alla preparazione atletica. A siffatto obbligo, riconosciuto non solo dalla giurisprudenza, ma anche dagli accordi collettivi e dai contratti tipo[384], corrisponde un diritto dell'atleta limitato ai soli allenamenti, da ciò consegue che all'atleta non è riconosciuto anche un diritto di partecipazione alle gare.

In tal modo i vincoli imposti a ciascuno dei soggetti del rapporto di lavoro sportivo divengono materia contrattuale e di conseguenza la loro inosservanza legittima l'esperimento dell'azione di risoluzione per inadempimento e di risarcimento danni[385]. In definitiva, si tratta di

---

[384] A titolo meramente esemplificativo, si segnala l'Accordo Collettivo dei calciatori attualmente vigente del 4 ottobre 2005, il cui testo integrale è disponibile su www.assocalciatori.it che, all'art. 7 prevede che «la Società fornisce al calciatore attrezzature idonee alla preparazione e mette a sua disposizione un ambiente consono alla sua dignità professionale. In ogni caso il giocatore ha diritto di partecipare agli allenamenti e alla preparazione precampionato con la prima squadra, salvo il disposto di cui infra sub art. 11».

[385] Ad esempio, il Consiglio di disciplina e conciliazione della F.I.G.C. del 23 settembre 1988, in *Foro it.*, 1989, I, pg. 592, intervenendo nella controversia sorta tra la Società Sportiva Calcio Napoli e il calciatore Ferrario, ha stabilito che

una previsione, quella relativa all'obbligo di obbedienza, che chiaramente fa emergere la natura subordinata del rapporto che si instaura tra lo sportivo professionista e la società professionista.

Pur nel silenzio della legge, altra norma che deve ritenersi applicabile anche ai professionisti sportivi è quella che enuncia il principio generale dell'obbligo di fedeltà nei confronti della società sportiva, ovvero l'art. 2105 c.c.[386] il quale vieta al lavoratore di trattare affari per conto proprio o di terzi in concorrenza con l'imprenditore, nonché di divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o di farne uso in modo da arrecare ad esso pregiudizio. L'assunzione da parte del prestatore di lavoro, oltre che dell'obbligazione principale di lavoro, anche dell'obbligazione di fedeltà e degli obblighi che la compongono, avviene automaticamente con la stipulazione del contratto di lavoro[387].

Si tratta di obblighi, questi, relativi alla fedeltà, effetto diretto della subordinazione dalla quale consegue per il lavoratore l'obbligo di non agire ponendosi in conflitto di interessi rispetto agli obiettivi dell'impresa di cui fa parte.

La violazione di uno o più obblighi, ricompresi nel generico obbligo della fedeltà, nel caso in cui il prestatore di lavoro ponga in

---

l'esclusione del giocatore dalla preparazione precampionato e dai successivi allenamenti, attuata direttamente senza valide ragioni da una società calcistica, integra gli estremi del grave inadempimento e consente pertanto la risoluzione del contratto e la condanna della società stessa al risarcimento dei danni.

[386] Articolo 2105 c.c.: «Obbligo di fedeltà. Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie che riguardino l'organizzazione ed i metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio».

[387] Stabilisce, infatti, l'articolo 1374 c.c.: «Integrazione del contratto. Il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenza che ne derivano secondo la Legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità».

essere un comportamento sleale che comprometta l'elemento fiduciario[388] che deve intercorrere tra datore di lavoro e lavoratore, costituisce vero e proprio inadempimento dell'obbligazione di lavoro da parte del prestatore di lavoro.

Nel corso del rapporto, quindi, lo sportivo è tenuto, in ragione di questo obbligo, a esercitare la propria attività esclusivamente in favore della società dalla quale dipende[389], ove il divieto di concorrenza si traduce nel divieto di prestare attività agonistica per conto di terzi.

Più precisamente, con riferimento alla figura degli sportivi professionisti ed in particolare dell'atleta professionista, tale obbligo di obbedienza è variamente descritto negli accordi collettivi: si va da un generico richiamo, come avviene ad esempio, nell'accordo collettivo per i calciatori[390], a una più marcata identificazione del suo contenuto, come ad esempio avviene nell'accordo collettivo per gli atleti della pallacanestro, dove si sottolinea espressamente che l'atleta è tenuto alla più stretta riservatezza relativamente agli aspetti, sia tecnici che generali, relativi alla vita della squadra e della società, da

[388] La giurisprudenza ha sempre affermato che l'obbligo di fedeltà di cui all'art. 2105 c.c. deve essere ricondotto al principio di fiduciarietà proprio del rapporto di lavoro, fondato come noto, sull'*intuitus personae* e precisamente sulla fiducia che il datore di lavoro deve poter riporre in ogni momento nella persona del prestatore di lavoro.

[389] Ad esclusione degli impegni della squadra nazionale che, piuttosto che provocare danni al club di appartenenza, ne aumentano il prestigio e la notorietà. Da parte di qualcuno viene avanzata, tuttavia, una qualche riserva giustificata dall'iper-attività cui sono sottoposti gli atleti: la convocazione in squadre nazionali, in realtà, oltre ad accrescere la popolarità degli atleti, è motivo di stimolo e di grande soddisfazione personale e determina anche un ritorno economico e di prestigio di notevole entità a favore delle società sportive titolari del "cartellino" del convocato.

[390] Il riferimento è all'art. 10.2 dell'Accordo Collettivo F.I.G.C., L.N.P. e A.I.C.: "Il calciatore è tenuto ad osservare strettamente il dovere di fedeltà nei confronti della Società", riferendosi al divieto di svolgere attività, per conto proprio o a favore di terzi, in concorrenza con la stessa e di divulgare notizie, attinenti all'organizzazione e ai metodi di lavoro, o di farne uso pregiudizievole.

intendersi come inibizione a svolgere altra attività sportiva, salva l'autorizzazione della società, o altra attività lavorativa o imprenditoriale incompatibile con l'esercizio dell'attività agonistica[391].

In sintesi, l'obbligo di fedeltà nello sport professionistico in generale è sicuramente finalizzato a creare un rapporto di reciproca fiducia tra atleta e società, ma rappresenta anche espressione di un generico dovere di correttezza e buona fede, finalizzato ad evitare tutta quella serie di comportamenti potenzialmente lesivi dell'immagine del sistema sportivo in generale, a garanzia di quella immagine di sport improntata a valori etico-sociali, oltre che economici, che rappresentano la vera inclinazione di ogni attività sportiva.

Così intesa, la fedeltà, nel lavoro sportivo, sembra poter assumere una rilevanza peculiare in relazione ai princìpi di lealtà e correttezza che rimangono i princìpi fondamentali della pratica sportiva ed al cui rispetto fanno richiamo tutti gli accordi collettivi.

Non solo, al dovere contrattuale di fedeltà si può far risalire anche l'obbligo di astenersi da atti o comportamenti integranti il tentativo o la commissione del c.d. "illecito sportivo", oggetto di vigorosa repressione da parte dei regolamenti federali, integrato da quegli atti o comportamenti volti ad alterare lo svolgimento e il risultato della gara o ad assicurare a qualche altro interessato un

[391] In ogni caso, qualora l'atleta intenda iniziare una di tali attività deve darne notizia alla società, che può opporsi. Si evidenzia che il dovere di non concorrenza di cui all'art. 2105 c.c. è destinato inderogabilmente ad avere efficacia esclusivamente durante la permanenza del rapporto di lavoro, in quanto l'art. 4, comma 6, Legge, 23 marzo 1981, n. 91, esclude che il contratto possa contenere clausole di non concorrenza o comunque limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla risoluzione del contratto stesso, il quale non può essere nemmeno integrato, durante il suo svolgimento, con tali pattuizioni.

vantaggio di natura sportiva, mediante accordi illegittimi di vario genere, atti di corruzione, patti "a vincere" e " a perdere". È di tutta evidenza come simili atti, infatti, ove diretti a favorire l'avversario, rappresentano un'immediata violazione del dovere di cui si parla e, ove diretti a favorire la inconsapevole società d'appartenenza, possono, non di meno, tradursi in pregiudizio per quest'ultima, ritenuta egualmente responsabile sotto il profilo disciplinare in base alla regola della responsabilità oggettiva[392].

Si tratta, in definitiva, di un dovere molto importante non solo per l'atleta professionista, ma anche per la società: il suo mancato rispetto comporterà, infatti, conseguenze sanzionatorie tanto nei confronti dell'atleta, erogabili sia dalla società/datrice di lavoro, sia dalla Federazione, quanto nei confronti della società, in virtù del principio generale secondo il quale i sodalizi sportivi sono oggettivamente responsabili per gli illeciti sportivi commessi dai propri tesserati.

3.1. *SEGUE:* I POTERI DEL DATORE DI LAVORO

Alle situazioni giuridiche soggettive di obbligo di diligenza, obbedienza e fedeltà che caratterizzano la posizione di subordinazione del lavoratore, corrispondono quelle di potere del datore di lavoro: direttivo, finalizzato a garantire il corretto svolgimento dell'attività lavorativa, di controllo, volto a verificare l'attuazione delle direttive impartite e disciplinare, necessario per l'esecuzione delle direttive impartite.

Come potere di organizzare globalmente l'attività dell'impresa, il potere direttivo trova fondamento in diversi articoli del codice civile: dall'art. 2086 c.c. nella parte in cui stabilisce che «l'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi

[392] V. FRATTAROLO, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè, Milano, 2004, pg. 74.

collaboratori», all'art. 2094 c.c., laddove prevede che il prestatore di lavoro subordinato si obbliga a prestare la propria attività nell'impresa «alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore» e, infine, all'art. 2104 c.c., in base al quale il lavoratore si impegna ad osservare «le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende».

Con particolare riferimento al lavoro sportivo professionistico, primario aspetto del potere direttivo del datore di lavoro è da individuare nell'obbligo, gravante sull'atleta professionista, di attenersi alle istruzioni tecniche e alle disposizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici, a cui corrisponde tra l'altro in capo alle società, il diritto di organizzare discrezionalmente l'attività lavorativa attraverso l'emanazione delle direttive necessarie al raggiungimento degli obiettivi sportivi prefissati.

Quello relativo alla scelta ove svolgere l'attività lavorativa, rappresenta un altro fondamentale profilo del potere direttivo esercitato dalla società sportiva. Dall'esercizio di tale potere deriva per gli atleti professionisti l'obbligo di svolgere le prestazioni sportive nei luoghi stabiliti dalle società di appartenenza per quanto riguarda gli allenamenti e nel luogo risultante dal calendario predisposto all'inizio di ogni stagione sportiva, per quel che concerne le gare[393].

Nello specifico, ad esempio, con riferimento alla figura del calciatore professionista legato contrattualmente ad una società

[393] È di tutta evidenza che agli sportivi professionisti non potrebbe applicarsi la norma contenuta nell'art. 2103 c.c., secondo la quale soltanto comprovate esigenze tecniche, produttive ed organizzative rendono legittimo il trasferimento del lavoratore da un'unità produttiva all'altra; del resto gli sportivi sono soggetti alle trasferte, sottostando alla possibilità di dover rendere la prestazione in luoghi sempre diversi, in Italia e all'estero.

sportiva e inquadrato naturalmente come lavoratore subordinato, precise espressioni del potere direttivo della società professionistica possono rinvenirsi nelle disposizioni dell'Accordo Collettivo che riguardano il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa: l'art. 7, comma 2, prevede l'obbligo per il calciatore di partecipare agli allenamenti, nelle ore e nei luoghi fissati dalla società, secondo quanto prescritto dall'allenatore o dalla società, nonché a tutte le gare ufficiali e amichevoli in cui essa è impegnata, salvo i casi di malattia e infortunio accertati secondo le modalità previste dalla legge e dall'Accordo Collettivo.

In un simile contesto si inserisce anche il singolare diritto della società di sottoporre il calciatore alle cure che ritiene necessarie in caso di un suo infortunio o di sua malattia. È fatto però salvo il legittimo rifiuto del calciatore, per il caso in cui non ritenga adeguate le strutture mediche indicate dalla società; il diniego dovrà, peraltro, essere motivato e comunicato tempestivamente alla società[394].

Più in generale, infatti, al pari di quanto si riscontra nella generalità dei rapporti di lavoro subordinato, anche nel contesto lavorativo sportivo (professionistico o dilettantistico che sia) il lavoratore non è tenuto all'osservanza di ordini illegittimi in quanto contrari a disposizioni normative[395] o che si traducano nell'esposizione a pericoli per la propria salute o incolumità psico fisica.

Complementare a quello direttivo è, poi, il poter di esercitare un

[394] Art. 14, comma 3, Accordo Collettivo, F.I.G.C., L.N.P., A.I.C.

[395] Si pensi alla deplorevole pratica che vede la società obbligare l'atleta all'assunzione di farmaci dopanti, non solo dannosi per la salute dell'atleta ma anche vietati dalla Legge, facendogli così commettere oltre che un illecito sportivo, anche un vero e proprio reato.

controllo affinché gli ordini impartiti siano anche rispettati: a tal proposito occorre però osservare, in via generale, che l'ampia facoltà di esercizio del potere di controllo riconosciuta dal codice civile al comune datore di lavoro ha subito un notevole ridimensionamento per effetto delle norme contenute nello Statuto dei Lavoratori[396] che hanno compresso l'autorità del datore di lavoro quale capo dell'impresa, sottoponendo il potere di controllare il lavoratore durante lo svolgimento della sua attività a forti limiti, tanto più, rispetto a quelle forme di controllo considerate lontane dal potere organizzativo e giudicate lesive della libertà e dignità del lavoratore[397].

Sempre ad esempio con riferimento alla figura del calciatore professionista, è particolarmente interessante l'obbligo per quest'ultimo previsto dal già citato Accordo Collettivo di sottoporsi periodicamente ai controlli medico-sanitari disposti dalla società per il contrasto al fenomeno del *doping* sì da consentirle un constante monitoraggio dello stato psico fisico dell'atleta e valutarne l'idoneità all'impiego in squadra. E così, la violazione dell'obbligo, *ex* art. 9, comma 2, è sanzionata secondo quanto previsto dall'Accordo

[396] Legge, 20 maggio 1970, n. 300 recante "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento". (Statuto dei Lavoratori), Pubblicata in G. U., 27 maggio 1970, n. 131.

[397] Tra tali norme, alcune sono senza dubbio applicabili al lavoro sportivo, altre invece come visto, sono espressamente escluse proprio dalla legge sul professionismo sportivo. Così, non trovano applicazione gli artt. 4, 5, 13, 18, 33, 34 dello Statuto dei Lavoratori. La *ratio* di tali esclusioni è da individuare nella inconciliabilità delle norme di garanzia che l'ordinamento ha progettato e la giurisprudenza ha applicato per la generalità dei lavoratori subordinati, con i caratteri del lavoro sportivo subordinato e con la coesistenza, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, di regole legali, di accordi collettivi stipulati tra la Federazione sportiva nazionale e i rappresentanti delle categorie interessate e, infine, di un penetrante intervento da parte del C.O.N.I. che svolge quella funzione amministrativo-gestionale a cui si è già fatto riferimento.

Collettivo e dai regolamenti vigenti[398].

L'art. 2106 c.c. stabilisce, come detto, che la violazione da parte del lavoratore delle disposizioni relative agli obblighi di diligenza, obbedienza e fedeltà può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell'infrazione. Il codice civile si limita, dunque, a porre un generico limite di proporzionalità della sanzione all'infrazione commessa dal lavoratore, senza ulteriori limiti previsti, invece, dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori la cui applicazione è fatta salva dalla legge sul professionismo anche per gli sportivi professionisti solo, però, relativamente alle sanzioni inflitte dalle società sportive per le violazioni attinenti agli obblighi contrattualmente assunti dal lavoratore.

All'opposto, l'art. 4 della stessa legge, nel comma 9 stabilisce che l'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori non si applica alle sanzioni disciplinari irrogate dalle federazioni sportive nazionali. In questo modo sono escluse le sanzioni di natura tecnica e non disciplinare, applicate dalle federazioni in conseguenza di illeciti di tipo sportivo e non contrattuale. Peraltro, la disciplina in materia di sanzioni disciplinari applicate dalle società datrici di lavoro, è alquanto rigorosa e sottopone l'esercizio del relativo potere a numerosi vincoli di natura procedurale e sostanziale.

Ed invero, il rispetto dei princìpi contenuti nell'art. 7[399] in questione va coordinato con quanto disposto negli accordi collettivi che non solo contemplano sanzioni in parte diverse da quelle in esso

[398] Regolamento *antidoping* disponibile su www.settoretecnico.figc.it.

[399] Affissione del codice disciplinare allo scopo di garantire la preventiva conoscenza delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni, preventiva contestazione dell'addebito, rispetto dei termini a difesa concessi al lavoratore, diritto del lavoratore di ricorrere in sede giudiziaria o attivare una speciale procedura arbitrale presso la Direzione Provinciale del lavoro.

indicate, ma prevedono che l'irrogazione della sanzione avvenga al termine di un particolare procedimento ad opera o direttamente della società (ammonizione scritta, contro la quale è prevista l'impugnazione innanzi al Collegio Arbitrale[400]) o del competente Collegio Arbitrale (per le altre sanzioni, con provvedimento definitivo).

Più precisamente con riferimento, ad esempio, al settore calcistico, le sanzioni applicabili in forza del potere disciplinare connesso al rapporto di lavoro sono l'ammonizione scritta, la multa, la riduzione dei compensi, l'esclusione temporanea dagli allenamenti o dalla preparazione precampionato con la prima squadra[401] e la risoluzione del contratto e il conseguente risarcimento del danno *ex* art. 1453 c.c.[402]. Peraltro, ai fini dell'adozione dei provvedimenti

[400] Il Collegio Arbitrale è composto da tre membri, due dei quali designati di volta in volta rispettivamente dalla società e dal calciatore o dall'allenatore, più un presidente: la scelta di questi soggetti avviene tra persone nominate in elenchi depositati dalle Leghe e dall'A.I.C. (o dall'A.I.A.C.) presso la Federazione. Per quanto riguarda le sanzioni che il Collegio Arbitrale può infliggere, l'importo massimo della multa è del 30% (40% per gli allenatori) di un dodicesimo del compenso annuo lordo e la riduzione di tale compenso non può superare il 40% della quota relativa al periodo per il quale è richiesta la riduzione; la sospensione temporanea dagli allenamenti e dalla preparazione precampionato e la risoluzione del contratto devono essere proposte dalla società entro dieci giorni dalla data in cui è stata accertata l'infrazione. La risoluzione del contratto, come si vedrà, può essere proposta, oltre che per un grave inadempimento contrattuale, per inabilità, per malattia o infortunio dipendente da condotta sregolata o da altre cause attribuibili a colpa del professionista, nonché per condanna a pena detentiva per reati non colposi, passata in giudicato e non sospesa o condonata.

[401] Chiaramente non prevista per gli allenatori.

[402] A titolo esemplificativo si segnala l'Accordo dei Calciatori che all'art. 11 prevede: «Al calciatore che sia venuto meno ai suoi obblighi derivanti da regolamenti federali, fonti normative, statuali o federali, che siano rilevanti con la, o integrative della, disciplina contrattuale, sono applicabili i seguenti provvedimenti, graduati in relazione alla gravità dell'inadempimento: a) ammonizione scritta; b) multa; c) riduzione della retribuzione; d) esclusione temporanea dagli allenamenti o dalla preparazione precampionato con la prima squadra; e) risoluzione del contratto».

elencati sono prescritte precise modalità a pena di nullità.

Necessariamente preceduta dalla contestazione dell'addebito, l'ammonizione scritta può essere adottata direttamente dalla società, mentre per le altre sanzioni la società ha solo il potere di proporre motivatamente la sanzione al Collegio Arbitrale che la adotta[403] in via definitiva, a seguito di procedimento in unica istanza,.

Il regolamento contrattuale, diversamente, prevede una forma di difesa successiva all'irrogazione della sanzione: entro 10 giorni dalla data in cui è stata accertata l'infrazione, la società comunica all'interessato il provvedimento deliberato con l'indicazione dei motivi che lo hanno determinato, dei termini e delle modalità per ricorrere al Collegio Arbitrale che decide in unica istanza in caso di impugnazione.

4. SPUNTI CRITICI SULLA PROBLEMATICA RELATIVA AL DIRITTO DELL'ATLETA PROFESSIONISTA A RENDERE LA PRESTAZIONE CONTRATTUALE. IL MOBBING E LE FORME DI TUTELA

Le rilevate peculiarità della posizione giuridica soggettiva dell'atleta professionista rispetto al comune lavoratore dipendente, emergono anche sotto altri profili: per quest'ultimo lo svolgimento dell'attività lavorativa costituisce non soltanto un obbligo, ma un vero e proprio diritto tutelato dall'ordinamento giuridico, in considerazione del fatto che attraverso il suo esercizio l'individuo realizza ed esprime la propria personalità. Con riferimento all'atleta professionista - lavoratore sportivo (subordinato o autonomo che sia), non sembra, invece, sussistere un pieno diritto alla completa esecuzione della prestazione dell'attività agonistica vera e propria. Il diritto

[403] Non è precisato se il collegio debba limitarsi ad accogliere o respingere la proposta, o abbia anche il potere di stabilire una diversa sanzione.

all'esecuzione della prestazione, infatti, incontra dei limiti. La mancata esecuzione della prestazione lavorativa potrà essere giustificata o da motivi e sanzioni disciplinari (che causano la temporanea interruzione dell'attività agonistica), o dalle condizioni fisiche dell'atleta, o dalle effettive esigenze di ordine tecnico-sportive imposte dalla società e delle quali deve tener conto colui il quale sceglie quali atleti schierare nelle competizioni[404].

In mancanza di tali ragioni, non vi è dubbio che un'inattività prolungata e ingiustificata non potrebbe non provocare conseguenze con l'applicazione dei rimedi ordinari, fino alla domanda di risoluzione del contratto e al risarcimento del danno.

Ed invero, fra le altre disposizioni codicistiche inapplicabili al rapporto di lavoro sportivo[405], vi è anche l'art. 2103 c.c. che, in riferimento alle ipotesi di demansionamento, vieta al datore di lavoro di assegnare il lavoratore a mansioni inferiori o diverse da quelle di assunzione, per soddisfare esigenze di carattere aziendale[406]; la stessa disposizione consente di adibire un lavoratore a mansioni diverse rispetto a quelle previste dal contratto di lavoro, ma solo se equivalenti o superiori a quelle precedentemente svolte, integrando in tal caso, qualora si superi un determinato periodo di tempo, il diritto ad un corrispondente più elevato trattamento sotto il profilo economico.

---

[404] Sulla base di valutazioni discrezionali ma assunte pur sempre tenendo conto delle capacità e attitudini tattiche e professionali dei singoli atleti in relazione a ciascuno specifico tipo di gara.

[405] Per espressa esclusione operata dall'art. 4 della legge sul professionismo sportivo.

[406] Patti contrari alla regola per la quale il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione, sono affeti da nullità.

E allora, il lavoro sportivo non può che essere escluso da tale previsione: è davvero improbabile ritracciare nella realtà organizzativa del lavoro nello sport fattispecie simili a quelle delineate in relazione a tale previsione normativa. È impossibile ipotizzare un problema di adibire a mansioni nello sport.

Del resto, rispetto ai ruoli pur differenti assegnati agli atleti degli sport sia di squadra che individuali[407], come si potrebbero stabilire, pure in astratto, delle gerarchie al pari di quelle delle categorie professionali?

E allora sembra da escludere che si inneschino meccanismi di carriera nel contesto lavorativo sportivo: in punto di diritto sarebbe inimmaginabile, ad esempio, che un atleta potesse rivendicare il diritto ad essere incluso nella "rosa" della prima squadra per aver disputato un certo numero di partite o che potesse lamentare una modificazione *in pejus* delle mansioni per essere stato escluso da quest'ultima o per essere stato assegnato ad altro ruolo di gioco.

Con riferimento al mondo calcistico, ad esempio, le convocazioni sono rimesse alle scelte discrezionali dell'allenatore il quale, unico responsabile della conduzione tecnica sportiva della squadra, ha facoltà di utilizzare il giocatore, di non utilizzarlo affatto o di utilizzarlo in un altro ruolo[408]. Legittima sarebbe, ad esempio, la

[407] Un accostamento in questo senso potrebbe forse limitarsi a figure residuali del mondo dello sport al confine fra l'atleta vero e proprio ed il preparatore tecnico, ma centro di imputazione di situazioni giuridiche attive. Ad esempio *sparring partner* nel pugilato.

[408] C'è da dire, tuttavia, che anche l'allenatore soggiace alla disciplina prevista dalla legge sul professionismo sportivo e allora, da sportivo professionista legato contrattualmente alla società, rientra tra i compiti contemplati anche nell'Accordo Collettivo della sua categoria, quello di tutelare e valorizzare il potenziale atletico della società, di assicurare l'assistenza nelle gare assumendosi la responsabilità dell'indirizzo tecnico e dell'allenamento.

mancata convocazione del giocatore quale titolare, non sussistendo alcun diritto a partecipare come titolare; anzi, per espressa previsione della legge non è neppure configurabile, come detto, un demansionamento, laddove il rifiuto del calciatore di conformarsi alle decisioni del tecnico costituisce inadempimento nei confronti della società[409].

Solo scelte tecniche non ispirate da valutazioni tecnico agonistiche integrano violazioni del divieto di cui all'art. 2103 c.c., comportando non solo l'inadempimento dell'allenatore alle proprie obbligazioni, ma una vera e propria vessazione o discriminazione, spesso potendo andare a integrare anche una condotta mobizzante, esponendo la società a rimedi di contrasto in forza dell'art. 1218 c.c.[410].

A ben vedere, però, quando si affronta il delicato problema relativo a quello che senz'altro costituisce il principale diritto di natura personale dell'atleta, quello cioè a rendere la prestazione sportiva, occorre considerare che esso ben può includere altri aspetti che vanno al di là dell'ipotesi di demansionamento in senso stretto.

Nel complesso rapporto giuridico tra società sportiva e atleta

[409] Secondo il combinato disposto dell'art. 4, comma 4, Legge, 23 Marzo 1981, n. 91 secondo cui: «Nel contratto individuale dovrà essere prevista la clausola contenente l'obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici», e dell'art. 10, comma 1, dell'Accordo dei Calciatori secondo cui: «Il calciatore deve adempiere la propria prestazione sportiva nell'ambito dell'organizzazione predisposta dalla Società e con l'osservanza delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici».

[410] Si tratterà addirittura di responsabilità imputabile in via diretta alla società qualora si accerti che la condotta dell'allenatore sia frutto di precise istruzioni impartitegli in tal senso dalla società, in spregio all'obbligo di non interferenza previsto dall'Accordo Collettivo allenatori, secondo cui la società non può effettuare alcuna ingerenza nel campo delle competenze tecniche dell'allenatore, tale da non consentire allo stesso lo svolgimento del proprio lavoro.

professionista si deve distinguere il diritto dell'atleta a partecipare alle gare o agli allenamenti da quello (sempre dell'atleta) ad eseguire la prestazione lavorativa. Ebbene, speculare all'obbligo dell'atleta di osservare le prescrizioni impartite dalla società vi è l'obbligo per quest'ultima (riconosciuto anche dalla giurisprudenza, dagli accordi collettivi e dai contratti tipo)[411] di consentirgli di partecipare agli allenamenti e alla preparazione atletica. Il diritto dell'atleta, allora, è limitato ai soli allenamenti e per il suo riconoscimento ben può egli invocare, come spesso è accaduto, anche la tutela cautelare ordinaria[412].

Certamente è da riconoscere un diritto allo svolgimento della attività lavorativa in favore dell'atleta professionista in virtù della sua esigenza di essere messo in grado di eseguire la propria prestazione

[411] L'art. 7, Accordo Collettivo tra F.I.G.C., L.N.P. e A.I.C., sancisce il diritto del calciatore di partecipare agli allenamenti all'art. 7.1, prevedendo, al successivo art. 11, la possibilità che egli ne venga escluso solo a seguito di sanzione disciplinare inflitta secondo le procedure di cui pure all'art. 11, in caso di inadempimento contrattuale da parte dell'atleta. Un diritto a partecipare alle gare è, invece, riconosciuto sia pure solo indirettamente dall'art. 15 del Regolamento della F.I.F.A. che prevede un'ipotesi di risoluzione del contratto per "giusta causa sportiva". A norma di tale articolo, il calciatore ha il diritto di chiedere la risoluzione del contratto qualora, nel corso di una stagione sportiva, abbia preso parte a meno del 10% delle gare ufficiali disputate dalla propria squadra. Si tratta, tuttavia, di un istituto, quello della "risoluzione per giusta causa sportiva", non recepito nel nostro ordinamento sportivo.

[412] Per tutte Trib. Roma, ord. 3 agosto, 1994, in *Riv. dir. sport.*, 1995, pg. 638 secondo cui l'immotivata esclusione dalla preparazione e dagli allenamenti reca pregiudizio al rendimento professionale di un giocatore, alla sua quotazione, all'immagine di atleta, al futuro professionale. In considerazione di ciò il Tribunale ha accolto il reclamo avanzato avverso il provvedimento cautelare ed urgente che aveva rigettato la domanda di un calciatore tesserato F.I.G.C., volta ad ottenere la sostituzione degli effetti del contratto di lavoro e la reintegrazione nella squadra, motivando il rigetto sul fatto che la domanda era stata avanzata sulla base di un documento privo dei requisiti formali fissati per l'accordo preliminare dall'art. 105 delle Norme organizzative interne della F.I.G.C., in quanto dette norme non sanciscono, per il mancato rispetto dei citati requisiti, la nullità dell'accordo preliminare finalizzato al rinnovo del contratto di lavoro tra società e calciatore.

partecipando agli allenamenti ed ai ritiri oltre che ad ogni altra iniziativa della società di appartenenza in vista dello svolgimento delle competizioni. Certo è che lo specifico oggetto della prestazione cui ogni singolo atleta si obbliga contrattualmente, rimane pur sempre quello di partecipare alle singole gare, ma sembra essere una forzatura riconoscerlo come vero e proprio diritto al quale far corrispondere uno specifico obbligo della società; pur tuttavia, non vi è dubbio che nello sport, più che in altre attività lavorative, è forte l'interesse dell'atleta a rendere la prestazione dal momento che solo in questo modo egli può mettere in luce la propria abilità ed acquistare un maggiore valore sul mercato.

Del resto l'esclusione di un giocatore non può che determinare di fatto una lesione del suo diritto all'immagine professionale, incidendo sulle sue possibili *chanches* future[413]; non vi è chi possa negare il fatto che l'immagine professionale[414] dell'atleta sia inscindibilmente connessa alle gare agonistiche cui egli partecipa e grazie alle quali egli ottiene enorme visibilità.

È di lapalissiana evidenza che nel momento in cui all'atleta viene

[413] Paradigmatico è il caso Cassano, al tempo giocatore della Roma. Il suo mancato impiego in prima squadra per un lungo periodo di tempo (per problemi di rinnovo del contratto che sarebbe scaduto nel 2006), ha inciso negativamente sulla sua immagine professionale, nonché sulle sue *chanches* lavorative, tanto che tale situazione ha sicuramente inciso nella scelta del commissario tecnico di non convocarlo per i mondiali di Germania.

[414] Il diritto all'immagine in generale trova fondamento nell'art. 10 c.c. e negli artt. 96 e 97, Legge, 22 aprile 1991, n. 633 recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio", pubblicata in G. U., 16 luglio 1941, n. 166, al pari di altri diritti fondamentali della persona, può essere visto in positivo come concreta possibilità o potenzialità dello sfruttamento della propria immagine per le più svariate ragioni, ivi compresa quella di trarne un utile economico, e in negativo come pretesa alla non ingerenza da parte di terzi nella propria sfera privata, con conseguente tutela contro usi impropri o abusi della propria immagine. Sotto questo ultimo profilo si parla più propriamente di diritto alla riservatezza o alla *privacy*.

impedito di mettere in mostra le proprie capacità, si producono ingenti ripercussioni nella sua sfera patrimoniale e non patrimoniale con pregiudizievoli ricadute in termini di prospettive di guadagno[415].

Ma vi è di più. La sottoutilizzazione o la mancata utilizzazione della prestazione lavorativa dell'atleta, qualora costringa il lavoratore subordinato a rimanere inattivo, è anche fonte di risarcimento del danno da intedersi, sia come danno alla professionalità depauperata a causa del mancato esercizio delle mansioni, che come danno alla personalità ed alla salute del lavoratore, da ricomprendere genericamente nel danno biologico.

Non solo. Stante l'elemento del danno per lesione dell'immagine professionale come perdita di occasioni lavorative, laddove si riesca a dimostrare la sussistenza del dolo[416] e del danno biologico o esistenziale, possono configurarsi ipotesi di *mobbing*[417], inteso come

[415] A ben vedere, tuttavia, sono anche le società che spesso subiscono disastrose conseguenze economiche a causa della mancata esibizione di un proprio atleta. Tanto più, oggi, che alcune squadre di calcio hanno scelto di quotarsi in Borsa, con il naturale corollario che le relative fluttuazioni sono determinate dalle notizie che riguardano la società quotata, per cui l'estromissione di un atleta, in assenza di motivazioni, arreca un danno anche agli azionisti che rinvengono nel capitale umano, oltre che nei risultati sportivi, un valore fondamentale dell'azienda.

[416] Altra impostazione ritiene che l'elemento soggettivo del dolo non sia da annoverarsi tra gli elementi costitutivi, né quello generico, né quello specifico. In tal senso, S. MAZZAMUTO, *Ancora sul mobbing*, in *Europa e diritto privato*, 2006, pp. 1354 ss.; R. SCOGNAMIGLIO, *A proposito del mobbing*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2004, I, pp. 496 e 503.

[417] Col sostantivo *mobbing* si indica – di norma - quel fenomeno caratterizzato dalla ripetizione, prolungata nel tempo, di comportamenti persecutori, ostili e vessatori, esercitati dal datore di lavoro, da un sovraordinato o dagli stessi colleghi (c.d. *mobbers*) nei confronti di uno o più lavoratori (c.d. mobbizzati) al fine preordinato di eliminare soggetti ritenuti scomodi o sgraditi, sia attraverso lo strumento del licenziamento, sia, più spesso, costringendo la vittima stessa a decidere di allontanarsi per così dire spontaneamente dall'ambiente lavorativo (dimissioni, ripetute assenze dal lavoro). Simili pratiche di sopruso sono volte a provocare nel soggetto "mobbizzato" uno stato di disagio psicologico e l'insorgere di malattie psicosomatiche classificate come disturbi di adattamento e, nei casi più gravi, disturbi post-traumatici da *stress*. Frequente ricorrenza (singoli

pluralità di condotte oggettivamente idonee a perseguitare il lavoratore tramite l'abuso dei poteri datoriali: a sostegno di tale conclusione è una significativa sentenza del TAR della Campania[418] che ha definito, per la prima volta, il danno da *mobbing* come "perdita di *chanches* future".

Del resto la figura più frequente di danno da condotte mobbizzanti è rappresentata dalla lesione della professionalità che prevalentemente consiste nella dequalificazione e nella forzata inattività cui è condannato il lavoratore a causa del demansionamento o dell'isolamento messo in atto dal datore o dai suoi ausiliari.

È chiaro che lasciare in panchina un giocatore professionista può ledere quei diritti dell'individuo che la Costituzione tutela. Il bene offeso dalla condotta mobbizzante, infatti, è oggetto di una serie di diritti costituzionalmente riconosciuti e tutelati: il diritto alla salute

---

ed isolati eventi rimangano infatti esclusi), durata ed intensità sembrano dunque essere i requisiti caratterizzanti tale fenomeno. Quanto ai primi due (frequente ricorrenza e durata), è stato inizialmente ritenuto che potesse determinarsi uno stato di *mobbing* solo allorquando i suddetti comportamenti vessatori avessero frequenza almeno settimanale ed una durata non inferiore a sei mesi. Successivamente, però, è andato formandosi un orientamento atto a svincolare il fenomeno in questione da rigidi e prefissati parametri temporali. Circa poi le c.d. azioni mobbizzanti, pur consapevoli della vasta portata di condotte in concreto vessatorie, si suole tradizionalmente operare la classificazione in tre grandi categorie che riguardano: la comunicazione con il soggetto, la sua reputazione o, infine, le prestazioni stesse del lavoratore mediante l'assegnazione a compiti dequalificanti che ne compromettano l'immagine dinanzi a superiori e colleghi (c.d. demansionamento). Schematicamente possono distinguersi diverse forme. Con riguardo al soggetto autore della condotta di *mobbing*: *mobbing* verticale, posto in essere da un singolo superiore (*bullying*) o dall'azienda (*bossing*) come forma di strategia aziendale di riduzione e ringiovanimento del personale; *mobbing* orizzontale, posto in essere da colleghi di lavoro; *mobbing* dal basso, forma meno frequente, che si realizza mediante la delegittimazione dell'autorità di un superiore. Con riguardo al soggetto vittima della condotta di *mobbing*: *mobbing* individuale o collettivo quando gli atti discriminatori colpiscono il singolo o gruppi di lavoratori.

[418] TAR Campania, Sez. II, 4 marzo 2004, n. 8235, che però aderisce alla ricostruzione ormai superata del danno *in re ipsa.*

(art. 32 Cost.), alla personalità (art. 3 Cost.), alla professione (art. 4 Cost.), all'onore, alla solidarietà e all'eguaglianza (art. 2 Cost.). A ben vedere, infatti, il richiamo alla lesione di diritti costituzionali nelle vicende di *mobbing* è un punto acquisito dalla giurisprudenza[419] e dalla dottrina[420]. Non vi è dubbio che i diritti più intimamente connessi alla dimensione umana, sono fra i bersagli preferenziali dell'aggressione cui dà luogo il *mobbing*.

In tal senso l'evoluzione giurisprudenziale sul danno professionale nelle vicende di *mobbing* costituisce certamente una conclusione, ma allo stesso tempo è il punto da cui partire per ricostruire e definire alcuni profili di disciplina circa l'esistenza di un danno risarcibile e il *quantum* risarcibile.

E così, ad esempio, i rimedi che il calciatore mobbizzato ha a disposizione per sviamento dallo scopo agonistico o scorrettezza nell'esercizio del potere disciplinare esercitato dal datore di lavoro, sono molteplici.

Egli, infatti, può avvalersi delle tutele previste sia dall'ordinamento sportivo che dall'ordinamento statuale, pur riproponendosi le problematiche sottese ai rapporti tra i due

---

[419] Da ultimo Cass., 29 agosto 2007, n. 18262, in *Guida al diritto*, 2007, pg. 30. La prima pronuncia sul *mobbing* è stata resa dal Tribunale di Torino con la Sentenza, 6 ottobre 1999, n. 5050. Interessante è il processo logico - argomentativo con cui il Collegio giunge a definire il fenomeno in rassegna, persino facendolo rientrare nell'area dei fatti noti *ex* art. 115 c.p.c.: «Da alcuni anni gli psicologi, gli psichiatri, i medici del lavoro, i sociologi e, più in generale, coloro che si occupano di studiare il sistema gerarchico esistente in fabbrica o negli uffici e i suoi riflessi sulla vita del lavoratore ne hanno individuato alcune gravi e reiterate distorsioni, suscettibili di incidere pesantemente sulla salute individuale. Si tratta di un fenomeno ormai intenzionalmente noto come *mobbing*».

[420] C. QUERINI, *Il mobbing*, in *Il diritto civile nella giurisprudenza*, a cura di P. CENDON, *I danni risarcibili nella responsabilità civile, I singoli danni*, VII, Torino, 2005, pp. 130 ss.

ordinamenti. Cominciando dall'ordinamento sportivo tutte le controversie nascenti dal rapporto tra società e calciatori, previste dall'Accordo Collettivo è devoluta alla competenza del Collegio Arbitrale, istituito presso la Lega Nazionale Professionisti.

Per lo più le ipotesi di *mobbing* verificatesi nel mondo sportivo si compongono con soluzioni bonarie, senza ricorrere agli strumenti offerti dalla tutela contrattuale; nei singolari casi decisi dalla giustizia sportiva non sono mancate ipotesi in cui è stata ordinata addirittura la reintegrazione corredata da sanzioni disciplinari simboliche.

Su un eclatante caso di *mobbing* in forma di estromissione ed emarginazione dalla rosa della prima squadra si è poi recentemente pronunciata la giustizia sportiva. Nel 2009, infatti, è stato accolto il ricorso per *mobbing* presentato dal calciatore della Lazio, Pandev al collegio arbitrale della Lega calcio[421].

[421] Il 23 dicembre 2009 è stato accolto il ricorso di Goran Pandev al collegio arbitrale della Lega calcio. Il contratto del giocatore con la S.S. Lazio è stato risolto con effetto immediato e il club biancoceleste è stato condannato a pagare un risarcimento danni di euro centosessantamila. Così viene motivata la decisione del collegio arbitrale: «il calciatore è stato escluso e che non si tratti di scelta tecnica da parte dell'allenatore è di tutta evidenza se si considera che Pandev non ha mai avuto parità di opportunità con i colleghi, visto che non partecipando agli allenamenti non poteva esser valutato. Una valutazione infatti non era possibile: l'allenatore lo escludeva pregiudizialmente dal novero dei giocatori tra i quali poi scegliere i convocati. Tale scelta avveniva dopo l'ultimo allenamento, prima della partita. La sua esclusione è emersa dalle testimonianze raccolte». Nella sentenza emerge che la S.S. Lazio non ha rispettato gli artt. 7.1 e 7.2 dell'accordo collettivo che tutelano il calciatore, il quale ha diritto a partecipare agli allenamenti e alla preparazione precampionato. Casi di *mobbing*, tuttavia, esistono anche tra giocatori appartenenti a categorie minori e quindi meno conosciuti. Il fenomeno del *mobbing* emerge, infatti, anche nella meno nota vicenda del calciatore Diego Zanin, tesserato con l'A. S. Montichiari, la quale è sintomatica di come il calcio in ogni sua categoria non sia immune da vicende di *mobbing*. La condotta persecutoria trae origine, secondo il calciatore, dalla mancata riduzione del proprio ingaggio, ritenuto dalla società troppo elevato, data la retrocessione della A. S. Montichiari dal campionato di C1 a quello di C2. Da quel momento, secondo le dichiarazioni riportate da un noto quotidiano nazionale, il giocatore ha subito diverse molestie: è stato emarginato dai compagni di squadra, allontanato

Oltre agli organi di giustizia sportiva, si ritiene che il calciatore possa alternativamente adire anche quelli di giustizia ordinaria.

Ebbene, come si è già avuto modo di affermare a proposito del sistema di giustizia sportiva e dei suoi rapporti con la giustizia statale, la giurisdizione in materia di protezione della persona del lavoratore, sotto il profilo della tutela non patrimonialistica, spetta agli organi giurisdizionali dell'ordinamento generale dello Stato.

Del resto la giustizia sportiva in tale materia ha natura arbitrale e la devoluzione in arbitri incontra il limite invalicabile del carattere disponibile dei diritti oggetto della controversia[422]. Nessun dubbio, invece, circa la natura indisponibile dei profili personalissimi dei diritti su cui il *mobbing* è destinato ad incidere, per lo meno sul versante della tutela risarcitoria della loro componente non patrimoniale, giacché essa, con riferimento a diritti come quello alla salute o alla dignità dell'individuo, investe proprio quella questione di spettanza e di conformazione dei diritti della persona in cui anche i

---

dagli allenamenti, ha subito umiliazioni dall'allenatore, è stato minacciato e, in ultimo, è stato vittima di un'aggressione con conseguenti lesioni. La Commissione Disciplinare, con delibera datata 21 maggio 2004, ha condannato ad ammenda la società A.S. Montichiari, l'allenatore e il *team manager*, per i quali la richiesta della Procura Federale era l'inibizione. In questa vicenda si deve parlare di *mobbing* verticale posto in essere dalla società attraverso gli atteggiamenti dell'allenatore e del *team manager* che diventano gli agenti, insieme ai compagni di squadra, complici della condotta mobbizzante, degli atti vessatori contro il calciatore. Dalle dichiarazioni rese durante il procedimento disciplinare emerge una situazione di ostilità nei confronti del calciatore, ben al di là di una normale dialettica nell'ambito di un rapporto lavorativo con le ovvie conseguenze negative sulla prestazione lavorativa.

[422] Artt. 1966, comma 2, c.c. e 806, comma 1, c.p.c. Per l'inderogabilità quale principale limite all'arbitrabilità delle controversie, si rinvia a F. P. LUISO, *Diritto processuale civile. IV. I processi speciali*, Milano, 2007, pp. 335 ss., il quale precisa che ai fini della definizione del concetto di indisponibilità «non è rilevante la rinunciabilità o cedibilità del diritto, quanto l'esistenza, rispetto ad esso, del potere negoziale: cioè del potere di darsi regole di condotta, che l'ordinamento recepisce e garantisce come vincolanti. Ove non c'è potere negoziale, non c'è neppure arbitrabilità».

fautori dell'astratta compromettibilità per arbitri delle controversie in materia di diritti della personalità, ravvisano la linea oltre cui non è legittimo spingersi.

Da escludere, quindi, l'operatività del vincolo di giustizia sportiva nelle controversie in materia di *mobbing*. Dinanzi all'obiettivo della tutela della persona, le controversie sportive, soprattutto quelle in materia di lavoro, perdono le loro peculiarità, facendo venire meno le ragioni che, in prospettiva generale, giustificano invece il riconoscimento dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, anche talora nel senso di un'autodichia in senso debole.

L'autodichia è in senso debole poiché il contenzioso in materia del lavoro non è devoluto agli organi della giustizia sportiva, ma ad arbitri in virtù di clausole compromissorie inserite nei contratti collettivi[423], *ex* artt. 412 - *ter* ss. e 806, comma 2, c.p.c.[424]. La legittimità di tali clausole e del relativo procedimento è data dal combinato disposto di cui agli artt. 5, Legge, 11 agosto1973, n. 533 e 412 - *ter*, comma 1, c.p.c. che ammettono l'arbitrato irrituale nelle controversie di lavoro, ma solo nei casi previsti dalla legge o dai contratti collettivi, ed in quest'ultimo caso ciò deve avvenire senza

[423] Per la verità non solo i contratti collettivi, ma anche il Codice di Giustizia sportiva della F.I.G.C. impone la devoluzione in arbitri anche delle controversie tra società e professionisti, non soggetti ad accordi collettivi. Si potrebbe addirittura verificare l'ipotesi di un obbligo di procedere ad arbitrato anche nei confronti di soggetti legati da contratti che non contengono la clausola compromissoria.

[424] Come accade, ad esempio, nell'ambito del calcio professionistico, ove l'art. 25 dell'Accordo collettivo tra calciatori professionisti e società sportive e l'art. 4 del contratto tipo tra calciatori professionisti e società, danno corpo al vincolo di giustizia sportiva, previsto dall'art. 27, comma 3, Statuto della F.I.G.C., che a sua volta accoglie le prescrizioni del C.O.N.I. in ordine alla necessità di inserire nello statuto delle Federazioni, norme che impegnino gli associati ad esaurire i gradi del contenzioso interno e a rivolgersi, eventualmente, in ultima istanza alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato istituita presso il C.O.N.I.

pregiudizio della facoltà delle parti di adire l'autorità giudiziaria. In sostanza il ricorso all'arbitrato deve essere alternativo e non obbligatorio, altrimenti sarebbe illegittimo.

I collegi arbitrali cui sono affidate le controversie di cui all'art. 409 c.p.c. non sono organi della giustizia sportiva, ma strutture giusdicenti autonome che agiscono in virtù del mandato delle parti ed è, quindi, per questa ragione che non si può che parlare di autodichia in senso debole o improprio.

Dalla natura privatistica, l'arbitrato si configura come rinuncia all'azione giudiziaria ed alla giurisdizione dello Stato e come opzione per la soluzione della controversia sul piano privatistico.

Infatti inquadrato il *mobbing* anche nello sport come figura di violazione del contratto di lavoro sotto il profilo degli obblighi di protezione che sorgono dal contratto di lavoro *ex* art. 2087 c.c., in quanto specificazione degli artt. 1175 c.c. e 1375 c.c., il mobbizzato può utilizzare rimedi ulteriori rispetto al risarcimento del danno, il quale «costituisce *l'extrema ratio*, la forma di tutela minima e pertanto residuale, giacché la responsabilità sorge solo in conseguenza dell'intervenuta impossibilità della prestazione derivante da causa imputabile al debitore (art. 1218 c.c.) ovvero a seguito della perdita di interesse del creditore all'adempimento tardivo o correttivo»[425].

In ogni caso, pur essendo sostanzialmente ridimensionato il naturale profilo rimediale del *mobbing*, tendendo, infatti, la dottrina a

[425] Così, S. MAZZAMUTO, *ibidem*, pg. 1373. Per l'Autore, inoltre, l'art. 2087 c.c. non si limita a fissare il divieto per il datore di lavoro dell'elaborazione e della realizzazione di una strategia di vessazione e di persecuzione ai danni del prestatore, ma si spinge sino ad imporgli l'assunzione delle misure necessarie affinché il contratto di lavoro non esaurisca la sua rilevanza nello scambio tra l'opera ed il salario, ma conservi quel ruolo di strumento concorrente alla realizzazione dell'individuo, assegnatogli dalla Costituzione.

concepirlo come presupposto della tutela risarcitoria, si conferma l'importanza di tale figura e della sua vocazione rimediale nata proprio nell'ottica di favorire il lavoratore.

Del resto ci sarebbe sempre la tutela in forma specifica, anche se in alcuni casi tale strada è concretamente preclusa in ragione dell'insostenibilità della situazione evidentemente precipitata a seguito dell'inizio della vessazione.

Sta di fatto che quella di tutelare opportunamente il lavoratore e di prevenire ed inibire le condotte di *mobbing*, rappresenta un'esigenza che non può più trascurarsi e che si impone anche nell'ambito dello sport professionistico e non. La delicatezza del tema e, soprattutto, il valore dei beni della vita coinvolti, imporrebbero forse un intervento chiarificatore anche sulla portata dell'autonomia dell'ordinamento sportivo e sull'ampiezza della riserva di competenza della giustizia sportiva come desumibile dalla già evidenziata Legge, 17 ottobre 2003, n. 280. Occorre una conferma della devoluzione alla magistratura ordinaria del contenzioso in materia di rapporto di lavoro. Ciò chiaramente non per minare l'autonomia dell'ordinamento sportivo, ma perché occorre frenare le spinte di rivendicazioni dell'autonomia dell'ordinamento sportivo rispetto a quello di diritto comune: di fronte alla minaccia di vessazioni e abusi, infatti, il rapporto di lavoro sportivo si deve spogliare di quelle peculiarità che, in prospettiva generale, potrebbero giustificare tale autonomia. L'atleta professionista, cioè, come un qualunque lavoratore ha diritto alla tutela della propria dignità e integrità pscico-fisica e ha diritto alla realizzazione umana e professionale. Nessun dubbio che tra «i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo», cui fa

riferimento la legge, nel delineare la cinta esterna dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, vi rientrino proprio quei diritti intimamente connessi alla dimensione umana aggrediti dalle condotte mobbizzanti.

4.1. *SEGUE*: I DIRITTI DI NATURA PATRIMONIALE DEL LAVORATORE SPORTIVO

Considerata l'indiscussa natura sinallagmatica del contratto di lavoro subordinato, fra i diritti di natura patrimoniale è la retribuzione, tipica causa di scambio del contratto di lavoro subordinato[426], a costituire la principale obbligazione del datore di lavoro, sia perché è rivolta a remunerare il lavoratore per l'attività svolta, sia perché costituisce il corrispettivo dell'obbligazione di lavoro del prestatore, atleta professionista, attraverso il quale egli provvede a soddisfare le esigenze proprie e della sua famiglia.

Certamente anche nei confronti del lavoro sportivo trovano applicazione i comuni princìpi costituzionali relativi alla retribuzione[427] tanto più opportunamente rispetto a quegli atleti che non percepiscono ingaggi altissimi[428] e per i quali è, dunque,

---

[426] In tal senso, A. VALLEBONA, *ibidem*, pg. 292.

[427] Alla determinazione della retribuzione nell'ambito dello sport professionistico provvedono gli accordi collettivi, attraverso un sistema diverso da quello dei comuni lavoratori subordinati per i quali la retribuzione ha una struttura complessa, (retribuzione base, quella minima fissata in relazione alla qualifica e all'unità di misura della prestazione di lavoro; maggiorazioni, per lavoro straordinario, notturno o festivo; elementi accessori, tredicesima, quattordicesima, premi di produzione). In genere per gli atleti professionisti gli accordi (come ad esempio quello relativo ai calciatori) prevedono che l'importo della retribuzione è costituito da un compenso annuo lordo che attrae ogni altro emolumento, indennità o assegno cui l'atleta potrebbe aver diritto a titolo di corrispettività anche per gare notturne e ritiri, oltre ad ogni altra indennità o trattamento che possa spettare al calciatore in forza di legge o contratto. A quest'ultima retribuzione possono poi sommarsi eventuali premi collettivi o di squadra (relativi al conseguimento di piazzamenti in classifica, alla conquista di titoli, al diritto di accedere alle Coppe Europee) o individuali (derivanti dal numero delle presenze, dal numero delle reti segnate, dal numero delle reti incassate).

[428] Ci sono, tuttavia, settori dello sport nei quali tale genere di problema non si

necessario, al pari di tutte le altre categorie di lavoratori, assicurare minimi livelli salariali accompagnati da una esatta e costante erogazione della retribuzione[429].

Orbene, nel mondo lavorativo sportivo, alla libera pattuizione delle parti[430] è rimesso il *quantum* del compenso individuale, con l'obbligo dell'osservanza dei minimi stabiliti dalla contrattazione collettiva in funzione della serie di appartenenza delle squadre e delle diverse figure professionali o anche dell'età degli atleti. Il pagamento del compenso deve essere effettuato in dodici rate mensili eguali posticipate e il ritardo oltre un mese dà diritto agli interessi pari al tasso ufficiale di sconto[431].

Ed invero, oltre all'obbligo principale, rappresentato appunto dalla retribuzione, anche altri obblighi gravano sul datore di lavoro sportivo, il principale è collegato alla tutela delle condizioni di lavoro delle quali si è già parlato a proposito del *mobbing*: a tal fine l'art. 2087 c.c. stabilisce che «L'imprenditore è tenuto ad adottare

---

verifica. Nel mondo del calcio, ad esempio, i problemi legati alla retribuzione minima passano in secondo piano, considerata l'elevata retribuzione che gli atleti mediamente percepiscono, per lasciare posto a questioni legate alle modalità di adempimento o alla fissazione di premi ulteriori legati al raggiungimento di risultati sportivi prefissati ad inizio stagione.

[429] Sempre in tema di diritti patrimoniali spettanti ai lavoratori subordinati, occorre ricordare la disposizione di cui all'art. 4, comma 7, della legge sul professionismo sportivo, in base alla quale le Federazioni possono prevedere la costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle società e degli sportivi per la corresponsione dell'indennità di anzianità al termine dell'attività sportiva a norma dell'art. 2123 c.c.:

[430] Da sottolineare che, per espressa disposizione dell'accordo collettivo F.I.G.C. - A.I.C., la retribuzione non può essere né ridotta, né sospesa, salvo che in applicazione di provvedimento disciplinare, di riduzione a seguito della squalifica dell'atleta.

[431] In base all'accordo collettivo F.I.G.C. - A.I.C. la morosità della società, protratta per altri venti giorni oltre il termine suddetto, è motivo di risoluzione del contratto. La società può evitare la risoluzione del contratto pagando il dovuto entro venti giorni dal ricevimento della raccomandata di messa in mora. Se non vi provvede o non si oppone, il Collegio Arbitrale pronuncia la risoluzione.

nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro».

Una serie di interventi legislativi hanno fatto della su citata disposizione una norma decisiva nell'ambito del lavoro sportivo. Salvo quanto disposto dall'art. 7 della legge sul professionismo sportivo[432] in merito alla tutela sanitaria degli sportivi professionisti vincolati alle società sportive da un rapporto di lavoro subordinato, in questo settore manca una legislazione dedicata; sarebbe dunque opportuno che gli organismi statali apprestassero maggiore preoccupazione affinché l'agonismo sportivo non costituisca occasione di lesioni alla integrità psico-fisica dell'atleta.

E così, in esecuzione della norma codicistica suddetta, le società sportive hanno l'obbligo di adottare tutte le misure idonee ad eliminare qualsiasi fattore di rischio connesso ai luoghi della prestazione lavorativa, sempre che tali luoghi siano gestiti dalla società stessa, e potranno essere chiamate, *ex* art. 2087 c.c., a rispondere dei danni riscontratisi per mancanza delle misure protettive che avrebbero potuto o dovuto essere adottate a tutela del lavoratore.

La parte datrice di lavoro, ossia, la società sportiva è tenuta, da parte sua, sempre ai sensi dell'art. 2087 c.c., ad adottare ogni misura

[432] Legge, 23 marzo, 1981, n. 91. Articolo. 7: «L'attività sportiva professionistica è svolta sotto controlli medici, secondo norme stabilite dalla Federazioni sportive nazionali ed approvate con decreto Ministeriale della sanità». Alla stregua di quest'ultima disposizione, è necessario istituire una scheda sanitaria per ciascuno sportivo professionista, la quale deve essere aggiornata con periodicità almeno semestrale e custodita a cura della società sportiva, sulla quale gravano i relativi oneri economici (eccetto il caso in cui si tratti di atleti che rivestano la posizione di lavoratori autonomi, nel qual caso tali oneri ricadono sugli atleti stessi): da sottolineare che l'istituzione e l'aggiornamento della scheda sanitaria costituiscono *condicio sine qua non* per l'autorizzazione da parte delle singole Federazioni allo svolgimento dell'attività sportiva professionistica.

necessaria alla tutela anche della personalità morale dello sportivo: dovendo garantire, non solo l'integrità fisica, ma anche la *privacy*, soprattutto per ciò che interessa le sue condizioni di salute. Ciò per garantire un costante monitoraggio dello stato di salute dello sportivo la cui perfetta efficienza fisica deve sussistere nel momento dell'avvio dell'attività sportiva e mantenersi durante l'intera durata di svolgimento della stessa.

Nessuna responsabilità può invece, ritenersi posta a carico delle società sportive per i danni derivanti da incidenti di gioco: nell'attività sportiva, infatti, è intrinseca una certa alea derivante dall'inevitabile contatto fisico[433].

Ove, invece, il danno subito dall'atleta, anche in occasione di scontri e situazioni pur inevitabili per le caratteristiche della disciplina praticata, sia imputabile a carenze nei necessari accertamenti sanitari, ovvero ad errori del medico sportivo tali da indurre a schierare nelle competizioni atleti non in perfetta efficienza fisica, riemerge la responsabilità della società *ex* art. 2087 c.c. che impone all'imprenditore di adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore. Quindi, la società potrebbe essere chiamata a rispondere contrattualmente dei danni subiti dal giocatore ogni qual volta ci siano delle lacune nelle misure

[433] Le conseguenze lesive dell'integrità psicofisica della persona, subite a causa della pericolosità dell'attività svolta, non generano obbligazioni risarcitorie a carico della società in presenza della scriminante sportiva, riconosciuta in ogni caso in cui s'incorre in danni ricompresi nell'alea normale dell'attività praticata, perché verificatisi nel rispetto delle regole dettate dall'ordinamento sportivo e ad ogni modo rientranti nel cosiddetto rischio sportivo, accettato da parte dei praticanti l'attività sportiva. Essa, tuttavia, viene meno laddove il danno subito dall'atleta, pur essendo conseguenza degli inevitabili contatti fisici rientranti nel c.d. rischio sportivo, sia riconducibile a carenti accertamenti sanitari e/o ad errori nella diagnosi da parte del medico sociale. Così, Cass., 8 gennaio 2003, n. 85, in *Mass. giur. lav*., 2003, pg. 232.

protettive che dovrebbero essere adottate a tutela dell'atleta. Accertamenti carenti o errori di diagnosi da parte del medico potrebbero indurre l'allenatore a schierare in campo calciatori non perfettamente sani, aumentando in essi il rischio d'infortuni. Anche la Suprema Corte di Cassazione è intervenuta stabilendo espressamente che le società possono essere chiamate a rispondere dell'operato dei propri medici sportivi e del personale comunque preposto a tutelare la salute degli atleti, in base al disposto degli artt. 1228 e 2049 c.c., essendo tenute ad adottare tutte le cautele necessarie per tutelare l'integrità fisica del calciatore/lavoratore[434].

Del resto, sono proprio le condizioni di salute dello sportivo a costituire oggetto di specifici obblighi a carico delle società sportive che si concretizzano in certificati di idoneità alla partecipazione alle gare sportive, controlli sanitari periodici, istituzione ed aggiornamento di apposite schede sanitarie.

A bene vedere, però, la responsabilità della salute del professionista in capo al medico sociale (il quale può in ogni momento disporre l'effettuazione degli accertamenti che ritenga opportuno), non esonera la società dall'eventuale obbligo risarcitorio qualora l'atleta subisca danni provocati da inadempienze dello stesso medico, ragion

[434] «Sul piano poi della individuazione dei soggetti responsabili degli eventi lesivi subiti dall'atleta, per carenza dei necessari accertamenti sanitari e/o per errori nelle diagnosi e nelle terapie prescritte, si è evidenziato in dottrina come le società sportive (o la federazione ove si tratti di sinistri accaduti nello svolgimento delle competizioni di squadre nazionali) possano essere chiamate a rispondere alla stregua dell'articolo 2409 c.c. (in base ai quali i committenti sono responsabili dei fatti illeciti dei loro commessi, nell'esercizio delle incombenze cui sono adibiti) e come le suddette società nella sfera contrattuale possano essere assoggettate anche al disposto dell'articolo 1228 c.c., in base al quale il debitore che, nell'adempimento dell'obbligazione, si avvale dell'opera di terzi è tenuto a rispondere anche dei fatti dolosi o colposi di costoro». Cass., Sez. Lav., 8 gennaio 2003, n. 85, in *Mass. Giur. Lav.*, 2003, pg. 232.

per cui le società sportive potranno essere chiamate a rispondere, *ex* art. 2087 c.c., anche per la violazione degli obblighi di tutela sanitaria da parte del proprio medico sociale, nei cui confronti sarà tuttavia possibile, laddove ne ricorrano i presupposti, l'esperimento di un'eventuale azione di rivalsa[435].

5. EVENTI PATOLOGICI DEL CONTRATTO DI LAVORO SPORTIVO E POSSIBILI RIMEDI TRA DIRITTO ORDINARIO E SPECIALE: RISOLUZIONE, RECESSO

È necessario formulare ora alcune considerazioni in ordine ai due istituti della risoluzione e del recesso nel contratto di lavoro sportivo, al fine di evidenziarne l'operatività nel contratto di lavoro sportivo che, come detto, è un contratto a prestazioni corrispettive in cui l'una prestazione è in funzione dell'altra[436] e che, quindi, genera reciproche obbligazioni tra le parti. La violazione degli obblighi contrattuali da esso nascenti comporta delle sanzioni che in molti accordi collettivi si ritengono applicabili anche per la violazione dei regolamenti federali ritenuti rilevanti per la disciplina contrattuale. Nella maggior parte

[435] Sul punto si è espressa con particolare chiarezza la già citata giurisprudenza, Cass., 8 gennaio 2003, n. 85, in *Mass. Giur. Lav*., 2003, pg. 232, secondo la quale «Nell'esercizio di attività sportiva a livello professionistico, le società sportive (o la Federazione con riferimento a sinistri avvenuti nello svolgimento di competizioni delle squadre nazionali) sono tenute a tutelare la salute degli atleti sia attraverso la prevenzione degli eventi pregiudizievoli della loro attività psico-fisica, sia attraverso la cura degli infortuni e delle malattie che possono trovare causa nei rilevanti sforzi caratterizzanti la pratica professionale di uno sport, potendo essere chiamate a rispondere in base al disposto degli artt. 1228 e 2049 c.c. dell'operato dei propri medici sportivi e del personale comunque preposto a tutelare la salute degli atleti ed essendo comunque tenute come datore di lavoro del calciatore, ad adottare tutte le cautele necessarie secondo le norme di tecnica e di esperienza, a tutelare l'integrità fisica del lavoratore, tenuto conto in particolare del fatto che le cautele a tutela della salute cui è tenuto il datore di lavoro devono parametrarsi alla specifica attività svolta dallo sportivo professionista e alla sua particolare esposizione al rischio di infortuni».

[436] Secondo un'opinione assai diffusa, sinallgmaticità è sinonimo di corrispettività tra le prestazioni contrattuali, ove quest'ultima, a sua volta, indica l'esistenza di un rapporto di remunerazione tra prestazione e controprestazione.

degli accordi collettivi esse sono, come ad esempio nel caso dei calciatori professionisti, ammonizione scritta, multa, riduzione della retribuzione, esclusione temporanea dagli allenamenti o dalla preparazione precampionato con la prima squadra, e, in caso di grave e persistente inadempimento, risoluzione del contratto. È su di essa che si intende soffermare l'attenzione.

Come noto, la risoluzione, diversamente dalla altre cause di invalidità del contratto, non colpisce l'atto ma il sinallagma del rapporto contrattuale[437], cioè l'equilibrio delle prestazioni legate da un nesso di interdipendenza funzionale, ragione per cui all'inadempimento delle obbligazioni di una parte, consegue l'interruzione del sinallagma contrattuale e, quindi, la richiesta di risoluzione (della parte che non ha più interesse all'adempimento) per inadempimento della controparte.

La risoluzione per inadempimento nel contratto di lavoro sportivo deriva, allora, dalla violazione dei rispettivi obblighi contrattuali tanto da parte della società, quanto dell'atleta professionista.

Si pensi, ad esempio, come forma di inadempimento della società, all'estromissione illegittima del calciatore professionista dagli allenamenti[438], in violazione del diritto previsto dal relativo accordo

[437] La risoluzione, infatti, è volta a riequilibrare la posizione economico patrimoniale dei contraenti eliminando non già il contratto ma i suoi effetti. Essa incide non già sull'atto ma sul rapporto, sulla situazione giuridica, cioè, che consegue alla stipula del contratto.

[438] Si è già detto che sebbene la legge sul professionismo sportivo espressamente non lo preveda, certamente è da considerare speculare all'obbligo dell'atleta di osservare le prescrizioni ricevute dalla società, l'obbligo di quest'ultima di consentirgli di partecipare agli allenamenti e alla preparazione atletica. A siffatto obbligo, quindi, corrisponde un diritto degli atleti limitato solo agli allenamenti, non già esteso alla partecipazione alle gare.

collettivo[439], o alla mancata predisposizione di attrezzature idonee che abbiamo visto essere un preciso obbligo contrattuale per la società sportiva, datore di lavoratore o, più semplicemente, al ritardo della società nel pagamento della retribuzione.

Analogamente, anche la società sportiva avrà diritto di risolvere il contratto a fronte della violazione degli obblighi contrattuali da parte dello sportivo professionista, per il quale, gli inadempimenti ben potranno sostanziarsi anche in prestazioni sotto lo *standard* soggettivamente richiedibile; ciò costituisce un'immediata conseguenza della già precisata qualificazione dell'obbligazione sportiva, avente ad oggetto la prestazione sportiva, come obbligazione di mezzi, ove quanto mai notevole è il profilo della perizia nell'adempimento[440].

Non sembra una forzatura ritenere applicabile anche alla prestazione sportiva dell'atleta professionista[441] (che trova la propria fonte nel contratto di lavoro sportivo), l'art. 1218 c.c. considerando che egli è tenuto ad impegnare al meglio le sue possibilità, ad

[439] Ad esempio, per i calciatori, è l'art. 7, comma 1, dell'Accordo Collettivo, F.I.G.C., L.N.P. e A.I.C.

[440] Anche in relazione all'inadempimento del calciatore professionista riemergono profili problematici, nel delicato passaggio dal diritto al risarcimento del danno per inadempimento contrattuale alla facoltà di risolvere il contratto. A ben vedere, infatti, con la risoluzione del contratto, la società perde la proprietà dello sportivo, così precludendosi la possibilità di realizzare il valore del cartellino in caso di un eventuale trasferimento. Ragione per cui, la società potrebbe rinvenire una convenienza economica nella risoluzione del contratto solo se l'ammontare della pretesa risarcitoria richiedibile è superiore al valore di realizzo del cartellino. Tutto ciò, però, è raro che accada nei fatti; non a caso, i rimedi di tutela della società, piuttosto che nella cessazione degli effetti del contratto, si concretano nella disciplina, a livello di norme organizzative interne (N.O.I.), di un ampio apparato sanzionatorio, attuabile dalla società sportiva per la tutela dei propri diritti, nei confronti del calciatore inadempiente.

[441] Per un accostamento della prestazione resa dall'atleta dilettante alla categoria dell'obbligazione naturale, si rinvia a P. PERLINGIERI, *Le vicende dell'obbligazione naturale*, in *Riv. dir. civ*., 1969, I, pp. 357 ss.

impiegare tutti i mezzi a sua disposizione per il raggiungimento dell'obiettivo (pur non assumendosi l'obbligo di garantirlo, anche perché sulla sua prestazione incidono fattori non controllabili e indipendenti dalla sua volontà)[442].

Passando a valutare altri eventi che possono inficiare il rapporto di lavoro sportivo durante il suo svolgimento, occorre riferirsi a quelle circostanze che non consentono ad una delle parti di adempiere alle obbligazioni assunte *ex contractus* e al verificarsi delle quali, contrariamente a quanto prevede la disciplina generale del contratto in caso di inadempimento[443], colpevole e grave[444], consegue, non già la

[442] È allora onere dell'atleta che deve eseguire la prestazione sportiva provare l'impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile.

[443] In linea di massima si può affermare che costituisce inadempimento *stricti iuris*, qualsiasi deviazione nella condotta delle parti rispetto al programma contrattualmente prestabilito. Nel tentativo di meglio definire la condotta del «non adempiere le proprie obbligazioni», di cui all'art. 1453 c.c., la dottrina, ha percorso due opposte strade: alcuni autori, R. SACCO - G. DE NOVA, *Il contratto*, in *Tratt. Dir. Civ.* II, Torino, 1993, pg. 595, pur riconoscendo la necessità di una distinzione tra le varie ipotesi di inadempimento, soprattutto al fine di graduare la colpa dell'inadempiente, hanno escluso l'utilità di classificazioni o distinzioni, osservando che si ha inadempimento in ogni caso in cui «l'adempimento manca», altri hanno ritenuto utile percorrere la via della classificazione, C. M. BIANCA, *Dell'inadempimento delle obbligazioni*, *art. 1218-1229 c.c.*, in *Comm. Scialoja e Branca*, Bologna-Roma, 1979, pp. 50 ss.

[444] La nozione di inadempimento di non scarsa importanza di cui all'art. 1453 c.c. è considerata unanimemente in dottrina e in giurisprudenza, quale sinonimo di inadempimento grave da valutare non solo in relazione alla entità oggettiva dell'inadempimento, ma anche con riguardo all'interesse che la controparte intende realizzare, tenendo conto che anche un inadempimento che sia oggettivamente notevole, non può essere considerato in senso assoluto, come determinante la risoluzione del contratto. La non scarsa importanza dell'inadempimento, cioè, deve essere accertata e valutata dal giudice sulla base di un criterio relativistico che coordina la valutazione dell'elemento obiettivo della mancata o inesatta prestazione, nel quadro dell'economia generale del contratto, con il giudizio sugli elementi soggettivi e, cioè, con il comportamento della controparte e con l'interesse in concreto dell'altra parte all'esatta e tempestiva prestazione. Cass., 28 marzo 1995, n. 3669, in *Rep. Foro it*., 1995, *Contratto in genere*, pg. 48.

risoluzione[445], tradizionalmente ricondotta tra i più generali «rimedi sinallagmatici»[446], ma la semplice sospensione del rapporto di lavoro per il tempo previsto dalla legge o dai contratti collettivi, trascorso il quale il rapporto potrà essere risolto dalla parte interessata.

Ora, se nel comune rapporto di lavoro le situazioni che impediscono di adempiere possono essere originate tanto da esigenze aziendali, quanto da eventi relativi alla persona del lavoratore, con riferimento al rapporto di lavoro sportivo, la situazione verosimilmente accertabile è soltanto quest'ultima[447].

A ben vedere, infatti, un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta definitiva della prestazione per fatto riguardante la società sportiva si verifica solo nel caso di inattività della stessa[448]. Da tale inattività consegue lo scioglimento, in considerazione del fatto che le società sportive sono obbligatoriamente costituite per il solo scopo di svolgere attività sportiva e attività ad essa connesse e strumentali[449].

---

[445] Con la quale l'ordinamento consente alla parte di un contratto a prestazioni corrispettive di reagire ad un'alterazione del nesso di interdipendenza tra le prestazioni, quando tale nesso venga modificato rispetto al modo in cui era stato originariamente previsto dalle parti.

[446] R. SACCO - G. DE NOVA, *ibidem*, 1993, pg. 261.

[447] La sospensione del rapporto di lavoro per esigenze aziendali può dar luogo, in presenza di determinati presupposti, al ricorso all'istituto della cassa integrazione guadagni che in ogni caso non si applica alle società sportive.

[448] Allorché non partecipi al campionato di competenza, se ne ritiri, oppure ne sia esclusa dalla federazione competente o le venga revocata l'affiliazione. Da ciò consegue che i calciatori tesserati sono svincolati d'autorità e possono tesserarsi presso altra società, a meno che non abbiano già disputato anche una sola partita del girone di ritorno del campionato.

[449] Da evidenziare, tuttavia, che il fallimento della società di calcio, evento ricorrente per queste ultime, non è causa di risoluzione del contratto, se la società fallita sia stata autorizzata dal tribu

nale all'esercizio provvisorio dell'azienda: in tal caso si applica la regola dello svincolo d'autorità e dell'autorizzazione ai giocatori a stipulare un nuovo contratto se la società venga esclusa dal campionato di competenza o le sia revocata l'affiliazione. Pur tuttavia, quest'ultima è priva di effetto fino al termine

Infortunio, malattia, gravidanza e puerperio, sono certamente le più diffuse cause di sospensione che interessano il lavoratore e sono tutte analogamente invocabili anche dallo sportivo professionista e, quindi, dall'atleta professionista; esse sono, in via generale, disciplinate dall'art. 2110 c.c.[450], che per la regolamentazione specifica delle diverse ipotesi rinvia alle leggi speciali e alla contrattazione collettiva.

La garanzia in base alla quale il rapporto non si estingue fino a che non provochi un'inidoneità del prestatore di lavoro all'attività sportiva, non ha tuttavia durata illimitata: il secondo comma dello stesso articolo, infatti, riconosce al datore di lavoro il diritto di recedere dal contratto a norma dell'art. 2118 c.c.[451] trascorso il periodo prescritto dalla legge, dagli usi o secondo equità. È d'uopo evidenziare al riguardo che il c.d. periodo di comporto, quello appunto durante il quale vige il divieto di licenziare il lavoratore assente per infortunio o

---

della stagione sportiva non solo se è stata disposta la continuazione provvisoria dell'esercizio dell'azienda, ma anche se il titolo sportivo della società fallita sia stato attribuito ad altra società.

[450] Articolo 2110 c.c.: «Infortunio, malattia, gravidanza, puerperio. 1. In caso di infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge [o le norme corporative] non stabiliscono forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un'indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali [dalle norme corporative], dagli usi o secondo equità [Cost. 38; disp. att. c.c. 98]. 2. Nei casi indicati nel comma precedente, l'imprenditore ha diritto di recedere dal contratto a norma dell'articolo 2118, decorso il periodo stabilito dalla legge [dalle norme corporative], dagli usi o secondo equità. 3. Il periodo di assenza dal lavoro per una delle cause anzidette deve essere computato nell'anzianità di servizio [c.c. 2120, 2752, n. 4]».

[451] Articolo 2118 c.c.: «Recesso dal contratto a tempo indeterminato. 1. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato [c.c. 1373], dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti [dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità 2. In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso [c.c. 1750, 2948, n. 5]. 3. La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro [c.c. 2751, n. 4; c.p.c. 545]».

malattia, è determinato più che dalla legge, dalla contrattazione collettiva, la quale ben può stabilire periodi diversi a seconda dell'anzianità di servizio e delle categorie aziendali[452].

Da notare che gli accordi collettivi non precisano se il periodo di comporto sia da riferire alla malattia unica, cioè al c.d. comporto secco, oppure anche ad una pluralità di episodi, ovvero al c.d. comporto per sommatoria. Farebbe propendere per la prima soluzione,

[452] Ad esempio possiamo citare l'accordo collettivo dei calciatori, il quale prevede che durante il periodo di infortunio o malattia spettano all'atleta i compensi stabiliti dal contratto fino alla scadenza dello stesso, e che ove il periodo di inabilità si protragga oltre sei mesi, è data facoltà alla società di chiedere la risoluzione del contratto con ricorso al Collegio Arbitrale, oppure di ridurre a metà i compensi contrattuali fino alla cessazione dell'inabilità e non oltre il termine di scadenza del contratto. Tuttavia, se l'infortunio o la malattia risultino imputabili a colpa grave del giocatore, la società ha facoltà di risolvere il contratto o di ridurre i compensi a titolo di sanzione disciplinare. Infine, si prevede che qualora la menomazione dovesse compromettere in modo definitivo l'idoneità allo svolgimento dell'attività agonistica, la società ha diritto di risolvere immediatamente il contratto. L'accordo F.I.G.C. – A.I.A.C., viceversa, non indica alcun termine e la retribuzione è corrisposta fino alla scadenza del contratto. A sua volta l'accordo F.I.P. - G.I.B.A. prevede un periodo di nove mesi, e, trascorso tale termine, le stesse facoltà di riduzione del compenso o di risoluzione del contratto. In giurisprudenza si segnala, tra l'altro, Cass., 30 agosto 2000, n. 11404, in *Giust. Civ.*, 2001, I, pg. 2185, che ha riconosciuto ad un giocatore il diritto alle indennità e alle retribuzioni pattuite anche in caso di infortunio che aveva reso lo stesso inidoneo a svolgere l'attività agonistica. La Corte ha riconosciuto la possibilità, in caso di inadempimento contrattuale del contratto di lavoro del professionista, di poter esercitare l'azione di risoluzione. Così come nel caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione. Pur negandosi, però, nel caso di specie le due azioni, poiché sia il contratto individuale sia il contratto collettivo prevedevano che nel caso di infortunio dell'atleta, il rischio di inadempimento ricadesse sulla società sportiva, dovendo comunque pagare le retribuzioni dovute.
In merito a ciò si evidenzia che un ampliamento del legittimo diritto di recesso da parte del datore di lavoro in caso di c.d. eccessiva morbilità, fenomeno relativo al succedersi di episodi morbosi di breve durata, causa di assenze frequenti ma discontinue, che non consentono il superamento dell'intero arco del periodo di comporto, è stato compiuto dalla giurisprudenza di legittimità; più precisamente essa ha stabilito che la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione atletica può derivare non solo da una causa violenta sufficiente di per sé sola a cagionare lo stato invalidante, ma anche da un'infermità occasionata dall'attività agonistica, pur nel caso in cui il giocatore vi sia predisposto. In tal senso, Cass., 30 agosto 2000, n. 11404, in *Riv. dir. sport.*, 2001, pg. 204.

il fatto che non sia indicato un più lungo periodo rispetto al quale raffrontare la durata dell'assenza dal lavoro, nonché la disciplina plasmata sul contratto a tempo determinato, in genere di breve durata, ma ciò non esclude che, in sede decisoria, chiamato a pronunciarsi sulla legittimità del licenziamento per superamento del periodo di comporto per sommatoria, il Giudice possa stabilire, in relazione al caso concreto, un diverso termine che si concilia con la reale durata del contratto.

Un'ulteriore ipotesi di risoluzione del contratto di lavoro sportivo è ricavabile dal disposto di cui all'art. 5, Legge, 23 marzo 1981, n. 91[453], secondo cui al contratto degli sportivi professionisti può essere apposto un termine risolutivo non superiore a cinque anni. Non solo, dopo aver ammesso la successione di contratti a termine tra le stesse parti, ammette la cessione del contratto prima della scadenza del termine risolutivo, da una società sportiva ad un'altra, purché vi sia il consenso dell'atleta e siano rispettate le modalità prescritte dalle Federazioni sportive nazionali, così integrandosi sostanzialmente una risoluzione consensuale del contratto di lavoro.

Previo consenso dell'atleta professionista, quindi, prima della scadenza del termine del contratto, è possibile che egli prosegua la sua attività alle dipendenze di un'altra società[454].

[453] Legge, 23 marzo, 1981, n. 91. Articolo 5: «Cessione del contratto. 1. Il contratto di cui all'articolo precedente può contenere l'apposizione di un termine risolutivo, non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto. 2. È ammessa la successione di contratto a termine fra gli stessi soggetti. 3. È ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società sportiva ad un'altra, purché vi consenta l'altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle federazioni sportive nazionali».

[454] È d'uopo evidenziare che tale trasferimento può essere anche temporaneo, cioè disposto per un periodo di tempo limitato, trascorso il quale è previsto il rientro nella compagine sportiva di provenienza.

Esaminando la disciplina del recesso e della risoluzione del contratto di lavoro sportivo, alcune considerazioni devono essere svolte anche per quel che concerne la risoluzione unilaterale del contratto di lavoro. La lunga serie di limitazioni che la legislazione giuslavoristica italiana pone alla libera recedibilità concessa al datore di lavoro, costituisce la conferma del *favor lavoratoris* che accompagna il soggetto tradizionalmente considerato più debole e quindi bisognoso di tutela.

Del resto, gli opportuni strumenti predisposti dal Legislatore a favore del lavoratore illegittimamente licenziato, confermano un atteggiamento fortemente garantista. Non a caso, oggi, la regola generale prevede che il datore di lavoro non possa licenziare liberamente: la legittimità del recesso datoriale è subordinata alla ricorrenza o di una giusta causa o di un giustificato motivo[455].

In linea generale, sempre nel rispetto del principio volto a favorire il lavoratore, è stata prevista anche una forma di tutela reale per quei lavoratori dipendenti che prestano la propria attività a favore di datori che superino determinate soglie dimensionali. In tal modo si assicura la reintegrazione nel posto di lavoro in caso di licenziamento dichiarato illegittimo in sede giudiziale.

Tuttavia, la complessa ed articolata tutela apprestata dal Legislatore italiano contro i licenziamenti illegittimi non sembra applicarsi al lavoro sportivo, in quanto la legge sul professionismo

[455] Per giusta causa si intende il verificarsi di un evento che incide in modo irrimediabile sul rapporto di fiducia tra le parti e per giustificato motivo si intende o un grave inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore o il verificarsi di serie esigenze aziendali attinenti quindi all'organizzazione dell'attività produttiva.

sportivo[456] espressamente esclude, come già evidenziato, l'applicabilità al rapporto di lavoro degli sportivi professionisti di tutte quelle norme che costituiscono il nucleo fondamentale della disciplina garantistica del recesso dal rapporto di lavoro[457].

Il rapporto di lavoro sportivo, rientra in quelle residuali ipotesi nelle quali, anche qualora tale rapporto venga costituito a tempo indeterminato, opera il recesso *ad nutum*. È ammessa, cioè, la modalità di scioglimento che non richiede giustificazione e la cui disciplina risiede negli artt. 2118 e 2119 c.c., il primo dei quali prevede che nel contratto a tempo indeterminato ciascun contraente possa recedere a sua discrezione dando preavviso o, in mancanza, corrispondendo un'indennità di mancato preavviso (equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso); il secondo, a sua volta, esclude che spetti il preavviso nel caso di recesso per giusta causa, salvo che non sia il lavoratore a dare le dimissioni per giusta causa, poiché in tal caso il datore di lavoro deve corrispondere l'indennità di mancato preavviso.

Da rilevare, poi, il fatto che la legge sul professionismo sportivo non richiama, tra le norme espressamente escluse, quelle relative al licenziamento discriminatorio[458]. Lo sportivo professionista, pertanto,

[456] Art. 4, comma 8, Legge, 23 marzo 1981, n. 91.
[457] Art. 18, Legge, 20 maggio 1970, n. 300, "Statuto dei Lavoratori"; artt. 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8 Legge, 15 luglio 1966, n. 604 recante "Norme sui licenziamenti individuali".
[458] Legge, 20 maggio 1970, n. 300 – "Statuto dei Lavoratori". Articolo 15: «È nullo qualsiasi patto od atto diretto a: a) subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte; b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti ai fini di discriminazione

le potrà invocare e ove sia accertata la illegittimità del licenziamento, ben potrà richiedere la nullità del provvedimento adottato nei suoi confronti e, soprattutto, godrà della tutela reale che la legge che disciplina i licenziamenti individuali ha previsto per il licenziamento discriminatorio[459].

Concludendo si può verosimilmente affermare che è ammessa, prima della scadenza del termine, la risoluzione consensuale del contratto della quale si è già detto, ovvero il recesso unilaterale *ante tempus* in presenza di una giusta causa, e cioè di una situazione che impedisca ad una delle parti di proseguire il rapporto tenendo fede agli impegni assunti (art. 2119 c.c.) e la cui ricorrenza va accertata in concreto, caso per caso, non potendosi prevedere una tipizzazione di tutte le possibili ipotesi idonee ad integrarne la fattispecie. Pur tuttavia, alcune di esse sono fornite dagli accordi collettivi, tra i quali possiamo citare l'accordo dei calciatori[460], il quale non solo prevede

---

politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso»; Legge, 15 luglio 1966, n. 604 recante "Norme sui licenziamenti individuali". Articolo 4 «Il licenziamento determinato da ragioni di credo politico o fede religiosa, dall'appartenenza ad un sindacato e dalla partecipazione ad attività sindacabili è nullo, indipendentemente dalla motivazione adottata».

[459] Legge, 11 maggio 1990, n. 108, recante "Disciplina dei licenziamenti individuali". Articolo 3: «Licenziamento discriminatorio. 1. Il licenziamento determinato da ragioni discriminatorie ai sensi dell'articolo 4 della Legge, 15 luglio 1966, n. 604, e dall'articolo 15 della Legge, 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'articolo 13 della Legge, 9 dicembre 1977, n. 903, è nullo indipendentemente dalla motivazione addotta e comporta, quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro, le conseguenze previste dall'articolo 18 della Legge, 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dalla presente legge. Tali disposizioni si applicano anche ai dirigenti».

[460] Al riguardo si evidenzia che se da un lato la normativa internazionale di settore, in tema di rapporti tra calciatori e società sportive, privilegia e si ispira al principio della tutela della stabilità contrattuale tra calciatori professionisti e società, ovvero al principio che impone alle parti di un contratto di prestazione sportiva (e non solo) l'esatto adempimento delle rispettive obbligazioni, dall'altro. Tuttavia, detto principio risulta mitigato dalla disposizione regolamentare che prevede, per così dire, una clausola di salvaguardia a vantaggio di quei

come causa di risoluzione del contratto da parte dell'atleta la morosità della società entro certi limiti temporali ma, più in generale, che sia il calciatore che la società abbiano il diritto di risolvere il contratto in caso di violazione degli obblighi contrattuali reciprocamente assunti, nel qual caso il calciatore avrà altresì diritto ad ottenere il risarcimento del danno[461].

E così, ad esempio, nel caso degli sport di squadra sembra legittimo, in determinati casi, considerare giusta causa di recesso dell'atleta professionista, la sua reiterata esclusione dalla "rosa" dei giocatori da schierare nelle partite ufficiali, traducendosi in una lesione del suo pur limitato diritto alla esecuzione della prestazione sportiva, con conseguente compromissione della sua immagine professionale e anche limite al mantenimento delle sue capacità tecniche ed agonistiche.

Qualora, invece, manchi una giusta causa, il recesso è evidentemente illegittimo con conseguente obbligo del risarcimento dei danni in favore della parte adempiente.

Più precisamente, ove a recedere ingiustificatamente sia la

---

professionisti che, titolari di un contratto di prestazione sportiva pluriennale, allo scadere del terzo anno di contratto, se di età inferiore ai 28 anni, o del secondo, se di età superiore, intendessero, per qualunque ragione, unilateralmente recedere dal vincolo giuridico precedentemente assunto. Il vincolo triennale e biennale, in particolare, delimitano il c.d. "periodo protetto", ovvero un arco temporale, convenzionalmente individuato, nel corso del quale nessun calciatore potrebbe recedere nel senso anzidetto, se non a costo di incorrere in pesanti sanzioni sportive, proprio per aver interrotto il rapporto contrattuale con il club di appartenenza senza giusta causa o senza giusta causa sportiva.

[461] La misura del risarcimento del danno non deve essere inferiore del 30 % del compenso annuo lordo. L'obbligo di risarcimento del danno a vantaggio dello sportivo sorge non solo con riferimento alle fattispecie in cui il comportamento della società abbia direttamente leso un diritto patrimoniale del calciatore, come nella fattispecie del mancato pagamento dello stipendio, ma anche in relazione alle fattispecie di esercizio abusivo di un diritto che scadono ad ipotesi di *mobbing*, come già sopra evidenziato.

società, questa sarà obbligata, *ex* art. 1223 c.c., a versare allo sportivo professionista le retribuzioni che avrebbe percepito se il rapporto non fosse stato risolto in maniera anticipata[462]. Ove a recedere sia l'atleta, sembra particolarmente difficoltoso misurare il danno arrecato alla società; del resto i possibili fattori che incidono sul *quantum* sono molteplici: dal costo non ammortizzato del professionista, agli stipendi risparmiati, dal costo per l'ingaggio di un sostituto, al beneficio o pregiudizio eventualmente derivanti sul piano del rendimento agonistico da una tal sostituzione, ecc.

E, allora si potrebbe pensare di utilizzare i tradizionali rimedi civilistici per la determinazione convenzionale del danno da risarcire[463].

Peraltro, è da dire che questi casi appaiono statisticamente poco rilevanti. Nella pratica, infatti, il recesso unilaterale da parte dello sportivo è fortemente scoraggiato dalle pesanti sanzioni previste dall'ordinamento sportivo, la più grave delle quali è il rifiuto da parte della federazione del tesseramento presso una nuova società.

5.1 *SEGUE*: L'INVALIDITÀ

Espressione di quei contratti *extra codicem* che stanno esautorando il codice civile, ove, come ha scritto un autorevole giurista, vi rimangono ormai solo le discipline residuali che quali «rami secchi [….] presto o tardi cadranno dal vecchio tronco»[464], il

[462] Da cui devono essere detratti eventuali proventi che l'atleta si sia procurato con una diversa occupazione.

[463] Ad esempio, inserire nel contratto di lavoro sportivo una clausola penale *ex* art. 1382 c.c. o si potrebbe prevedere una multa penitenziale *ex* art. 1373, comma 3, c.c., con cui i contraenti convengono che uno di essi, derogando al principio generale della vincolatività del contratto, abbia facoltà di liberarsi unilateralmente dal vincolo contrattuale, dietro pagamento di un corrispettivo.

[464] N. IRTI, *L'età della codificazione*, Milano, 1986, pg. 36. L'Autore evidenzia i rinnovati rapporti tra centro e periferia, sottolineando il rovesciamento del

contratto di lavoro sportivo, pur essendo un contratto tipico, è regolamentato, come si è visto, da una disciplina evidentemente atipica, speciale e sotto più profili derogatoria tanto rispetto alla disciplina generale del contratto, tanto rispetto alla disciplina specifica del contratto di lavoro subordinato. Di qui un altro aspetto problematico, quello, cioè, relativo alle principali tipologie di fonti giuridiche che disciplinano il contratto di lavoro sportivo: non solo il codice civile, ma anche il contratto di lavoro individuale, il contratto di lavoro collettivo e la legge speciale.

Ciò posto, il discorso deve ulteriormente specificarsi passando a considerare i rapporti tra queste fonti al fine di individuare la disciplina da applicare alle patologie contrattuali.

In tutta evidenza il problema si pone tra legge e contratto di lavoro collettivo: cosa accade in caso di contrasto normativo tra le due fonti? Dottrina[465] e giurisprudenza maggioritaria[466] ritengono che il contratto collettivo, pur avendo forza di legge tra le parti e pur essendo subordinato a questa nella gerarchia delle fonti, ben possa derogare la legge nella parte in cui includa disposizioni più favorevoli al prestatore di lavoro. La legge sancisce, infatti, le garanzie minime di tutela del lavoratore, tipico contraente debole nel rapporto

---

rapporto tra codice e leggi speciali e coglie il profilarsi di un abbandono da parte del Legislatore dell'impianto codicistico, per far spazio alle nuove discipline, autosufficienti, inserite nella legislazione speciale.

[465] Sul rapporto tra contrattazione collettiva e legge si rinvia a C. ASSANTI, *Autonomia negoziale e prestazione di lavoro*, Milano, 1961; F. SANTORO PASSARELLI, *Nozioni di diritto del lavoro*, Napoli, 1958.

[466] Cass., Sez. Lav., 18 settembre 2007, n. 19351, in *Fisco on line*, 2007 che ammette la possibilità delle parti di poter stipulare un contratto di lavoro derogatorio anche in *peius* rispetto al contratto collettivo, ma solo per quelle parti che non siano diritti quesiti. La recente Cass., Sez. Lav., 20 febbraio 2008, n. 4342, in *Mass. Giur. It.* 2008, ha ribadito tale regola *iuris* anche con riferimento ai patti aggiuntivi ed integrativi dei contratti di lavoro.

contrattuale. Non solo. Va, poi, considerato il rapporto tra contratto collettivo e contratto individuale, strutturato ad opinione della giurisprudenza[467] nel senso che il primo regolamenta dall'esterno il rapporto di lavoro, sostituendosi al contratto individuale in quelle parti in contrasto che non siano più favorevoli per il lavoratore[468].

Vediamo, allora, il peculiare atteggiarsi dei vizi contrattuali nel contratto di lavoro sportivo, tra legislazione ordinaria e speciale. Più precisamente, le cause di invalidità del contratto di lavoro sportivo possono essere rappresentate dalla mancanza di uno degli elementi essenziali voluti dalla legge, o dalla presenza di fattori esterni che in qualche modo ne alterino la formazione: in tal modo si determina tendenzialmente un'ipotesi rispettivamente di nullità e di annullabilità nel caso in cui la volontà risulti viziata da dolo, violenza o errore.

L'analisi deve tornare sul dato normativo relativo alle caratteristiche del contratto di lavoro sportivo, in base al quale esso si costituisce mediante assunzione diretta, con la stipulazione di un

[467] «Le disposizioni dei contratti collettivi non si incorporano nel contenuto dei contratti individuali, dando luogo ai diritti quesiti sottratti al potere dispositivo dei sindacati, ma (salva l'ipotesi di loro ricezione ad opera del contratto individuale) operano dall'esterno sui singoli rapporti di lavoro come fonte eteronoma di regolamento, concorrente con la fonte individuale, sicché, nell'ipotesi di successione di contratti collettivi, le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole (art. 2077 c.c.), che riguarda il rapporto fra contratto collettivo e individuale, restando la conservazione di quel trattamento affidata all'autonomia contrattuale delle parti collettive stipulanti, che possono prevederla con apposita clausola di salvaguardia, la verifica della cui esistenza, con la relativa indagine interpretativa, è riservata al giudice di merito». Cass., 20 agosto, 1991, n. 8946; nello stesso senso Cass., 20 aprile 1996, n. 3754.

[468] Non mancano, tuttavia, sovvertimenti del principio di *favor prestatoris*, come quando la legge stessa prevede trattamenti normativi più sfavorevoli per il lavoratore rispetto a quelli previsti dalla contrattazione collettiva (ad esempio, il datore di lavoro può assegnare il lavoratore a mansioni inferiori a quelle che gli sono proprie). Ciò, alla luce del principio espresso dall'art. 1372 c.c. secondo cui il contratto ha forza di legge tra le parti.

contratto in forma scritta *ad substantiam*, deve essere conforme al contratto tipo e deve essere depositato presso la federazione sportiva nazionale competente.

Intanto si ribadisce la differenza rispetto alla normativa codicistica in materia di contratto di lavoro subordinato per il quale vige il principio generale della libertà di forma; di poi, è d'obbligo domandarsi quali siano le conseguenze giuridiche della mancanza di tale elemento nel contratto: ed invero, se si considera come elemento fondamentale del contratto, dell'art. 1418 c.c. ne dovrebbe derivare la nullità per mancanza dell'oggetto.

Più precisamente, sia la dottrina[469] che la giurisprudenza di merito[470], sono concordi nel considerare l'intero contratto *tamquam non esset* e per il lasso di tempo in cui ha avuto esecuzione il rapporto tra sportivo e società si potrà ricorrere all'art. 2126 c.c. che fa salvi i diritti del lavoratore per il tempo in cui ha eseguito la prestazione; in tal modo si riconosce la prestazione di fatto nonostante una successiva dichiarazione di nullità o di annullamento del contratto, salvo che la nullità derivi da illiceità dell'oggetto[471] o della causa[472].

---

[469] L. CANTAMESSA - G. M. RICCIO - G. SCIANCALEPORE, *ibidem*, pg. 158; M. COLUCCI., *ibidem*, pg. 25; D. DURANTI, *ibidem*, pg. 713., F. BIANCHI D'URSO - G. VIDIRI, *ibidem*, pg. 15; O. MAZZOTTA, *Il lavoro sportivo*, in *Foro it.*, 1981, pg. 304.

[470] Pret. Busto Arsizio, 12 dicembre 1984, in *Riv. Giust. Civ.*, 1985, pg. 2085, ha ritenuto applicabile l'art. 2126 c.c. ad un rapporto di lavoro sportivo subordinato, scaturente da un accordo verbale tra un allenatore di pattinaggio artistico ed un club sportivo; per un commento a tale pronuncia si rinvia alla nota di C. ZOLI, *Sul rapporto di lavoro sportivo professionistico*, in *Giust. Civ.*, 1985, 1. Cass., 24 giugno 1991, n. 7090, in *Nuova Giur. Civ. Comm.*, 1992, I, pg. 857.

[471] L'obbligo dello sportivo professionista di svolgere un tipo di attività, nel rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici.

[472] Prima della legge sul professionismo sportivo, la causa del contratto di lavoro sportivo avrebbe trovato la sua fonte nell'art. 1322 c.c., ove al secondo comma, parla di interessi meritevoli di tutela per i contratti atipici. Posto che,

Secondo altra tesi dottrinaria, invece, la mancanza della forma esigerebbe la sua trasformazione in un ordinario contratto di lavoro subordinato, rendendo, così, applicabile al rapporto di lavoro sportivo, l'intera normativa comune[473]. La dottrina giuslavoristica, infatti, proprio perché il lavoro sportivo è un rapporto di lavoro speciale, è maggiormente propensa a salvare il rapporto di lavoro, trasformandolo in un ordinario rapporto di lavoro subordinato. Del resto l'art. 4, Legge, 23 marzo 1981, n. 91 sancisce il principio di conservazione del contratto, sancendo al comma 3 che «le eventuali clausole contenenti deroghe peggiorative sono sostituite di diritto da quelle del contratto tipo»; sembra così potersi escludere la nullità parziale se non addirittura totale, secondo le regole codicistiche in tema di nullità, del contratto *de quo.*

Dominante e condivisibile la prima tesi; applicare la disciplina tesa a conservare il contratto nullo per vizi attinenti a requisiti di specialità, degradandolo ad un ordinario contratto di lavoro subordinato, comporterebbe, infatti, un regredire della legge sul professionismo sportivo a norma dispositiva, da norma imperativa[474].

È doveroso precisare, tuttavia, che la giurisprudenza di merito a cui sopra si accennava, si è pronunciata solo sull'aspetto formale della mancanza della forma scritta e non anche sull'eventualità in cui vi sia una difformità tra contratto di lavoro e contratto tipo predisposto dalla

---

successivamente, la legge ha trasformato questo contratto da atipico in tipico, ne ha cristallizzato la causa nell'interesse della società sportiva all'effettiva esecuzione proficua della prestazione e in quello dell'atleta professionista al corrispettivo in danaro e alla valorizzazione della propria capacità sportiva, ai fini di un suo sviluppo professionale sportivo.

[473] In tal senso, C. M. DALMASSO, *Il contratto di lavoro professionistico sportivo alla luce della Legge, 23 marzo 1981, n. 91,* in *Giur. Merito,* 1982, IV, pg. 230.

[474] A danno della funzione probatoria e di pubblicità notizia del contratto di lavoro sportivo, ma, soprattutto, della tutela del lavoratore.

federazione sportiva nazionale di riferimento. In realtà, rispetto a tale ipotesi gli orientamenti giurisprudenziali sono tutt'altro che unanimi; se per alcuni giudici, infatti, andrebbero comminate solo sanzioni amministrative previste dall'ordinamento sportivo interno[475], per altri il contratto di lavoro sportivo difforme dal contratto tipo sarebbe nullo, ritenendo che, nonostante la possibile operatività del principio di autonomia negoziale delle parti anche nel settore del lavoro sportivo, la mancanza della forma scritta, *rectius* delle formalità di legge, causerebbe la nullità del contratto non in violazione dell'art. 1352 c.c., bensì in forza dell'art. 4, Legge, 23 marzo 1981, n. 91, da ritenersi norma imperativa[476]. Orientamento, quest'ultimo, confermato dalla Suprema Corte di Cassazione con Sentenza, 4 marzo 1999, n. 1855[477], in base alla quale il contratto dello sportivo professionista,

[475] Punti di penalizzazione in classifica, sanzione pecuniaria. Trib. Perugia, 21 maggio 1993. «L'art. 4, Legge, 23 marzo 1981, n. 91 sanziona a pena di nullità soltanto la mancanza di forma scritta del contratto di lavoro subordinato stipulato tra lo sportivo e la società destinataria delle sue prestazioni, e non invece la difformità di tale contratto da quello «tipo» predisposto ogni tre anni dalla federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate, determinando siffatta difformità effetti sanzionatori unicamente all'interno dell'ordinamento sportivo», in *Giust. Civ.*, 1993, I, 2837, con nota di G. VIDIRI alla quale si rinvia.

[476] Trib. Treviso, 3 marzo, 1994, con nota di F. DEL BENE, *Formalismo giuridico e prescrizione di forma ad substantiam nella disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo*, in *Giust. Merito*, 1994, I, pg. 609, il quale svolge un'ampia disamina della *ratio* sottesa ai c.d. negozi giuridici formali e pone l'attenzione sul fatto che la conformità del contratto individuale di lavoro al contratto tipo, è una specie di limite che attiene alla regolamentazione contrattuale. L'ulteriore requisito formale del deposito presso la competente federazione sportiva, si pone come condizione sospensiva dell'efficacia del contratto tra le parti contraenti.

[477] «Nella disciplina di settore posta dagli artt. 4 e 12 Legge, 23 marzo 1981, n. 91 per la regolamentazione dei rapporti nell'ordinamento sportivo sono affetti da nullità i contratti - aventi ad oggetto non solo l'assunzione di un giocatore, ma anche eventuali patti aggiunti - ove stipulati in modo non conforme al contratto tipo, atteso che - pur in mancanza di un'espressa previsione in tal senso da parte degli accordi collettivi (e segnatamente dall'art. 5 dell'accordo collettivo F.I.G.C. e A.I.C.) - la mancata osservanza della forma è sanzionata con l'invalidità del

non può prevedere deroghe, nemmeno migliorative rispetto al contratto tipo, al fine di rendere possibili i controlli della Federazione sulle esposizioni finanziarie delle società sportive. Saremmo, infatti, in presenza di una convenzione pattizia che impone la forma da adottare nella stipulazione di tali contratti e che, nel silenzio delle parti, si presume voluta a pena di nullità.

Tant'è che l'orientamento della Cassazione[478] è nel senso di ritenere che la nullità del contratto intervenga, non solo quando esso non sia stato redatto per iscritto, ma, più in generale, ogniqualvolta siano violate le prescrizioni dell'art. 4 della legge sul professionismo sportivo.

E allora, sarebbe nullo non solo il contratto di lavoro sportivo non depositato presso la competente federazione (come, appunto, impone la legge), ma anche quello non conforme al contratto tipo, ovvero

---

rapporto direttamente dall'art. 4 citato. Tale sanzione di nullità - che persegue la finalità di assicurare un immediato ed effettivo controllo del contratto da parte della Federazione Italiana Gioco Calcio (F.I.G.C.) - può anche essere rilevata d'ufficio dal giudice». Cass., Sez. Lav., 4 marzo 1999, n. 1855.

[478] Le sentenze di riferimento riguardano ipotesi di c.d. "patti aggiunti", quegli accordi, cioè, cui in genere si ricorre negli sport professionistici che vengono stipulati tra atleti e società contemporaneamente o successivamente al contratto di lavoro e che, seppur rispettosi della forma scritta, non vengono sottoscritti sugli appositi moduli, o non sono depositati in federazione. Ebbene, in una sentenza la Cassazione ha affermato che l'*iter* di formazione del contratto, dalla stipula all'approvazione federale, costituisce una «fattispecie formale complessa a formazione progressiva»; Cass., 4 marzo 1999, n. 1855, in *Giust. Civ*., 19991, I, pg. 1611. In altra sentenza, in parte discostandosi dalla precedente, ha stabilito che l'approvazione della federazione costituisce una *conditio iuris* del contratto e che pertanto il contratto privo di approvazione non è nullo, ma solo inefficace, il che, a parere della Corte, permetterebbe un'approvazione successiva con effetti ripristinatori; Cass., 12 ottobre 1999, n. 11462, in *Riv. dir. sport*, 1999, pg. 530. Ancora, sempre in tema di nullità, ha affermato il principio in base al quale, in assenza di accordo collettivo e di contratto tipo non predisposti dalle federazioni e dalle relative categorie, il contratto di lavoro sportivo tra professionista (nella fattispecie trattavasi di un direttore sportivo, e società), configura un normale rapporto di lavoro subordinato cui si applica la disciplina comune; Cass., 8 giugno 1995, n. 6439, in *Giust. Civ. Mass.*, 1995, II, pg. 1173.

all'accordo collettivo. A ben vedere, infatti, l'accordo collettivo non svolgerebbe solo l'importante compito di predisporre il contratto tipo, cui, appunto, le parti dovranno uniformarsi nella costituzione del rapporto di lavoro, ai fini dell'approvazione prevista dalla legge da parte della Federazione competente, ma nasce principalmente per disciplinare il contenuto dei contratti di lavoro individuali tra i singoli professionisti e le società, per garantire un livello minimo di protezione, regolando i reciproci rapporti di natura sia economica che normativa.

Contrario a tale prospettazione è altro orientamento dottrinario[479] secondo cui la conformità al contratto tipo e l'obbligo di deposito costituirebbero adempimenti cui è tenuta la società sportiva che con l'atleta professionista stipula un contratto di lavoro sportivo subordinato, funzionali solo all'approvazione da parte della federazione competente, in assenza della quale sarebbe negata qualsiasi efficacia al vincolo negoziale. E così un contratto di lavoro, anche se stipulato in forma scritta e nel rispetto degli accordi sportivi, non avrebbe alcun valore se non ratificato dalla stessa federazione[480], depositaria di tutti i contratti con gli atleti professionisti. Del resto in un'altra pronuncia, la giurisprudenza di merito ha ritenuto che fosse nullo anche il contratto di lavoro stipulato tra la società sportiva e l'atleta non redatto con l'apposito modulo federale, ossia non conforme al contratto tipo. La pronuncia trova una sua *ratio* nel presupposto che si tratterebbe di forma convenzionale, che diviene *ad*

[479] M. SANINO - F. VERDE, *Il diritto sportivo*, II, Cedam, Padova, 2008, pg. 205.
[480] La legge attribuisce, infatti, alla Federazione un ruolo cardine ai fini dell'efficacia del contratto, attesa la necessaria pubblicità-notizia che deve essergli garantita per l'opportuna conoscenza di altre società.

substantiam per volontà delle parti, *ex* art. 1352 c.c.[481].

Peraltro, la Corte di Cassazione si è di nuovo occupata del problema con la Sentenza, 13 aprile 1995, n. 4219[482]. I Giudici di legittimità nello stabilire che la nullità contrattuale per mancanza di forma scritta si applica solo ai rapporti tra atleti professionisti e società sportive e non anche tra queste e le rispettive federazioni di riferimento, dà per acclarato che la mera mancanza di forma scritta conduca alla nullità del contratto.

In verità, la forma del contratto di lavoro sportivo ha continuato a formare oggetto di indagine da parte della giurisprudenza anche

---

[481] Trib. Pescara, 16 marzo 1995, in *Rass. Dir. Civ.*, 1996, pg. 449 con nota di B. CUCCINELLO, *Considerazioni in tema di contratto di lavoro sportivo professionistico, prescrizioni di forma e di contenuto nell'art. 4 Legge, 23 marzo 1981, n. 91*. L'Autrice, nel commentare la sentenza *de qua*, evidenzia che la forma scritta nei contratti di lavoro sportivo professionistico è richiesta non al fine di evitare che si realizzino forme di prevaricazione e di sfruttamento delle società sportive nei confronti degli atleti, ma per assicurare la trasparenza sull'operato e sulla gestione delle stesse, agevolandone così il controllo da parte delle federazioni sportive nazionali. Nella sentenza si parte da tali finalità per arrivare ad affermare che con l'art. 4 della legge in questione sono stati posti precisi limiti all'autonomia negoziale delle parti in materia, su un duplice aspetto. Il primo, meramente formale per cui ogni contratto deve rivestire la forma scritta a pena di nullità. L'altro limite attiene al regolamento negoziale, poiché il singolo contratto deve uniformarsi al contenuto previsto dalla contrattazione collettiva. A tutto ciò, infine, si somma l'ulteriore obbligo del deposito del contratto stipulato presso la competente federazione. L'Autrice ritiene non condivisibile la tesi fatta propria da certa giurisprudenza per cui la nullità opererebbe solo con riferimento alla mera mancanza della forma scritta del contratto, non invece in caso di difformità dal contratto tipo. In questo caso vi sarebbero solo effetti sanzionatori per le parti contraenti previsti dal rispettivo ordinamento sportivo. Vi osterebbero, infatti, sia il criterio interpretativo della lettura combinata delle norme alla luce delle finalità della Legge, sia l'art. 4, comma 3, che, riprendendo il tenore dell'art. 2077 c.c., vuole semplicemente porre in essere un minimo di garanzie normative per l'atleta, sottoscrivendo un contratto conforme al contratto tipo, oggetto di trattativa sindacale tra le parti contrapposte. Si tenga presente che autorevole dottrina, P. PERLINGIERI, *Forma dei negozi e formalismo degli interpreti*, Napoli, 1990, pp. 1 ss., ritiene che la forma prescritta dalla legge abbia in generale una funzione di garanzia, di tutela e di controllo, quale presupposto necessario per effettuare un controllo di utilità sociale e di contenuto.

[482] In *Giust. Civ. mass.*, 1995, pp. 821 ss.

recentemente; in particolare, i giudici di legittimità (Cass., 23 febbraio 2004, n. 3545) ancora una volta eludendo il problema relativo ai requisiti formali richiesti dal contratto di lavoro sportivo, si sono limitati ad affermare che «la norma (art. 4), in ragione del suo oggetto, costituito dal contratto di prestazione sportiva tra società e sportivo professionista, per il quale sono previsti specifici requisiti formali, [….], non si presta ad essere invocata in relazione alla diversa ipotesi negoziale del trasferimento dello sportivo professionista da una società all'altra»[483]. Con tale orientamento i Giudici hanno colto l'occasione per pronunciarsi anche su un altro elemento che, ove inficiato o mancante, può generare forme di invalidità del contratto di lavoro sportivo e sul quale è doveroso compiere alcune riflessioni: la causa. Essa è dalla legge[484] cristallizzata, per la società sportiva nell'interesse alla concreta effettiva esecuzione della prestazione sportiva e per l'atleta professionista, nel corrispettivo, non solo in termini di retribuzione, ma anche di perfezionamento della capacità sportiva per uno sviluppo sotto il profilo professionale e sportivo.

Ebbene, utilizzando il controllo di meritevolezza per assicurare la conformità del contratto alle c.d. regole sportive rivolte anche alla disciplina di rapporti contrattuali, i Giudici di Legittimità hanno formulato giudizio di nullità, per mancanza di interesse meritevole di tutela rispetto ad un contratto posto in essere «senza l'osservanza delle

[483] In *Giust. Civ. mass.*, 2004, pg. 2. I giudici si sono occupati della vicenda relativa al trasferimento di alcuni giocatori tra società sportive appartenenti alla Lega calcio di serie C. L'aspetto giuridico interessante è che ai contratti di trasferimento di questi calciatori erano stati aggiunti patti integrativi senza però l'osservanza delle formalità prescritte dagli artt. 4 e 12, Legge, 23 marzo 1981, n. 91. Questa particolarità aveva portato una società sportiva a ritenere la nullità del contratto integrativo di trasferimento.

[484] Il riferimento è ovviamente alla legge sul professionismo sportivo, che ha trasformato il contratto di lavoro sportivo da atipico in un contratto tipico.

prescrizioni formali all'uopo richieste e, come tale, inidoneo ad attuare la sua funzione propria in quell'ordinamento sportivo nel quale detta funzione deve esplicarsi».

Laddove un contratto, quindi anche quello di lavoro sportivo, non sia in grado di produrre effetti nel proprio specifico ordinamento, sia quindi inidoneo a realizzare la propria funzione economico sociale, perché concluso in violazione di particolari prescrizioni dettate da quell'ordinamento a pena di nullità, tale inidoneità si riflette sulla validità anche nell'ordinamento giuridico statale in cui tali effetti non potranno esplicarsi per inidoneità a realizzare un interesse meritevole di tutela *ex* art. 1322, comma 2, c.c.[485], con la conseguente dichiarazione di nullità in virtù del disposto di cui all'art. 1418, comma 1, c.c. Si tratta di un orientamento questo dei Giudici della Cassazione, immediatamente fatto proprio anche da quelli di merito.

[485] Cass., 23 febbraio 2004, n. 3545, in *Corriere giur.*, 2005, 5, pg. 594. Ancora prima nel medesimo senso, Cass., 28 luglio 1981, n. 4845, in *Giust. Civ.* 1982, I, pg. 2411; Cass., 5 gennaio, 1994, n. 75, in *Foro it.*, 1994, I, pp. 413 ss. Si tratta di un orientamento questo dei Giudici della Cassazione, immediatamente fatto proprio anche da quelli di merito. Si segnalano al riguardo, per tutte, Trib. Udine, 16 gennaio 2006, n. 55 in *Contratti*, 2007, I, pg. 31; Trib. Mantova, 27 maggio 2003, in *Rass. Dir. Ec. Sport*, 2006, pp. 230.

CONCLUSIONI

Quanto fin qui scritto consente di formulare alcune considerazioni finali sui delicati rapporti fra gioco e diritto e più precisamente tra sport e diritto, sul necessario coordinamento dell'ordinamento sportivo con quello statale e delle rispettive forme di giustizia e, non ultimo, sul peculiare atteggiarsi della prestazione sportiva all'interno del contratto di lavoro sportivo professionistico.

Nel corso degli ultimi anni, il settore del diritto che si occupa dello sport ha fortemente conquistato l'attenzione degli interpreti; sul piano sociale ed economico, infatti, la dimensione assunta dal fenomeno sportivo lo ha inevitabilmente "trascinato" anche nell'ambito giuridico.

A ben vedere, infatti, a quella parte del diritto che si occupa di contratti interessano quei negozi che generano effetti giuridici patrimoniali, purché la loro vincolatività venga sancita dall'impegno economico delle parti. E così il fatto ludico da sempre presente nella vita dell'uomo, assurge al rango di atto giuridico e, conseguentemente, anche il gioco, lo sport e le sue regole possono aspirare alla dignità giuridica propria degli atti di autonomia privata.

Ed invero, le regole sportive si collocano ormai a pieno titolo nella nota teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici. Pertanto, l'ordinamento statale sembrerebbe aver accolto l'ordinamento sportivo, nel momento in cui *ex lege* ne riconosce e ne favorisce anche l'autonomia; tuttavia, l'evoluzione del settore sportivo, nella caratterizzazione di forti interessi economici, sconsiglierebbe di assegnare esclusivamente alle regole sportive il governo dello sport. Sta di fatto che le continue interferenze fra ordinamento sportivo e statale, i tanti punti di contatto, ma anche le interazioni e le

sovrapposizioni, impongono al giurista di seguire un filo conduttore, quello, cioè, della loro costante e reciproca comunicabilità. Di ciò si trova conferma nel sistema giurisdizionale sportivo, una delle maggiori espressioni di tale intersecazione e allo stesso tempo sintomo della forte spinta autonomistica dell'ordinamento sportivo nei confronti di quello statale, evidente non solo nella predisposizione di un impianto normativo regolamentare interno di fonti statutarie e regolamenti, ma anche in un sistema di giustizia interna - sportiva, composto da organi giudicanti che proprio gli statuti e i regolamenti federali prevedono, al fine di dirimere le controversie che insorgono tra i soggetti dell'ordinamento sportivo.

Ed infatti, dalle seppur brevi considerazioni svolte sul sistema di giustizia sportiva emergono le interferenze con la giustizia statale, come quando si controverte su questioni non di rilevanza meramente interna (quindi non di competenza dei giudici sportivi) e che in quanto incidenti su posizioni rilevanti per l'ordinamento generale, sono di competenza dei giudici statali. Tale problematica voleva affrontare la Legge, 17 ottobre 2003, n. 280 che però da un lato "osa" e afferma, dall'altro "teme" e nega l'autonomia dell'ordinamento sportivo lasciando, così, impregiudicati i problemi derivanti dal persistente tentativo dell'ordinamento sportivo di sottrarsi alla stretta dell'ordinamento statale. In definitiva l'intervento normativo che doveva fare chiarezza nei rapporti tra giustizia sportiva e statale, che doveva fissare criteri certi per determinare la giurisdizione competente a dirimere le controversie sorte in ambito sportivo, non sembra proprio che abbia conseguito tale obiettivo.

Ad un'attenta analisi, le più rilevanti interferenze tra i due ordinamenti sono da rinvenirsi nel vincolo di giustizia sportiva e nel

conteso in cui è collocato. Con esso, infatti, le società affiliate e i soggetti tesserati si impegnano ad adire per la risoluzione di qualsiasi controversia attinente all'attività sportiva, esclusivamente gli organi di giustizia interna, accettando di ricorrere all'Autorità giudiziaria statale, solo previa autorizzazione della federazione di appartenenza. Rimane, tuttavia, ferma la competenza giurisdizionale statale per le situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo, ma rilevanti per l'ordinamento giuridico della Repubblica. Ed in ciò che si manifesta una sintomatica forma di comunicazione tra ordinamento sportivo e statale.

Certo è che neanche le incertezze interpretative sollevate dalla giustizia sportiva sono state chiarite dalla Legge, 17 ottobre 2003, n. 280, tanto che persistono ancora oggi in seguito alle modifiche apportate all'art. 808 - *ter* c.p.c. e all'acclarata natura irrituale dell'arbitrato sportivo; basti pensare a titolo meramente esemplificativo alla clausola compromissoria, valutata per alcuni obbligatoria, per altri mero rimedio alternativo alla giurisdizione del giudice del lavoro.

Di sicuro l'applicazione delle regole giuridiche alle vicende che coinvolgono lo sport non deve condurre al disconoscimento dei princìpi basilari delle singole discipline, pur nella giusta consapevolezza che le trasformazioni del settore sportivo impongono il ripensamento di alcuni istituti tradizionali, quale anche quello delle obbligazioni, al fine di superarlo e pervenire ad un corretto inquadramento della "prestazione sportiva".

Ed invero, sul piano normativo è proprio dal carattere "sportivo" della prestazione che deriva per essa una particolare qualificazione, consistente nell'assoggettamento al regime speciale posto dalla Legge,

23 marzo 1981, n. 91 volta a disciplinare il professionismo sportivo e il contratto di lavoro sportivo, alla quale va indubbiamente ascritto il merito di avere segnato il passaggio, per il rapporto di lavoro sportivo professionistico, dall'elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale, alla sistemazione normativa.

Pertanto, è in una relativa autonomia ordinamentale da riconoscere allo sport, che la "prestazione sportiva", oggi giuridicamente caratterizzata solo in funzione del professionismo, presenta delle oggettive peculiarità che connotano il contratto che ha essa per oggetto, ovvero il contratto di lavoro sportivo, più che di semplice specialità, di vera e propria straordinarietà.

Indubbiamente, infatti, la legge sul professionismo sportivo ha ratificato la natura intrinsecamente lavorativa della prestazione sportiva professionistica, di per sé inadatta a trovare un'adeguata tutela nell'ordinamento sportivo e bisognosa tuttavia di una specifica identificazione ad opera della legislazione statale, in linea con quella apprestata per la generalità dei lavoratori. Il tutto attraverso anche la definizione di aspetti specifici quali la qualificazione dell'attività dello sportivo nella sfera del rapporto subordinato e attraverso l'elaborazione di un criterio normativo proprio per la definizione di professionista.

Pur muovendo da una tendenziale qualificazione come lavoro subordinato, la legge delinea una disciplina del tutto eccezionale rispetto agli altri rapporti di lavoro dipendente, lasciando preoccupanti zone d'ombra.

Ed infatti le palesi specificità dello scambio tra prestazione sportiva e retribuzione, rendono problematico l'inquadramento del contratto di lavoro sportivo attraverso le categorie giuslavoristiche

comuni.

Parliamo di un contratto che, seppur legalmente si presume essere di lavoro subordinato, si caratterizza per un assoggettamento ad etero direzione assai più esteso ed intenso di quanto avvenga nella generalità dei casi di lavoro subordinato. Si è visto, infatti, che spesso le direttive sono alquanto rigorose non solo per quel che ha attinenza con lo svolgimento in senso stretto della prestazione atletica, ma anche per quel che concerne aspetti anche più "privati" della vita dell'atleta professionista, quali l'uso del tempo libero, l'alimentazione, l'assunzione di farmaci ed altri rilevanti aspetti.

Ora, il fatto che tale nuova tipologia contrattuale rechi caratteri che non sono proprio in linea con il modello di rapporto di lavoro delineato dalla norma del codice civile farebbe dubitare che l'art. 2094 c.c. sia ancora in grado di svolgere una funzione di identificazione del "tipo" lavoro subordinato. Non a caso è in corso un dibattito teso proprio a valutare proposte di riforma che in vario modo tendono a superare l'attuale situazione, per introdurre nuove definizioni di contratto di lavoro subordinato, capaci di cogliere le nuove forme in cui si esprime l'attività lavorativa.

Se, dunque, per un verso il rapporto di lavoro sportivo è "più subordinato" di quello tradizionalmente subordinato ai sensi della normativa civilistica, per altro verso reca intrinsecamente elementi, quali l'esibizione in pubblico e spesso una posizione di forza contrattuale, che condurrebbero verso un'assimilazione dell'atleta professionista con gli artisti o altri lavoratori autonomi dello spettacolo. Del resto lo sportivo di successo che consegue un importante risultato, assume un aspetto simile a quello di ogni altro lavoratore dello spettacolo, prestando la sua immagine al dispositivo

mediatico della cronaca sportiva. Né mancano aspetti che richiamano le tradizionali libere professioni, come il necessario riconoscimento e la qualificazione ad opera del C.O.N.I. e delle Federazioni, che impongono anche le regole fondamentali di svolgimento dell'attività.

Si tratta di considerazioni, queste, che ben consentono un inquadramento del contratto di lavoro sportivo anche quale sottotipo rispetto allo schema generale del tipo di subordinazione di cui al codice civile.

Non solo, la disciplina delineata dalla legge si presenterebbe per alcuni profili, anche di dubbia legittimità costituzionale. Non può non destare forti perplessità il fatto che essa si rivolga esclusivamente all'ambito dello sport professionistico. Resta incerta la definizione di sport dilettantistico, individuabile in via residuale per esclusione, in tutte le attività che ai sensi della legge non si possono qualificare professionistiche. In questo modo sono atleti dilettanti tutti coloro che non erogano una prestazione a titolo oneroso e con carattere continuativo, in un contesto di discipline che non sono state dalle rispettive federazioni qualificate come professionistiche.

Questo, tuttavia, non può significare che nella veste di lavoratore sportivo dilettante, l'atleta il quale svolge la sua attività sportiva nell'ambito di discipline non qualificate dalle rispettive federazioni come sport professionistici, debba rimanere privo di tutela qualora svolga la sua attività con i caratteri della continuità e della onerosità, attraverso la corresponsione, come spesso avviene, di rimborsi spesa.

Certamente, infatti, praticare un'attività sportiva per diletto o per puro spirito ricreativo non può configurare un'attività lavorativa.

Discorso diverso per chi, pur non qualificabile come professionista ai sensi della disciplina federale, svolga in concreto

l’attività sportiva con i caratteri attribuibili allo svolgimento di una vera e propria attività lavorativa, assumendo nei confronti delle organizzazioni di appartenenza impegni ed obblighi non dissimili a quelli del professionista e che riceva in relazione all’attività svolta, anche un corrispettivo economico, spesso anche considerevole. In tali casi ad integrare indicazioni conformi e univoche della presenza di un rapporto di lavoro subordinato, è non solo la particolare tipologia della prestazione posta in essere dal dilettante che si sostanzia, di fatto, in una frequenza costante agli allenamenti nel rispetto di impegni contrattuali e molto spesso anche di un disciplinare ad esso collegato, ma anche l’effettiva corresponsione da parte delle società di un consistente emolumento.

Emerge, allora, l’assoluta inadeguatezza della disciplina attualmente in vigore. Contrariamente ai princìpi giuslavoristici, essa si limita ad una qualificazione meramente formale, non compie una valutazione dell’attività concretamente posta in essere e, quindi, non distingue, sotto il profilo degli effetti, la reale qualificazione dello sportivo dilettante rispetto al professionista; resta, infatti, confinata ai rapporti tra sportivi professionisti e società, riducendosi alla qualificazione di uno *status* dal quale, poi, fa dipendere l’applicabilità dei diritti e delle garanzie che essa stessa prevede, sia per la fase fisiologica del rapporto che per quella patologica. Più precisamente la tutela apprestata per quest’ultima fase, attraverso la possibilità, prevista negli accordi collettivi di settore di adire, nelle controversie di tipo economico, concernenti l’attuazione del contratto e insorte tra lo sportivo professionista e il club di appartenenza, un apposito Collegio Arbitrale (per il tramite della clausola compromissoria), non può ritenersi estesa al dilettante che pure ben può prestare la propria

attività eseguendo prestazioni con i caratteri della continuità e della onerosità.

Ed invero, si tratta di rapporti, questi, per i quali, pur non trovando applicazione la normativa dettata dalla legge sul professionismo sportivo, possono trovare applicazione le norme di diritto comune ed in particolare, nei casi in cui ricorrano i requisiti di cui all'art. 2094 c.c., la normativa generale prevista per ogni rapporto di lavoro subordinato. Nondimeno sono applicabili per questi rapporti le norme interne e comunitarie che impediscano il verificarsi di alcuna discriminazione tra lavoratori in ragione della diversa nazionalità.

A ben vedere, peraltro, tale situazione sembrerebbe fornire, per alcuni profili, una situazione addirittura più vantaggiosa per l'atleta dilettante rispetto a quella che solo apparentemente sembra essere una più intensa tutela accordata allo sportivo professionista: l'atleta dilettante che svolga la sua attività con i caratteri della continuità e della onerosità può godere, infatti, di tutte le tutele fornite dalla normativa al lavoratore dipendente comune, senza incorrere nelle numerose limitazioni poste alla loro applicazione proprio dalla legge in questione, il cui assetto normativo, oltretutto, lascia perplessi anche sotto un altro profilo.

È emerso, infatti, che per conseguire lo *status* di sportivo professionista, gli atleti devono necessariamente ottenere la previa qualificazione da parte delle federazioni; ancora, che il contratto, da stipulare solo in forma scritta, debba essere depositato presso la federazione competente per l'approvazione; che è necessaria la conformità degli accordi individuali ad un contratto tipo predisposto con accordi collettivi ad efficacia comunque generalizzata anche in difetto dell'iscrizione alle associazioni stipulanti; infine, che il

contratto può intercorrere esclusivamente con società sportive affiliate alle federazioni.

E allora non si può fare a meno di domandarsi se l'esercizio in forma professionistica dell'attività sportiva sia veramente libero, così come solennemente espresso dall'art. 1 della discutibile legge sul professionismo secondo cui «l'esercizio dell'attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero».

La riconosciuta libertà dell'attività sportiva esercitata a livello professionistico incontra, infatti, forti resistenze per il monopolio di fatto instaurato dalle Federazioni nei singoli settori sportivi.

È pur vero, tuttavia, che almeno oggi esiste un testo normativo fondamentale a disposizione degli interpreti che si propongono di studiare la figura dell'atleta professionista nell'ambito dell'ordinamento giuridico, ma è auspicabile una riforma della legge non già per quanto attiene alla qualificazione del lavoro sportivo, ma per ridurre le zone d'incertezza che ancora permangono nella regolamentazione dello stesso.

Bibliografia

1. AA.VV., *Fenomeno sportivo e ordinamento giuridico. Atti del 3° Convegno Nazionale 27-28-29 marzo 2008*, ESI, Napoli, 2009
2. ALVISI. C., *Autonomia privata e autodisciplina sportiva. Il C.O.N.I. e la regolamentazione dello sport*, Giuffrè, Milano, 2001
3. AMATO P., *Il mobbing nel mondo del calcio professionistico*, in *Riv. dir. econ. sport.*, 3, 2005
4. ASSANTI C., *Autonomia negoziale e prestazione di lavoro*, Milano, 1961
5. AULETTA G., *Attività (diritto privato)*, in *Enc. Dir.*, III, Milano, 1958
6. AURELIANO G., in BRUSCUGLIA L. – ROMBOLI R., *Sport e ordinamento giuridici*, Ed. Plus, Pisa, 2009.
7. BARTOLE S. - BIN R., in *Sub art. 117 Cost., Commentario alla Costituzione italiana*, Cedam, Padova, 2008.
8. BERTINI B., *Il contratto di lavoro sportivo*, in *Contratto e impresa*, 1993.
9. BETTI E., *Teoria generale delle obbligazioni*, vol. II, Milano, 1953
10. BIANCA C. M., *Dell'inadempimento delle obbligazioni*, *art. 1218-1229 c.c.*, in *Comm. Scialoja e Branca*, Bologna - Roma, 1979; *Diritto civile*, *l'obbligazione*, Milano, 1990
11. BIANCA C.M., *Diritto civile*, IV. *Le obbligazioni*, Milano, 1991
12. BIANCHI D'URSO F. - VIDIRI G., *La nuova disciplina del lavoro sportivo*, in *Riv. Dir. Sport*., 1982
13. BIANCHI D'URSO F., *Lavoro sportivo e ordinamento giuridico nello stato*, in *Dir. Lav*., 1972
14. BIGIAVI W., *Il diritto dello sport*, in *Giur. sist. dir. civ. e comm.*, 2007
15. BOBBIO N., *Teoria dell'ordinamento giuridico*, Torino, 1960
16. BOF F. - VENTURINI S., *La valutazione delle performance sportive: il progetto fci (Fabio Capello index)*, *Riv. dir. econ. sport.*, 3, 2009
17. BONADONNA G., *Aspetti costituzionali dell'ordinamento sportivo*, in *Riv. dir. sport.*, 1965
18. BORRUSO R., *Lineamenti del contratto di lavoro sportivo*, in *Riv. dir. sport.*, 1963

19. BRECCIA U., *Le obbligazioni*, in *Trattato di Diritto privato*, a cura di Iudica G. - Zatti P., Milano, 1991
20. BRUSCUGLIA L. - ROMBOLI R., *Sport e ordinamento giuridici*, Ed. Plus, Pisa, 2009
21. CALZONE S. N., *Osservazioni sul C.O.N.I., le federazioni sportive nazionali e le società sportive alla luce del d.lgs. n. 242 del 1999*, in *Riv. dir. sport.*, 2000
22. CANNATA C. A., *Obbligazioni e contratti* in *Trattato di Diritto Privato*, diretto da P. Rescigno, Torino, 1984
23. CANTAMESSA L. - RICCIO G. M. - SCIANCALEPORE G., *Lineamenti di diritto sportivo*, Giuffrè, Milano, 2008
24. CAPOTOSTI P. A., in AA. VV., *Fenomeno sportivo e ordinamento giuridico. Atti del 3° Convegno Nazionale 27-28-29 marzo 2008*, ESI, Napoli, 2009
25. CAPRIOLI R., *I compiti delle federazioni sportive nazionali*, in *Contratto e impresa*, 1989
26. CAPRIOLI R., *Le federazioni sportive nazionali tra diritto pubblico e diritto privato*, in *Dir. e giur.*, 1989
27. CARBONE E., *Diligenza e risultato nella teoria dell'obbligazione*, Torino, 2007
28. CARDARELLI F., *Ordinamento sportivo e potestà normativa regionale concorrente*, in *Foro Amm. - Tar*, 2006
29. CARETTI P., *Stato, Regioni, enti locali tra innovazioni e continuità - Scritti sulla riforma del titolo V della Costituzione*, Giappichelli, Torino, 2003
30. CARNELUTTI F., *Teoria generale del diritto*, Roma, 1951
31. CASSESE S., *Istituzione: un concetto ormai inutile*, in *Pol. Dir.*, 1979
32. CATAUDELLA A., *Spunti sulla tipologia dei rapporti di lavoro*, in *Scritti sui contratti*, Cedam, Padova, 1998
33. CESARINI SFORZA W., *Il diritto dei privati*, in *Il corporativismo come esperienza giuridica*, in *Riv. It. Sc. Giur.*, 1929, pp. 40 ss., ora nella Collana del diritto, Milano, 1963
34. CESARINI SFORZA W., *La teoria degli ordinamenti sportivi e il diritto sportivo*, in *Foro it.*, 1933
35. COLUCCI M., *Lo sport e il diritto. Profili istituzionali e regolamentazione giuridica*, Napoli, 2004
36. CONSOLO G., *Sport, diritto e società; profilo di sociologia giuridica*, Roma, 1976
37. COSTANZA M., *Il contratto atipico*, Milano, 1981
38. COTTINO G., *L'impossibilità sopravvenuta della prestazione e la*

responsabilità del debitore, Milano, 1955
39. D'ATENA A., *Costituzionalismo multilivello e dinamiche istituzionali*, Giappichelli, Torino, 2007
40. D'HARMANT FRANCOIS D., *Il rapporto di lavoro subordinato e autonomo nelle società sportive*, in. *Riv. dir. sport*., 1986
41. DALMASSO C. M., *Il contratto di lavoro professionistico sportivo alla luce della Legge, 23 marzo 1981, n. 91*, in *Giur. Merito*, 1982
42. DE CRISTOFORO M., *Problemi attuali di diritto sportivo*, in *Dir. Lav*., 1989
43. DE LORENZI V., in *Digesto delle discipline privatistiche*, XII, UTET, 2008
44. DE NOVA G., *Il tipo contrattuale*, Padova, 1974
45. DE SILVESTRI A., *Ancora in tema di lavoro nello sport dilettantistico*, in *AA.VV., Il rapporto di lavoro dello sportivo*, Forlì, 2007
46. DE SILVESTRI A., *Diritto sportivo. Dispense*, Cedam, Padova, 1995
47. DE SILVESTRI A., *Diritto sportivo. Dispense.* Padova, 1995
48. DE SILVESTRI A., *Il diritto sportivo oggi*, in *Riv. Dir. sport.*, 1988
49. DE SILVESTRI A., *Potestà genitoriale e tesseramento minorile*, in *Riv. dir. sport*., 1991
50. DEL BENE F., *Formalismo giuridico e prescrizione di forma ad substantiam nella disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo*, in *Giust. Merito*, 1994
51. DEL PRATO E., in AA.VV., *Fenomeno sportivo e ordinamento giuridico. Atti del 3° Convegno Nazionale 27-28-29 marzo 2008*, ESI, Napoli, 2009
52. DELL'OLIO M., *Lavoro sportivo e diritto del lavoro*, in *Dir. Lav*., 1988
53. DELLA COSTA M., *La disciplina giuridica del lavoro sportivo*, Vicenza, 1993
54. DI GIANDOMENICO G., *Sport e ordinamento giuridico*, in *Le Federazioni sportive nazionali*, 2006
55. DI MAJO A., *Delle obbligazioni in generale*, in *Comm. del cod. civ*., Scialoja e Branca, a cura di Galgano, Bologna - Roma, 1988
56. DI NELLA L., *Il fenomeno sportivo nell'ordinamento giuridico*, ESI, Napoli, 1999
57. DURANTI D., *L'attività sportiva come prestazione di lavoro*, in

Riv. Ital. Dir. Lav., 1983
58. FEMIA P., in AA.VV., *Fenomeno sportivo e ordinamento giuridico. Atti del 3° Convegno Nazionale 27-28-29 marzo 2008*, ESI, Napoli, 2009
59. FOLLIERI L., *Obbligazioni di mezzi e di risultato nella prestazione del progettista-direttore dei lavori*, nota a Cass., S. U., 28 luglio 2005, n. 15781, in *Obbl. contr*., 2006
60. FRACCHIA F., *Voce Sport*, in *Digesto, Discipline pubblicistiche*, UTET, Torino, 1999
61. FRASCAROLI R., *Sport*, in *Enc. Dir. vol. XLIII*, Giuffrè, Milano, 1990
62. FRATTAROLO V., *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè, Milano, 2004
63. FRATTAROLO V., *L'ordinamento sportivo nella giurisprudenza*, Milano, 2005
64. FRATTAROLO V., *Lo sport nella giurisprudenza*, Padova, 1980
65. FURNO C., *Note critiche in tema di giuochi, scommesse e arbitraggi sportivi*, in *Riv. dir. proc. civ*., 1952
66. GALGANO F., *Diritto civile e commerciale*, II, Padova, 1990
67. GAZZONI F., *Manuale di diritto privato*, ESI, Napoli, 2000
68. GHEZZI G. - ROMAGNOLI U., *Il rapporto di lavoro*, Bologna, 1995
69. GIACOMARDO L., *Autonomia per le Federazioni ed una delega in bianco al C.O.N.I.*, in *Dir. e Giust*., 31, 2003
70. GIANNINI M. S., *Gli elementi degli ordinamenti giuridici*, in *Riv. trim. dir. pubbl*., 1958
71. GIANNINI M. S., *Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi*, in *Riv. dir. sport.*, 1949
72. GIANNINI M. S., *Sulla pluralità degli ordinamenti giuridici*, in *Atti del XIV Congresso internazionale di sociologia*, Roma, 1950
73. GIANNINI, M. S., *Ancora sugli ordinamenti giuridici sportivi*, in *Riv. Trim Dir. Pubbl*., 1996
74. GIORGI G., *Teoria delle obbligazioni nel diritto moderno italiano*, vol. I, Firenze, 1907, (rist. 7ª ed., Torino, 1925-1930; 1ª ed., 1876)
75. GIORGIANNI M., *Obbligazione (diritto privato)* in *Novissimo Digesto It.*, vol. XI, UTET, Torino, 1965
76. GIROTTI C., *Il rapporto giuridico del calciatore professionista*, in *Riv. Dir. sport.*, 1977
77. GOLA M., *Sport e regioni nel titolo V della costituzione*, in

Giustizia sportiva e arbitrato, a cura di C. Vaccà, Milano, 2006
78. GRASSELLI S., *L'attività sportiva professionistica: disciplina giuridica delle prestazioni degli atleti e degli sportivi professionist*i, in *Dir. Lav*., 1982
79. GRASSELLI S., *L'attività dei calciatori professionisti nel quadro dell'ordinamento sportivo*, in *Riv. Sport*., 1974
80. GRASSELLI S., *Profili di diritto sportivo*, Lucarini, Roma, 1990;
81. GUARINO G., *Il diritto dello sport*, in *Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale*, fondata da Bigiavi W., 2007
82. ICHINO P., *Il contratto di lavoro*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, diretto da Cicu A. e Messineo F., XXVII, vol. 2, I, Milano, 2000
83. INDRACCOLO E., *Rapporti e tutele nel dilettantismo sportivo*, ISBN, 2008
84. IRTI N., *Introduzione allo studio del diritto privato*, Padova, 1990
85. KELSEN H., *La dottrina pura del diritto*, Einaudi, Torino, 1966
86. KELSEN H., *Teoria generale del diritto e dello Stato*, Milano, 1963
87. LENER A. - MAZZOTTA O. - VOLPE PUTZOLU G. - GAGLIARDI M., *Una legge per lo sport?*, in *Foro It.*, 1981
88. LEONE G., *La negligenza nella colpa extracontrattuale e contrattuale*, *Riv. Dir. comm.*, 1915
89. LIOTTA G., *Attività sportive e responsabilità dell'organizzatore*, Jovene, Napoli, 2005
90. LIOTTA G., *Sport (diritto dello)*, in *Rivista della Facoltà di Scienze Motorie dell'Università degli Studi di Palermo*, 2008
91. LIPARI N., in AA.VV., *Fenomeno sportivo e ordinamento giuridico. Atti del 3° Convegno Nazionale 27-28-29 marzo 2008*, ESI, Napoli, 2009
92. LOMBARDO A., *Pierre de Coubertin, Saggio storico sulle Olimpiadi moderne 1880-1914*, RAI ERI, Roma, 2000
93. LUBRANO E., *Il TAR segna la fine del vincolo di giustizia sportiva. La F.I.G.C. si adegua*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, 2005
94. LUISO F. P., *Diritto processuale civile. IV. I processi speciali*, Milano, 2007
95. MANZI G., *Un limite alla possibilità di adire la magistratura non sembra in linea con le regole costituzionali*, in *Guida al diritto*, n. 34, 2003
96. MARANI TORO I. - MARANI TORO A., *Gli ordinamenti sportivi*, Milano, 1977

97. MARANI TORO I. - MARANI TORO A., *Sport*, in *Nuov. Dig It.*, Torino, 1947
98. MARTINELLI G., *Lavoro autonomo e lavoro subordinato nell'attività dilettantistica*, in *Riv. Dir. Sport*., 1993
99. MARTONE A., *Osservazioni in tema di lavoro sportivo*, in *Riv. Dir. Sport*., 1964
100. MAZZAMUTO S., *Ancora sul mobbing*, in *Europa e diritto privato*, 2006
101. MAZZONI M., *Dilettanti e professionisti*, in *Riv. dir. sport.*, 1968
102. MAZZOTTA O., in AA. VV., *Fenomeno sportivo e ordinamento giuridico. Atti del 3° Convegno Nazionale 27-28-29 marzo 2008*, ESI, Napoli, 2009
103. MAZZOTTA O., *Il lavoro sportivo*, in *Foro it.*, 1981
104. MENGONI L., *Obbligazioni «di risultato» e obbligazioni «di mezzi»*, in *Riv. Dir. comm.*, 1954
105. MERCURI L., *Sport professionistico (Rapporto di lavoro e previdenza sociale)*, in *Novissimo Digesto It.*, UTET, Torino, 1987
106. MICCIO R., *Delle obbligazioni in generale*, in *Commentario al Codice civile, IV*, UTET, Torino, 1982
107. MODUGNO F. - CARNEVALE P., *Trasformazioni della funzione legislativa. IV. Ancora in tema di fonti del diritto e rapporti Stato-Regione dopo la riforma del Titolo V della Costituzione*, Jovene, Napoli, 2008
108. MODUGNO F., *Giustizia e sport: problemi generali*, in *Riv. dir. sport*,1993
109. MONACO P., nota di commento a Commissione d'Appello Federale della F.I.G.C., 13 giugno 1997, in *Riv. dir. sport*, 1997
110. MORO P. - DE SILVESTRI A. - CROCETTI E. - LUBRANO E., *La Giustizia Sportiva – analisi critica della Legge, 17 ottobre 2003, n. 280*, Forlì, 2004
111. NAPOLITANO G., *La nuova disciplina dell'organizzazione sportiva italiana: prime considerazioni sul Decreto Legislativo, 23 luglio 1999, n. 242, di riordino del C.O.N.I.*, in *Riv. Dir. Sport*., 1994
112. NAPOLITANO G., *La riforma del C.O.N.I. e delle federazioni sportive*, in *Giorn. di dir. amm*., 2000
113. NANNIPIERI L., in BRUSCUGLIA L. – ROMBOLI R., *Sport e ordinamento giuridici*, Ed. Plus, 2009
114. NATALI L.C., *Il lavoro del calciatore professionista – nel quadro dell'ordinamento civilistico*, in *Dir. e prat. Lav.*, 2008

115. NATOLI U., *L'attuazione del rapporto obbligatorio*, Milano, 1966 *Il comportamento del debitore*, in *Tratt. Cicu A. e Messineo F.*, XVI, 2, Milano, 1984,
116. NICOLINI G., *Collocamento e lavoro sportivo*, in *Nuove leggi Civ. comm.*, 1979.
117. NICOLÒ R., *Istituzioni di diritto privato*, Giuffrè, Milano, 1962
118. NICOLÒ R., *L'adempimento dell'obbligo altrui*, Milano, 1936
119. NICOLÒ R., *Struttura giuridica del rapporto tra associazione calcistica e i propri giocatori*, in *Riv. Giur. Lav.*, 1952
120. ORLANDI M., in AA. VV., *Fenomeno sportivo e ordinamento giuridico. Atti del 3° Convegno Nazionale 27-28-29 marzo 2008*, ESI, Napoli, 2009
121. OSTI G., *Revisione critica della teoria dell'impossibilità della prestazione, Riv. dir. civ.*, 1918, ora in *Scritti giuridici*, I, Milano, 1973
122. PAGLIARA F., *La libertà contrattuale dell'atleta professionista*, in *Riv. dir. sport*., 1990
123. PERLINGIERI P., *Forma dei negozi e formalismo degli interpreti*, Napoli, 1990
124. PERLINGIERI P., *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, ESI, Napoli, 1984
125. PERLINGIERI P., in AA.VV., *Fenomeno sportivo e ordinamento giuridico. Atti del 3° Convegno Nazionale 27-28-29 marzo 2008*, ESI, Napoli, 2009
126. PERLINGIERI P., *Le obbligazioni: tra vecchi e nuovi dogmi*, in *Rass. Dir. civ.*, 1989
127. PERLINGIERI P., *Le vicende dell'obbligazione naturale*, in *Riv. Dir. civ.*, 1969
128. PERLINGIERI P., *Manuale di diritto civile*, Napoli, 1997
129. PERLINGIERI P., *Profili di diritto civile*, ESI, Napoli, 1994.
130. PERLINGIERI P., *Profili problematici del diritto delle obbligazioni*, in *Vita not.*, 1983
131. PERSEO T., *Analisi della nozione di sport*, in *Riv. Dir. Sport*.,1962
132. PERSIANI M. (a cura di), *Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti*, in *Nuove Leggi Civ. Comm*., 1982
133. PERSICHELLI C., *Le materie arbitrali all'interno delle competenze della giurisdizione sportiva*, in *Riv. dir. sport.*, 1996
134. PICCARDO E., *Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti – Commento all'art. 2*, in *Le nuove leggi*

civili commentate, 1982
135. POCHINI FREDIANI F., *Aspetti sostanziali e processuali del "vincolo" dei calciatori professionisti*, in *Riv. dir. sport.*, 1967
136. PRELATI R., *La prestazione sportiva nell'autonomia dei privati*, in *Studi di diritto civile* fondati da Nicolò R. e Santoro Passarelli F., diretti da Irti N. e Rescigno P., Giuffrè, Milano, 2003
137. QUARANTA, A., *Rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento giuridico*, in *Riv. dir. sport*, 1979
138. REALMONTE F., *L'atleta professionista e l'atleta dilettante*, in *Riv. Dir. Sport*., 1997
139. RESCIGNO P., in AA.VV., *Fenomeno sportivo e ordinamento giuridico. Atti del 3° Convegno Nazionale 27-28-29 marzo 2008*, ESI, Napoli, 2009
140. RESCIGNO P., *Introduzione*, in *Tratt. di dir. priv.*, diretto da RESCIGNO P., Torino, 1984
141. RODOTÀ S., Voce *Diligenza (dir. civile)*, in *Enc. Dir.* XII, Milano, 1964
142. ROMANO S., *L'ordinamento giuridico*, Firenze, 1977
143. ROMANO S., *Ordinamenti giuridici privati*, in *Scritti minori*, Milano, 1980
144. SACCO R. - DE NOVA G., *Il contratto*, in *Tratt. Dir. Civ.* II, Torino, 1993
145. SANDULLI P., *Autonomia collettiva e diritto sportivo*, in *Dir. lav*., 1988
146. SANDULLI P., *I limiti della "giurisdizione sportiva"*, in *Foro amm*., TAR, 2008
147. SANINO M. - VERDE F., *Il diritto sportivo*, II, Cedam, Padova, 2008
148. SANINO M., in AA.VV., *Fenomeno sportivo e ordinamento giuridico. Atti del 3° Convegno Nazionale 27-28-29 marzo 2008*, ESI, Napoli, 2009
149. SANINO M., voce S*port*, in *Enc. Giur. Treccani*, XXX, Roma, 2006
150. SANTORO PASSARELLI F., *Lavoro (Contratto di)*, in *Novissimo Digesto It.*, IX, n. 29, UTET, Torino, 1963
151. SANTORO PSSARELLI F., *Nozioni di diritto del lavoro*, Napoli, 1958
152. SCHLESINGER P., *Riflessioni sulla prestazione dovuta nel rapporto obbligatorio*, *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1959
153. SCIALOJA A., *Responsabilità sportiva*, in *Dig. Disc. Priv., sez. civ.*, XVII, Torino, 1998

154. SCOGNAMIGLIO R., *A proposito del mobbing,* in *Riv. it. dir. lav.*, 2004
155. SCOGNAMIGLIO R., *In tema di responsabilità delle società sportive ex art. 2049 c.c. per l'illecito del calciatore*, in *Dir. giur.*, 1963
156. SIMONETTA R., *Etica e diritto nello sport,* in *Rivista di diritto sportivo,* 1956
157. SMURAGLIA C., *Il vincolo tra atleti e società*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1966
158. SPADAFORA M. T., *Diritto del lavoro sportivo*, Giappichelli, Torino, 2004
159. TARANTINI A., *Sovranità e pluralità di ordinamenti*, in *Studium*, 1990
160. TORTORA M., *Il diritto dello sport*, in *Giur. sist. Dir. civ. e comm*., fondata da Bigiavi W., 2007
161. VALLEBONA A., *Breviario di diritto del lavoro,* Giappichelli, Torino, 2005
162. VESPIGNANI L., *Il rapporto fra il giocatore e la società sportiva*, in *Riv. dir. sport.*, 1960
163. VIDIRI G., *Il «caso Catania»: i difficili rapporti tra l'ordinamento statale e l'ordinamento sportivo*, in *Foro It*., 1994
164. VIDIRI G., *Il lavoro sportivo tra codice civile e norma speciale*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2002
165. VIDIRI G., *La disciplina del lavoro sportivo autonomo e subordinato*, in *Giust. Civ.*, 1993
166. ZAULI B., *Dilettantismo e professionismo nello sport*, in *Riv. dir. sport.*, 1955
167. ZOLI C., *Sul rapporto di lavoro sportivo professionistico*, in *Giust. Civ.*, 1985